DELLA SCHIAVITÙ E DEL SERVAGGIO E SPECIALMENTE DEI SERVI AGRICOLTORI...

DELLA SCHIAVITÙ

E DEL SERVAGGIO

DELLA SCHIAVITÙ

E DEL SERVAGGIO

E SPECIALMENTE

DEI SERVI AGRICOLTORI

Libri III

DEL CONTE

LUIGI CIBRARIO

MINISTRO DI STATO, SENATORE DEL REGNO,
MEMBRO DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO,
SOCIO CORRISPONDENTE DELL'ISTITUTO DI FRANCIA,
DELL'ACCADEMIA IMPERIALE DELLE SCIENZE
DI VIENNA D'AUSTRIA ECC. ECC.

Volume Secondo

MILANO
STABILIMENTO CIVELLI

1868.

PARTE SECONDA

Dei servi agricoltori

CAPO PRIMO

Servi rustici — Coloni immobilizzati — Contratti agrarii fino a Carlomagno

Abbiamo veduto nella prima parte di quest'Opera qual disumana confiscazione di libertà e di averi sopportasse lo stato servile; e quali cause, religiose civili e industriali, levassero i servi dal fondo dell'oppressione e li facessero risalire man mano allo stato naturale di libertà.

Ora, nelle più minute indagini che intendiamo istituire sui servi agricoltori, si riconoscerà sempre meglio, a documento delle classi lavoratrici dell' età nostra, aggirate con aurei sogni, che anche allora, malgrado una selva d' ostacoli intricata e spinosa, de' quali nella massima parte d' Europa non esiste adesso pur l' ombra, malgrado molteplici angherie e

soprusi, la buona condotta, la costanza de' propositi, l'amor del lavoro riusciva bene spesso a sturare a quei disgraziati il valico alla libertà, alla fortuna, talvolta ai gradi ed agli uffici più rilevati. Perciocchè tale è la legge sociale di tutti i tempi: che il lavoro moralizzi, che il lavoro arricchisca, che il lavoro nobiliti; l'ozio corrompa, impoverisca, avvilisca, precipiti. E perchè nel primo Libro si è trattata per sommi capi tutta quest' ampia materia degli schiavi e dei servi, niuno si maraviglierà che ora nello esporne con maggiori particolarità un lato importante siamo costretti a ripetere alcune cose già dette; e niuno, crediamo, se ne dorrà, trattandosi di argomento intricato, sul quale la luce che si diffonde non è mai soverchia.

I servi rustici eran quelli che si destinavano alla coltivazione de'poderi. Finchè questi si tennero entro modesti confini, adoperavansi, come abbiam veduto, promiscuamente coi coltivatori liberi i servi. Quando s' estesero per le conquiste a immensi tratti di territorio, quando le ricchezze delle nazioni debellate ingenerarono nei petti romani un superbo fastidio d' ogni lavoro e crearonvi una sterminata moltitudine di bizzarri e dispendiosi appetiti, le campagne furono quasi totalmente abbandonate agli schiavi,

pei quali in generale si ritenevano come luogo di pena. Le altre venivano locate o date a colonìa parziaria ad uomini liberi o liberti; talora in perpetua locazione a speculatori, se erano beni dello Stato, di Comuni o di templi; i quali beni, gravati d'una rendita perpetua, chiamavansi *agri vectigales*, secondochè opina il signor Poggi, dissentendo, non senza buon fondamento, dal Savigny [1].

Allorchè poi l'enormità delle imposte e dei servigi personali e reali, *sordidi*, come li chiamavano, o *non sordidi*, spinsero gli agricoltori, a cui non rimaneva più quasi di che sfamarsi, ad abbandonare le terre, fu necessità sociale bandir leggi per incatenarli, come istromenti di coltivazione, a quel suolo; si assoggettò l'uomo al fondo, si propagò il colonato obbligatorio o la servitù della gleba, già molto diffusa in Grecia ed in altri Stati d'Oriente, nè ignota all'Occidente ed al Settentrione, e massimamente ai Germani. Indi emersero due specie d'agricoltori: gli uni non interamente liberi, perchè *immobilizzati;* altri non servi perchè godevano libertà personale, ed il canone che pagavano si determinava in somma ferma: erano i coltivatori già liberi, ora

(1) Poggi (Enrico) *Cenni storici delle Leggi sull'agricoltura* (Firenze 1848) tom. I. *Illustrazione XI.*

abbassati al colonato obbligatorio; erano i servi rustici, affrancati imperfettamente e promossi al colonato. (1)

A spiegare queste varie fasi, poichè si tratta della parte più vitale del nostro lavoro, è necessario rimontar brevemente alle origini, percorrere a gran tratti le condizioni delle terre ai tempi di Roma e dei barbari, e giungere poi agli ultimi periodi del medio evo, periodo che ammette più minute discussioni sull' argomento.

La caccia e la pastorizia sono le prime arti colle quali l'uomo provvede al proprio sostentamento. I frutti che la terra produce spontaneamente formano il complemento dei rozzi cibi. Ma egli è noto che pei terreni abbandonati alle sole forze produttive della natura una lega quadrata basta appena al sostentamento d'una famiglia; laddove la stessa quantità di esso terreno, coltivato razionalmente, può nudrire sino a 1500

(1) Alcune opinioni sul colonato e sull'enfiteusi, che io affermo in quest' Opera a seguito di più maturi studi, si discostano da quelle emesse in una Relazione letta nel 1868 all'Accademia reale delle scienze di Torino dal dotto collega ed amico Carlo Baudi di Vesme; opinioni alle quali allora avevo aderito (troppo leggermente) sottoscrivendo la Relazione medesima come membro della Commissione istituita per riferire sui lavori inviati al concorso che dalla stessa Accademia si era aperto sul tema seguente: « Investigare l'influenza del contratto enfi- « teutico sulle condizioni dell'agricoltura e sulla libertà degli agricol- « tori ». Il premio venne assegnato all'erudito dottor Lattes.

persone; onde la somma degli utili creati dal lavoro e dall' impiego intelligente de' capitali è di 1499 sopra 1500. Comincia pertanto nelle tribù nomadi (e senza che cessino d'esser nomadi) il genio d'una saltuaria coltivazione. Il modo rozzo e primitivo di coltura è bruciar le glebe superficiali, seminar nelle ceneri. Siffatto metodo usato dai Celti e dai Tartari (ancora praticato al dì d'oggi nelle torbiere all' est delle provincie di Groninga, di Drenta e d'Over-Yssel) procaccia scarsi prodotti ogni dodici o quindici anni [1].

Quando la caccia e la pastorizia e la seminagione saltuaria ed accidentale d' una parte delle terre percorse non sono più bastevoli a somministrar gli alimenti alle tribù troppo moltiplicate, allora cominciano le emigrazioni. Quando le emigrazioni diventano troppo difficili o disastrose, per essere i paesi vicini occupati e per doversi in conseguenza cercar terre lontane affrontando molti disagi e molti pericoli, allora per nutrire nel medesimo sito maggior numero di gente cominciano i popoli a fare sperimento dell' agricoltura stabile; quindi divisione

1) LAVELEYE *L'économie rurale en Néerlande* Il prodotto è di ottanta litri per ettare del grano saracino (*Fagopirum Tartaricum*) che vi si semina.

dei terreni, diritto di proprietà collettivo, in piccola parte soltanto individuale, con ampie riserve di boschi e di pascoli comuni (*marche*) e con sedi fisse.

La prima mutazione sta nel convertire la tenda in casa. Il suolo occupato dalla casa ed uno spazio più o meno esteso del terreno che lo circonda costituisce la prima appropriazione compiuta; ed è il fondo che si chiamò da alcuni popoli *terra salica* e che non passava alle donne finchè v'erano agnati.

Anche al dì d'oggi appresso gli Aztechi, sopravanzati alla crudeltà spagnuola nel Messico, la casa col giardino e il fondo ov'è situata è il solo stabile ereditario; le terre appartengono al Comune. Il Comune fa coltivare una parte di quelle terre e ne impiega il provento in opere di pubblica utilità.

Nell'Ungheria è proprietà privata soltanto il terreno circostante alla città od al villaggio; il resto della marca, che si stende spesso cinquanta o sessanta miglia, è comune a tutti.

Le appropriazioni si fecero dapprima in favore delle tribù o *clans* o *vicinantiæ* o amicizie e sequele (*fräundand* o *skalldand* dell'Islanda), indi delle famiglie; in ultimo degli individui.

Cesare e Tacito rammentano come appo i

Galli ed i Germani si cercasse di combinare la proprietà colla comunione delle terre mercè di un'annua rotazione de'beni tra le varie famiglie, regolata dai capi della tribù o comunanza civile [1]. Narra la medesima cosa de' Vacchei di Spagna Diodoro Siculo [2]. Che presso ai Dalmati questa permutazione accadesse ogni sette anni, lo afferma Strabone [3]; ed anche al dì d' oggi, come riferiscono Mill ed Elphingstone [4], questa rotazione di terreni fra diverse famiglie ha luogo a Madras annualmente e presso gli Afgani ogni dieci anni.

Le divisioni si fecero pei campi. Non pei pascoli nè per le foreste, che rimasero indivise. La siepe e le palificate furono la prima difesa e il primo indizio di tale apprensione di possesso. Ne' tempi meno remoti l' apprensione si facea con una certa solennità, girando attorno allo spazio che si volea chiudere, piantandovi i termini, o aprendo un fosso.

E fu nella previsione sia dell'arrivo di nuove famiglie, sia del loro naturale moltiplicarsi, che

(1) CÆSAR *De bello gall.* IV « Sed privati ac separati agri apud « eos nihil est, neque longius anno remanere in uno loco incolendi causa licet ». Vedi pure TAC. *Germania* 26 e STRABO VII. 1 3.

(2) *Antiq. Rom.* V 34.

(3) VII 315.

(4) MILL *British India* I. 316; ELPHINGSTONE *Caubul* II 17

la divisione non si rese da principio definitiva e in molti luoghi, e per assai lungo tempo, non fu che annuale o per altro periodo determinato. Ma v' ebbe ancora un' altra causa, forse più forte, ed è il timore di non crescer troppo la potenza individuale a danno del potere collettivo e sovrano della comunanza civile.

Nel paese comunale di Sargan, presso a Sarrelouis, rinnovavasi ancora nel secolo scorso a tempi prestabiliti lo scompartimento delle terre. Nelle isole di Haedic e di Houat, presso Belle-île-en-mer, la popolazione non ha mai formato che una sola famiglia ed una sola comunanza, ed ha conservato l'indivisione del terreno [1].

Nè questi esempi sono i soli. Maurer e Cramer [2] ricordano alcuni Comuni del circondario di Mertzig, tra il Reno e la Mosella, non che del circondario d' Otrociler, oltre quello di Sarrelouis già citato, dove gli agri vengono assegnati a sorte; così pure ricordano taluni Comuni del Palatinato bavarese, dove s' assegnano per nove, dodici o vent' anni alle singole famiglie,

(1) Vedi Rivière *Histoire des biens communaux en France depuis leur origine jusqu'à la fin du XIII siècle* (Paris 1856) e Maurer *Geschichte der Markenverfassung in Deutschland.* (Erlangen 1856).

(2) Cramer nelle sue *Ore d'ozio di Wetzlar*.

ed altri della Scozia, dove similmente la proprietà dell'agro è comune e l'usufrutto non è che trasferito a tempo nel possessore. Nella Frisia i villaggi, mancando i boschi, non avevano che prati comuni chiamati *kammerka*, e si distribuivano in usufrutto ai singoli borghesi per lo spazio d'anni quattro, dopo il quale ricadevano in comunione (1).

Il Montebello (2) afferma che de'suoi tempi nella valle di Tesino, tra i confini del Trentino e del Feltrino, ciascun villaggio possedeva una terra comunale ridotta a coltura, la quale veniva distribuita ad ogni ventennio fra tutti i fuochi del distretto. Non occorre soggiungere che questa terra comunale, coltivata ed indivisa, abbracciava soltanto una porzione del territorio, nel quale si trovavano anche proprietà private.

Nei cantoni d'Uri e di Schwitz pare che fino al secolo XIV non esistesse proprietà privata. Il bisogno di danaro forzò poi quei Comuni ad alienar parte dell'agro indiviso. Ma, nelle prime alienazioni che si fecero, talora si stipulò la riversibilità delle terre al Comune per inosservanza

(1) Vedi RICHTHOFEN *Friesische Rechtsquellen* 1840. — Debbo l'indicazione di molte preziose notizie alla cortesia del dotto professore Teodoro Wustenfeld da Gottinga.

(2) *Storia della valle di Sugana*, da lui scritta nel 1793.

de' patti o per mancanza d'eredi; talora si vietò la chiusura acciò il Comune vi potesse esercitare il dritto di pascolo; spesso ancora s'impose un lieve canone che dava alla concessione un colore enfiteutico; da ultimo si previde il caso d'una nuova divisione di quelle terre, da operarsi per pubblica autorità tra le famiglie che aveano partecipato alla prima occupazione o al primo conquisto.

Un esempio non prima avvertito di quest'ultima clausola ci è indicato dal Schupfer, sotto l'anno 730, in Arena presso Pisa. Pincolo e Macciolo vendono quella terra in nome anche d'altri colliberti, a Maurizio canovaio del re, promettendo che, se il pubblico ridomandasse quella *sorte*, i venditori smetterebbero a Maurizio il fondo toccato nella nuova divisione. Questa terra è detta *de fiscadia*, e Schupfer pensa che fosse soggetta ad un sistema di pubbliche garanzie [1].

Tacito parla della coltivazione dei Germani, fatta non per via d'agglomerazioni d'abitazioni ma per famiglie separate, secondo che le invitava l'aspetto del luogo, l'esistenza d'una fontana, la vicinanza d'un bosco. Altrove spiega che i

(1) Di ciò per altro io non son chiaro abbastanza. Vedi il suo libro *Ordini sociali e possesso fondiario appo i Longobardi*.

campi (*arva*) *per annos mutantur*, vale a dire si assegnano annualmente a diverse famiglie, e che per uso della universalità rimane l'agro comune: *et superest ager* [1]. L'*ager* è la parte del territorio indiviso che poi si chiamò *marca*. La marca apparteneva a tutta la tribù, più tardi anche ad un gruppo di famiglie nella tribù. Era composta per lo più di pascoli, boschi e terre incolte. La sua origine è anteistorica. Le grandi marche antiche furono spezzate e divise non solo tra diversi villaggi ma tra i membri o *frazioni* di essi. Le marche erano anticamente inalienabili. In un dato giorno della state convenivano in assemblea generale i comproprietari o *coeredi* (come li chiamavano) della marca e deliberavano sui lavori da farsi. Vestigia delle antiche marche si trovano in Olanda nell' Over-Yssel e nello Zutphen. Nel 1828 nella provincia della Drentha erano ancora centosedici marche, che comprendevano ettari 106,398 [2].

In alcuni luoghi di Germania, fin dalle antichissime ed antistoriche immigrazioni delle singole stirpi, vogliono gli scrittori tedeschi essersi

(1) *De Moribus Germanorum.*

(2) Laveleye *Études d'Économie rurale* (*La Néerlande*). *Bruxelles* 1865. — Alcuni Comuni aveano da nove a dodici marche; così Vesterbork, Beilen, Essch.

dalla gente nomade, occupatrice d'un paese, formato a tende e trabacche in un sito opportuno un villaggio, ed essersi pigliata a coltivare qualche porzione di terreno. Il complesso dei campi e prati, delle selve e pascoli, formava la marca, chiamata latinamente *pagus*, ma diversa dai pagi amministrativi dei Franchi, che non seguitarono sempre le antiche divisioni dell'originaria apprensione. La coltivazione poi d'altri tratti di terreno imboschito, fatta da alcune famiglie, costituì nuove e piccole comunanze agrarie, semi di veri Comuni, figliali e fino a un certo punto dipendenti dal primo ed originario che costituiva il Comune o la corte dominante; ciascuna avea terre coltivate e sue proprie; il resto del territorio durava in comunione fra la corte dominante e i villaggi figliali, che l'uno dall'altro, come emigrazioni d'api, s'andavano spiccando e moltiplicando, detraendo sempre qualche porzione alla massa comune de' terreni per ritenerla in proprietà. Così s'andavano nella Germania formando le marche, con una città o terra principale e cinque o sei villaggi dipendenti, i pascoli e le foreste comuni.

Per cotal guisa si dimostra storicamente essersi formate varie marche, per esempio, quella

di Heppenheim e quella di Bensheim (Assia Darmstadt), frazioni d'una assai più vasta marca antica.

L'apprensione e la perpetua coltivazione costituendo il fondamento dell'acquistata proprietà di terre già comuni ne seguiva che in molti luoghi, mancando la coltivazione, imboscandosi nuovamente le terre prima coltivate, queste appartenessero di nuovo alla marca, cioè ridivenisser comuni. Maurer ne reca varii esempi nelle marche d'Attenhaslau, Dreieich e Dürssdorf.

Similmente è da considerare che la pastorizia, la quale insieme colla caccia era in origine e fu per molto tempo la sola base del nudrimento umano, ben raramente consentì che la porzione di terreno destinata alla coltura lo fosse in modo così stabile da escludere in perpetuo ogni servitù di pascolo; quindi nell'intervallo tra le messi e la seminagione e negli anni in cui si lasciavano riposar le terre (di cui troppo facilmente si temea d'esaurire le forze produttive lavorandole e seminandole ogni anno) tornavan gli armenti a roder l'erba dove poco prima biondeggiavan le messi; esempio che dura con larghe proporzioni fino al presente in molti luoghi, dove perciò non avvi proprietà perfetta, come nell'isola di Sardegna (*ademprivii*)

e nelle Calabrie (*sile*), tiranneggiate tuttora dalla prepotenza pastorale.

L'indivisione si conservò lungamente in quanto ai pascoli ed alle foreste, che vediamo nei bassi tempi comparire sotto il nome di *res communales*, *communalia*, *communia*; perchè si godeva in comune dai membri di ciascuna delle agglomerazioni, chiamate con varii nomi città, castella, corti, ville o *vici*; talora, come vediamo anche al dì d'oggi nella Svizzera, nel Tirolo, nella Baviera, dagli abitanti di due, tre e quattro villaggi, fra i quali è comune la selva.

Di tali beni comuni fecer poscia grande rapina ai tempi feudali i baroni laici od ecclesiastici, e ne pretesero devoluta a loro la proprietà; lasciandone solamente al vero proprietario, cioè agli abitanti del Comune o del vico, l'uso, talora gratuito talora no, od inventando più tardi un supposto diritto, chiamato *triage*, in virtù del quale affermavano di aver ragione alla proprietà della terza parte dei beni comunali [1].

(1) Questo diritto fu abolito in Francia coll'Ordinanza del 1667, e ristabilito due anni dopo, ma per quei soli beni comunali che si provasse essere stati dai signori donati ai Comuni, e che poteva essere accaduto nelle ville franche ch'essi medesimi aveano fondate, non nei

Altrimenti si reggean le cose per le grandi selve, *silvae nigrae*, le quali, considerate come *res nullius*, i sovrani aveano per ciò stesso giudicato di esclusiva loro appartenenza; sicchè essi ne concedevan l'uso o vi spedivan colonie o davano la facoltà di chiuderne alcuni spazi con palizzate (*gafagium* o *gahagium*, onde la *gabbia* degli Italiani) per tenervi armenti e per costrurvi capanne. Essi vi esercitavano esclusivamente il diritto di caccia. Talora poi ne diedero in beneficio o feudo ai loro fedeli, con tutte o parte di tali prerogative, e molto spesso anche a ville e Comuni: delle quali concessioni si trovano esempi nei Capitolari, in quasi tutte le collezioni diplomatiche, e specialmente nel bel libro di Möser [1].

Quando un Comune od una villata possedeva una selva per uso di tutti, se taluno avesse chiesto la facoltà d'alzarvi una capannuccia per abitarvi ci voleva ne' tempi antichissimi il consenso di tutti. Un solo voto contrario bastava a respinger la domanda. Ne adduce esempio il

Comuni anteriori al sorgere della feudalità — Vedi ap. ODORICI *Codice diplomatico Bresciano* (*Storia* IV 103) una divisione di beni comunali tra i Federici e la terra di Dorfo dell'anno 1200. La porzione assegnata ai signori è appunto un terzo.

(1) MÖSER *Osnabrückische Geschichte*.

Maurer [1], sebbene avverta che, cresciuto il potere dell'autorità territoriale, questo consenso della comunanza degli utenti non fu più richiesto. Così non fu creduto necessario a Osnabruck nel 995 nè a Minden dopo il 1033.

Ma senza più dilungarmi in questo vasto argomento, osservo che quel primo e grande elemento di civiltà, l'agricoltura stabile, era un fatto compiuto nel Lazio prima dei re di Roma. Senonchè sotto i primi re ebbe luogo verosimilmente un altro fatto di poco minor importanza, e fu l'assegnazione di terre ai plebei in piena proprietà.

A Roma, come altrove, la società già si partiva in due grandi classi: aristocrazia e democrazia; nobili e popolani; patrizi o, come usavan chiamarli, padri (*patres*) e plebei. Tutti liberi uomini. Lascio da banda gli schiavi, che eran fuori d'ogni consorzio politico e civile.

Le grandi stirpi antiche furono sempre use a considerare il re come uno de' loro pari più vezzeggiato dalla fortuna, il quale tiene obbligo di divider con loro il governo e gli onori e le ricchezze.

I re prudenti, che ben lo sanno, hanno sempre

(1) Nella già citata sua *Geschichte der Markenverfassung in Deutschland*.

cercato d'appoggiarsi sul popolo e d'abilitarne la parte più eletta a partecipare al governo affine di contrappesare l'incomoda e pericolosa tutela degli ottimati. E non con altro fine è da credersi che taluno dei primi re di Roma, scorgendo tutta l'autorità politica ristretta ne' patrizi, concedesse ai liberi uomini popolani, in tutta proprietà e con solenni riti di religione, determinate quantità di terreni, le quali personalmente attendessero a coltivare. Nè certo con altro fine Servio Tullio, penultimo re, divisi i Romani per tribù, instituiva la quinquennale ricognizione delle sostanze di ciascun cittadino, chiamata *censo*, che regolava secondo la rendita rispettiva il grado sociale del censito.

Mercè tale istituzione molti agricoltori arricchiti furono dai censori scritti nell'ordine dei cavalieri; alcuni pervennero poi anche a maggior dignità; e intanto l'esercizio dell'agricoltura, fatto da mani libere per proprio conto, produsse quelle forti ed animose razze che marciavano secure di conquista in conquista.

Le terre assegnate alla plebe eran detratte da quelle che, conquistate in guerra e dichiarate di dominio pubblico, destinavansi al culto degli Dei ed ai bisogni dello Stato. I patrizi,

nelle cui mani era il governo, ne teneano l'amministrazione o piuttosto la locazione perpetua senza sindacato veruno; essi costituivano in fatto il *dominio pubblico*; e, data al culto od allo Stato la parte di rendita che giudicavano conveniente (d'ordinario era il decimo) a guisa di canone, del rimanente pasceano la propria ambizione ed aggiugnevan poderi a poderi; oppure beneficavano mercè d'una concessione temporaria, chiamata *precario*, i loro clienti, cioè i patrizi men facoltosi, la cui dipendenza, non ristretta agli obblighi connaturali al colono, massimamente ad un colono rivocabile a beneplacito del proprietario, ma vincolata a mantener fede al patrono, a non piatire mai contro di lui, a soccorrerlo ne' suoi bisogni, a servirlo in guerra, può ravvisarsi sotto un certo aspetto come un primo germe del feudo [1].

(1) Che tali terre a titolo precario si dessero in generale ai soli patrizi, si raccoglie da un frammento di Cassio Emina, riportato da Nonio Marcello, in cui rammenta possessori espulsi dai fondi pubblici « propter plebitatem ». Il che spiega eziandio la significazione della parola *tenuiores*, adoperata da Festo là dove dice che « patres senatores « ideo appellati sunt quia agrorum partes tenuioribus tribuebant, per« inde ac liberis propriis. » Questo vocabolo si riferiva alle sostanze, non già alla condizione sociale dei coloni. *Tenuiores* erano chiamati i patrizi poveri che i ricchi patrizi venivano sussidiando con siffatte concessioni. — Mi scosto in questa parte dall'opinione del chiarissimo Poggi, la cui Opera (*Cenni storici ecc.*) più sopra citata merita di

L'agricoltura, esercitata senza vincoli e senza aggravio da uomini liberi, venne allora in onore. Adoperavansi bensì nei lavori più faticosi i servi rustici, ma l'occhio e la mente del padrone presente regolava ogni cosa. Non isdegnavano patrizi e uomini consolari di porsi in diretto contatto colla gran madre antica, domandandole quel frutto ch' ella non nega mai al lavoro; e chiamati ai più alti seggi dello Stato, alle più difficili imprese, tornavano, appena pagato il loro debito alla patria, alle più geniali fatiche dei campi.

All' incontro l'esercizio delle varie industrie urbane era lasciato in gran parte agli schiavi, ai liberti, ai forestieri. E si è già veduto come tra le arti che a mani servili o quasi servili serbavansi si noverassero eziandio varie fra le più liberali. Roma non ne pregiò mai degnamente l'importanza e la nobiltà.

Ma ben compresero i patrizi l' importanza de' beneficii che l' agricoltura poteva recare ai plebei se avessero avuto copia di terreni da

essere universalmente conosciuta ed apprezzata. Il diritto che esercitavano i patrizi di godersi le terre demaniali e di disporne era certamente usurpato. Ma è un fatto. Circa alla qualità delle persone, in favor delle quali l'esercitavano, la memoria che si fa di possessori cacciati da esse terre *propter plebitatem* mi pare che non lasci luogo ad altra interpretazione.

coltivare, e se agevole perciò fosse stato, col migliorare il censo, aprirsi l'adito agli onori; e però, non volendo compagni nella dominazione, massimamente dopo che, cacciati i re, tennero soli il governo, si destreggiarono in modo da togliere alla plebe l'unico mezzo che aveva d'arricchire.

I plebei formavano il nerbo degli eserciti; non avean soldo e combattevano a proprie spese, ma ne ricevean compenso dividendo la preda ed occupando parte delle terre conquistate.

L'uno e l'altro beneficio negarono i patrizi alla plebe, dichiarando ogni cosa di dominio dello Stato, sotto colore, come sempre accade, di bene pubblico; in realtà per impedire il ben della plebe e procurare il proprio, essendo i dominii dello Stato nelle loro mani.

Le terre assegnate da principio alla plebe pare che misurassero sette iugeri per capo (ett. 1, 76. 96); perciò, sufficienti allora al sostentamento di un numero determinato di persone e di famiglie, diventavano di gran lunga minori del bisogno quando col volger delle età quelle famiglie s'erano inestimabilmente moltiplicate. Non assegnar loro nuovi terreni era condannarle a morir di fame. Per sovvenire agli stringenti bisogni, i plebei accattavano dai

patrizi e dai cavalieri, soli capitalisti, somme di danaro che poi non potevano rendere. I creditori, come si è già osservato, si facevano aggiudicare non solo i beni ma anche il lavoro personale dei debitori, i quali in tal condizione, mezzo libera, mezzo serva, chiamavansi *obnoxii*. Se ciò non bastava, si facevano aggiudicare la persona stessa del debitore, che col nome d'*addictus* si trasformava in vero schiavo.

La plebe non sopportò quietamente tali oppressioni. Col rifiuto di servire in guerra, con clamori, con minacce, con sedizioni, strappò dagli atterriti patrizi in varii tempi varie concessioni. Le furono consentiti capi e difensori, sacri ed inviolabili, con titolo di *tribuni*, armati d'un *veto* inesorabile ad ogni legge che il Senato bandisse e che non fosse loro grata. Ottenne stipendio quando militava. Ottenne distribuzioni gratuite di frumento [1] e molti altri favori, da

(1) Tali distribuzioni di fromento e d'altre derrate, conseguenza del monopolio agrario usurpatosi dai patrizi romani, hanno un riscontro nella tassa dei poveri in Inghilterra, dove lo stesso genere di monopolio produce i medesimi inconvenienti di crescere inestimabilmente il numero de' proletarii. I grandi proprietarii cacciano ed assorbono i piccoli. Questi si mutano in artefici. Le macchine diradano gli artefici. Li dirada l'eccesso della produzione che non trova smercio sufficiente; li diradano gli scioperi imposti dai dittatori delle società operaie. Una parte d'essi artefici è quindi gittata alla strada, e sarebbe un pericolo enorme, se la tassa immane dei poveri non recasse qualche rimedio.

quello in fuori che domandava e che più importava. Era un cerbero i cui latrati si calmavano

Si parla dei vantaggi delle *grandi colture*, ma ottimamente osservava l'acuto e modesto Gambini (*Delle Leggi frumentarie in Italia*) « è bensì utile applicare la gran coltura ai latifondi, ma non è ugual« mente utile il moltiplicare e l'estendere i latifondi a favore della « gran coltura ». Osserva ancora, e giustamente, lo stesso autore che ogni prodotto, sia industriale, sia agricolo, cessa d'essere una ricchezza dal momento che eccede i bisogni della consumazione, ed infatti vediamo l'Inghilterra, oppressa dall'eccesso de' suoi prodotti manufatti, agitarsi ed agitare e talora violare audacemente le leggi della giustizia e dell'onestà per crearsi tra le furie guerriere, ch'essa medesima ha scatenate, nuovi sfogamenti e nuovi mercati. E che diremo degli immensi latifondi delle Indie sfruttati da una compagnia di mercatanti, difesi col più valoroso sangue inglese? E che giova che l'Inghilterra ci abbia dato i più solenni maestri delle buone dottrine economiche, se li ode e li legge ma di rado li segue? Quali immensi vantaggi non ritrarrebbe l'Impero Britannico da una maggiore divisione e dalla libera circolazione dei beni? Guai a quello Stato ove non si vedono che gran ricchi e miserabili, senza sufficienti gradazioni intermedie. « Questa è, dice il Gambini, l'infima tra le condizioni « d'uno Stato, posta la quale, non ve ne fu alcuno mai che po« tesse evitare o l'interna sovversione o l'estero giogo ». L'Inghilterra per taluna delle sue provincie non ha sufficienti gradazioni intermedie, e vi provvede con espedienti. Non parliamo dell'Irlanda, la cui secolare odiosissima oppressione costituisce per l'Inghilterra un perenne e sanguinoso rimprovero, un enorme e sempre imminente pericolo. L'Inghilterra ha il gran merito d'essersi fatta l'apostolo dell'abolizione della schiavitù: abbia una volta il giusto coraggio d'abolire per la povera Irlanda un male che è assai peggiore della schiavitù, *la fame perenne*, con tutto il turpe corteo di quella pessima consigliera (*male suada fames*)! So che riparare antiche ingiustizie non è agevole, ma l'Inghilterra ha provato al mondo che non v'hanno per lei difficoltà insuperabili QUANDO VUOLE!

con offelle. Finì anche per ottenere nuove concessioni di terreni, ma non nel Lazio, anzi a notevole distanza dalla patria, in luogo dove l'ambizione dei coloni non ispirava più sospetto ai patrizi.

Fra le innumerevoli colonie, militari e civili, dedotte dai Romani e in Italia e fuori, son degne di memoria speciale quelle inviate dal glorioso imperatore Traiano nella Dacia da lui soggiogata e per lunghissime guerre quasi vuota d'abitatori. « Da tutto l'orbe romano, dice Eutropio [1], « infinita quantità d'uomini si trasferì per col- « tivare i campi ed abitar le città. Imperocchè « la Dacia per la lunga guerra di Decibale era « esausta ». In altri luoghi si fa memoria del gran numero di cittadini romani che vi risedevano. Quindi la nazione, mutato nome, si chiamò *rumena* o *rumana*. Ed ora, dopo tanti secoli, la vediamo gloriosamente risorta. Dio voglia che la vediamo anche concorde! [2]

Ma, tornando alla questione romana, diremo che le leggi agrarie proposte e riproposte non nel senso in cui le intendono ora i socialisti, ma solo per procacciare alla plebe una parte

(1) *Hist. Rom.* Lib. VIII

(2) L'antica Dacia constava della Transilvania e dei Principati danubiani.

dei pubblici terreni posti intorno a Roma e tutti dai patrizi occupati, o finirono colla morte dei loro autori, calunniati come aspiranti alla tirannide, o non furono eseguite e in poco tempo rimasero assiderate. L'usurpazione delle terre demaniali fatta dai patrizi e le straordinarie ricchezze in conseguenza di tal fatto accumulate, l'impoverimento e la decadenza della plebe e le funeste conseguenze che ne derivavano chiamarono fin dai primi tempi della Repubblica (a. 486 prima di C.) l'attenzione di Spurio Cassio, il quale propose una legge per ripigliare ai patrizi e dare ai privati alquanta porzion di terreno che si tenea dai privati, benchè fosse di ragion demaniale (*agri aliquantulum, quem publicum possideri a privatis criminabatur*). Ma Cassio, dopo varie vittorie e trionfi, caduto in sospetto d'ambir la tirannide, fu precipitato dalla rupe Tarpea.

La legge non ebbe seguito. Dopo un lungo sonno fu ridestata da Licinio Stolone, alla vigilia della guerra de' Sanniti (a. 376). La sua legge riduce a 500 iugeri le possessioni di ciascun cittadino nelle terre dello Stato; vuole che il dippiù venga assegnato ai poveri in tanti poderetti (forse di sette iugeri, come gli antichi, cioè ettari 1, 76. 96); vuole che in certa proporzione

l'uomo libero debba applicarsi ai lavori agrarii in concorrenza cogli schiavi; circoscrive la quantità di bestiami da tenersi affinchè la troppa estensione dei pascoli non pregiudichi l'agricoltura. La legge, dopo lunghe lotte, fu bandita, ma pare non abbia avuto nè lunga nè fedele esecuzione.

Volsero dugentoquarantatrè anni prima che Tiberio e Caio Gracchi, illustri fratelli, di gran sangue plebeo dal lato paterno, discesi per madre da Scipione Africano, tentassero di nuovo d'apprestar rimedio a tali miserie. Vedean da una parte le terre d'Italia o mal coltivate o deserte, dall'altra Roma riboccante di plebe scioperata e tumultuante.

Render parte del suolo usurpato dai patrizi, che lo lasciavano isterilire, alla plebe che aveva buone braccia per coltivarlo; liberare la Repubblica da un pericolo, trasformando torme di sfaccendati famelici in stuoli di agricoltori proprietarii, era voto dei filosofi e di tutti gli uomini ben pensanti, era forse dottrina della forte donna Cornelia, madre dei Gracchi. Ed era veramente grande avvedimento politico il crescere e quasi ricreare quella classe media del popolo che è per ogni nazione la condizione vitale d'esistenza, la sola che possa assicurare contro

gli eccessi della tirannide, del dispotismo militare od oligarchico da una parte, della demagogia e dell'anarchia dall'altra; era in pari tempo un evitare il moltiplicarsi di quegli immensi latifondi che riescono alla rovina dell' agricoltura ed alla carestia.

Nell'anno 133 prima dell'èra volgare Tiberio si fece elegger tribuno. Dopo d'aver discusso i suoi disegni coi giureconsulti e coi patrizi più eminenti, ripropose la legge di Licinio, ma temperata, per modo che i patrizi, smettendo i beni usurpati allo Stato e che doveansi spartir fra la plebe, ne ritenessero in piena proprietà 500 iugeri ed altri 250 per ciascun figliuolo maschio non emancipato; oltrecciò si avessero un equo compenso per i beni che fossero tenuti dismettere e che avessero migliorati [1]. Ma tutte queste modificazioni fatte all'antica legge non la resero più accetta ai patrizi, i quali allegavano per alcuni possedimenti la prescrizione, per gli altri, in maggior numero acquistati dopo la presa di Cartagine, le tradizioni di famiglia, gli acquisti da taluno fatti a titolo oneroso, e

(1) APPIAN. ALEX. *De Bello civ* l. 11, PLUTARCH. *Vita Tiber. Gracch.*, CICERO *De Lege agraria*, BAUDRILLART *Le luxe à Rome* (ne' suo. *Etudes de Philosophie morale et d'Economie politique*. *Paris* 1858).

le doti sovr'essi beni assicurate; al che Tiberio contrapponeva l'imprescrittibilità dei beni dello Stato, l'enorme ingiustizia di veder il nerbo degli eserciti combattere e conquistare mentre una gran parte di quei padroni del mondo non aveva in patria nè tetto nè lari nè gleba da costruirvi un sepolcro. Con tuttociò i patrizi seppero trar dalla loro Ottavio, collega di Tiberio nel tribunato, il quale oppose il suo *veto* inesorabile. Tiberio allora, *ab irato*, ripropose l'antica legge Liciniana, più rigorosa, e accusò il collega dinanzi al popolo. Ottavio fu destituito, la legge fu approvata; ma da quel tempo il favor popolare abbandonò Tiberio, sicchè finì per cadere vittima dei patrizi. La legge però esisteva. Era quistione d'eseguirla. Immense diffficoltà sorgevano e rampollavano da ogni banda. Come distinguere le terre che erano in origine di dominio privato da quelle di dominio pubblico?

In mezzo a tanti dubbi, a tante querele, la plebe, per quel soffio d'incostanza che la spinge or di qua or di là, donò a Caio Gracco, fratello dell'ucciso Tiberio, maggior favore che mai non avesse concesso all'estinto. Caio aveva non minor cuore di Tiberio, ed un'anima più ardente ancora. Fatto tribuno, promosse, con provvedimenti che

ora diremmo rivoluzionarii, gl' interessi del popolo, l' esecuzion della legge; ma il senato sapeva l' arte di seminar la zizzania nel campo nemico. Tiberio aveva trovato un oppositore nel collega Ottavio, Caio Gracco trovò uguale anzi peggiore oppositore nel tribuno Livio Druso. In breve, i due fratelli, uomini leali, d' alti spiriti, di generose iniziative, ardenti amici e difensori del popolo, perirono ambedue, abbandonati dal popolo alla rabbia del partito contrario. Certo l' ingratitudine, vizio detestabile, non è raro anche nei principi; ma nella plebe è assai più frequente e più brutale.

Con tutto ciò l'impresa generosa dei Gracchi non rimase interamente vuota d'effetto. Molte quantità di terre demaniali furono divise tra la plebe da Caio: dapprima i plebei ebber divieto d'alienarle affin d'evitare che venissero assorbite dai patrizi che stavano colla borsa alla mano, aspettando un anno di miseria; ma poi il divieto fu tolto, e quello che si temeva avvenne.

Non seguiterò nel corso dei tempi le avventure delle varie leggi agrarie che s' andarono disegnando. Basti il dire che niuna approdò; che l' ingombro dei proletarii oppresse Roma ed alcune altre grandi città; e che le condizioni dell' agricoltura peggiorarono di mano in mano

che crebbero le ricchezze e s'andarono sempre più corrompendo i costumi. In breve, con lunga ostinazione, con mirabile accortezza, con mille ripieghi e sotterfugi, i patrizi riuscirono nel loro intento d'impoverire la plebe, togliendole le sostanze, vietandole i mezzi d' arricchire. Ne assorbivano le sostanze con prestiti insidiosi, de' quali l'usura raddoppiava in picciol tempo e triplicava il capitale. Le piccole proprietà scomparivano, cresceano i latifondi. Vietavano alla plebe nuovi acquisti, facendole perpetua concorrenza all'asta pubblica; impedivanle inoltre con lo stesso metodo di rendersi fittaiuoli dei terreni demaniali fuorchè ad inique condizioni di colonia parziaria, e tali da non lasciare al colono che una parte ristretta tra il quinto e il nono della rendita [1]. E per lo più ancora non consentendogli l'avara limosina di tal colonia fuorchè per terreni rimoti ed insalubri, nei quali o non francava la spesa di mantenere un *villico* ed un *ergastolo*, o non si voleva avventurare la vita degli schiavi, il cui valor venale non era sceso ancora sì basso come scese dopo i primi Cesari.

Vero è che fin dai tempi antichi usarono i

(1) CATO *De re rustica* V. 4, VARRO I. XVI. 4, COLUMELLA I VII. 4, 6.

Romani, debellato che avessero un popolo, appropriarsene il territorio, come pur fecero più largamente e crudelmente i Greci. Le migliori terre vendeano all'asta pubblica per mezzo dei questori, onde si chiamavano *agri questorii;* per lo più si vendeano in pezze di 50 iugeri l'una, chiuse con *laterculi.* Un' altra notabile porzione dividevano per centurie di veterani e di soldati, assegnando a ciascuno due iugeri, ed una maggior quantità ai graduati (*agri divisi et assignati*). Altre terre infine restituivano agli antichi proprietarii, ma coll'obbligo d'una pensione in derrate (*vectigal*), trasformandoli così di proprietarii in possessori; nel che erano agguagliati ai soldati coloni, salvochè forse erano più aggravati.

Le colonie si deduceano non solo per provvedere ai bisogni di soldati benemeriti, dopo una guerra fortunata, ma eziandio per tener in freno il popolo soggiogato o per sorvegliare i nemici vicini; talora anche per surrogar la popolazione che la guerra, le pestilenze, la fame avessero diradata. Alle colonie venivano anche assegnate selve e pascoli comuni. Ed è da notare che anche a questi coloni volontarii era imposta la condizione dell'immobilizzazione; poichè non era loro consentito d' abbandonar l' agro assegnato;

e quando si facea loro facoltà di venderlo dovean venderlo ad altre famiglie di coloni militari, e ciò secondo le regole che ogni deduttore di colonie avea diritto di stabilire, come si ha da Siculo Flacco ed Igino [1].

Fra le terre dei vinti molte erano pure occupate nella prima invasione e rimanevano a chi se n'era insignorito (*ager occupatorius* od *arcifinius,* così detto *ab arcendis hostibus*).

Al tempo degli Imperatori non fu raro l'esempio di doni gratuiti d'ampie tenute, fatti a persone o benemerite o solamente accette. Si chiamavano *agri excepti;* erano di proprietà assolutamente privata; nulla doveano al municipio nel cui territorio si stendeano; il terreno conceduto si considerava come suolo romano. Igino rammenta il fondo Seiano concesso a L. Manlio. Augusto fece molte liberalità di tal genere. Altri latifondi privati con qualche giurisdizione patrimoniale si chiamavano *saltus* [2]. Il salto comprendeva 25 centurie o 5000 iugeri.

V'erano ancora terre appartenenti al popolo romano od a persone pubbliche, che ora diremmo enti morali, cioè a' municipii, alle

(1) HYGINUS *De limitibus constituendis.* « In agri legem accipiunt ab iis qui veteranos deducunt ».

(2) KANDLER *Lettere a Federico Odorici* (1860), manoscritte.

lonie, ai templi. Si chiamavano *agri vectigales* perchè si davano a fitto, quale per cento anni, quale per cinque o più, mercè l'annua pensione in derrate pattuita (per lo più il quinto) ed una gabella da chi tenea bestiame. La locazione a lunghissimo termine faceasi probabilmente quando si trattava di terre incolte. Queste locazioni censuarie, come le chiamavano, erano molto affini all'enfiteusi, e però taluno a tali contratti ne riferiva l'origine. Il conduttore riceveva talvolta le sementi dal padrone [1]. Si possono dire quasi identiche all'enfiteusi le locazioni sopratutto dell'agro appartenente al popolo romano o, come ora si chiamerebbe, demaniale, del quale il conduttore non poteva essere spogliato finchè pagasse il canone (*quæ comparaverit penes se propriosque successores in perpetuum præstatione canonis esse mansura*); non così de' beni religiosi nè di quelli dei municipii, i quali finita la locazione venivano di nuovo dati a fitto.

Da un papiro del Marini [2], anteriore all'epoca langobarda, si scorge che i canoni consistevano

(1) Vedi Sic. Flacc. *De condit. agrorum*, Hygini *De limit. constit.* Julii Frontini *De agrorum qualitate*, Aggeni Urbici *De limitibus agrorum*, Procopii *De ædificatione*.

(2) Marini *Papiri diplomatici* (Roma 1805), n.° 137

in danaro (*pecunia numerata*), ova, frumento, lardo, galline, oche ed opere.

Le colonie di cui abbiamo parlato erano semplicemente agricole, senza diritti politici di corpo, talvolta di ragione del Comune dominante, talvolta di privati direttarii; nè possono confondersi colle colonie politiche foggiate alla romana, che costituivano un corpo politico, anzi autopolitico, dominante sui Comuni soggetti, ed esercente giurisdizione, della quale la parte deliberativa spettava ai decurioni, l'esecutiva ai duumviri (*maires*, sindaci, podestà, gonfalonieri, borgomastri) ed ai magistrati.

Ora, se si cercasse perchè, nonostante questa frequente deduzione di colonie e il conseguente assegnamento di terreni, Roma riboccasse pur sempre di proletarii, la risposta non sarebbe difficile.

Dapprima non andava nelle colonie se non chi amasse la vita laboriosa, modesta, lontana da intrighi politici; chi non provasse quel prepotente bisogno di viver là dove si decideano le sorti del mondo, di godere una vita intellettuale più larga, più feconda d'emozioni, più lusinghiera per l'amor proprio individuale. Vivere a Roma era un privilegio a cui non si rinunciava facilmente, anche quando per goderne

bisognava sottoporsi a crudeli privazioni. Pareva a quei cittadini sfaccendati, stando nel luogo ov' era il centro della vita mondiale politica, dell'autorità, degli onori, partecipare entro certi limiti all'autorità, agli onori. Qual maraviglia se preferissero a Roma l'ozio e la fame, ricreata da tanto splendore, al vegetare oscuramente lavorando in fondo ad una provincia? Cresceva la plebe romana pel rapido moltiplicarsi degli affrancati, che tutti quasi vi confluivano, ascritti com'erano alle tribù urbane, colla speranza di farsi strada agli ufficii; ed ecco perchè il rimedio delle colonie agrarie era di gran lunga insufficiente e la plebe dei proletarii a Roma s'andava moltiplicando. L'essersi poi in ultimo adottato l'espediente di costituir colonie di barbari per coltivare e difendere i confini dell'Impero sul Danubio e sul Reno, ed anche per coltivare entro all'Impero regioni isterilite per difetto di coloni e per fornire all'uopo un buon nerbo di soldati, prova che i Romani non amavano emigrare per lavorare.

La parte più robusta della plebe, impegnata in guerre continue, obbligata a svernare sul teatro della guerra, poichè questo colle crescenti conquiste s'andò dilungando da Roma, perdette

l'amore all'agricoltura, abbracciò animosamente la profession del soldato; e intanto la plebe rimasta a casa riempiva Roma di proletarii inoperosi, accresciuti dagli affrancati, dagli inabili al lavoro e dai devoti all'accidia, queruli, tumultuanti, ai quali i patrizi davano pane e pubblici spettacoli, *panem et circenses* [1]. I proprietarii plebei andarono sempre più diradando per la miseria che li costringeva a dismettere le loro possessioni ai ricchi patrizi, i quali, comprando, usureggiando, usurpando, concentrarono nelle proprie mani immense quantità di terreni che poi per una gran parte si trasformarono in pascoli ed in selve. Impinguati dalle spoglie dell'Asia, della Grecia, di Macedonia, i patrizi ebbero a vile i lavori dell'agricoltura, e li abbandonarono agli schiavi, anzi alla razza peggiore di schiavi; perchè quelli che non aveano nessuna virtù, che commettevan misfatti, o in altra guisa dispiacevano ai padroni,

(1) Talora anche danaro, raramente carne ed olio. Fin dai tempi di Giulio Cesare si distribuiva il grano a 150 mila plebei, i quali si credevano in diritto, vivendo oziosi, d'esser pasciuti coi prodotti, creduti troppo facilmente inesauribili, delle nazioni soggiogate. Dapprima le distribuzioni non erano interamente gratuite, si faceano bensì a tenuissimo prezzo, ed era una elemosina palliata. Claudio abolì ogni prezzo, anche minimo, e fu un'elemosina aperta. Ved. NAUDET *Des secours publics chez les Romains.*

erano relegati nelle possessioni a guisa di pena; dove, mal nudriti, peggio trattati, chiusi all'imbrunire negli ergastoli, n'uscivano al primo albeggiare co' ceppi al piede e la zappa in mano per lavorare (*fossores*)[1]. Altri, cui si affidavano esercizi più rilevati d'agricoltura, appaiono men miseri, ma pur sempre miseri. Eranvi legioni immense di servi rustici. Si compravano a vil prezzo. Traevansi per lo più dalle rive del Reno, del Danubio o dell'Eufrate. Alcuni popoli vinti vendeansi all'asta pubblica e si destinavano alla coltivazione dei campi. Non usi ai nostri soli, affranti dalle fatiche, dagli strazi, nè ristorati di cibi sufficienti e sani, morivano in gran copia. Ma con poche monete si surrogavano. Se di tal fatta era la condizione degli agricoltori, se ne inferisca lo stato dell'agricoltura. Scarseggiava ogni dì più il lavoro libero e fecondatore appetto del lavoro servile e forzato, sempre poco fruttuoso; assorbivano i ricchi i piccoli poderi de' poveri; i gran ricchi quelli de' meno ricchi, e creavano enormi latifondi che uguagliavano la estensione di molti degli odierni principati di Germania. Perciò

(1) COLUMELLA lib. I. *Praef.*: « Rem rusticam pessimo cuique ser-
« vorum velut carnifici noxæ dedimus, quam majorum nostrorum
« optimus quisque optime tractaverat ».

scrisse Plinio: *latifundia perdidere Italiam; imo et provincias*[1].

Le stesse cause producevano nelle Gallie uguali effetti, come ne fa fede l'insurrezione de' Bagaudi[3], uno dei primi sperimenti di *jacquerie*, di *tuchinagio*.

Per pascere le turbe, facilmente ad ogni ombra di carestia tumultuanti, per nudrir gli eserciti, per mantenere il lusso inestimabile dei cortigiani e degli impiegati, fu studio de' governanti di trarre a Roma dalle provincie la maggior quantità possibile di moneta, come se nella moneta unicamente stesse la ricchezza. Cesare Augusto, fatta eseguire la stima generale delle terre all'epoca in cui nacque il Salvatore del mondo, aveva imposto un general tributo che fu riputato assai gravoso, e che pagavasi da talune terre all'erario imperiale, da talune altre all'erario militare. Indi nacque la divisione delle terre in tributarie e stipendiarie[3].

Il tributo non colpiva le terre italiane, le quali del resto, riservate in generale al diporto,

(1) *Hist. nat.* lib. XVIII — Metà della provincia d'Africa si spartiva tra soli sei proprietarii.

(2) AMEDEO THIERRY *Hist. de la Gaule sous l'administr. romaine.*

(3) POGGI (Enrico) *Cenni storici delle Leggi sull'agricoltura,* T. I. *Illustrazione XI*

ai sollazzi, erano in gran parte giardini, orti pensili, serragli di fiere, laghi, peschiere e parchi, e perciò improduttive. Le terre coltivate eran poche, e già da assai tempo l'Italia non bastava a nudrire sè stessa e Roma. « In questa « terra Saturnia, dove gli Dei insegnarono l'arte « di coltivar la terra, ivi ora noi, dice Colu- « mella, diamo in appalto il carico di portarci « fromento dalle provincie oltremarine perchè « non ci tocchi patir la fame ». « All'Africa, « alla Sicilia, dice Varrone, chiediamo il pane; « a Coo ed a Chio il vino ». E Tacito nota: « L'Italia ha necessità di esterni aiuti . . .; la « vita del popolo romano si svolge ogni giorno « fra gli accidenti del cielo e del mare ».

Ho detto che pochi erano i terreni coltivati: il resto eran pascoli o praterie, perchè due massime fatali eran prevalse nell'opinione dei ricchi, due massime che furono con tuono magistrale ripetute da Catone, cioè

1° *meglio è aver lavoratori comprati che presi a nolo;* ed ecco la condanna del lavoro libero e il trionfo del servile;

2° *pastura val meglio che agricoltura*, ed ecco la produzione del bestiame preferita a quella dei cereali.

La natura s'incaricò di rispondere a tali

funeste dottrine: nei terreni ricchi d'acqua, colle maremme; in quelli in cui scarseggiavano, co' deserti, colle steppe che circondano Roma. Questa fu la trasformazione dei latifondi.

Il tributo colpiva dunque le sole provincie. Poteva, secondo gli appetiti del fisco imperiale, aggravarsi; e fu talora riscosso due volte in un anno a titolo d'imposta straordinaria. A crescerne il peso, davasene in appalto la riscossione; e però i pubblicani, investiti dei privilegi fiscali, opprimevano con estorsioni e violenze, ed anche con tormenti crudeli, i popoli. Il terzo possessore era costretto al pagamento di tutte le imposte scadute se non voleva essere spogliato del fondo [1].

Non mancarono totalmente per altro nè i piccoli proprietarii nè i coltivatori liberi (i quali pigliavano a fitto beni privati) nè agricoltori e per lo più speculatori, che si facean locare beni dello Stato, delle provincie, delle vergini vestali e dei sacerdoti, ora per lungo tempo e con tenue canone quand'erano incolti od in mali termini di produzione e senza istromento rustico (il che costituiva un principio d'enfiteusi), ora per un fitto più ragguardevole quando

(1) L. 5, Dig. *de censibus* (50. 15).

migliori erano le condizioni de' terreni e non mancava la dote del fondo. Ma, obbligati i fittaiuoli dai primi tempi dell' êra cristiana a pagar ingordi tributi, mal potevano co' frutti restanti nudrire le loro famiglie e avanzar tanto danaro da soddisfare i locatori. Perciò, carichi di debiti, si davano alla fuga.

Poichè questi contratti fecero mala prova, molti padroni tornarono alla colonia parziaria. Ed in tal guisa, appunto in principio del secolo II dell'êra volgare, pensava Plinio il giovine di rimediare ai mali passati, ravvisando quella spezie di rendita che consiste in una parte dei frutti la più giusta e la più conveniente di tutte [1].

Molto più soddisfacente era la condizione degli agri colonici, formati di vaste estensioni di terreni scelti fra i migliori, lungi da Roma, divisi, come abbiamo già detto, a guisa d'una scacchiera, in cento pezze quadrate, ciascuna di due iugeri (onde si chiamavano centurie), e assegnate per lo più a soldati, a veterani, ma spesso anche ad altri coloni.

Queste centurie s'assegnavano, non in proprietà assoluta ma in quella che chiamavano

(1) PLINIUS *Epist.* lib. IX. *Ep* 38.

di buona fede, a varie famiglie d'agricoltori, che si nominavano *possessores* e non potevano mai invocare l'usucapione per assicurarsene il pieno dominio, che rimaneva presso lo Stato. Oltre a ciò pagavano un canone; poteano in alcune colonie permutare, anche alienare in determinati casi i beni di cui erano possessori, ma ad altri coloni dell'agro medesimo. Ho detto in alcune colonie, poichè i patti colonici erano, come si è già osservato, dettati dal personaggio che avea dedotta la colonia, e in generale poi fin dai tempi della Repubblica quelli che erano in *coloniam deducti* non potevano abbandonarla. Non era forse già questa condizione una specie di immobilizzazione? Perchè dunque maravigliarsi se col tempo, e scarseggiando le braccia, si sia estesa agli agri privati?[2]

L'agro colonico o girava attorno ad una città, o almeno vi s'approssimava da una delle sue estremità. Era custodito da una mansione militare, intorno alla quale si formavano villate (*vici*). I militi custodi della colonia credo fossero quelli chiamati nelle leggi romane *castellani milites*, i quali pure, in luogo di stipendio, godeansi parte delle centurie dell'agro colonico. Il dotto signor Kandler ha illustrato l'agro colonico di Pola e quello di Padova. L'agro

colonico di Pola non fu affrancato da quei canoni di romana origine fuorchè nel 1848.

Quando Diocleziano divise l'impero con Massimiano (a. 286) e aggiunse a sè ed al collega due Cesari (a. 292), spartendo lo Stato in quattro parti, creando quattro capitali e quattro corti, crebbe in proporzione del numero de' principi e delle capitali il numero degli impiegati e de' pensionati. Lattanzio, per dare un' idea della loro moltitudine, la dice superiore al numero de' contribuenti. Si dovettero quindi, nuovamente e sformatamente aumentare i tributi, così diretti come indiretti; estenderli all'industria; e si moltiplicarono sempre più i servigi reali e personali a pro delle opere pubbliche, a beneficio delle truppe o dei pubblici ufficiali. Si procacciò insomma con provvisioni insipienti la ruina dell'industria agraria e della manifattrice. E poi, quando la scarsità de' prodotti ne aumentò il prezzo e il picciol numero de' lavorieri fece rincarire i salari, Diocleziano volle derrate, merci, prodotti e mano d' opera a buon mercato, ed ogni cosa tassò, violando il diritto di proprietà e la libertà del lavoro. Turpe esempio, turpemente per molti secoli seguitato da principi e da Comuni; assurdità e, ciò che è peggio, ingiustizia non ancora interamente scomparsa ai nostri giorni.

In fine, scarseggiando il danaro nelle borse de' contribuenti, si sostituì all'imposta in danaro l'imposta in natura. D'ogni frutto agrario, compreso il legname da costruzione, era dovuta all'erario una parte notevole. I decurioni d'ogni terra doveano procurarne l'esazione a proprio rischio e pericolo, e perciò pagar le quote inesigibili; onde siffatta magistratura municipale, da onorata e ricercata che era prima, divenne un onere forzato, ereditario e abbominato, e fu da molti considerato peggiore che la schiavitù. Arrogi che i balzelli oppressori de' popoli non colpivano i grandi, i più ricchi. Le classi degli *illustrissimi* [1], degli *spettabili* n'erano franche. Ancora, per merito di qualche servizio o per intrigo concedevasi l'esenzione ad altri cittadini. Pagavano insomma i mediocri ed i tenui.

Appena i coloni cessavano dai lavori d'agricoltura, doveano travagliarsi nel cuocer pane per le truppe, murar ponti, accomodar strade, trasportar viveri, e in altre fatiche più basse d'assai. Oltre a ciò i coloni liberi doveano pagare una tassa personale. Se vedremo poi la massima parte di tali aggravii perpetuarsi nel

(1) *Illustre* ed *illustrissimo* era titolo dei senatori, chiamati prima *chiarissimi*. Il titolo di *spettabile* si dava al prefetto dei Vigili, ai giudici, ai proconsoli, ai prefetti.

medio evo, non ne daremo intero carico ad esso nè al sistema feudale, ma alla stolta iniziativa dei dominatori del mondo, nelle cui leggi, nelle cui istituzioni si trova in certo modo il germe di ogni bene e d'ogni male.

Bestiali esempi certamente di stupido orgoglio, di immani crudeltà, di sozze lascivie diedero gli imperatori. Ma ciò che più nocque ai popoli furono le rapine fiscali, causate dalle loro stolte prodigalità, a cui cercavano più stolto rimedio. Invece di tosare, quei buoni pastori scorticavano.

Le imposte, divoratrici delle sostanze de' popoli, il modo di riscuoterle ingiusto e violento gli oneri che vi erano aggiunti, i deplorabili provvedimenti che tassavano il prezzo de' prodotti e la mano d' opera, furono causa che l' agricoltura andasse negletta ed abbandonata; che ai terreni vastissimi, già disertati dalle guerre, dalle fami, dalle pestilenze, e rimasti incolti, altre vaste solitudini s' aggiugnessero per la fuga degli agricoltori, mutati in ladroni o in mendicanti, e che crescessero foreste là dove prima lussureggiavan le messi.

Nella Campania, già tanto fertile, il ruolo dei tributi divenne inutile perchè tutti i terreni erano abbandonati. Nelle provincie settentrionali i decurioni, obbligati a rispondere in proprio

dell'intiero montar del tributo, si riparavano presso ai barbari. Nell'Egitto e altrove gli esattori fiscali infliggevano ai contribuenti insolvibili atroci torture. Mancavano alla terra le braccia lavoratrici. Alcuni proprietarii faceano lunghi viaggi in cerca d'agricoltori (così Plinio il giovine); altri, più disperati e meno scrupolosi, ne andavano a caccia armata mano e pigliavan per forza sulle pubbliche strade i primi in cui s'imbattevano.

I mali derivanti dalla intromessa coltivazione delle terre erano intollerabili. Ai mali di questo genere primo cerca e trova rimedio l'interesse privato, massimamente quando ne riscontra esempi presso altre nazioni. Nè tali esempi mancavano. Oltre a quelli già ricordati nella prima parte di quest'Opera, uno dei più antichi si legge nella Genesi (capo XLVII, v. 17 e seg.). Giuseppe, ministro di Faraone, concedeva terre regie a lungo termine a coloni per loro, pei loro figliuoli e per chi abitasse con loro, col patto di dare al re la quinta parte de' frutti. Così diventavano servi coloni di Faraone. Ebbero parimente i Greci le *clerochie;* le quali parvero al diligentissimo Polibio ed a Dionigi d'Alicarnasso differir così poco dai coloni romani che non esitarono a dare a questi ultimi

il nome di *clerochi*, senza parlare dei *penesti*, dei *claroti* e dei *perieci* [1], la cui condizione, come quella dei *clerochi*, non è abbastanza chiarita. Era dunque naturale che il pensiero d'imitar tali esempi rampollasse nelle menti de' proprietarii romani nè isgradisse agli schiavi rustici, e che, sebbene non gradisse, pur non fosse respinto dai coloni liberi che la fame stringea, e che la consideravano come una necessità. La legge che fin dai tempi di Silla proibiva d'alienare la libertà non prova nulla, prima perchè i coloni rimanean liberi, poi perchè nelle grandi crisi sociali le leggi perdono ogni forza. Qual legge poteva invocarsi quando vediamo agricoltori, incontrati a caso, aggrediti sulla pubblica strada dai proprietarii a mano armata e costretti per forza a coltivare le loro derelitte possessioni? E come v'ha chi a fronte di tali e tante testimonianze osa asserire che l'agricoltura non fosse in così pessimo stato e che il colonato e l'enfiteusi non fossero rimedi trovati e propagati per migliorarne le sorti? Arrogi che l'idea del colonato obbligatorio era conforme al sistema che avea reso obbligatorio ed ereditario l'esercizio di tutte le arti, l'esercizio del decurionato e di tanti altri uffizi.

(1) Vedi Boeckh, *Économie politique des Athéniens*, II, 199.

V'ebbero adunque molte stipulazioni private di questo genere prima che la legge parlasse; appunto come nell'enfiteusi. Poi, quando questi atti fuori della legge si furono per mutuo consenso moltiplicati, intervenne il legislatore a dar loro ordine e forma, a convertir la consuetudine in precetto. Abbiamo già accennato nel primo Libro come primo e più facile rimedio sia stato dare agli schiavi rustici una mezza libertà, immobilizzandoli sul podere coltivato, gravandoli d'un canone fisso. Pei servi rustici questo beneficio era grande, poichè diventavan liberti condizionati e venivano associati in certo modo al padrone nella proprietà del fondo, i cui frutti percepivano, ad eccezione della parte riservata pel canone. Era insomma una specie di colonìa parziaria, che nè il proprietario nè il colono potea rescindere. Un secondo rimedio, di meno facile esecuzione, era di immobilizzare sul podere coltivato per molti anni gli agricoltori liberi. Pure anche questo ottennero i padroni quando l'agricoltore libero era povero, carico di prole. Questi pure considerava che, se era incatenato al suolo, il suolo era incatenato a lui e lo poteva riguardar come suo, poichè assicurava alle presenti e future generazioni il sostentamento. Più facilmente vi s'induceva quando

coltivava da molti anni il podere o quando v'era nato. Onde molti consentivano liberamente, molti v'erano anche per violenza costretti. Però questo colonato obbligatorio aveva pei liberi un lato odioso e non era senza pericoli.

Il primo atto legislativo conosciuto, per cui la pubblica autorità sia intervenuta a mutare la condizione degli agricoltori liberi, affiggendoli al fondo del quale da un gran numero d'anni eran coloni, fu la legge d'Anastasio I (a. 490-518), riferita da Giustiniano colle seguenti parole: « la « Legge anastasiana volle che gli uomini i quali « per trent'anni sono obbligati dalla condizione « colonica rimangano bensì liberi, ma non ab- « biano facoltà, abbandonata la terra, d'andare « in altri luoghi ». Ricordato e confermato questo precetto, Giustiniano ne trasse rigorose conseguenze. Era quistione se i figliuoli d'essi coloni dovessero egualmente intendersi affissi all'agro, quantunque non vi risiedessero da trent'anni. Giustiniano rispose che sì: essere liberi in perpetuo, ma non potere abbandonar quella gleba. Si domandò se doveano intendersi immobilizzati anche quei figliuoli d'un colono che non avevano mai risieduto nel podere coltivato dal padre; ed ei rispose ancora che sì, fondandosi

sopra una strana ed inumana finzione legale. « Una certa parte del loro corpo, dice Giusti- « niano, era in virtù della cognazione rimasta « sul fondo. Finchè uno dei suoi antichi o de' « suoi discendenti o degli agnati rimane sul- « l'agro, egli stesso è considerato come se « vi risiedesse ». — Non lo poneva in miglior condizione l'esser nato fuori dell'agro. — Niuna carica a cui pervenisse, per quanto fosse rilevata, l'assolvea da tal servitù: neppure l'ingresso negli ordini sacri [1]. La prescrizione che la legge aveva introdotto per incatenare il colono al fondo non gli giovava per liberarsi da quel nodo servile e rendergli la facoltà della libera locomozione, senza cader nelle pene gravi comminate contro ai fuggiaschi [2]. Quando il colono apparteneva ad un patrono, la moglie del colono ad un altro, la divisione della prole dava luogo a separazioni crudeli; alterava gli effetti del matrimonio [3].

(1) Si vegga l'intero Tit. XLVII (*De agricolis et censitis et colonis*), Lib. XI, del Codice di Giustiniano.

(2) C. 23. § 1. C. *de agricol.* (11. 47), C. un. C. *de colonis Illyricanis* (11. 52) « ita ut si abscesserint et ad alium (rurum) tran « sierint, revocati, vinculis poenaeque subdantur. . . ».

(3) La regola teodosiana era d'assegnarne due terzi al padrone del colono e un terzo al padrone della colona. *Nov. 156 (de prole partienda inter rusticos)*, c. 1.

Il colono infine era soggetto a pene afflittive d'indole servile.

Malgrado la severità di queste condizioni, v'erano agricoltori liberi che s'offerivano volontariamente per essere immobilizzati in un fondo determinato. Si chiamavano ascrittizi (*quia solo adscribit se*); ma per acquistare tal qualità non bastava una dichiarazione orale o scritta; vi volea la residenza effettiva ed un atto pubblico, o l'iscrizione al libro del censo. Questi ascrittizi eran liberi. Un servo non avrebbe potuto disporre dell'opera sua in perpetuo. Nè è da credere che, ascrivendosi un libero ad un agro, rinunciasse alla libertà, sebbene talvolta potesse rinunziare alla proprietà del peculio. Essi, dopo i servi rustici mutati in coloni, furono forse i primi a far nascere il pensiero d'applicare per legge ai liberi agricoltori il sistema del colonato obbligatorio. Ad abbracciare quella volontaria soggezione gli ascrittizi erano spinti dal riflesso della libertà personale altamente proclamata, del sostentamento assicurato a sè ed alla discendenza in perpetuo. Avvinti alla gleba che possedeano, consideravano la gleba come loro proprietà e se ne appropriavano i frutti; il canone era fisso e quasi sempre in natura, nè poteva aumentarsi; erano sciolti da ogni azione fiscale;

neppure per un momento potevano esser distolti contro la loro volontà dal fondo di cui eran parte [1]. Così pure non aveano a temer la milizia, degenerata in servitù, nè gli uffizi municipali, carico peggiore assai della milizia. Potevano acquistare e possedere, godevano gli effetti del matrimonio dei liberi, potevano testare e disporre del loro peculio in favore della famiglia. Col permesso del patrono poteano allontanarsi dalla gleba e attendere ad altre occupazioni quando, la famiglia essendo numerosa, non difettavano alla terra cui erano annessi le braccia lavoratrici. Non mancava loro nè la protezione del patrono nè quella delle leggi. Essendo poi il patrono soggetto a tutte quelle tempeste politiche e vicissitudini di fortuna a cui il colonato era straniero, considerandosi da questo lato come fuori del mondo, confidavano sempre i coloni immobilizzati che favorevoli eventi li trasformassero, come pur talvolta accadde, di possessori in proprietarii.

Ma questi vantaggi, parte effettivi, parte eventuali, erano contrappesati da pericoli. Sebbene fosse vietato di separar i coloni dal fondo cui

(1) C. 15 C. *de agricol.* (11 47) « Colonos nunquam fiscalium nomine debitorum ullius exactoris pulset intentio quos ita glebis inhaerere praecipimus ut nec puncto quidem temporis debeant amoveri ».

erano affissi, salvochè si trattasse di tramutarli da una villa all'altra dello stesso padrone, pure v'era nella legge un'eccezione; ed è quando la fame obbligasse il padrone a venderli separatamente: in allora non v'era più differenza tra il colono e lo schiavo. Fuori di quel caso, la prepotenza del padrone o l'ambizion del colono lo facéano talor scender sempre più basso verso la servitù. Ancora, benchè fosse vietato d'allontanarli dal fondo, alcuni padroni o, per dir meglio, *patroni* li chiamavano ad uffici domestici. Quando il patrono era un gran signore, l'allettamento del viver cittadino in una casa ricca rendea forse meno restii ad accettar la proferta (quando non era comando), e così barattavano la dura ma libera vita de' campi col famulato servile, ed aveano, non più un patrono, ma un padrone. Invece d'esser libero della persona, servo della terra, il colono si profondava nella schiavitù domestica. La fissità del canone, da cui era liberato, era un beneficio che s'acquistava dal servo rustico deputato in sua vece. Teodorico nel suo Editto convalidò questi abusi, permettendo ai patroni di vendere i coloni separati dal fondo a cui erano affissi e di deputarli a servizi domestici; e già prima da altri imperatori si era permesso di venderli

senza il fondo, per causa della fame (*propter famem*), e di presentarli come reclute (*tirones*) all'esercito. Ma lo stesso re tolse al patrono la rivendicazione perpetua del colono, e volle che dopo un certo numero d'anni d'assenza di quest'ultimo il dritto di rivendicarlo fosse perento.

Quanto all'epoca della introduzione del colonato obbligatorio, convien distinguere, come s'è già avvertito, tra il fatto privato e la convalidazione giuridica del medesimo. Il fatto privato era antico: già una specie di immobilizzazione s'operava in quelle persone cui venivano assegnati agri colonici. Quest'esempio ha potuto esser imitato lungamente qua e colà dai proprietarii privati primachè i giureconsulti abbiano potuto o dovuto occuparsi delle conseguenze di quel contratto relativamente alla libertà personale dei coloni. Laonde il silenzio dei giureconsulti durante un tal periodo consuetudinario nulla prova.

Si sa per recenti scoperte che alcuni imperatori romani trapiantavano sul suolo dell'Impero intiere popolazioni debellate di barbari e li trasformavano in soldati-coloni (*factus miles barbarus et colonus*). Talvolta i barbari non erano debellati ma dediti, e spontaneamente si offerivano al colonato; e gli imperatori assegnavano

loro terreni da coltivare e da custodire. Così operarono Claudio (a. 41-54 dell' era volgare), Marc'Aurelio (a. 161-180), Probo (a. 276-282), Diocleziano (a. 284-305), Costanzo Cloro (a. 292-341[1]), Massimiano (a. 292-311) e Arcadio (a. 383-408); il quale ultimo vietava che i Sciri da lui trasformati in coloni fossero ridotti in servitù. Onde li voleva coloni immobilizzati, ma liberi, come i coloni romani e gli ascrittizi un secolo prima della costituzione d'Anastasio; e verosimilmente ciò faceva ad imitazione de' suoi predecessori, i quali a parer mio, utilizzando in tal guisa, anzi in doppia guisa come soldati e come coloni, i barbari, imitarono un fatto preesistente, romano, non barbaro, e già divenuto comune.

Il precetto d'Arcadio relativo ai Sciri sarebbe il primo atto legislativo conosciuto (a. 408 circa) che determini una delle condizioni del colonato, la conservazione della libertà personale; senonchè riguarda un fatto speciale. Il primo atto legislativo che contenga disposizioni generali, senza distinzione tra coloni barbari e coloni romani, è quello d'Anastasio I (a. 490-518).

Anche Appiano Alessandrino conferma che

(1) Vedi il Panegirico d'Eumene.

le terre, per devastazioni guerresche disertate ed incolte, si davano a coltivare mediante la decima del seminerio, la quinta de' frutti degli alberi e l'obbligo del servizio militare. Vedremo assai più tardi terre date a livello nell'Italia centrale colla stessa ragione di prestazioni. Eumene, nel Panegirico di Costanzo, rammenta i barbari vinti, condotti alla destinata coltivazione di luoghi deserti. « Ara per noi, egli dice, « il Camavo ed il Frisone; ci somministra l'an- « nona; se è chiamato all'armi, accorre .... »; e poco di poi: « ciò che rimanea deserto nei « territorii d'Ambiano, di Bellovaco (Beauvais) « e di Troyes, sotto al barbaro cultore rin- « verde ».

Nel 400 circa, Arcadio e Onorio avendo, come poco sopra si è accennato, soggiogato la nazione dei Sciri, diedero facoltà a ciascuno di chiederli per coloni liberi, affissi ben inteso alla gleba (il che prova che tal sistema era comune); ma proibirono severamente ai padroni delle terre di trarli dalla condizione censuaria alla servile o d'adoperarli in servigi domestici [1]; il qual divieto prova che una simile oppressione era frequente. Prima assai di tal epoca altri

(1) Vedi il frammento del Codice Teodosiano scoperto dall'illustre Amedeo Peyron.

barbari erano stati da' precedenti imperatori ridotti alla stessa condizione di coloni.

Un altro provvedimento della stessa natura ma più direttamente utile all'Impero, fu di concedere vaste lande, poste per lo più sui confini, a nazioni barbare, o vinte od alleate, coll'obbligo di coltivarle e difenderle. Segnalaronsi nello stabilire questo genere di colonie gl'imperatori Alessandro Severo e Probo, e poi Adriano, da cui l'Austria ha mediatamente ereditato i suoi confini militari verso l'Oriente, così bene ordinati.

Anche cotesti coloni non poteano, ben inteso, abbandonarle nè venderle fuorchè ad altre famiglie militari, coll'obbligo di custodirle contro le incursioni degli altri barbari. Tutti i coloni incaricati d'un servizio militare aveano uguale divieto, e però, giova ripeterlo, nel Codice teodosiano si trova comminata la pena del capo e dell'avere a quel privato che, non essendo *castellanus miles*, si fosse messo in tenuta d'alcuna di quelle possessioni [1]; la qual legge, sebbene riguardasse le guarnigioni coloniali incaricate di custodir luoghi fortificati o di vegliar dai castelli alla sicurezza delle strade, pur dovea, militandovi la stessa, anzi più forte ragione,

(1) C. 2. C. Th. *de terris limitaneis* (7 15).

essere anche in vigore pei barbari che tenevano ugual carico ed ugual beneflzio alla frontiera.

Credo giusta la congettura di Perréciot che i concessionarii di terre tenute coll'obbligo del servizio militare fossero coloro che trovansi poi mentovati nelle Gallie ed in Germania sotto nome di *leti* o *liti* o *lidi*; ed infatti una legge d'Onorio dice che le terre *letiche* si son date a governare a molte genti che, seguitando la felicità romana, al suo Impero si sottomisero [1]. Erano dunque le terre letiche colonie agrarie, tenute anche ad obblighi militari.

Nè solo ai barbari ma ai soldati veterani si concedeano, come s'è già narrato [2], possessioni lungo i confini dell'Impero (*limitanei milites*), con piena libertà della persona e perpetuo possesso de' fondi, salvochè non poteano alienarsi che a famiglie militari che potessero prestar lo stesso ufficio di difendere le frontiere [3].

Un altro rimedio per medicare le piaghe dell'agricoltura fu la propagazione e l'estensione ai beni privati dell'enfiteusi, spezie di locazione perpetua ovvero a lungo termine,

(1) C. 9. C. Th. *de terris limitaneis* (7. 15).

(2) Vol. I pag. 20 e seg.

(3) Vedi i due titoli C. Th. *de terris limitaneis* e *de veteranis* (7 15 e 20).

ma con caratteri speciali, che fu trovata in Grecia per assicurare la buona coltivazione dell'agro pubblico e dei latifondi posseduti dai templi degli Dei. Questa spezie di contratto, confuso lungamente or colla compra-vendita or colla locazione, fu definito più tardi non essere nè una cosa nè l'altra ma un diritto nuovo (*jus tertium*). Fu utile da principio alla causa della libertà, utile all'agricoltura, e, per la sua tendenza, più facile ad attribuire l'intera proprietà al possessore che coltivava i fondi che a rendere l'utile dominio al proprietario che l'aveva ceduto [1]. Il contratto enfiteutico fu prima confuso colla locazione a lungo termine e colla compra e vendita. È designato in una legge di Valentiniano e Valente del 364. Zenone definì l'indole particolare del contratto enfiteutico nel 478, ed applicò alle enfiteusi le teorie dell'agro vettigale; Giustiniano (a. 529-530) ordinò si ponessero in iscritto le condizioni di quel contratto; vietò alle chiese, che dappertutto s'erano sostituite e s'andavano sostituendo, anche nel possesso de' beni, ai templi degli Dei, vietò, dico, alle chiese, ai luoghi pii ed ai corpi morali di estendere la concessione a più di due eredi oltre al concessionario (senonchè la concessione si

(1) Vedi in proposito Vol. I, pagg 23 e seg.

potea rinnovar per tre altre generazioni in favore del terzo enfiteuta); vietò pure si potesse pattuir canoni inferiori ai cinque sesti del terratico[1]; dichiarò che il padrone potea cacciar l'enfiteuta dopo tre anni di non effettuato pagamento del canone.

Intorno alla commerciabilità del fondo enfiteutico, dovea prima d'ogni cosa osservarsi il contratto. Se questo taceva, l'enfiteuta poteva alienare, ma avea l'obbligo d'offerirlo prima al padrone e di dargli termine due mesi a deliberare. Se il padrone non acquistava, l'enfiteuta procedeva all'alienazione in persona abile a pagare il canone. Il padrone era tenuto a riconoscere il nuovo enfiteuta mediante il pagamento della quinquagesima parte del prezzo (laudemio).

I caratteri originarii dell'enfiteusi erano:

1° la concessione perpetua, od almeno per più generazioni, d'un fondo, e per lo più d'un latifondo o incolto o mal coltivato. Quando non si fissava termine al contratto, pare che s'intendesse perpetuo, come era la locazione dell'*ager vectigalis;*

2° la tenuità del canone da pagarsi, che non avea alcuna proporzione col frutto e che perciò per qualunque avversità non si condonava salvochè perisse il fondo enfiteutico;

(1) *Nov.* 7, c. 3.

3° l'obbligo assoluto, preciso, di migliorare esso fondo, costruendovi eziandio gli edifici occorrenti;

4° l'obbligo di pagare i tributi.

Quanto alla facoltà d'alienare i beni enfiteutici, prima che le norme giuridiche fossero determinate per legge, la consuetudine era varia. Dov'era perpetuità di concessione, la questione si risolvea, credo, in favor del conduttore. Dubbio era il caso quando si trattava di concessione non perpetua. Ad ogni modo spesso il contratto conteneva formale divieto d'alienare, con sanzione di pena. Una carta del 648 circa [1] contiene la concessione in enfiteusi d'una quantità di case, masse e fondi, fatta dalla chiesa di Ravenna a Teodoro Calliopa, esarca di Ravenna, per lui, per la moglie e pei figliuoli, e così per due generazioni; coll'obbligo di migliorare essi beni, mediante l'annuo canone di sette aurei figurati (in moneta), con divieto di vendere, e a pena di caducità se vende o se non paga il canone per un biennio. Morti i concessionarii, i fondi tornavano alla chiesa cogli aumenti e colle migliorie.

Nelle enfiteusi perpetue dovea presentirsi,

(1) MARINI *Papiri diplomatici*, pagg. 198-199.

come dice il Borsari, la divisione dei due dominii, diretto ed utile; sebbene essa non sia stata nettamente introdotta che col sistema beneficiario o feudale. Prima legalmente non si riconosceva nell'enfiteuta che il diritto enfiteuticario sui miglioramenti, misto a qualche ragione affine al diritto di proprietà. Invece ai tempi feudali spiccò evidente la distinzione del dominio diretto dall'utile; generalmente poi si considerò l'enfiteusi come un allodio; e molti sostennero che l'alienabilità era di diritto e non si potea vietare. Ma presto se ne alterò la natura. Si appiccarono alle enfiteusi molte angherie e personali e reali, ossequii, giustizie; poi si cercò di immobilizzare sul fondo gli enfiteuti, come se fossero coloni; si moltiplicarono i casi di caducità e le ricognizioni; si corruppe infine la libera enfiteusi, e in molti luoghi si mutò affatto in servile quando, introducendovi la consuetudine della manomorta, s'impedì all'enfiteuta di disporre di quei beni per testamento. Questo corrompimento delle enfiteusi al contatto dei beneficii o feudi si operò lentamente e parzialmente dal secolo VIII al XIII; e a mano a mano convertiti in feudi o in enfiteusi o in mansi servili, divennero molto rari i dominii con piena proprietà, con

diritto quiritario ossia ottimo massimo, gli allodii, come li chiamò l'età men remota. Tutto ciò, ben inteso, s'introdusse non con precetti legislativi nè in un modo uniforme, ma sibbene quà e colà per individuali contratti o per individuali soprusi. Più tardi poi i giureconsulti bolognesi e d'altre scuole, volendo nell'interesse de' feudi protegger l'agnazione, restrinsero l'alienabilità dei fondi enfiteutici, esclusero le femmine dalla successione, inventarono i patti prelatizi, i vincoli fidecommissarii. Sotto quella tempesta di radicali modificazioni le piccole enfiteusi perirono; ma in Italia furono salvate dai Comuni (secoli XII, XIII e XIV).

L'enfiteusi, utilissima in età ed in luoghi ove difettano le braccia, ove esistono vasti spazi di terreni da dissodare (come maremme, sile, ademprivii, campagna di Roma), fu applicata anche talvolta alle piccole possessioni. Essa poneva il direttario in condizione di cercar sempre di far valere diritti di caducità per riaver floridi e ben coltivati quei beni che, incolti o mal coltivati, erano stati dimessi per un canone miserabile; od almeno d'accrescere il canone sotto pretesto di variazioni occorse nella moneta o nelle misure o nei confini dell'agro enfiteotico; o d'aggiungervi doni e regalie ed opere oltre le già pattuite.

Gli enfiteuti faceanvi gagliardo contrasto, mantenevano l'antica pensione e studiavano il modo di riunire il dominio diretto all'utile; parendo loro che la somma delle utilità da loro create mediante il lavoro ed i capitali impiegati in un suolo prima quasi infecondo desse diritto di godersi ogni cosa senza pagar più niente a nissuno. E al postutto questo fu l'ultimo risultato che alle enfiteusi assegnarono molte legislazioni moderne [1]. L'equità prevalse al rigor del dritto. Agli occhi di molti l'equità è abuso; ai nostri è giustizia morale, scritta nella coscienza. All'equità siamo debitori di tutti i progressi umanitarii e civili. Il *summum ius* fu sempre causa di rivoluzioni e di ruine.

Ma che importava ad un libero proprietario, che non coltivava di sua persona i beni posseduti ed era perseguitato dai publicani per le tasse che non potea pagare, che importava, dico, il pieno dominio d'un fondo che, tenuto in sua mano, malgrado ogni cura più diligente, non gli dava abilità di risolvere il gran

(1) Vedi su quest'argomento le Opere importanti del BORSARI e di Girolamo POGGI (*Sistema livellario toscano*), la Memoria già citata del LATTES, le monografie di TIGERSTROM, NOTHOMB, VUY, DUXIO, PEPIN LE HALLEUR, e per ultimo DE RISO *Del Diritto di proprietà*.

problema di soddisfare ad un tempo ai proprii bisogni, a quelli dei coltivatori ed alle ingorde brame del fisco? Egli cercò e sperimentò più d'un rimedio. — Donò, quando il potè fare, i beni a qualche notabile cittadino appartenente ad una delle classi immuni, estendendo con tal mezzo l'immunità ai beni donati, che poi ripigliava dal donatario a titolo di colonato o d'enfiteusi, amando meglio diventar colono o censuale e poter campare onoratamente che viver libero e disperato. Ed ecco un antico esempio d'accomandigie reali, una lontana imagine de' feudi oblati. — Quando poi non era possibile esercitar questa frode a danno del fisco, investì, per via del contratto enfiteutico, dell'utile dominio un colono che coltivasse di sua mano i beni. L'enfiteuta, attesa la tenuità del canone e mercè i prodigi che fa l'industria personale quando lavora per sè e non per altri, a malgrado delle ingordissime tasse vi trovava ancora il suo prò.

Nel terzo e quarto secolo dell'èra volgare v'erano pertanto nel romano Impero le seguenti classi d'agricoltori:

1º i servi rustici o servi della gleba, veri schiavi affissi alla gleba, che nulla poteano possedere od acquistare.

2º gli ascrittizi, cioè gli agricoltori che

volontariamente s'erano fatti inscrivere tra i coloni immobilizzati sopra un agro. Pare che da certi lati (come per il peculio) la condizione di questi coloni perpetui, volontarii, fosse più dura che quella degli altri coloni. Seguitavano essi la condizione della madre, non quella del padre; e più non poteano abbandonar le terre cui erano affissi, nè anche quando fossero promossi al sacerdozio [1].

3° i coloni liberi, ma affissi al suolo, i cui figliuoli seguitavano la condizione del padre, come i figliuoli degli ingenui. Ad essi, come già fu detto, il padrone non potea crescere il censo annuo; se lo crescea, il giudice ad istanza del colono annullava l'aumento: essi non poteano vendersi separatamente dal fondo a cui appartenevano, ma poteano essere trasferiti sopra altro fondo dello stesso padrone; vendendosi parte del fondo, non si potea vendere che un numero proporzionale di coloni. Aveano facoltà d'acquistare e di possedere [2]; ma pel rimanente non potevano esser soldati nè decurioni, nè attendere ad alcuna professione che li divertisse dalla coltivazion delle terre. *Inquilini* si

(1) *C.* 23. *C. de agricol.* (11. 47).
(2) *C.* 2. *C. in quibus causis coloni* (11. 49)

dicevano i coloni dei predii urbani; e ciò prova apertamente un luogo di Marciano [1].

4° i coloni volontarii, i coloni direm così contrattuali e temporarii, uomini affatto liberi, che pigliavano terre a coltivare con determinate condizioni, per lo più a titolo di locazione o di colonia parziaria. Ad essi si riferisce la lettera già citata di Plinio.

5° e finalmente i liberi che coltivavano le proprie terre.

Le altre appellazioni che si trovano nel Codice di Giustiniano non mi pare che costituiscano nuove categorie di coloni, ma solo accidenti di tempo e di patti con cui si rendettero coloni o di residenza. Così per esempio gli *originarii* aveano verosimilmente tal nome perchè le loro famiglie ab antico erano applicate alla coltivazione d'uno stesso podere; *condizionati* eran quelli che avevano stipulato in un contratto le condizioni del loro servizio; *perpetui* s'intitolavano coloro che irrevocabilmente erano affissi a quelle glebe; *inquilini* quelli che,

(1) C. 37. D. *de adquirenda vel amittenda possessiona* (41 2)
« Re pignoris nomine data et possessione tradita, deinde a creditore
« conducta convenit ut is qui hypothecam dedisset pro colono in agro,
« in *aedibus autem pro inquilino sit*. Et per eos creditor possidere
« videtur ».

risedendo in una casa di città, coltivavano i fondi suburbani.

L'enormità delle imposte, i servigi personali che toglievano all'agricoltore già spogliato del danaro anche l'arbitrio del suo tempo, la violenta crudeltà con cui si trattavano i debitori del fisco, le estorsioni, le oppressioni produssero una moltitudine innumerabile di miserabili, d'affamati, di disperati, e però di malviventi, che andò crescendo ne' secoli v e vi. Allato ai campi già ricchi di messi e di frutti, omai trasmutati in deserti, brulicava una torma di gente vagabonda e di mal affare; chè tali diventano gli agricoltori ridotti da cattivi Governi all'inopia, e i soldati che nella guerra non avvisano che il bottino.

Taluni, in odio del fisco, tagliavan le viti e gli alberi fruttiferi. Altri, oppressi dalla fame, vendeano e talora trucidavano furibondi i figliuoli. Altri si metteano alle strade a rubare ed ammazzare i passeggeri. Scrivea Valentiniano imperatore nell'anno 451: *l'affamato non conosce vergogna, non conosce divieto* (*nil turpe, nil vetitum credit esuriens*).

Quando quegli infelici si ponevano nella clientela o nella dipendenza d'un potente, questi, scrive Salviano (sec. v), difende il miserabile col patto di renderlo ancora più miserabile.

Intanto, corrotto ne' costumi, tentennante e diviso nella religione, pessimamente e crudelmente retto, rilassato in ogni sua parte, sfasciavasi, percosso dai barbari, l'Impero romano.

Dal suolo patrio si versò la Germania sopra le provincie romane, e tutte le invase e devastò. Prima assaggiarono i barbari le loro forze con temporarie invasioni quà e colà. Poi occuparono i paesi soggiogati, cacciandosi spesso ancora l'un l'altro. Senza parlare degli Alemanni e degli Svevi, che non fondarono al di quà del Reno stabilimenti durevoli, ricorderò i Burgondi, i quali, accampati sulle sponde di quel fiume a Magonza, a Spira, a Worms (a. 413), pigliarono il luogo delle guarnigioni romane che s'erano ritirate innanzi a quelle tempestose nubi di barbari.

Dirozzatisi alquanto colà, e rinunziata l'idolatria, vollero penetrar nelle Gallie, nel 435; ma furono vinti da Ezio, il solo capitano di qualche nome che Roma potesse vantare. Vinti, dico, ma non debellati; poichè Ezio, per averli amici ed ausiliari, assegnò loro le terre di Savoia da spartirsi cogli indigeni (a. 443) [1].

Tredici anni dopo, per invito de' grandi gallo-

(1) « Sapaudia Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda » (Tironis *Chronic.*).

romani della Sequania o d'altre province, straziati, non governati da Roma, si distesero i Borgognoni su quelle vaste regioni; e dopo breve comunione di beni coi cittadini divisero con loro le terre, pigliandone per sè i due terzi con un terzo degli schiavi. Giustizia vuole che si dica come niuna straniera gente fu al par de' Borgognoni mite e fratellevole coi vinti [1]. I Visigoti invasero il resto delle Gallie; cacciatine poscia dai Franchi, si ritrassero nella Gallia Narbonese o passarono in Ispagna, mentre gli Alani e gli Svevi avean già fermato lor sedi in Gallizia ed in Portogallo, ed i Vandali in Africa (secolo v).

In Italia, prima gli Eruli (a. 476), poi gli Ostrogoti (a. 493), ed in ultimo definitivamente i Langobardi piantarono un regno. Questi ultimi ne posero la sede a Pavia. Le due prime nazioni aveano lasciato all'Italia la legislazione romana. Sotto ai Langobardi cessò; com'era cessata in Africa sotto ai Vandali l'affissione dei coloni al suolo, che poi fu ristabilita da Giusti-

(1) Vedi BURCKARDT *Recherches sur les premiers habitants des Alpes*, DE GINGINS *Essai sur l'établissement des Burgonden dans les Gaules*, MATILE *Étude sur la loi Gombette* (in *Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino*, tom. X Serie 2ª, Torino 1849); *Lex Burgond.* tit. LIV (ap. LINDENBROG pag. 291).

mano[1]. Essi erano i più fieri e i più rozzi fra le tribù germaniche. — Gli Eruli e gli Ostrogoti s'impadronirono della terza parte delle terre dei vinti. I Visigoti, come i Borgognoni, si aggiudicarono i due terzi delle possessioni romane collo strumento rustico, cioè coi coloni e coi servi. Queste quote di terreni si chiamarono *sorti*; e *ospiti* si chiamarono i barbari e, secondo il parere di Schupfer[2], i capi soltanto dell'esercito conquistatore, introdottisi nelle possessioni de' Romani, e gli stessi Romani che aveano addosso il non caro peso di tali ospiti. Al qual proposito è da notare che, scarso essendo allora il numero de' proprietarii, moltiplicati i latifondi, coltivati da coloni e da schiavi, la divisione si facea piuttosto coi titoli di proprietà che colla misura dei terreni. Nè i proprietarii romani, nè i proprietarii barbari li coltivavano personalmente; continuavano a lavorarli i coloni e i servi rustici. Soltanto si dichiarava che un tal numero di famiglie di servi, coi terreni cui erano affissi, apparteneva all' ospite barbaro,

(1) Vedi le due costituzioni di Giustiniano scoperte e pubblicate da Haenel nella sua Memoria accademica *über die Handschrift zu Udine mit der Lex Romana.*

(2) *Ordini sociali e possesso fondiario appo i Longobardi.* *Vienna*, 1861. Opera piena d'erudizione e di buona critica.

e che l'altra parte delle terre e dei servi rimaneva agli antichi padroni[1].

Nè si creda che questi allagamenti di barbari siano stati generalmente odiosi ai popoli. Sarebbero stati impossibili se la parte almeno più bassa, ma più operosa, del popolo non avesse desiderato una mutazione di servitù. Infatti un grave testimonio contemporaneo, Salviano, prete di Marsiglia, dopo aver rammentato i vizi di cui riboccavano le città romane, l'impudicizia, l'ebrietà, l'avarizia inumana, la rapina, l'oppressione, i tormenti e i supplizi de'poveri, la proscrizione delle vedove e degli orfani, dichiara che questi angariati, gemendo tutto il giorno innanzi a Dio e implorando un termine a tanti mali, e, ciò che è gravissimo, talvolta per impeto di soverchia amarezza invocando il sopraggiungere dei nemici, impetrarono alla perfine da Dio che oppressori ed oppressi provassero in comune, inflitto dai barbari, quel sovvertimento che prima infliggevano i soli Romani.

E altrove lo stesso autore osserva che anche le genti pagane e feroci hanno qualità buone tra le ree: i Goti esser perfidi ma pudichi; gli Alamanni impudichi ma meno perfidi; i Franchi

(1) Osservazione giustissima di LANGDORFF. Vedi l'opera *Théodoric Roi des Ostrogoths*.

mendaci ma ospitali; i Sassoni d'una crudeltà efferata ma d'una mirabile castità. Non così de' Romani, nel cui petto confluivano generalmente, come in una sentina, tutti i vizi. E ciò che parve a Salviano più mirabile fu che, entrando i barbari in paesi molto ricchi e pieni di delizie, non s'ammollirono nè si corruppero, anzi migliorarono i costumi de' vinti; come in Africa i Vandali. Conchiude il pio sacerdote sclamando che non la forza naturale del corpo ne' barbari nè l'infermità dei nostri ci debellò: fummo debellati dai nostri vizi. *Sola nos morum nostrorum vitia vicerunt* (1).

Quindi è che, non ostante questo spogliamento, siccome i tributi furono moderati ed i rettori più giusti e più umani, i popoli si sentirono alleviati nelle loro miserie, specialmente in Italia; dove Teodorico re, latinamente educato, poco mutò alle instituzioni civili di Roma, e adoperò negli uffici pubblici, invece di Goti, Romani virtuosi e saputi. Nondimeno ei non si peritò di togliere ai Romani il diritto di portar l'armi per la difesa della patria.

Ma, scomparsa o scemata d'assai l'oppressione del Governo, continuavano le prepotenze de'

(1) *De gubernatione Dei*, lib. VII.

grandi, intese a convertire i coloni in servi, a mutare i piccoli proprietarii in coloni. E Teodorico fu costretto con leggi severe a reprimerne l'audacia, sia per un sentimento di giustizia, sia perchè scorgeva ottimamente quanta diminuzione della maestà e della potenza regia traesse con sè quell'accrescersi della potenza privata e quel raccomandarsi di sudditi a protezioni che non scendean dal trono. Ma era già cominciato quel moto che mirava a rompere e disgregare l'unità degli Stati; a far prevalere individui o piccole agglomerazioni di popolo alle grandi comunanze civili; i baroni ed i comuni ai re ed alle nazioni. Quando poi i Goti furono vinti e cacciati dai Greci (a. 553), ed il corrotto impero d'Oriente co' suoi evirati ministri governò o piuttosto conculcò le terre italiane, allora più grande diventò la premura delle classi povere e mezzane di cercarsi protettori potenti; e per averli più addottrinati e più morali, e quindi più discreti ed umani, s'ebbe ricorso al papa, si cercò riparo nella tutela de' vescovi.

Con varie leggi e Teodorico e Giustiniano avean migliorata la condizione dei coloni, non più angariati dal fisco e dai padroni de' campi, ma da questi ultimi solamente. La coltivazione

dei campi se ne vantaggiò alcun poco, ma il più bello e più largo esempio dei benefizi del lavoro libero lo diedero per qualche tempo i discepoli di san Benedetto, che ne avea fatto speciale precetto ai suoi monaci.

I luoghi per lo più solitarii e remoti dagli umani consorzi, dove attendeano a servir Dio, si videro in non molti anni dissodati e rallegrati da fertili colti, da orti ubertosi, o inghirlandati di generosi vigneti.

Ben è da deplorarsi che quel nobile esempio non abbia trovato imitatori nel clero, e che gli stessi monaci non abbiano perseverato personalmente in tale esercizio, trovandosi al tempo dei re langobardi le possessioni benedettine popolate di servi della gleba, fors'anche perchè co' servi stessi erano loro pervenute dalla pietà de' fedeli. V'è nella cronaca di Farfa un catalogo di questi servi e dei mansi che coltivavano; notandosi chi avea due, chi tre, chi fino a sette *sostanze;* la qual parola è, come credo, l'equivalente di *mansi* o dell'*hoba* germanica, e dinota una quantità di terre maggiore o minore secondo i luoghi e la varia forza produttiva, ma sempre sufficiente al mantenimento d'una famiglia.

A testimonianza poi della sollecitudine colla

quale i monaci procuravano l' incremento dell'agricoltura, si nota qual de' servi lavorasse bene e quale mediocremente.

I Langobardi, capitanati dal re Alboino, invasero l'Italia e cacciarono i Goti nel 568. Marciavan con loro Gepidi, Sarmati, Bulgari, Sassoni, Pannonici, Svevi, Norici (1), ma prevaleva il nome della tribù langobarda; le altre genti non erano che aiuti, associati, dirò così, nelle fatiche e negli utili; ma titolari e risponditori dell'impresa erano i Langobardi. Occuparono l'Italia settentrionale, parte della centrale con Spoleto, e parte della meridionale con Benevento: non per allora Genova, nè la Liguria, nè l' Esarcato, nè Roma.

I Langobardi par che uscissero, come i Franchi e i Sassoni, dalla Germania descritta da Tacito; e di piccola tribù s'erano moltiplicati *affrancando i proprii servi*, accogliendo i forastieri, e gli uni e gli altri incorporando nella loro cittadinanza per aver maggior nerbo di combattenti nelle continue guerre in cui s'avvolgeano.

Barbarissimi fra i barbari, mezzo ariani, mezzo idolatri, e quindi per ambi i titoli, nemici del

(1) PAUL. DIAC. II 26.

clero cattolico e dei cattolici, tutto coprirono di sangue e di ruine.

Morto Clefi, loro secondo e pessimo re (a. 573), i capi militari chiamati duchi, che s'erano adagiati colle loro squadre o fare ed arimannie, ciascuno nel governo d'una provincia, vedendo Autari figliuol di Clefi esser bambino, non vollero più eleggere un re, ma, vaghi d'indipendenza, attesero nei loro ducati a farla da sovrani assoluti, anzi da tiranni. Allora nuove stragi di grandi romani, nuove uccisioni di sacerdoti, e cacciate e spogliamenti di vescovi. Questi ed il papa volgeano gli occhi paurosi e le querele ai Franchi, come a buoni cattolici ed ossequenti alla santa Sede; ed anche come ad antichi confederati di Roma, e perciò tenuti a soccorrerla [1]; ma per allora i Franchi, offesi da alcuni duchi della nazione langobarda, si contentarono di toglier loro le valli di Susa, di Mati (di Lanzo) e d'Aosta, le porte d'Italia (verso il 576). Dopo undici anni d'un torbido interregno, essendo stati abbandonati dai Sassoni, compagni nelle conquiste ma ripugnanti a diventar langobardi, compresero i duchi la necessità di riunirsi sotto

(1) Per la stessa ragione Maurizio imperator d'Oriente, scrivendo nel 580 a Childeberto, re de' Franchi, rammenta « priscam Francorum et ditionis romanæ unitatem ».

l'unità monarcale affine di poter meglio resistere ai nemici e ordinarsi in uno Stato. Epperò nel 584 chiamarono re Autari.

Fino a questi tempi non v'ebbero che vincitori e vinti, Langobardi e Romani. Insolenze, ingiustizie, rapine, oppressioni si vedevano giornalmente, ma più contro ai ricchi e nobili, ecclesiastici e laici, che contro al popolo, come sempre accade. Imperocchè gli stranieri conquistatori hanno paura dei grandi e bisogno del popolo. E che la condizione del popolo fosse migliore sotto ai Langobardi che sotto agli imperadori greci, lo prova il gran numero di Romani che dalle parti d'Italia ancor soggette ai Greci accorrevano a ricoverarsi sotto la protezione dei Langobardi.

Le persecuzioni contro al clero si rallentarono, ma non cessarono sotto Autari, ariano; il quale, dopo essersi segnalato in varie battaglie contro ai Greci e contro ai Franchi, morì a Pavia nel 590, senza prole. Teodolinda vedova di lui, cattolica e pussima principessa, dando la mano ad Agilulfo duca di Torino, gli diè la corona di re; Agilulfo, rendendosi alle preghiere della moglie, ne' primi anni del secolo VII abiurò l'eresia ariana e fece battezzare secondo il rito cattolico il figliuolo Alaloaldo, che succedette al padre nel 615 sotto

la tutela di Teodolinda, e dopo la morte di lei (a. 625) fu cacciato dal trono da Arioaldo suo cognato, nuovo re ariano. Nel breve regno d'Agilulfo i vescovi erano già saliti a tanta potenza che poterono aiutare l'ariano Arioaldo a tôrre la corona al figliuolo del loro benefattore.

Morì Arioaldo nel 636, senza prole. Rotari, duca di Brescia, ariano, ne sposò la vedova Gondeberga e fu re. Nel 641 compiè la conquista delle città occupate ancora dai Greci. Due anni dopo pubblicò sotto nome d'*Editto* un codice di leggi, diviso in 385 o 386 capitoli [1]. Qui nasce una questione risoluta in vario senso dai dotti. L'Editto rotariano era desso una legge territoriale che obbligasse tutti gli abitanti del regno, o personale pei soli Langobardi e pei loro compagni di conquista? La risoluzione di tal questione riuscirà più agevole se si esamini insieme coll'altra più vasta (nella quale è in certo modo racchiusa) della condizione dei Romani sotto ai Langobardi.

Sebbene questo problema abbia occupato le

(1) Ne' manoscritti se ne trovano 388, ma pare che siansi aggiunti alla primitiva compilazione il 387 ed il 388, ed è provato che il 260 fu l'effetto d'una interpolazione posteriore. Vedi in proposito per tutti Stobbe *Storia delle Origini del Diritto germanico. Versione dal tedesco* dell'Avv. Emmanuele Bollati (Torino 1866), pagg. 153 e 154.

menti di molti acuti intelletti [1], oserò nondimeno ancor io esporre la mia opinione.

Conviene anzitutto distinguere i tempi dei due primi re e dell'interregno da quello d'Autari, e questo dall'epoca di Agilulfo e di Teodolinda. Abbiamo già notato che anche nelle loro foreste della Germania aveano i Langobardi per massima d'incorporare il più che potessero e schiavi affrancati e forestieri al loro popolo originariamente piccolo, estendendo per tal guisa la propria nazionalità. Non mutarono punto stile, venendo in Italia. Chiamarono sudditi i Gepidi, Bulgari, Pannonici, Svevi, Norici, Sarmati che scesero con loro nella penisola, l'agglomerazione de' sudditi chiamarono gente lombarda, e una gran parte de' territorii conquistati chiamarono Lombardia, distruggendo per tal guisa politicamente o, come ora si direbbe, officialmente ogni altra nazionalità, e così anche la romana. I Sassoni, che non amarono trasformarsi in langobardi, preferirono di abbandonare i terreni loro assegnati e di tornarsene dopo qualche tempo alle loro case in Germania.

Niuna gente fu al par della langobarda agevole nell' adottar gli stranieri. Drotulfo, svevo, fatto

(1) Savigny, Leo, Flegler, Hegel, Troya, Trevisani, Rezzonico, Balbo, Vesme, Capponi, Capei, Poggi ecc.

prigioniero dai Langobardi, pervenne al supremo onore di duca. Agilulfo era di Turingia; divenuto langobardo, fu duca di Torino, poi re. Inoltre la gente langobarda dimostravasi benigna cogli aldii e coi servi. Deputavali il re gastaldi di piccole corti, *sculdasci* ed *attori* (procuratori), e in tal modo acquistavano un'autorità che induceva la libertà, se non in diritto, certamente in fatto. Che si considerassero come liberi, lo prova il vedere che la loro uccisione si valutava col guidrigildo d'un uomo libero [1].

Ma, tornando ai primi tempi dell'invasione ed alla quistione proposta, la condizione personale de'Romani fu questa. I Langobardi, occupate le terre che appartenevano alla *parte pubblica* o, come ora si direbbe, al demanio, e aggiuntevi quelle che toglievano ai grandi e ai sacerdoti romani uccisi, ai vescovi cacciati, alle chiese distrutte o chiuse, le quali terre costituirono il *fisco*, ovvero il demanio dei re e dei capi, si divisero tra loro gli altri proprietarii, obbligandoli a rispondere il terzo dei frutti. « Di tal pre« stazione li resero tributarii (*tributarii effi« ciuntur*) »; così Paolo Diacono [2].

(1) Vedi *Ed.* Roth. c. 377 (ap. VESME *Edicta* col. 78)

(2) II c. 32 « His diebus multi nobilium romanorum ob cupi-

Secondo il senso letterale di queste espressioni, a ciascun barbaro sarebbero stati assegnati uno o più proprietarii romani, che si costituivano debitori verso lui della terza parte dei frutti delle terre possedute.

Questo era certamente grave peso ed incomoda soggezione, poichè attribuiva al langobardo un diritto di vigilanza e di riscontro sulla coltivazione e sui prodotti di quelle terre; ma non pregiudicava nè punto nè poco nè la libertà personale del romano nè il pieno suo dritto di proprietà, come non lo pregiudicherebbe un credito ipotecario da cui fossero gravati que' beni. Il romano potea disporne, sia per atto tra vivi, sia per atto d'ultima volontà. Ben saranno stati ridotti in servitù, secondo l'uso, i presi in guerra che non si poterono ricomperare. In via di prepotenza e di oppressione poterono anche allora, come afferma il Troya, molti piccoli proprietarii o coltivatori liberi,

« tatem interfecti sunt. Reliqui vero, per hostes divisi ut tertiam « partem suarum frugum langobardis persolverent, tributarii efficiuntur ». — Il *nobiles* sta qui nel senso dei principali possidenti: il *reliqui* credo si stenda a tutti gli altri proprietarii, grandi e piccoli, che tutti furono resi tributarii del terzo dei loro frutti, *suarum frugum*, onde rimanevano proprietarii. Il Langobardo, ospite, non avea che una specie di privilegio ipotecario sul fondo per questo terzo dei frutti.

impauriti dal barbaro ospite, esser ridotti a condiziono di coloni affissi alla gleba (*terziatori* od *aldii*, duo condizioni diverse da non confondersi), ed anche di servi. Ma l'oppressione è fatto violento e non diritto: e chi avea qualche protezione (e chi non ne trova?) forse avea modo di conservare, pagando il tributo, il suo libero stato.

Se non che io credo che la prestazione del terzo de'frutti poco abbia durato, poichè al romano e al langobardo per evitar contese, a quest'ultimo eziandio per contentare *arimanni* e *raccomandati*, e cortigiani o *gasindi*, conveniva meglio la division delle terre. E così forse accadde fin d'allora per comune consenso in molti luoghi fra il tributario romano e l'ospite langobardo; finchè, ai tempi d'Autari, un generale provvedimento operò, come vedremo, questa divisione.

In quel primo periodo pertanto dell'occupazione langobarda, se trista in generale fu la sorte de' romani e massimamente quella del clero, lo fu piuttosto in fatto che in diritto. E fin d'allora è verosimile che molti fra i romani, per sottrarsi all'oppressione, facessero atto d'accomandigia della loro persona, e dei beni che avean potuto conservare, a qualche possente

langobardo, duca o gastaldo, cioè governatore delle terre fiscali o capo d'arimanni, rendendosi suoi gasindi, cioè cortigiani, e suoi *vassi* (vassalli) o fedeli. Quest'accomandigia traeva l'obbligo d'ossequi, di servizio militare, e fors'anco di prestazioni, ma non pregiudicava punto la loro libertà personale. Utile era l'assistenza de' romani ai langobardi, nuovi del paese: utile, anzi irresistibile, l'influenza della civiltà latina, che conquistò poi alla sua volta i conquistatori; i quali ambirono pei loro sovrani il soprannome di *Flavii*, pei loro alti ufficiali i titoli di *chiarissimi* e d'*illustrissimi* [1]. Nè, tolta di mezzo la differenza del culto, furono vietate od infrequenti le nozze fra la razza latina e la germanica langobarda.

Ma grande ostacolo all'unione degli animi e causa d'insuperabili antipatie furono per molto tempo la diversità di religione, l'estraneità e l'indole disumana dei vincitori, le perpetue e giuste querele del sommo pontefice, già moralmente potentissimo e che politicamente andava sostituendo la propria temperatissima e salvatrice autorità a quella lontana, disordinata e fiacca, degli imperatori d'Oriente. Allorchè i duchi,

(1) « *Italia* capta ferum victorem cepit ».

rinsaviti risuscitarono nel 584 il regno nella persona d'Autari, gli assegnarono, dice Paolo Diacono, per mantener lo stato regio la metà delle loro sostanze [1]; e forse non era che la restituzione delle terre demaniali che già appartenevano ad Alboino ed a Clefi, dai duchi usurpate nell'interregno. Comunque sia, fin quì il testo di Paolo non lascia luogo a dubbi. Ben danno ragione di dubitare le parole che seguitano, variamente riferite in varii codici. La lezione del codice Ambrosiano, più comunemente accettata, fu creduta significare che, *per ristorarsi della parte data al re, i duchi si pigliarono, non più il terzo de' frutti, ma la metà de' beni dei vinti;* secondo altri, esprimerebbe il concetto che *i popoli furono divisi fra gli ospiti langobardi.* La lezione dei codici romani si contenterebbe di accennare che *i popoli patirono molti aggravi.* Da ultimo un codice scoperto a Bamberga farebbe parlare Paolo Diacono in senso affatto diverso. I langobardi, impietositi degli aggravi dei popoli, avrebbero pigliato sopra di loro il carico de' nuovi *ospiti* che tuttodì

(1) « Huius (*Authari*) diebus ob restaurationem regni duces qui « tunc erant omnem substantiarum suarum medietatem regalibus « usibus tribuunt . . . . . Populi tamen aggravati per langobardos « hospites partiuntur (in altri codici si legge, *patiuntur*) ».

accorrevano dalla Germania per avere la loro parte di preda, ed ai quali conveniva dispensar nuove terre [1].

Io confesso che questo codice mi porge l'idea d'un Paolo Diacono travestito da qualche retore, il quale avrebbe tolto ad abbellire, a parafrasare i rozzi dettati dello scrittor langobardo; che questa pietà ne' vincitori mi sembra assai dubbia e precoce, continuando per tutto quel secolo le querele contro la loro avidità e crudeltà, ed essendo notissimi i perversi sdegni d'Autari contra la chiesa e il clero romano, sebbene avesse la moglie cattolica [2]; che finalmente non so vedere

(1) « Cum autem populi gravarentur, Langobardi hospites adve-« nientes inter se dividebant ».

(2) L'asserto di Paolo Diacono sulla pretesa felicità dei popoli sotto il regno d'Autari, quando non fosse esageratissima lode, non si stenderebbe mai ai romani, come osserva con gran ragione il Troya. L'esercizio pubblico del culto cattolico era ancora vietato. Può darsi che nel resto fosse quel re buon giustiziere. Intorno alla gran quantità di genti uccise dai langobardi o fuggite per volerne scampare, vedi il *Codice diplomatico Langobardo* di esso TROYA, vol. I, *passim*. — Ad ogni modo per altro il dominio de' Langobardi era assai più temperato, perchè men corrotto che quello dei Greci. Son da vedere le lettere del sommo pontefice san Gregorio, là dove parla de' Romani d'ogni condizione che si riparavano presso ai Langobardi, de' Siciliani spogliati violentemente da un esattore di tributi, de' Corsi che, senza alcuna pietà balzellati, costretti per pagare a vendere i proprii figliuoli, cercavano presso ai barbari men disumano impero (vedi la sua Lettera a Costantina Augusta del 595, Lib. V *Epist.* 41).

per qual titolo i barbari nuovi che scendeano in Italia, sedici anni dopo la conquista, dovessero entrar da capo nella divisione delle terre già conquistate, poichè, se l'opera loro giovava per ulteriori conquiste, dovea bastare d'assegnar loro le *sorti* sulle terre che si sarebbero poi conquistate col loro aiuto, o scorporarne alcuna quantità dalle vaste tenute demaniali.

La lezione del codice Ambrosiano, ch'io preferisco e che è la più comunemente accettata, dice così: « Ai tempi di costui (Autari), « per restaurare il regno, i duchi dismettono « per le regie funzioni (*regalibus usibus*) l'intera « metà delle loro sostanze. Tuttavia i popoli « aggravati sono divisi (*partiuntur*) fra gli o- « spiti langobardi ».

I duchi, allorchè, morto Clefi, non vollero altro re ma si costituirono in altrettanti regoli, occuparono certamente le vaste possessioni del fisco regio o demanio. Volendo poi rifare il regno, è naturale che restituissero le terre demaniali usurpate, affinchè Autari potesse mantenere lo stato regio. Non è inverosimile il supposto che nella prima divisione delle terre dei vinti la metà de' fondi occupati fosse stata assegnata al re, l'altra metà ai duchi. Ma si ponga mente che vi furono due specie di

fondi occupati. L'una composta delle terre pubbliche o demaniali romane, l'altra delle possessioni dei grandi romani uccisi o profughi. Questi fondi occupati totalmente dai vincitori costituirono il patrimonio fiscale diviso tra il re e i duchi. Di tali fondi unicamente era formata la metà delle sostanze dei duchi (*substantiarum suarum*), la quale, dopo essere stata usurpata al regno, venne a questo restituita quando fu eletto re Autari. Ma in ordine ai fondi posseduti dai privati, grandi o piccoli, che non furono nel primo impeto uccisi o spogliati, i Langobardi usarono diverso tenore: assegnarono a ciascuna famiglia di langobardi il fondo d'un vinto romano, non per tenerlo o coltivarlo, ma per riscuoterne il terzo de' frutti. L'ospite barbaro aveva privilegio sul fondo per riscuotere il tributo imposto. Il romano era divenuto tributario, ma ciò non pregiudicava la libertà di lui, come non l'avrebbe pregiudicata un'ipoteca da cui il fondo fosse colpito.

È probabile che mentre i duchi, abolito il regno, godeansi le terre del fisco regio, avessero gratificato d'alcuno di esso i loro gasindi o cortigiani, o famiglie d'arimanni più benevise.

Poichè ebbero deliberato di rifare il regno e di restituirne la dote, nasceva la necessità di

un nuovo compartimento dei fondi privati dei vinti; e così fu fatto; ed ecco la spiegazione naturalissima del testo di Paolo: *populi tamen aggravati per langobardos hospites partiuntur*. Esso non significa punto che si sia imposta la metà de' frutti invece del terzo, o che i fondi siano stati materialmente divisi per metà tra vincitori e vinti; non si fece altro che dire: « il fondo A « ha tanti coloni, che pagano fra tutti il canone « di tante staia di grano, tante anfore di vino, « tanti maiali, tante ova, tante oche, tante gal- « line, tante camicie, e fanno le tali angherie, le « tali opere. Di questi coloni, Tizio, Caio, Sem- « pronio vengono assegnati all'arimanno tale, a « cui pagheranno il canone, le onoranze (*xenia*), « e faranno i servizi dovuti. Gli altri coloni con- « tinuano a rispondere prestazioni e servizi al- « l' antico padrone ».

La divisione non ha potuto esser fatta in altro modo. Che poi i langobardi ospiti abbiano dai coloni loro assegnati riscosso maggior canone che il terzo, io non lo credo, per la frequente memoria di terziatori che si trova nei tempi seguenti, e di quartaroli ancora, ma raramente di maggior prestazione.

Il luogo di Paolo Diacono pare a me che in tal guisa si spieghi naturalmente. I duchi,

distrutto il regno, occupano le terre del fisco regio e le uniscono ai fisci ducali; poi, rifacendo il regno, rendono al re il fisco regio, che forse costituiva la metà dell'intero fisco regio ducale. Questa rivoluzione politico-economica rende necessario un nuovo scompartimento delle terre dei vinti: *populi aggravati per Longobardos hospites partiuntur*, i popoli delle campagne (i coloni) sono divisi fra gli ospiti langobardi. Vale a dire che, invece di costituire il proprietario debitore del terzo dei frutti come prima, s'assegnarono a ciascun ospite tanti coloni quanti bastavano a rappresentare la quota de' frutti e de' servizi che gli apparteneva; col qual mezzo veniva virtualmente e senza molta fatica diviso il fondo. A tal divisione dovettero necessariamente partecipare quei langobardi ai quali prima i duchi aveano fatto liberalità di terre del dominio regio che si doveano restituire al re non gravate da pesi.

Questa spiegazione, frutto di mature considerazioni, pare a me, come già dissi, la più naturale, la più sicura. I dotti giudicheranno.

La forzata cessione ai langobardi del terzo dei frutti e dei servizi, operata mercè la divisione dei coloni e dei servi rustici che rappresentavano il fondo, era un grave impoverimento

pe' romani: ma oltr'alpi altri barbari aveano pigliato i due terzi delle terre e, se aveano lasciato sussistere insieme col nome romano una specie di nazionalità romana, ciò erasi fatto non per mantenerla ma per avvilirla, tassando il guidigildo, cioè l'indennità per l'omicidio d'un romano, in somma assai minore di quella determinata per l'omicidio d'un barbaro (1). Epperò con gran giudicio, e da par suo, il Troya chiama dura la sorte de' Romani in Italia per aver perduto nell'Editto rotariano la qualità ed il nome d'ingenuo romano; ma più dura quella de' Romani delle Gallie, astretti da Clodoveo ad uno

(1) Così i Franchi, non però i Burgondi nè i Goti, fra i quali non era in vigore il guidrigildo. Nella Neustria e nell'Austrasia la testa d'un romano fu tassata la metà meno della testa d'un franco. È da notare a questo proposito che il guidrigildo vero era la multa assegnata per unica pena dell'omicidio, e che non va confuso coll'altro che era stabilito a titolo d'indennità, là dove l'omicida era punito di pena corporale. I langobardi nei primi tempi della conquista non aveano tassato col guidrigildo i varii gradi sociali. Rotari non segna nelle sue leggi differenza di stima tra classe e classe: non parla che di liberi e servi. I langobardi aveano allora un guidrigildo variabile, determinato volta per volta dalla qualità della persona (« sicut adpreciatus fuerit », « secundum qualitatem persone », « secundum nobilitatem suam », « secundum nationem suam (che qui vuol dire i natali) »). *Ed.* Roth. c. 12, 14, 74, 75, 140, 141, 198, 370, 387 (ap. Vesme coll. 22, 23, 30, 38, 40, 77 e 80).

I liberi erano anche chiamati in quelle leggi ora *nobili*, ora *baroni*, ma erano diverse appellazioni per un medesimo grado sociale. Siccome

stato quasi servile col grave incarco del gran nome romano [1].

I langobardi invero spensero, almeno temporariamente, la nazionalità romana, l'assorbirono nella loro nazionalità longobarda; ma non so vedere nelle loro costume o *cadarfede* [2], poi ridotte in leggi scritte, veruna odiosa distinzione tra romani e langobardi. Quando esse parlano di liberi langobardi, intendono a parer mio tanto i Langobardi originarii che i Sarmati, i Goti, i Bulgari, i Romani langobardizzati. E così pure quando fanno parola d'aldii e di servi.

Come già dicemmo, i langobardi non ebbero in origine guidrigildo fisso nè distinzione d'altre classi che di liberi e servi. Il guidrigildo fu mutabile secondo la condizione sociale della persona, e determinavasi volta per volta. Più tardi, quando s'introdusse la tassa del guidri-

dunque agli occhi dei langobardi ne' tempi di Rotari non v'era in Italia che una nazionalità, la langobarda, che cittadini romani non esistevano, e non v'erano che cittadini langobardi, niuna umiliante distinzione poteva introdursi *ufficialmente* tra langobardi originarii e romani divenuti cittadini langobardi. In un luogo solo s'accenna a minore stima d'una serva romana che d'una serva langobarda, ed è parlando della fornicazione *Ed* Roth. c. 194 (ap. Vesme co. 49).

(1) Troya *Storia d' Italia* II. 208.

(2) Liutprando le chiama anche *cawarfide*

gildo pei liberi e pei servi, non vi fu nemmeno distinzione di nazionalità; e di essa si tacque fino ai tempi di Liutprando quando pubblicò il celebre suo editto sopra gli scribi.

Questo so bene che, se il giogo langobardo fu sino ai tempi d'Agilulfo molto pesante pei romani, fu lieve ai servi, agli aldii, ai coloni immobilizzati, i quali ultimi pei nuovi ordini ottennero tutti, come vedremo, la libertà, e gli altri furono con molta frequenza emancipati; gli aldii diventando *fulfreali* ossia ingenui, e i servi con un affrancamento ristretto sollevandosi alla libertà dell'aldiato o con un pieno affrancamento, diventando liberti. Gli artefici, ridotti dai Romani in collegi servili, conobbero sotto ai Langobardi le dolcezze della libertà. Un artefice fra i Borgognoni sarebbe stato servo [1]; ed anche la legge salica dichiarava servi gli artigiani [2]. Presso ai Langobardi invece troviamo in condizione di liberi Teoperto, fabbricator di loriche (a. 725), appartenente a chiara famiglia langobarda; due maestri fabbriferrai (a. 768), un calderaio (a. 742), un calzolaio (a. 759), molti maestri comacini o muratori, senza parlare d'orafi, monetieri ed altri mestieri più rilevati, nè di medici e di pittori,

(1) *Lex Burg.* 21 2.
(2) *Lex Salica* 11 6.

che pure a' tempi romani erano d'ordinario servi o liberti [1]. I mercatanti andavano distinti in maggiori e minori; e le arti e la mercatura esercitavano stirpi romane e langobarde, preparando il nucleo del terzo stato [2]. Soggiungerò che i servi langobardi rustici aveano privilegio di portar la barba ed i capelli lunghi, come i liberi, e che era minacciata pena a chi per far loro ingiuria vi mettesse le mani [3].

I Langobardi aveano per massima l'assorbimento delle altre nazionalità in aumento della nazionalità langobarda. Assorbendo la latina, la quale, immensamente più civile, era dotata di maggior forza assimilatrice, non compresero che invece di *langobardizzare* i Romani, essi medesimi si *romanizzavano*, massimamente dopochè

(1) Troya *Cod. diplom. Longob. passim.*

(2) Nota Ottone di Frisinga che i Langobardi, per frequenti connubii colla gente romana, procrearono figliuoli più miti e più sagaci, e che, per aver modo di meglio difendersi od offendere, « inferioris « conditionis iuvenes vel quoslibet contemptibilium etiam mechani- « carum artium opifices, quos reliquæ gentes ab honestioribus et « liberioribus studiis tanquam pestem repellunt, ad militiæ cingulum « et dignitatum gradus assumere non dedignantur » *De gestis Frider. I imp.* Il che va inteso nel senso che loro si dava la libertà affinchè potessero portar l'armi, e che potevano, come liberi uomini, pervenire anche ai gradi e alle dignità. Che tale fosse l'usanza dei Langobardi anche prima che abbandonassero le sedi germaniche, lo attesta Paolo Diacono in più luoghi (Lib. I. 12, 13 e 17).

(3) Fumagalli *Antichità longob.* I 332

non vi fu più differenza di religione e che perciò appunto si moltiplicarono fra le due razze i parentadi. Ecco perchè i Langobardi, di lupi che erano, diventarono agnelli, come dice il codice Gotano. Ma Dio ci guardi da tali agnelli! Queste espressioni, come ben si comprende, sono figure rettoriche, come l'epiteto di *gente nefandissima* dato allo stesso popolo da san Gregorio Magno [1]. Il vero è che il regno langobardo fu sempre infestato da una torbida e sfrenata aristocrazia, molto inclinata alle violenze ed ai soprusi.

Quando, nel 643, Rotari pubblicò il suo famoso editto, steso in lingua latina, nel quale raccolse e migliorò e supplì le consuetudini langobarde (*cadarfede*) relative allo stato delle persone, ed anco ne introdusse di quelle che, in materia di proprietà e di possesso, avea trovato in Italia, disse nel prologo d'aver ciò fatto per impedire le continue oppressioni de' poveri (*assiduas fatigationes pauperum*), le riscossioni indebite e violente, e per dare abilità

(1) San Gregorio, nel parlar de' Langobardi, adopera sempre tinte le più fosche, sia perchè temeva costantemente che s'impadronissero di Roma, sia perchè, aggiugnendo fede ad una rivelazione che diceasi fatta al vescovo ferentino Redento, s'immaginava che dovesse essere congiunta al loro trionfo la prossima fine del mondo. Vedi il Libro III. c. 38 de' suoi *Dialoghi*.

a ciascuno di viver quieto o di difendere contro i suoi avversarii sè e le sue possessioni.

« Al tempo di questo re, dice la Cronaca
« Gotana, sorse il lume fra le tenebre; per
« esso i Langobardi corsero ai certami canonici
« e divennero aiutatori de' sacerdoti ».

Molto bene avrà sicuramente prodotto l'editto di Rotari, editto territoriale e non personale, come con gran ragione affermava il caro ed illustre Carlo Troya. Esso ha il merito della chiarezza e della precisione, e il merito maggiore di essere ispirato da principii savi ed umani, superiori talvolta ai tempi: come quando chiama il duello *assurdo* ed *ingiusto*, e ne restringe i casi, dolendosi di non poterlo abolire; e quando vieta l'esterminio delle supposte maliarde o streghe, alle quali *una mente cristiana*, egli dice, *non può prestar fede* [1]. Esso ha inoltre il merito grande e raro a quei tempi d'aver con precetti piuttosto di regolamento che di legge e con sanzioni penali abbastanza gravi assicurato sufficientemente la santità del domicilio [2], la tutela della proprietà,

(1) *Ed. Roth.* c. 164, 165, 166, 376 (ap. Vesme coll. 42, 43 e 78).
(2) *Ed. Roth.* c. 269 e 275 (ap. Vesme coll. 62 e 63). Vedi inoltre Schupfer *Ordini sociali e Possesso fondiario appo i Longobardi*, p. 93.

del bestiame, dei prodotti agrarii e degli strumenti d'agricoltura; ond'è che i possessori, contenti della legge buona, più contenti di vederla eseguita, e quindi sicuri della protezione pubblica, moltiplicarono con gran cuore i lavori agrarii, crebbero i prodotti, che non incontrando l'altro ostacolo delle così dette *mete* trovarono facile smercio, e il prezzo de' beni, che prima era minimo, s'alzò alquanto, com'era naturale, in ragione della ricerca maggiore, benchè facessero pur sempre impedimento e le troppo vaste tenute e le varie condizioni personali e la dipendenza degli agricoltori. Del rimanente non reca maraviglia il vedere anche negli ultimi tempi langobardi vendersi *sorti* o possessioni vaste a prezzi tenui, poichè si tenea conto delle prestazioni di cui essi beni eran gravati e delle angherie per essi dovute; ed il prezzo rappresentava soltanto l'utile che rimaneva al possessore, dedotti i carichi. Se poi stipulavasi il prezzo in danari contanti, convien considerare che il danaro era molto raro e la sua valuta per conseguenza grande [1].

1. Tenendo conto di questi fatti, non parrà poi tanto strano che nel 765 una *sorte* (*sors*) di 300 piedi in lungo, di 100 in largo, siasi venduta *quattro soldi d'oro*. TROYA *Cod. dipl. Langob.* N. 835. Calcolando il valor odierno metallico del soldo d'oro a 15 lire il prezzo,

Non è dubbio che sotto ai Langobardi, per leggi provvide, per mancanza di leggi restrittive della libera circolazione dei prodotti, per le cessate esazioni fiscali, per la cresciuta libertà ed onoranza degli agricoltori, ed anche per esser poche braccia e poche menti volte all'industria, crebbero nuove forze all'agricoltura, e che sopratutto, appassionati pel cavallo come tutte le tribù guerriere, attesero con molto amore a migliorarne le razze nelle pianure della Venezia. Nondimeno rimane dimostrato anche dal prologo dell'editto di Rotari come durassero settantacinque anni dopo la conquista le prepotenze de' grandi, vuoi Langobardi, vuoi Romani langobardizzati, e come pe' mediocri e pel popolo minuto continuasse la necessità del sistema delle accomandigie, già tanto in uso nella decadenza del Romano Impero, e sempre indispensabile quando vien meno la protezione pubblica.

Dopo le prime accomandigie fatte al re ed ai duchi e gastaldi, quando una fede sola riunì vincitori e vinti, acquistarono i vescovi una

sarebbe di 60 lire. Ma se per averne il valor vero, cioè per sapere quale quantità di grano si sarebbe comprata allora colla quantità contenuta nel soldo d'oro e quale si comprerebbe adesso, si potessero contrapporre i prezzi dei grani alle due epoche, si vedrebbe probabilmente che l'oro valeva allora almeno tre volte di più che adesso, e le lire 60 diventerebbero 180.

grande influenza. I Romani, che già prima per evitare il giudice langobardo e le sue incerte cadarfede o costume, ricorrevano al vescovo come a loro arbitro e giudice naturale nelle quistioni che avean tra loro, poichè, cambiate le persecuzioni in favori, il vider potente, si posero in gran numero nella sua clientela, raccomandando a lui le persone proprie ed i proprii beni, divenendo cioè suoi fedeli. Cedeangli terre in proprietà, le ripigliavano in enfiteusi. Accoglievansi in tal guisa intorno alla residenza de' vescovi ampie tenute e numerose famiglie ad esso raccomandate, le quali rivolgeano al protettore l'ossequio e la servitù che avrebbero dovuto rivolgere al capo dello Stato.

Il vescovo, desideroso di trasformare il patronato in giurisdizione, procurò d'ottenere, e prima forse per tolleranza, più tardi per formale privilegio (ma non forse prima dei re Carolingi) ottenne che il giudice ordinario non potesse impacciarsi nelle quistioni de' suoi raccomandanti, coloni e servi; poi ancora che niun fiscale vi riscuotesse imposte per conto del re; e talora eziandio che niuno fuor del vescovo potesse obbligarli a servire in guerra [1].

(1) Pizzetti *Antichità Toscane* II. 167 — Veggansi in Lupi *Cod.*

Tale è l' origine delle famose immunità mercè le quali i vescovi italiani emularono e superarono poi forse la potenza che da maggior tempo esercitavano i vescovi ed altri prelati di Francia sotto ai Merovingi. Anche in quel regno il sistema delle immunità fu largamente praticato. Dapprima i re Merovingi concedettero loro giurisdizione sui censuali, coloni e servi sparsi sulle terre di proprietà delle loro chiese. I Carolingi estesero quella giurisdizione agli abitanti delle città vescovili; poi agli uomini liberi residenti nelle loro possessioni, chiuse entro le terre della chiesa, che prima continuavano ad esser soggette ai conti. Per lungo tempo vescovi ed abati non ebbero che una giurisdizione *patrimoniale* consuetudinaria; poi questa giurisdizione fu approvata dagli imperadori e dai re; ed in ultimo venne estesa ai casi criminali più gravi e ad alcuni diritti regali. Divennero così veri principi. Continuò quel sistema anche nei tempi i più schiettamente feudali. Ne abbiamo varii esempi: ne citerò uno del 1115, che è un diploma di Rainaldo, conte di Borgogna, in favore del monastero di Vaux [1], ed un altro del 1195,

dipl. Berg. esempi della progressione delle immunità ecclesiastiche in Italia ne' secoli X e XI.

(1) *Hist. de Poligny* I 319.

d'Ottone, conte di Borgogna, in favore del monastero di Rozière [1].

Le cause degli immuni erano recate direttamente innanzi alla curia del sovrano.

Ad imitazione dei vescovi e d'altri prelati, ciascun potente s'era composto de' suoi fedeli e delle loro tenute un picciolo dominio, una specie di corte e di principato. Ne' luoghi prossimi alla residenza del re egli aveva un gran numero di clienti o raccomandati, e poteva proteggerli efficacemente. Ma se un gasindo regio s'avventurava in lontana regione, sperimentava ben presto che corto era il braccio del suo sovrano e che, dove non si stendeva la sua forza materiale, la forza morale era poca. Quando la legge non ha esecuzione parata, quando la pubblica sicurezza ha bisogno di protezione privata o della forza delle associazioni per sostenersi, gli Stati agonizzano e si spengono. Queste sono le cagioni che divisero le nazioni in frusti, sperperandole parte a ordinarsi in beneficii o feudi, parte a costituir Comuni. E dei feudi e dei Comuni già cominciano a scolpirsi le prime linee ne' secoli VII e VIII.

(1) Perréciot *Doc.* n. 29.

L'avere una clientela o *comitiva*, vale a dire un seguito di dipendenti ligi ai voleri d'un grande, era un'usanza germanica ed un diritto non solo del re e dei duchi ma di qualunque privato dovizioso e forte [1]. Chiamavansi *gasindi* cotesti cortigiani; acquistavano colla grazia del loro signore influenza ed onori, sebbene taluno congetturi che non tutti fossero liberi, anzi che tra' molti liberti che eran gasindi si contasse perfino qualche servo [2]. Il gasindio del re e dei duchi, considerato come loro *uomo ligio*, come si sarebbe detto qualche secolo dopo, godeva privilegi e immunità. Liutprando stabilì per essi un maggior guidrigildo. Il gasindio langobardo era come il *vassus dominicus* de'Franchi; nei rapporti col signore egli era il suo *fedele*. Come a' tempi di Tacito, il signore dava al fedele, che facea parte della sua comitiva e che gli avea giurato la fede, il cavallo e le armi. Ecco un *vassallo* nel senso feudale, sol che gli si aggiunga il possesso d'un fondo con titolo di beneficio. E il possesso di qualche fondo fiscale o altro non ha potuto mancare ai gasindi poichè si furono assettati sul territorio romano.

(1) *Ed. Roth.* c. 225 *Ed. Rachis* c. 11 (ap. Vesme coll. 54 e 160), Troya *Cod. dipl. Long.* III 383, 457, 476, 507 ecc.

(2) Marculfi *Form.* II, 36.

Abbiamo per amor di chiarezza precorso i tempi. Ora, indietreggiando di nuovo alla età langobarda, osserviamo come non v'abbia indizio sicuro che al tempo de' Langobardi e nel regno loro continuassero a sussistere le curie romane. Ma forse presso al vescovo, che esercitava la giurisdizione volontaria fra i Romani, se ne conservò un simulacro. Un convegno, una rappresentanza qualunque, che procurasse gli interessi materiali della cittadinanza cattolica sotto ai Langobardi, ariani, dovea per certo rimanere. Erano non più che ombre del passato, ma pure conservavano la memoria d'un nome, d'un fatto che esercitava una magica influenza sulle menti e sui cuori.

Finchè i Langobardi in Italia non ebbero legge scritta e si ressero colla consuetudine, dovette continuare tacitamente pei vinti l'uso della legge romana, che i Goti e gli Eruli avean lasciato sussistere e che non risulta sia stata dai Langobardi abolita. Neanche Rotari l'aboliva esplicitamente; ma il concetto generale del suo editto era che dall'osservanza di questa legge generale niuno fosse eccettuato se non per espressa disposizione del principe. Infatti, parlando di quei forestieri che si recavano ad abitare nel regno, fra i quali, oltre ai barbari,

risulta esservi stati molti Romani [1] che fuggivano il corrotto Governo bisantino, statuiva che « tutti i forestieri, che dagli esterni confini ve« nendo nel regno si sottoporranno allo scudo « della nostra podestà, debbano vivere colle leggi « dei nostri Langobardi, se dalla pietà nostra non « avranno ottenuto altra legge (*cap.* 367) ». Se a ciò s'aggiunga la disposizione del capo 266, che vuole che un servo affrancato da un padrone langobardo seguiti la legge langobarda (ed il servo poteva esser romano), si vedrà che con ragione io sto col Troya, coll'Hegel e col Fleger contra l'opinione di Stobbe [2], sostenendo che l'editto di Rotari obbligava tutti i sudditi, anche i Romani, salvo chè avessero un espresso privilegio dal principe di professare altra legge.

Questo privilegio non era forse tanto raro. Fors'anche, senza privilegio, era invalsa la consuetudine che nei privati contratti i Romani dichiarassero qual legge intendeano seguitare, e potessero professare la langobarda o la romana cioè il Codice Giustinianeo: di ciò mi persuade la

(1) Corsi, Sicilani, abdari dell'Esarcato ecc. Vedine la prova nelle lettera già citata di san Gregorio Magno del 598, epoca in cui i Langobardi erano ancora ariani, sebbene la regina Teodolinda fosse cattolica.

(2) *Origini del Diritto germanico*, trad. Bollati, I, pag. 157.

legge da re Liutprando, terzo legislatore [1] tra i sovrani langobardi, promulgata sugli *scribi* o *notari* nel 727; la quale non contiene una concessione affatto nuova, ma sembra convalidare un' antica tolleranza, e ne regola l'esercizio, come si può riconoscere e dalle parole della legge e dal fatto certissimo della consuetudine, preesistente fin dalla metà del secolo VII e probabilmente anche prima.

Cotesta disposizione di Liutprando riconobbe solennemente due sole leggi: la romana e la langobarda. Quando poi venne Carlomagno in Italia con gran seguito di varie nazioni, e, disfatto il regno de' Langobardi, lasciò a ciascuna gente il diritto di professar la propria legge *ex natione sua*, creò una confusione inestimabile, che fu più volte lamentata dagli uomini prudenti e in Italia e in Francia; dove, se la confusione non era tanta come fra noi, era per altro assai grande ancora.

Dopo aver cercato di lumeggiare un periodo storico pieno ancora d'oscurità, tornando al fine precipuo del presente lavoro, ricapitoliamo le varie condizioni d'uomini esistenti in

(1) Grimoaldo fu il secondo. Nel 668 pubblicò un editto di nove capitoli per temperare il rigore delle leggi precedenti e in esso già si scorge l'influenza del diritto romano.

Italia e fuori nell'età langobarda e merovingica, affine di chiarire lo stato sociale degli agricoltori.

Erano essi

1° i liberi proprietarii;

2° i liberi non proprietarii.

Nel primo ordine de' liberi uomini comparivano i Franchi, i Langobardi, i Goti ed altri barbari, i Romani liberi uomini, proprietarii di tenute allodiali (*franci, homines liberi, ingenui*). Chiamavansi dai Franchi *rachimburgi;* altrove *boni homines;* essi soli potevano recar testimonianza in giudicio contra un ingenuo proprietario, e soli seder in giudicio, a differenza in ciò dei liberi *qui proprium non habent,* ai quali queste due facoltà erano vietate, in virtù sicuramente dell' assioma legale *plus cautionis est in re quam in persona* [1]. Pare, ma non è, una imitazione di ciò che stabilivano le leggi romane pe' cavalieri che più non aveano il censo richiesto.

Già nella decadenza dell' Impero Romano, molto più dopo la caduta del medesimo, cotesti liberi uomini possessori d'allodii dovean essere alquanto scarsi oltr' alpe; più copiosi in Italia.

(1) Vedi *Capitulare Wormatiense an.* 829 (ap. Baluze I. col. 661 e seg.).

Ma, sebbene io qui accenni una sola classe di liberi proprietarii, non è men vero che appresso a molte nazioni barbare, per esempio ai Franchi, l'inferiorità del guidrigildo segnato pe' Romani in confronto dei liberi della nazione dominante non poteva a meno di detrarre assai allo splendore della loro ingenuità, offuscandolo di qualche nebbia servile. Il difetto di protezione pubblica, le violenze dei potenti aveano ridotto molti liberi proprietarii, e romani e barbari, a fare atto d'accomandigia delle loro persone, de'loro beni, ai re, ai vescovi, a duchi, a conti, a gastaldi, a sculdasci, ad altri grandi, a chiunque li pigliasse a proteggere; il che non toglieva loro la libertà, ma induceva l'obbligo di ossequi, di fedeltà, di servizi personali, spesso anche di qualche prestazione, offerta da principio come dono, riscossa poi come debito. Era già una soggezione di persona a persona; era la *ligietà*, uno degli antichissimi elementi del feudo, che s'incontra in ogni tempo e in ogni paese dove il debole, non protetto abbastanza dagli ordini sociali, dee cercarsi un protettore privato.

Una specie di commendazione reale e personale, sebbene non ne contenga il nome e le formole, è un atto del 765, pubblicato dal

Brunetti [1], nel quale un langobardo chiamato Guntefrido, dopo d'aver comprato, per quanto vi si afferma (chi sa a qual prezzo) da Bonulo (nome romano) tutte le sostanze di lui, *omnes ris* (sic) *meas*, gliele riconsegna col solo patto di dodici opere all'anno, vale a dire di lavorar per lui dodici giorni. Promette di non dargli niun maggiore aggravio nè di cercar di cacciarlo da quei beni, a pena di dieci soldi d'oro e che Bonulo, abbandonando la casa, si porti via il mobile. Bonulo dal suo canto promette di pagar dieci soldi d'oro e di uscire *inane e vacuo* se non farà le dodici opere e tutto ciò che a Guntefrido sarà vantaggioso (*et omnia que tibi utilitas fuerit*). Quest'ultima è una vera clausola di vassallaggio.

Questa è una di quelle accomandigie che ne' secoli dopo il mille si chiamavano per gli uomini di condizion rilevata *feudo oblato;* che nei popolani e rusticani si risolveano in censi di *villenaggio* od anche in albergamento di beni *tagliabili*. E un'altra specie di commendazione io trovo in quelle perpetue concessioni di beni che i ricchi faceano ai contadini coll'obbligo solamente d'opere personali e reali. Procacciavansi in tal modo servitori ed agricoltori, tanto

(1) *Codice diplomatico Toscano*, Parte I. pagg. 589 e 590.

più solleciti ad eseguire i loro comandi quanto più temevano d'essere cacciati dalla casa e dai beni che godeano se si mostravano negligenti, poichè tal era il patto. Addurrò un esempio: nel 772 Guntefrido, figliuolo di Tuto, *esercitale* ossia arimanno di Chiusi, concedeva a Teudiperto, uomo libero, una casa colle appartenenze in Rosello, al di là dell'Ombrone, con patto che Teudiperto lavorasse per lui, tanto di sua persona che con buoi, la terza settimana d'ogni mese, e che una volta all'anno, a tempo opportuno, carreggiasse fino alla casa del concedente dieci moggia di sale [1]. La quarta parte del suo lavoro annuale ed un'angheria era il canone che Teudiperto pagava pei beni che teneva a locazione perpetua.

Altra simile concessione fece lo stesso arimanno ad Anderado, dismettendogli alcuni fondi in Giuncarico.

Avendo beni di cui non sapean che fare, prodotti più che non potessero consumare o smerciare, e difetto di moneta sonante, s'assicuravano i ricchi mercè siffatte concessioni di beni, parte mal coltivati e parte incolti, la regolare coltivazione de' campi più ubertosi che

(1) Brunetti *Codice diplomatico Toscano*, Parte I. pagg 623 e seg.

ritenevano ed altri servigi di natura analoga. Erano locazioni più che vere enfiteusi, poichè il dominio dei fondi non si trasferiva nel concessionario. Le opere reali e personali rappresentavano il fitto. La perpetuità imprimeva a questo un carattere diverso da quello delle locazioni ordinarie. Sovente però i proprietarii non si contentavano d'opere, ma imponevano canoni o in danaro o in derrate (grano, farro, vino, olio, cervogia), talora, e specialmente fuori d'Italia, anche in oggetti manufatti, come camicie, *scindule* o assicelle per coprir tetti, strumenti d'agricoltura e tessuti di tela e di lana, che di rado ma pur talvolta si trovano dovuti anche da mansi ingenuili, e prestazioni d'ova, di polli, d'oche, di maiali, d'agnelli e simili, chiamate *exenie*. Tal contratto evidentemente non pregiudicava la libertà del concessionario. Al postutto il padrone potea cacciare il conduttore, e questi abbandonar la cosa locata. Ma se il padrone toglieva senza legittima causa i fondi locati al conduttore, o se questi li abbandonava spontaneo perchè il padrone volesse gravarlo di tasse o d'altri obblighi non inserti nel contratto, potea portarsi via, secondo le usanze del luogo, o tutto il capital mobile o parte di esso. Che se usciva di suo capriccio, od era cacciato

per inadempimento de' patti, se n'andava *inane e vacuo,* come dicevano le stipulazioni del contratto.

V'era un' altra qualità di contratto agrario, ma ben più raro, una specie di censo reservativo. Per esso trasferivasi il pieno dominio del fondo. Ne reca esempio il Troya all' anno 748. « Darete a santa Maria un tremesse (la terza « parte d'un soldo) d'oro per ogni casa in cia« scun anno. Altro non vi sarà imposto [1] ». E più anticamente, nell' ultima metà del secolo VII, due Ravennati chiedevano ai difensori od avvocati della chiesa d'Aquilea alcuni beni deserti d'essa chiesa per l'annuo censo d'un soldo e d'un triente [2].

Nelle perpetue locazioni, nelle colonie parziarie, pure a tempo indefinito, e nelle enfiteusi trovasi la radice della giurisprudenza de' feudi e delle costume, quale ci si para innanzi tre e quattro secoli dopo, come vedremo a suo tempo.

Scriveremo dunque una terza categoria di liberi :

3° i commendati;

4° i coloni liberi.

Taluni di essi pigliavano terre a fitto me-

(1) *Cod. diplom. Long* IV. 617.
(2) *Cod. diplom. Long.* IV 347.

diante retribuzione in danaro; ma erano pochissimi. Le parole di *locatore*, di *conduttore* sono molto rare nei contratti [1]; meno rare invece le locazioni perpetue con retribuzione di sole opere in luogo di fitto, delle quali abbiamo già recato qualche esempio. Altri pigliavan terre a colonia parziaria, ed eran molti; davan parte dei frutti, con opere o senza, con canoni in danaro o senza, e colle *exenie* od onoranze di oche o galline. Altri infine toglievano terre a livello. Quest'ultimo contratto, che pigliò nome dal *libello* in cui si notavano i patti convenuti tra le parti, poco differiva dal precedente; se non che d'ordinario era pattuito il tempo per cui durava la concessione. Io tengo per fermo fosse il più antico di tutti i contratti agrarii, e fosse la base delle colonie agrarie romane, come lo era delle concessioni che la chiesa di Ravenna, prima ancora del regno de' Langobardi, avea fatto di *masse* o tenute e d'*agri* o campi in varie parti d'Italia; come appare dall'indice delle prestazioni, del quale il Marini ci conservò un prezioso frammento [2]. L'enfiteusi pura non era frequentissima. Di agricoltori liberi che per mercede coltivassero le

(1) « Julianus conductor » nel 751 (Galletti *Cronaca Farfense*)
(2) *I Papiri diplomatici*, pagg. 203 e 204.

terre altrui, diremo così, alla giornata, non v'ha traccia nelle leggi barbare, e neanche ne' capitolari dei re franchi; ma non dubito che taluno se ne sia trovato.

Questi erano i contratti agrarii più usitati. Raro assai, non sconosciuto, fu il contratto semplice di mezzeria, di cui s' hanno più tardi alcuni esempi nell' Italia meridionale, greca e langobarda, e nella Francia meridionale. Non erano abbastanza liete le sorti dell' agricoltura, nè abbastanza numeroso mostravasi lo stuolo degli agricoltori da non poter un colono trovare patti migliori che la division de' prodotti per giusta metà tra il massaio e il padrone.

Ho detto che le locazioni eran rare. Di tal fatto vuolsi ripeter la causa dalla generale penuria di moneta. Di ciò fanno fede anche i contratti di compravendita. Di rado il prezzo era stipulato in danari. Sovente si dava o danaro e bestiame, o danaro e roba, od anche roba o bestiame solamente. Ve n' hanno molti esempi in Francia, in Germania, in ogni parte insomma d' Europa. Io ne riferirò alcuni d' Italia, dove certo v' era più movimento commerciale e il danaro dovea non essere tanto scarso.

Nel 763, nella città di Chiusi, Candido vendette a due fratelli una schiava chiamata

Boniperga col suo bambino. Il prezzo di soldi 21 fu pagato parte in buoi, parte in oro [1].

Undici anni dopo, un cavallo del valore di 7 soldi era il prezzo d'una piccola pezza di vigna e cascina con sette piante d'ulivo, in Toscana.

Nel 796 Sumano vendeva all'abate di Montamiata una terra lunga 25 piedi, larga 15, con otto piante d'ulivo. Il prezzo fu un cavallo del valore di soldi 15 [2].

Nelle città alquanto vivificate dal commercio e dall'industria erano meno infrequenti le locazioni di case e giardini, il cui fitto si stipulava in monete.

Nell'anno 650, in Cremona, Cataldo, arcidiacono di quella chiesa cattedrale e figliuolo d'un duca langobardo, concedette a nome di enfiteusi e di livello al buon uomo Reginaldo, monetiere, per tenerla, abitarvi e migliorarla, pel termine d'anni dieci, una casa con orto, posta nella detta città. A titolo di fitto dovea pagare all'Assunta di ciascun anno soldi cinque di moneta buona e *spendibile* [3].

Io considero questo contratto come una vera locazione, sebbene si chiami enfiteusi e livello

(1) Brunetti *Cod. dipl. Toscano*, Parte I. pag. 575

(2) *Ibid* Parte II. pagg. 304 e seg.

(3) Troya *Cod. dipl. Longob* II. 483.

e vi sia la condizione di render la cosa migliorata; poichè non v'ha traslazione di dominio nè concessione perpetua od almeno a lunghissimo tempo. A quell'età nè i notai nè i preti, che ne esercitavano soventissimo le incumbenze, erano abbastanza addottrinati per distinguere la sostanza de'contratti e per definirli con parole appropriate.

L'enfiteusi era stata inventata, come s'è detto, affine di dissodare le grandi tenute incolte o migliorare la coltivazione delle mal coltivate, appartenenti specialmente allo Stato, ai templi degli Dei, alle città, ai collegi e ad altri corpi morali; ed era poscia stata estesa alle proprietà private. La condizione di migliorar le terre che si concedevano tanto piacque che fu quindi aggiunta quasi sempre a tutte le altre specie di contratti agricoli, sia di locazione, sia di colonia parziaria, sia di livello, benchè non avessero i veri caratteri dell'enfiteusi.

Con maggior proprietà fu chiamata col suo vero nome la locazione della terra di Rozano fatta l'anno 729 da Aldone, primicerio della cattedrale di Cremona, a Landone, *uomo onorevole*. La terra suddetta era *casata*, con corte, aia, campi, prati, vigne e selve, col colto e coll'incolto, col mobile (cioè colle scorte) e

coll'immobile, co'servi e colle serve, e coi loro figliuoli e figliuole, con obbligo di coltivarle e migliorarle e di governare i servi e le ancelle di santa Maria (titolo della cattedrale) da buon padre di famiglia. Il fitto era di otto soldi d'oro obreziato, cioè puro, legali e *dominici*, cioè del conio del re langobardo.

La colonìa parziaria era poche volte a tempo breve; il più delle volte a tempo indefinito; a meno che si supponga non si stendessero in atto pubblico i patti della colonìa parziaria a breve termine. Però, se si considera che gli agricoltori liberi eran pochi, e che non v'era mezzo di scegliere fra più concorrenti, si vedrà la ragione per cui il padrone ed il colono doveano desiderare ambedue che il contratto avesse maggior durazione; tanto più che sempre v'era la condizione di migliorare i beni e che poche erano le tenute che non avessero qualche pezza incolta o mal coltivata.

Nell'anno 736 Pertulo promette a Tasulo, *centenario*, di *risedere* nel fondo Agello in quel di Chiusi; di fare le angarie ogni terza settimana; di dar il terzo del prodotto della vigna esistente; la quarta misura di ciò che pianterà; due pani ed un paio di polli al Natale e alla Pasqua. Volendo Pertulo abbandonar i beni, avea

facoltà di farlo, ma doveva uscire col solo mobile che avesse portato. Tasulo poteva mandarlo via: ma in tal caso il colono portava con sè la metà dell'intero capitale mobile.

Nel 759 Gumfredo e Batuncio, fratelli, ebbero da Peredeo, vescovo di Lucca, *case*, corte, giardino, terre, selve ed oliveti in Saltecchi, per risedervi e migliorarli, a condizion di pagare un soldo buono e spendibile; di dare al vescovo la metà del vino; di fare i servigi occorrenti al fondo dominante del vescovo. Non osservando tutti questi patti, non migliorando i beni, usciranno *inani e vacui* dal possesso dei beni e pagheranno la multa di 20 soldi d'oro; la quale sarà pagata dal vescovo se senza causa vorrà cacciarli ovvero se tenterà di gravarli di nuova imposta.

Tre anni dopo, per beni composti di casa, corte, orto, vigna, terre, selve, pascoli colti ed incolti posti in Maremma, Boniperto promise allo stesso vescovo le *giustizie* consuetudinarie dovute; un porco del valore d'un tremisse (ossia della terza parte d'un soldo d'oro) ed un pollo; cinque ovi ed una camicia, del valsente d'un tremisse; il vino, le opere e le angherie, secondo l'usanza; e l'obbligo di ridurre in migliore stato la casa e i beni: sotto pena di 50 soldi

d'oro se non eseguirà i patti o se abbandonerà i beni.

Nel 777 Peredeo vescovo di Siena loca un podere a Tuniperto e Teuperto, germani, coll'obbligo di coltivarlo, governarlo, migliorarlo, rispondendo le rendite e facendo le angarie dovute, cioè dando tre urne di vino, un porco del valore d'un tremisso, un montone dello stesso valore, e lavorando per le angherie alla corte (villa) del vescovo due settimane al mese.

Questo servizio risponde a quello che erasi stabilito da qualche legge barbara pei coloni della chiesa, i quali s'obbligavano a lavorare tre giorni per settimana per conto di essa, conservando la facoltà di lavorar per loro conto gli altri tre giorni. Il servizio fu talora, per gl'infimi gradi di servitù colonica, di quattro giorni per settimana; ma il più sovente era circoscritto a minore spazio di tempo, due giorni per settimana, una settimana al mese, ed anche assai meno.

Ora se a questi servizi reali o personali, se a queste angherie, che per se stesse non alteraravano sostanzialmente la libertà del colono, s'aggiunga, come in molti casi pur troppo s'andò aggiugnendo, la condizione inesorabile di non poter abbandonare i beni e il diritto al padrone di ripigliar colla forza il colono fuggitivo,

ovunque si trovasse, noi avremo un manente, un aldio, un colono, nel senso romano, affisso alla gleba, non più interamente libero ma semi-servo; avremo *les gens de pooste*, l'*homo potestatis* dei secoli posteriori.

Indi, se vi s'aggiunga ancora una prestazione in danaro col titolo di taglia, non ferma ma arbitraria, e la manomorta, cioè la negazione della facoltà di disporre de' beni, che era necessaria conseguenza del fatto di non essersi originariamente trasferito il dominio utile dei beni al concessionario ma solamente il possesso e l'usufrutto; se per ultimo s'aggiunga la qualità nel possessore di uomo ligio del capo e del corpo, la quale induceva la manomorta personale e per conseguenza la negazione del diritto di disporre anche del mobile, s'avrà un'immagine della condizione dei veri ed infimi servi della gleba, quando cominciò a prevalere il sistema beneficiario o feudale, come vedremo più tardi.

Nel contratto di locazione del 650 abbiamo veduto usata la parola *livello*. Questo vocabolo non dinota una specie distinta di contratto, ma derivò dal fatto dell'essersi esteso, per autentica fede dei patti reciproci, un atto intitolato *libellum convenientiae*. Lo stesso nome si dava

alla locazione, fosse ereditaria, fosse a tempo, alla colonia parziaria, al fitto, al contratto censuale, a tutti i contratti locativi che stabilivano un rapporto libero tra il concedente ed il concessionario. Liutprando definisce il livellario *homo liber in terra aliena residens.* Nel secolo IX invalse l'uso di ridurre al termine d'anni 29, e talvolta anche meno, il tempo per cui dovea durare la locazione o piuttosto la società agricola contratta tra il concedente ed il concessionario; il che si fece perchè alcuni livellarii opponevano dopo trent'anni al padrone del fondo l'eccezione della prescrizione, asserendosi divenuti per beneficio di essa veri proprietarii del fondo; e perchè dall'altro canto, prevalendosi del disposto delle leggi imperiali già citate, alcuni padroni sostennero che dopo aver coltivato per trent'anni lo stesso fondo il libero colono non poteva più abbandonarlo, e diventava affisso a quella possessione e perciò semiservo. Tuttavia una specie particolare di *manenti* o *sedenti* ci vien rivelata da una carta del 752, stampata dal Brunetti e ristampata dal Troya [1]. Ivi Arnifrid, detto Arnucciolo, si obbliga di risedere per tutta la sua vita in un podere posto

(1) BRUNETTI *Cod. dipl. Toscano,* Parte I pag. 542.

nella giudicarìa di Soana e di lavorarlo senza trattenersi a Chiusi o in altra città qualunque. Il podere gli era stato dato dal suocero Mortalone con questa condizione; ed era probabilmente la dote di sua figlia. Arnucciolo non promette nè censo nè parte de' frutti nè angherie. Non s'obbliga che a risedervi ed a coltivarlo, sotto la pena gravissima di 30 soldi: e dico gravissima, poichè eran soldi d'oro, e risulta da altri documenti che con sette soldi si comprava un cavallo, come pel mutuo d'un soldo si dava ipoteca sopra un piccolo podere olivato con casa.

Vogliamo ora vedere un esempio di concessione livellaria con qualche carattere del contratto beneficiario chiamato più tardi feudo? Eccolo: nell'anno 809 Sabbatino abbate di Montamiata concede a Boniperto e Leuperto, *uomini liberi*, beni a livello in Clemenzano coll'obbligo di coltivarli e migliorarli, mercè la pensione di quattro anfore di vino all'anno e col patto che, se essi ed i loro figliuoli andranno in oste per l'abate, a cavallo, cessi quella prestazione. Non è vero feudo, poichè pare fosse in loro balìa d'andare in oste o di pagar la pensione; laddove nel beneficio o feudo (come si chiamò poi) il servizio militare era un obbligo stretto

e principale; ma sente il feudo e il vassallaggio [1].

Si è già notato con quale facilità si dava il nome di enfiteusi a contratti che non ne aveano i veri caratteri. Quindi non è maraviglia che si trovi anche adoperato tal nome nelle *precarie* o *prestarie;* le quali erano locazioni a vita ed anche per due generazioni, con picciol canone, che si faceano dalle chiese ai loro divoti de' beni ch'essi medesimi avean poc'anzi o in quell'atto medesimo donati; e perchè erano precedute da supplice preghiera d'essi donatori (*preces*), chiamaronsi *precarie*. Si dissero poi anche *prestarie* perchè la chiesa le dava in certa guisa a *presto* [2].

Non la sola pietà, ma anche il desiderio di procacciare a sè una valida protezione per poter godere quietamente i loro beni, induceva i fedeli a spogliarsi della proprietà ritenendo l'usufrutto e pagando un canone; col che si trasformava

(1) BRUNETTI *Cod. dipl. Toscano,* Parte II, pag. 383.

(2) Osserva con ragione il dotto DE ROZIÈRE (*Formules inédites d'après un Manuscrit de Strasbourg*) che propriamente la prima parte dell'atto che contenea le preci dovea chiamarsi *precaria*, la seconda che contenea la concessione *prestaria;* senonchè si confuse quasi sempre un nome coll'altro per significare la concessione. — In Italia si confuse col livello, e d'ordinario l'atto contenente le preci era separato dalla concessione.

la proprietà in livello. Anzi, per allettare i fedeli a moltiplicare tali doni, usava la Chiesa alcuna volta aggiugnere altre terre alle terre donate e riconsegnarle tutte insieme al donatore; dimodochè questi si trovava a un tratto più agiato di prima; e finchè durava a lui ed alla moglie, e spesso anche ai figliuoli ed ai nipoti, la vita, potevan dire che la loro pia liberalità avea vantaggiato anche i temporali interessi dei donatori.

Lasciavano costoro a Dio la cura dei posteri quando, tornando i beni alla chiesa venissero essi a perdere o tutta o gran parte della loro sostanza; ovvero speravano, e il più delle volte non invano, che la concessione venisse con qualche patto più grave, ma comportabile, rinnovata. Questi contratti furono più antichi e più frequenti oltr'alpe che in Italia [1], e si moltiplicarono al tempo dei re Carolingi. Talvolta però si apponeva la riserva del riscatto; tal altra si riservava questa ragione ai figliuoli. Infine qualche volta il donatore si riservava il dritto di

(1) Di *precarie* o *prestarie* oltr'alpe hanno molti esempli i Codici diplomatici e i Formolarii. In Italia è raro il nome, ma non il fatto. Due esempi ne adduce il Troya, uno del 766 per la chiesa di san Martino di Lucca, l'altro del 767 per la badia di Farfa. Vedi il suo *Cod. dipl. Long.* V, pagg. 303 e 374.

rendersi monaco nel monastero a cui avea fatto liberalità.

Un'altra forma di contratto ebbe luogo tra i fedeli e la chiesa. Un uomo povero di sostanze donava quanto possedeva ad una chiesa col solo patto « che io sia da voi fornito del vitto e « delle vestimenta necessarie per tutti i giorni « della mia vita [1] ». Cansava così il donatore un doppio male: d'esser rubato di quel poco che possedeva; d'essere per caso di guerra o di malattia inabile a coltivarlo. E nondimeno s'assicurava che non morrebbe di fame.

Noto era pure in Ispagna tra i Visigoti il nome di *precaria;* ma, per quanto risulta dalle formole visigote pubblicate dal Rozière, nel senso di locazione precaria fatta ad un povero colono mediante censo e prestazioni non se ne trova che un esempio [2].

Dopo d'aver annoverato nella gerarchia sociale dell'evo merovingico e langobardo 1° i liberi proprietarii, 2° i liberi non proprietarii, 3° i commendati, 4° i liberi *qui super alienas res resident,* specificando le varie specie di contratti agricoli coi quali si vincolavano, dobbiamo registrare 5° gli arimanni ed i liti o

(1) De Rozière, *Formules inédites.*

(2) *Formules Wisigothiques inédites,* pagg. 22 e 26.

leti o lidi, e 6° i coloni antichi e nuovi, più o meno liberi, più o meno immobilizzati.

Gli arimanni, chiamati latinamente esercitali, erano in origine soldati a cavallo della nazione conquistatrice, sparsi sopra le possessioni o sorti loro toccate. Possedevano quelle terre in piena proprietà; ma tenean obbligo di servire in guerra; i più ricchi, che aveano sette case coloniche, con lorica, lancia e scudo; gli altri, che possedeano quaranta iugeri, con lancia e scudo solamente. Vedesi come la proprietà fondiaria fosse base dell'ordinamento civile ed economico langobardo. Oltre all'obbligo della milizia, aveano gli arimanni il debito di assistere alle pubbliche assemblee della nazione, e come nobili e liberi uomini poteano esercitarvi l'ufficio di scabini [1]. La terra che possedevano chiamavasi arimannia [2]. Lo stesso nome avea pure la società militare che si formava tra più famiglie di arimanni abitanti lo stesso luogo. L'arimanno, perchè soldato a cavallo, primeggiava il semplice uomo libero o buon uomo [3].

(1) *Ed. Rachis* c. 4 e *Aistulf* c. 2 (ap. Vesme coll. 150 e 167).

(2) Muratori *Ant. Ital. Medii Aevi* I. 725: « de Olzano interro-« gatus dicit quia partim est arimannia et partim emphiteusis ».

(3) In diploma di Carlo Magno del 808 alla chiesa di Piacenza: « teloneum de curte gusiano tam de arimannis quam de aliis liberis « hominibus ». Muratori *Ant. Ital. Medii Aevi* I. 744.

Mezzo e prova grande di libero stato fu in tutti i tempi il servizio militare; stromento e indizio di nobiltà il servizio militare a cavallo. Indi il vocabolo di cavaliere. Ma per mantenere il cavallo era necessario il possesso d'una sostanza competente; e però non vi potevano aspirare i proletarii (*qui proprium non habent*).

Di tali doveri e diritti però gli arimanni non curarono sempre gran fatto l'osservanza. Sparsi per le campagne, datisi a coltivar le terre, cresciuti in quella virile indipendenza dell'aratro tanto favorevole alla propagazione della specie, grave loro parea il muoversi senza una causa poderosa ed urgente; parea lor grave il trasferirsi a proprie spese, lunge dalla famiglia e dai dolci campi, a militare o giudicare; tanto più quelli che dotati, come spesso avviene, di tenui facoltà e numerosa famiglia si trovavano ridotti a fortuna assai bassa. Avendo poi libera facoltà di disporre della terra arimannica, molti l'aveano alienata, e non rimaneva loro d'arimanni altro che il nome; onde per vivere sollecitavano livelli o locazioni di terre dai grandi, e si piegavano talora per fame a condizioni mezzo servili. Fra i nobili e liberi arimanni dunque, come nelle altre classi di persone, i poveri ebbero bisogno di aiuti e di protettori. Mentre i doviziosi

si mantenner liberi o diventarono anche potenti e salirono agli onori, gli sventati, gli accidiosi, i deboli, gl' infelici travagliati dalla miseria, raccomandandosi ai più potenti, caddero assai sovente nella condizione mezzo servile di coloni affissi alla gleba o di aldii; ma anche in tal caso le angherie, cui si rendettero soggetti, partecipavano spesso dell' indole del servigio militare; eran tenuti, per esempio, a far la scolta ed a lavorare alle fortificazioni del castello.

Fin dai tempi di Rachi molti arimanni erano caduti in condizione di proletarii. Una sua legge prevede il caso in cui un arimanno non abbia di che pagare la multa, e prescrive che gli sia data la disciplina (*suscipiat disciplinam*), castigo servile [1].

Appresso ai Langobardi un servo od una serva che ottenesse il pieno affrancamento (*witrepora in galsida et gisel fulfreale*) acquistava la condizione di arimanno od arimanna, cioè la libertà militare. Il Troya ne reca un esempio del 712 di Scauniperga e Luitprando, duchessa e duca langobardi di Benevento, i quali affrancano pienamente per tal modo e col rito della quarta mano Conda e Lauperga figliuola di lei e del chierico Ansprando [2].

(1) *Ed. Rachis* c. 10 (ap. VESME col. 160).
(2) *Cod. dipl. Long.* IV. 660.

Il nome di leti o lidi si trova nell'antico mondo germanico appresso ai Franchi, Sassoni, Angli e Alemanni. Si suppone da taluni che fossero uomini liberi bensì, ma inetti alle armi. Si fanno derivare dai più deboli di ciascuna famiglia (*infirmissimo cuique ex familia*)[1], cui erano affidate, allato ai servi, le occupazioni villerecce, come scrive Tacito. Ammessa per semplice ipotesi questa origine dei leti, che forse rimarrà sempre oscura, avremmo qui due qualità di agricoltori: gli schiavi o servi rustici, ed i leti, parte meno stimata della famiglia dei padroni, che soprintendevano ai lavori della campagna e si associavano al lavoro servile conservando la libertà. Sebbene l'impotenza più o meno assoluta all'esercizio dell'armi, che li avea fatti originariamente destinare a quei lavori, fosse una qualità accidentale e meramente personale, e che quindi i discendenti di que' primi coltivatori infermicci potessero essere e fossero validissimi, la consuetudine, che aveva allora tanta forza, di dedicarsi alla coltivazione dei campi potè farli perseverare nella medesima professione;

(1) Tacit. *Germania* 14, 15 e 25, Schupfer *Degli Ordini sociali e del Possesso fondiario presso i Longobardi* 35, Lingard *Antichità della Chiesa Anglo-sassone*, Grimm *Rechtsalterthümer*, Heineccii *Antiquitates Germanicæ* II

ma essendo liberi, come i coloni romani, nulla impediva che quando con successive emigrazioni, o volontarie o forzate, si trasportavano sopra terreni loro assegnati nelle provincie romane assumessero, oltre agli obblighi agrarii, anche obblighi militari. Il che par dimostrato, se non per tutti i leti o lidi, almeno per molti che, adunando squadre armate e militando con gloria, pervennero a sommi onori. Nelle leggi barbare, dove si fa memoria di leti o lidi, li troviamo collocati perpetuamente in una condizione media tra l'ingenua e la servile, come i coloni e gli aldii; ma la gran cura che hanno i legislatori di definirne lo stato, il preveder che fanno alcune di esse leggi l'onore comitale a cui potevano salire, li innalza molto al di sopra degli aldii e dei coloni, e prova a parer mio ch'essi aveano tra le mani uno stromento di grandezza il quale non poteva essere che la professione militare, che una ordinata associazione militare fra tutti i lidi d'uno stesso paese.

Infatti nelle stesse leggi barbare, là dove si valuta a danaro il capo dei soggetti, si veggono i lidi particolarmente distinti [1]. Lo stesso

(1) *Lex Ripuariorum*

gu[i]drigildo per la morte d'un ingenuo 200
» » d'un leto del re o della chiesa . 100
» » d'un servo 36

vediamo ne' documenti ove si designano i mansi o poderi distinguendoli in *ingenuili, lidiali* o *servili*, o si qualificano i servigi, chiamando *lidemonia* i servigi dovuti dai lidi.

Denominavansi poi fiscalini quei lidi che risedeano sulle terre del demanio.

Principal debito dei lidi, come degli arimanni, era il servigio militare: alcuni servivano a cavallo, altri a piede. *Tam de equestri quam de pedestri ordine*, dice un diploma di Lotario dell' 845 (1).

Verosimilmente molti di que' che abitavano nelle antiche provincie del Romano Impero, in Francia ed in Germania, discendeano da quelle famiglie di barbari che, foggiate a colonie militari, coltivavano vasti territorii e fornivano milizie ai Romani. Altri erano forse arimanni scaduti dalla libertà ereditaria; poichè questo nome si generalizzò a comprendere ogni maniera di colono semilibero, affisso alla gleba, e spesse volte obbligato al servizio militare. Infatti

Lex Frisionum

guidrigildo per la morte d'un uomo libero, libbre 5 1/2
» » d'un lito . . . . » 2, once 9
» » d'un servo . . . . . » 1, once 4 1/2.

Nella legge de' Sassoni la differenza del guidrigildo tra il leto ed il servo è da 120 a 36 soldi.

(1) GRANDIDIER *Histoire de l'Église de Strasbourg* II. 226.

vediamo nella legge de' Ripuarii che un servo, emancipandosi, si rendea tributario o lido. Una seconda emancipazione lo rendeva libero. Il servo era dunque gravato da doppio nodo servile. Sciogliendone uno, passava alla condizione semilibera di tributario o lido; sciogliendo anche l'altro, s'alzava al grado di libero uomo e cittadino romano.

I Visigoti, solo popolo che abbia permesso ai servi di portar l'armi, chiamavano i lidi *servi fiscales* (equivalente dei fiscalini), e li deputavano comandanti delle torme servili [1].

I lidi doveano aver la proprietà del loro peculio, acquistare e possedere [2]; poichè ne troviamo di straricchi che, avendo raccolto sotto la loro protezione e pigliato in accomandigia una quantità di famiglie militari d'altri lidi, venivano ad esser capi d'un picciolo esercito di fedeli; allora offerivan se stessi e la loro arimannia al re, gli giuravano fede ed assistenza (*trustem*) [3], e per lettere regie erano dichiarati antrustioni, sebbene non liberi ma lidi. A que' tempi, corrotti da tante prepotenze di grandi

(1) *Lex Wisigoth.* lib. IX. tit. 2. 12 (ap. Lindenbrog p. 186).

(2) Infatti la legge de' Visigoti loro concedea facoltà di ricomperarsi col proprio peculio.

(3) « fidem pollicetur cum arimannia sua ». Vedi la formola del precetto del re in Marcolfo.

baroni, di somma importanza era pel re che il suo trono fosse cinto di numerose schiere armate e fedeli; e per mercè di tali aiuti non esitavano a sollevarne il duce alla suprema dignità dell'antrustionato, che lo rendea perpetuo compagno, commensale e consigliere del re.

Per l'omicidio d'un antrustione era tassato un guidrigildo maggiore d'ogni altro. Nella legge Salica ad esempio, il guidrigildo per la morte d'un ingenuo era di 600 soldi; per la morte d'un antrustione libero, di 1800; per la morte d'un antrustione lido, di 900 [1]. Tra i Ripuarii, il guidrigildo per la morte di un ingenuo era di soldi 200; per la morte d'un antrustione libero, 600, per la morte d'un antrustione leto, 300.

Gli antichi compagni del re (*comites regis*) indicati da Tacito, e chiamati dai Germani gasindi, potevano considerarsi come antrustioni ogni qual volta eran capi di stuolo d'armati che fossero insieme con essi entrati nella trusta o fedeltà del sovrano. Quando poi le tribù germaniche, sedendo ne' paesi conquistati e ordinandosi a Stato, ebbero capi politici delle

(1) Titolo XIV. art. 1, 2 e 3 ap. BOUQUET IV. 148. SECRETAN, autore d'un pregevole lavoro (*Essai sur la féodalité*), confonde senza ragione, pag. 50, i leudi cogli antrustioni, e riprende a torto il GUERARD che li distingue.

provincie i quali con titolo di conte raccoglievano in sè la podestà di giudice, d'esattore de'tributi e di comandante militare, non fu raro vedervi deputati leti ed anche uomini usciti d'inferior condizione.

Le leggi barbare tassavano nel guidrigildo la testa d'un conte come quella d'un antrustione, colla diversità già notata tra il conte ingenuo e il conte leto.

Non si può bene comprendere come, potendo il leto pervenire alle eccelse dignità di conte e d'antrustione, non gli tornasse assai più facile d'ottenere la libertà e di cessare d'esser leto. Ma convien credere che la legge, contrapponendo il leto all'ingenuo, si riferisse ai natali e stabilisse una differenza tra il nato libero ed il leto manomesso. Ed infatti abbiam veduto quale diversità di prerogative le leggi statuiscono tra gli ingenui ed i liberti.

Si è detto che i lidi aveano spesse volte l'obbligo del servizio militare; perchè non sempre ciò accadeva, e tra i lidi che appartenevano a chiese e badie gli esempi contrarii sono assai frequenti.

Altra categoria, di cui abbiamo ora a parlare, è

6° quella dei coloni antichi e nuovi, più o meno liberi, più o meno immobilizzati.

Antichi erano il colono affisso alla gleba (romano), colle sue varietà d'ascrittizio e colliberto. Nuovi gli aldii, i terziatori, gli ospiti. Eravi a quei tempi un fondo dominante con casa signorile chiamata *curtis*, corte o *sala*, ed anche casa *domnicata* o *sundrio* o *sala sundriale* o *domus culta*. Eranvi fondi dipendenti o servienti con casolari (*casis*), che aveano un'amministrazione propria: chiamavansi con vocabolo generale *tributarii* perchè soggetti a canoni ed angherie; e dicevansi case *coloniche* od *aldiaricie* o *massaricie* secondochè eran tenute da coloni, da *aldii* o da *massarii* (1); al di là dall'Alpi *letiche* o *lidiali*, se tenute da *lidi* o *leti*. I massari erano capi di servi, e preposti alla coltivazione della *massa* o del *manso* (*mese* francese, *hobe* germanico); ma alcune volte erano servi, e allora il fondo si coltivava per conto del padrone; altre volte eran liberi, e allora coltivavano per conto proprio e dei soci che col consenso del padrone qualche volta s'aggiugnevano (2). In questo caso più nulla li distingueva dai liberi

(1) Troya *Cod. dipl. Longob.* Lib. III, IV e V, *passim.* — Il nome di colono non si trova negli editti langobardi, ma è frequente ne' documenti. Forse li credean compresi sotto al vocabolo d'*aldio*, colono langobardo, che pur differiva dal colono romano.

(2) In una terra che si dice coltivata per *cartam*, cioè in virtù d'un

livellarii. I frutti erano loro proprietà, pagato che avessero il canone e fatte le angherie, poichè le ingorde pubbliche tasse, che sì gran danno avean recato all'agricoltore, eran cessate, e la condizione del colono era, non che tollerabile, desiderata, a tal che molti liberi si rendean coloni. In una carta della badia di Farfa dell'anno 700 vediamo due coloni comparir come testimoni, epperò come liberi, allato a un azionario, un gasindio, quattro esercitali (arimanni), un conduttore o fittaiuolo ed un chierico. In altra carta vengono ceduti i coloni del casale *Marianula;* si danno i nomi di tre, e poi si dice « e gli altri uomini liberi che ivi « risiedono in colonia [1] ». Quanto ai colliberti, abbiamo già detto altrove esser nostra opinione che così si chiamassero i servi rustici affrancati col patto dell'affissione alla gleba, e però fatti coloni. Colliberti dicevansi perchè affrancati insieme. Ne abbiamo un esempio nel testamento di Liutperto, detto anche Centolo, arcidiacono di Pisa, il quale nel 748 lascia al diacono Bigiberto metà de' proprii averi col patto di

contratto, due coloni s'associarono un loro zio (« te in ipsa substantiun-« cula nostra affratamus ») per poter più facilmente soddisfare i carichi e le angherie. Ciò nell'anno 754. Troya *Cod. dipl. Long.* IV. 684.

(1) Troya *Cod. dipl. Longob.* III. 371 e V. 825.

affrancare i servi alla sua morte, lasciando loro le sostanze che possedeano. Ma essi servi doveano rimaner sotto al mundio della chiesa di santa Maria e pagarle un tremisse d'oro per casa. Il mundio era fissato ad un soldo, ed è loro vietata la facoltà d'alienare se non in favore de' conliberti, cioè degli altri servi che doveano in virtù di quel testamento venir affrancati [1]. Gli aldii semiliberi, i quali io credo d'origine germanica e venuti coi conquistatori, non erano affissi al fondo; il padrone poteva alienarli senza di questo. I Langobardi non tardarono a rallentare il nodo che univa il colono romano al fondo, e lasciarono al medesimo la facoltà d'abbandonarlo [2]. Se usciva col consenso del padrone, poteva portarsi via il capitale mobile che gli apparteneva; in caso contrario nulla poteva asportare [3]. Ma era già un gran passo, come nota Schupfer, il non esser più considerato come ladro della propria persona. Quindi nei nuovi contratti che si fecero si stipulava questa condizione: se il padrone cacciava il colono

(1) TROYA *Cod. dipl. Long.* IV 617.

(2) TROYA *ibid.* IV 626, 627 « qui vult residere », « si contigerit « et exire velint ».

(3) Tutti questi punti sono splendidamente dichiarati da SCHUPFER *Degli Ordini sociali e del Possesso fondiario appo i Langobardi.*

o livellario, pagava una multa assai grave, e il colono portava con sè il capitale mobile; ma s'egli stesso, il colono, di propria volontà abbandonava il podere, doveva uscire colle mani vuote (*inanis et vacuus*). Che l'aldio langobardo godesse la libertà ristretta come la godevano a un dipresso i coloni romani, risulta per tante testimonianze già note che sarebbe inutile tutte qui riprodurle [1]. Parlando del loro stato, i documenti e le leggi lo chiamano *liberto*. Oltre a ciò gli aldii aveano un guidrigildo maggiore dei servi ed un mundio per ciascun capo; i servi non l'aveano; e molte volte il signore d'un aldio si trova chiamato non *dominus* ma *patronus*, come l'antico padrone dei liberti. Per altra parte il padrone dell'aldio in molti documenti è chiamato *dominus*. L'aldio non aveva capacità di star in giudicio, e il padrone dovea risponder per lui col giuramento e colla pugna; nel che la sua condizione era peggiore di quella de' liberti, e più incerta ed oscillante. In caso di reati, l'azione pubblica non poteva esercitarsi contr'essi, ma il padrone stesso li carcerava ed esaminava, come faceva

(1) Troya *Cod. dipl. Long.* V. 900. 936 *Ed. Roth.* c. 210 (Vesme col. 53) e *Liutpr.* c. 68 e 126 (Vesme coll. 119 e 1??). Vedi anche la citata opera de Schupfer *Ordini sociali* ecc.

coi servi. Spettava al padrone la composizione di chi ledeva un aldio. Che più? non poteano giudicar nei placiti nè servire in guerra [1]; ed in questo eran pari ai coloni. Era vietato all'aldio manometter servi, alienar fondi senza il consenso del padrone; ma poteva possederli come peculio, e col possesso trentennario faceva sue le cose possedute. Egli stesso poteva essere alienato e separato dal fondo [2]. Un'aldia però era in maggior pregio che una liberta, perchè nata già da madre libera (dunque nata aldia), mentre la liberta era nata di serva. Onde la violenza usata all'aldia punivasi con multa di 40 soldi e di 20 se si trattava di una liberta [3].

Se l'aldio era ucciso, il guidrigildo pagavasi al padrone come ristoro della mano d'opera perduta. Se l'aldio recava danno ad un terzo, il padrone era tenuto per lui. Ma spesso, come osserva il Troya, il romano, divenuto aldio, possedeva nelle parti d'Italia non soggette ai Langobardi ampie tenute, col provento

(1) Carta della corte di Limonta dell'anno 835. Fumagalli *Cod. dipl. Ambros.* 172.

(2) *Ed. Roth.* c. 210 e 235 (Vesme coll. 53 e 56); *Grimowaldi* c. 1 (Vesme col. 83) *Liutpr.* c. 78 (Vesme col. 122).

(3) *Ed. Roth.* c. 205 e 207 (ap. Vesme col. 51).

delle quali qualche suo amico, per lo più sacerdote, lo ricomperava agevolmente. Pari nel divieto rigoroso di nozze disuguali, un' aldia o una liberta (così leggo col Troya la legge 217) che pigliasse un servo perdea la libertà. Un aldio che sposasse una liberta non procreava che aldii (legge 218). Un aldio che sposasse la propria serva procreava figliuoli servi, perchè seguivano la peggior mano; se la serva altrui, i figliuoli eran servi del padrone della moglie (legge 219). Quando un libero volea sposare la propria serva, dovea prima *eam liberam thingare,* donarle la libertà, e ciò nella forma più solenne, per *gairethinx,* cioè per mano di quattro liberi che la proclamavano e guarentivano libera *et per widerbora,* ossia come se fosse nata libera. Questa forma spegneva ogni reliquia di servitù. Ma per cuori infiammati non v'era nulla d' impossibile; nè sotto ai Langobardi era troppo difficile l' ottener la manumissione. Per via della manumissione l' aldio longobardo diventava *fulfreal* (guerriero), pienamente libero. Ma se non era dichiarato *amund* cioè fuor della tutela legale, il padrone conservava sopra di lui una specie di podestà, simile a ciò che con altro vocabolo si chiamava *libertatico.* L'aldio manomesso, divenuto perciò e nel

vero senso liberto, serbava anche traccia dell'antica condizione per qualche dritto che la legge di Rotari conservava al padrone circa al mundio della moglie dell'aldio. Il mundio era la protezione legale della donna; e zitella e maritata e vedova, la donna langobarda era sempre sotto la protezione di qualcuno. Ma v'era un'altra specie di mundio o protezione, ed era quello che ciascuno avea verso l'uomo che per qualunque titolo, ed anche pel possesso d'una terra locata, avesse dipendenza da lui. In altri termini ogni uomo, anche libero, il quale fermasse sua stanza sul fondo altrui, era soggetto al mundio del proprietario. Il mundio non alterava la libertà di chi v'era sottoposto, ma affermava un vincolo di dipendenza. Questo diritto di protezione (mundio) era valutato in danaro; e quando il protetto lasciava la dipendenza del protettore abbandonando la terra, questi riscoteva il mundio fissato. Siffatto vasto sistema di protezione legale è d'indole tutta germanica, e costituisce uno degli elementi del feudo [1].

Del rimanente non sempre gli aldii erano in condizione di coloni. Più spesso adoperavansi in uffici domestici e cortigiani: alcuni erano

(1) Vedi TROYA *Cod. dipl. Long.* Lib. IV. 617 625, e LUPI *Cod. Dipl. Berg.* I. 627.

messaggeri o, come diremmo, fanti di procaccio e recavano lettere ed ambasciate; altri erano *ministeriali*, reggevano piccole gastaldie; erano *attori* o *subattori*; insomma finanzieri, amministratori. V'eran pertanto aldii d'ogni qualità; alcuni appena al disopra, altri molto al disopra della condizione servile. Fra gli stessi coloni abbiamo esempio d'aldii che non avevano altro obbligo che di segar il fieno nei fondi del padrone. In questo caso trovavasi, prima del 736, Benenato, aldio del monastero di San Saturnino di Toscanella. La sua condizione aldionale consisteva nell'essere considerato come uno dei *warcini* (segatori di fieno) del monastero [1]. Ondeggiava pertanto, per lunga serie di tinte, tra la libertà e la servitù lo stato dell'aldio. Frequente era negli aldii e nei coloni lo sposar donne libere; e tali nozze disuguali erano utili alla libertà dei figliuoli. Benenato, l'aldio oradetto, avea sposato una donna libera; epperò Feichiso e Pasquale, suoi figliuoli, sosteneano d'aver facoltà di andare dove loro piacesse (anno 736). E noi abbiamo altrove dimostrato [2] come fin dalla metà del secolo VII la maggior parte de' coloni d'Oulx (appiè del

(1) Brunetti *Cod. dipl. Toscano*. I. p. 487.

(2) Nella nostra *Storia di Torino*.

Monginevra) aveano condotto in moglie donne libere [1].

Sebbene il ducato di Benevento appartenesse a un principe langobardo e si reggesse colle leggi della sua nazione, non aldii ma coloni si chiamarono Zilone, Varrucuso, Stefano e Terserado, donati nel 709 (o 724) insieme colla casa e colla piccola tenuta che possedeano, e con ogni appartenenza (peculio), dal duca Romualdo all'abate di san Pietro all'acqua di san Petito [2].

I terziatori erano così chiamati perchè rispondevano ai conquistatori od ai loro eredi od aventi causa la terza parte dei frutti. Erano gli antichi proprietarii, i vinti Romani, resi tributarii. Conservavano la proprietà de' loro fondi, colpiti soltanto dall'obbligo d'un canone assai grave. Conservavano ancora quasi intera la libertà poichè, volendo abbandonar il loro podere, lo poteano senza chieder licenza a nessuno, significando solamente la loro volontà con un simbolo, quale era quello di porre un bastone a traverso della porta alla casa colonica [3]. Inoltre

(1) Vedi l'*Ulciensis Ecclesiae Chartarium*.

(2) Ughelli VIII. 641

(3) *Pactum Arechis* c. 2 e 4. Muratori *Rer. It. Script.* II. P. I pag. 310).

aveano facoltà d'alienare i loro fondi. Ospiti poi si chiamavano con altro nome, in memoria della forzata ospitalità concessa al Langobardo che aveva occupato le loro terre [1].

Non ho sufficiente chiarezza per determinare in che si differenziassero dai terziatori. Certo è ch'essi erano una varietà di coloni; e forse erano in origine, come suppone Schupfer, coloni demaniali o fiscali; ma io credo piuttosto che la *pars Langobardorum*, di cui è parola in qualche documento, anche pei terziatori, invece di significare la parte pubblica cioè il fisco, dinotasse soltanto i loro rapporti giuridici colla famiglia dei vincitori cui erano stati assegnati quali coloni. La loro condizione colonica si sarebbe pertanto migliorata sotto ai Langobardi

1) Nel 703 o 748 (le note cronologiche possono convenire all'una e all'altra data) Salberata vende a Pietro, suddiacono e dispositore del monastero de' santi Teodoro e Sebastiano di Napoli, la metà di Mauromondo e di Colossa sua moglie, i quali erano terziatori comuni del fondo Materno, in territorio di Nola, pel prezzo di 12 soldi d'oro per ciascuno. In documenti posteriori si fa memoria d'ospiti *fundati et non fundati*, vale a dire di coloni che aveano o non avean fondo da coltivare. Anch'essi vendeansi colle mogli e coi figliuoli e col loro peculio, non che coi servi ed ancelle che talora possedeano e che facean parte di esso peculio (*Neapolitani Archivi Monum.* tom. I, p. 1 e seg.). Non conviene però dimenticare che si vendevano coi beni anche i liberi ed i nobili quando in ragion dei medesimi aveano obblighi reali o personali.

altrettanto e più di quello che si migliorò la sorte degli altri coloni.

Ultimi, di cui rimane a dire, sono

7° i servi urbani ed i rustici, cioè i veri servi, ma non più nel senso romano. Essi non erano più simili a masserizie o giumenti o instrumenti vocali, ma erano uomini. La Chiesa li aveva accolti nel suo grembo, e insegnava che tutti erano uguali per fine di vocazione innanzi a Dio. La Chiesa, proclamando l'idea di fraternità, proscriveva i barbari trattamenti, l'indebita appropriazione del peculio de' servi; bandiva per bocca del non mai abbastanza lodato papa san Gregorio Magno, essere opera sommamente grata agli occhi di Dio il restituirli alla libertà. I loro congiungimenti omai non erano più contubernii, ma vestivan quasi carattere di matrimonii. Nelle possessioni cui erano affissi aveano un pezzo di terra riservato pel loro sostentamento.

Le sante dottrine ed esortazioni della chiesa non eran di certo tutte e sempre osservate. Non mancavano padroni avari e crudeli. Ma in generale la condizione de' servi s'era vantaggiata assai, massimamente, lo ripetiamo, per opera di quel sommo amico di libertà che fu san Gregorio Magno, il quale tante migliaia di servi

dichiarò secondo la formola di Costantino *liberos civesque Romanos*, e che nel Libro diurno registrò il *precetto di libertà*, secondo il quale *per autorità del beato Pietro, principe degli Apostoli, N. N. servo della chiesa, concedendogli pienezza di libertà, da ogni servile sorte e condizione libero riputava e* CITTADINO ROMANO *dichiarava; sicchè non fosse debitore a nissuno fuorchè del semplice saluto* (1).

Alcuni scrittori notano che canoni e concilii vietavano ai prelati di alienare i servi della chiesa; che quindi la loro manumissione non era frequente poichè bisognava vi concorresse, oltre la causa dell'evidente utilità della chiesa, anche il consenso del papa, e in alcune provincie quello dell'imperatore e del re. E citano esempli di schiavi affrancati senza queste condizioni, richiamati poscia al giogo servile, fra i quali è celebre quello di Leone vescovo di Vercelli, che sul finire del secolo x con gran solennità rifece servi tutti quelli che illegalmente, per negligenza od errore, erano stati da' suoi predecessori lasciati liberi ed eran passati *dal giogo servile alla nobiltà dello stato libero;* il che fece tagliando le carte d'affrancamento, quando ve

(1) *Liber diurnus* VI. 21.

n'erano, in presenza de' giureconsulti e dei cittadini, col vangelo e coi libri legali avanti gli occhi, in mezzo alle acclamazioni del popolo [1]. Le osservazioni di questi scrittori, rinnovate dal chiarissimo Zamboni [2], sono vere; e vero è che per tali impedimenti l'affrancamento de'servi ecclesiastici era assai raro. Ma questo fatto rincrescevole derivava dalla condizione giuridica dei prelati, i quali, semplici amministratori dei beni delle loro chiese, non potevano avere e non avevano come tutti gli altri amministratori facoltà di alienare senza certe solennità, certe determinate guarentigie, e senza il consenso di chi, se non era verace proprietario dei beni ecclesiastici per altro lo rappresentava; e tal qualità aveano il papa ed il sovrano territoriale. Del resto le difficoltà da cui era attraversata la manumissione dei servi della chiesa veniva già compensata in parte dalla maggior mitezza della condizione servile tra i suoi dipendenti, e ben più largamente dalle sublimi teorie di libertà e d'uguaglianza fondate sulla carità, che il cristianesimo ed i suoi dottori più eminenti non si stancarono mai di bandire. Per virtù di queste dottrine, che sono la base del vangelo, i cristiani de' primi

(1) Ughelli tom. IV.

(2) Vedi l'erudita sua Memoria *Ezzelino, Dante e gli Schiavi.*

tempi pare che non distinguessero tra schiavo e libero. Non eran tutti fratelli in Cristo? Notabile è l'osservazione del citato Zamboni che sopra tredicimila circa epitafii cristiani noti al De Rossi (*Roma sotterranea*) cinque o sei sole volte s'accenna a nobiltà o servitù; mentre nelle lapidi pagane lo stato servile o libertino s'accenna quasi sempre, e altronde si discerne dal nome. A ragione lo Zamboni chiama amabile quest'archeologia dei primi tempi del cristianesimo.

Se i servi ancora si vendevano, donavano e barattavano come qualunque altra sostanza, s'avea peraltro in generale maggior avvertenza a non dividere la famiglia; si vendevano i *mansi* colle *condome* o *casarie*, ossia colle famiglie di servi; e spesso ancora il padrone nel donarli e nel farne legato ad una chiesa, ad un monastero, ne alleviava la condizione, scemando il numero delle opere dovute, e specialmente delle personali. Sovente ancora facea meglio, e donando ad una chiesa uno o più mansi ne affrancava i servi; nel qual caso aveano questi liberti il diritto o d'abbandonare i beni o di continuare a coltivarli, rendendo i servizi e le prestazioni accollate a quelle terre, ma non più come servi bensì come liberi condizionati [1]. Ed ecco come si

(1) Vedi le opere del BRUNETTI, del TROYA, di GUÉRARD, SCHUPFER ecc.

spiega che una quantità di mansi servili si trovi occupata da liberi uomini. Era un gran progresso questa separazione del colono dalla terra colonica, sicchè la qualità di essa più non imprimesse carattere sull'uomo che la coltivava, facendo mentire l'adagio che *la terra serva rende l'uomo servo*. Per la stessa ragione v'erano mansi ingenuili retti da servi o da coloni. Ma questo progresso di civiltà cominciò, come tanti altri, nelle vaste possessioni delle chiese e dei monasteri [1].

I progressi della civiltà s'iniziano nei costumi, nelle usanze, nei parlari e nell'azione. La legge scritta non precorre ma segue, e certe volte ben da lontano, questi progressi. Onde nel considerare un periodo storico e nel raffigurarne la sembianza convien tener gran conto di questo fatto. Ed invero la legge di Rotari, benchè in complesso migliori la condizione dei servi, pure ritragge ancor molto d'una durezza che già nelle consuetudini private o era scomparsa o tendeva a scomparire.

In rapporto al padrone lo schiavo era ancora chiamato *cosa* (*res*); veniva, come nella legge Aquilia, messo a fascio cogli animali domestici [2].

(1) Vedine molti esempi nel *Polypticum Irminonis*

(2) *Ed. Roth.* c. 273 e 334 (ap. Vesme coll. 62 e 70)

Benchè da molti secoli fosse proibito, pure non era cosa rara fino ai tempi di Rachi (a. 744-749) veder i padroni in un impeto d'ira bestiale ferire ed uccidere i proprii servi [1]. Il servo non avea volontà, non persona propria. Il padrone ne rispondeva in tutto; e fin quando si trattava di misfatti, si cercava se il servo avesse delinquito per ordine del padrone, ed allora non era punito. Ma Luitprando volle che la cieca obbedienza al comando del padrone più non gli servisse di scusa e lo salvasse da pena; rialzando così la dignità morale dello schiavo [2].

Le pene da infliggersi al servo erano determinate per legge, e solo in via d'eccezione lasciate all'arbitrio del padrone. Era un altro progresso. Il servo essendo proprietà del padrone, niun giudice o attore od altro tutore dell'ordine pubblico aveva facoltà d'arrestarlo, qualunque fosse il misfatto da lui commesso. Era forza indirizzarsi al padrone.

Eransi introdotti per consuetudine, ed in parte venivano per legge confermati nuovi mezzi di prova per chiarire lo stato d'una persona. Erano il giuramento con sacramentali, il duello, il possesso quando non v'era documento autentico

(1) *Ed. Rachis* c. 7 (VESME col. 180).

o carta di libertà [1]. Aldii e servi cercavano a più potere di ridurre tutti questi mezzi di prova ad un solo, il più assurdo, il duello, che facea trionfare la gagliardia de' muscoli, la destrità de' tiri anzichè la giustizia. Grimoaldo nol sofferse quando si poteva provare il trentenne possesso del servo. Un uomo libero che vedesse impugnata la propria libertà poteva ottenere un precetto del re che chiamasse a sè la causa; il pretendente doveva o recedere dalle sue istanze od esporre le sue ragioni al principe. Se non obbediva, ne componeva il guidrigildo al palazzo e perdeva ogni diritto sopra l'asserto servo.

Quanto al matrimonio servile, si è già narrato altrove come i servi avessero a' tempi romani un concubinato o contubernio, ma non giuste nozze nè vera famiglia.

Io non dubito che la religione cristiana considerasse le nozze de' servi come un giusto e indissolubil legame. Ma la legge civile durava nella sua barbarie. Il marito potea disgiungersi dalla moglie, la madre dai figliuoli. Che più? il padrone poteva ancora ai tempi dei Langobardi

(1) *Ed. Roth.* c. 224, *Grimowaldi* c. 2 *Rachis* c. 6, *Ahistulphi* c. 22.

sposar la moglie del servo [1]. L'uno e l'altro erano cosa sua. Ciò non pertanto nelle leggi langobarde già cominciano ad usarsi anche pei servi i nomi di *maritus* e *uxor*; Liutprando accenna anzi ad una moglie legittima [2]. Si vede che v'era tendenza ne' giuristi che scrivean le leggi a lasciar trasformare il rapporto contuberniale del servo e della serva in conjugale.

Si riconobbe eziandio che il servo poteva avere una famiglia quando Luitprando dichiarò (cap. 140) che una parte della composizione del servo ucciso poteva andare a beneficio de' suoi parenti. L'inviolabilità del talamo servile fu poi riconosciuta e proclamata dallo stesso Luitprando. Se il padrone disonorava la moglie del servo, i due coniugi poteano da quel punto andarsene liberi e fulfreali, ossia ingenui (cap. 142). Nè tollerava quel re che il servo che ha moglie legittima si mescoli con altra donna, sotto varie pene (cap. 104). L'uomo libero che sposar volesse la propria serva dovea prima affrancarla pienamente. Nel qual caso soltanto aveano i figliuoli un diritto legittimo al retaggio paterno.

(1) Vedi *Ed. Roth.* c. 211, *Liutpr* c. 66 — Vedi inoltre SCHUPFER *Degli Ordini sociali e del Possesso fondiario presso i Longobardi.*

(2) *Ed. Liutpr* c. 104 (ap. VESME col. 131).

Ai tempi di Rotari (anni 636-652), il servo che s'attentasse sposare una donna libera era ucciso. La donna pure era messa a morte o venduta fuori del regno dai parenti. Se questi n'aveano pietà, finito l'anno era tratta fra le ancelle filatrici del palazzo del re (cap. 221). Simili rigorosi divieti sono banditi anche nella Legge burgundica, nella salica e nella ripuaria. Ma, come ben osserva Schupfer, tali rigori erano contrarii ai tempi, che l'influenza del cristianesimo rendeva più civili; e Rachi (anni 744-749) ammette per la donna libera congiunta ad un servo che possa prescrivere la libertà se per sessant'anni, termine della prescrizione demaniale, sia vissuta secolui in libertà (cap. 6); vale a dire che il re non potrebbe più farla trarre tra le filatrici di palazzo. Il re perdeva poco rinunziando ad un'ancella di 76 anni almanco.

Ma v'era un altro mezzo più facile e più pronto di contrar tali nozze disuguali; ed era d'ottenere il consenso del re, che non si nega mai quando l'opinione pubblica comincia a diventar più forte che la legge. Due esempi del 721 e 735 ne reca il Troya [1].

Intanto nelle possessioni della chiesa i matrimonii disuguali di libere con servi spesseggia-

(1) *Cod. Langob. dipl.* III. 434. 498.

vano, anche senza consenso del re, all' ombra delle famose immunità. Il consenso del re veniva poi dopo a confermarli ed a determinar lo stato dei figliuoli. Luitprando e poi Ildebrando confermarono tutti i matrimonii contratti fra donne libere ed uomini servi della chiesa dei ss. Antonino e Vittore di Piacenza, dichiarando che i figliuoli sarebbero aldioni, cioè semiliberi [1]. Desiderio e Adelchi nel 772 e 773 diedero ugual privilegio alle arimanne, cioè alle donne libere, figlie d'un cavaliere (uomo d'arme a cavallo), che aveano sposato servi del monastero di Farfa; anzi Adelchi rinunciava al suo diritto di rivendicar la donna libera al palazzo *anche per tutti i casi avvenire*. Per tal guisa s'andava ed in Italia e in Francia per ministero della donna libera rialzando la condizione servile.

L'amore in tutti i tempi ha dato causa a questi matrimonii disuguali. Ma un altro motivo non meno prepotente spingeva allora e spinge adesso i voleri a tale vantaggioso incrociamento di razze: la fame. Re Astolfo parla di certe zie escluse dalla eredità dei nipoti, che rimanevano in casa mal vestite soffrendo la fame, e davano finalmente la mano a servi (*patientes necessitatem*,

(1) TROYA *Cod. dipl. Long.* IV. 566.

servis se copulabant [1]. E v'erano servi arricchiti che potean tenerle bene; come ora vi sono piccoli mercatanti ed usurai con censi principeschi, i quali impalmano germogli poveri ed abbandonati di fieri e potenti baroni.

Anche ai tempi de' Merovingi e de' Langobardi v' era quell' aristocrazia servile di cui abbiamo discorso nel primo Libro, aristocrazia più o meno influente, più o meno rispettata anche dai liberi uomini, da non confondersi mai colla plebe dei servi. Quelli che godevano la confidenza d'un padrone potente erano vezzeggiati e riveriti da chi avea bisogno del padrone; e quelli che aveano un buon peculio e giravano il loro danaro prestandolo ad usura aveano un gran codazzo di clienti bisognosi. Coloro che si segnalavano in qualche arte non tardavano a ricomperarsi ed a far parte di quelle libere corporazioni d'artefici che s'erano sostituite agli antichi ergastoli ereditarii romani; ed infatti ne' documenti langobardi molti artisti si trovano mentovati quali uomini liberi. Ma, oltre a questi accidenti di fortuna che alzavano il servo ad un certo grado di considerazione, eranvi tra servi e servi differenze riconosciute dalla legge, e v'erano gli uffici o

(1) *Ed. Ahistulfi* c. 10 (VESME col. 170)

ministeri di casa e di campagna, ond'eran detti ministeriali i servi che li reggeano.

In una carta del 761 i servi si distinguono in maggiori, mezzani e minori [1].

Ma nel determinare il guidrigildo secondo le condizioni delle persone si dichiarano meglio le varie categorie servili.

Premettendo che l'uomo libero era apprezzato soldi 120 e l'aldio la metà (60), ecco il grado della valuta di varie teste servili, secondo il diverso mestiere esercitato:

servo ministeriale *probatus et doctus* . . . . soldi 50
maestro porcaio avente garzoni sotto di sè . . . . » 50
ministeriale di solo nome . . . . » 25
servo massaio (fattore) . . . . » 20
porcai, caprai, armentarii, bubulci non soggetti al massaio . . . . » 20
servi soggetti al massaio . . . . » 16
sotto-porcai, sotto-caprai ecc. . . . » 16

Sotto la designazione di servi soggetti al massaio debbono comprendersi i coltivatori, valutati assai meno de'servi che attendeano alla cura del bestiame, sebbene l'opera loro ricercasse maggior fatica ed arte e intelligenza maggiore.

(1) Troya *Cod. dipl. Long.* V. 703.

Soprastavano all'amministrazione delle possessioni più vaste i decani, vicarii o *scarioni* (nel 715 un prete era *scario regio de curte Seviano* [1]), cioè capi delle *scare* o squadre di servi, e gli attori o azionarii, i subattori [2], i canovarii (da *canova*, magazzino) [3], gli esattori, i gualdamanni, ispettori delle *gualde* o boschi nel ducato di Spoleto ove c'era altresì l'*archiporcarius* [4]. Tutti questi impiegati finanzieri ed amministrativi, nelle immense tenute regie o ducali, obbedivano essi medesimi al gastaldo. Quest'ufficiale superiore avea non solo il reggimento economico, ma anche la giurisdizione suprema di que' possedimenti; ed i principali tra i regi gastaldi [5] spesso rivaleggiarono coi

(1) Brunetti *Cod. dipl. Toscano* Parte I, pag. 442

(2) *De subactione Scauri.*

(3) I beni del vescovo di Trento erano distribuiti per canove. Nell'anno 806 un tale era *canovarius et actor* della chiesa di Bergamo.

(4) A Ravenna, e generalmente nell'Italia bisantina, le corporazioni delle varie arti si chiamavano *scholæ*.

(5) Non debbono confondersi i gastaldi e gli sculdasci del regno, con vasto territorio e giurisdizione, co' gastaldi e cogli sculdasci del re o per dir meglio di palazzo, che erano *aldii* o *servi ministeriali*, nè co' gastaldi di qualche piccola corte separata, che non erano di maggior condizione (per quanto appare dalle leggi 374 e 375 di Rotari), i quali tutti però aveano grande stato e, venendo uccisi nell'esercizio delle loro incumbenze, costavano il guidrigildo d'un uomo libero (Vedi Canciani e Troya). Ma non sarebbe da meravigliarsi che anche un aldio pervenisse talvolta all'ufficio di gastaldo di primo or-

duchi e pigliarono costume di fare di propria autorità donazioni di terre regie ai loro dipendenti, con certi patti di fede e di servigi reali e personali (di bovi, di falciatura, di trasporti, di guardia) non verso il re ma verso la loro persona; nel che è da ravvisarsi un altro elemento de' beneficii ossia de' feudi. Tali gastaldi erano più frequenti in quei paesi ne' quali, il numero de' grandi romani uccisi o cacciati essendo stato maggiore, in più gran numero per conseguenza e più vaste riscontravansi le possessioni per violenza occupate dal re e dai duchi, rette in loro nome dai gastaldi. Così fu della Toscana.

Non v'era in questa età un tributo pubblico. L'erario regio pascevasi de' proventi delle terre demaniali, dei doni, delle multe e delle confiscazioni, non che d'una porzione delle prede fatte nelle frequenti guerre. Solo in tempo di guerra, pel transito delle truppe o pel passaggio de' giudici regi inviati nelle provincie, levavasi qualche prestazione straordinaria o imponevasi qualche servizio. Ma ciò somigliava assai più ad un'angheria che ad un tributo.

Le manumissioni de' servi furono frequenti appo i Langobardi; ma erano per lo più

dine, poichè abbiamo veduto in Francia i leti diventar conti ed antrustioni.

manumissioni imperfette che li trasformavano solamente in aldii. Mercè questo mutamento di stato, il servo, divenuto aldio, invece di coltivare per conto del padrone una determinata quantità di terreni, la coltivava per conto proprio, rispondendo al padrone un censo fermo od una parte de' frutti e certi servigi reali e personali (angarie). Nè fa d'uopo osservare che la coltivazione si facea con più attenta cura e con miglior volontà per mano degli aldii che v'aveano un interesse personale e diretto.

Il moto ascendente, la scala di progressione de' servi rustici verso la libertà fu pertanto la seguente:

1° grado — servo rustico, vero schiavo. stromento vocale d'agricoltura;

2° grado — villico o massaio o in altra guisa ministeriale, capo di servi rustici, ma ancor servo egli stesso;

3° grado — colliberto, servo affrancato con manumissione non piena, alzato al grado di colono immobilizzato, libero della persona, che lavora per proprio conto mediante il pagamento d'un canone fisso ed invariabile, ma che non può abbandonare il fondo nè esserne separato: mezza libertà;

4° grado — colono che, col consenso del

padrone del fondo, può abbandonare il fondo, od anche senza consenso di lui, lasciando tutto il capitale mobile;

5° ed ultimo grado — colono affrancato, perciò pienamente libero, padrone d'abbandonar il fondo o di rimanervi prestando i servizi e pagando il canone consueto in qualità di livellario.

CAPO SECONDO

Dei servi rustici e de' contratti agrarii ai tempi di Carlomagno e poi fino al mille. Origini e progressi dei benefizi o feudi.

I Langobardi, divenuti cattolici, non aveano perciò cessato d'anelare alla conquista di tutta l'Italia, ed Astolfo avea nel 750 esteso la sua dominazione sull'Esarcato [1]. I romani pontefici, non soccorsi o troppo debolmente soccorsi dagli imperatori greci, temendo di vedersi quandochessia sopraggiungere un barbaro padrone in Roma, dove già regnavan di fatto, stringevano con messaggi e con lettere i Franchi, antichi confederati dell'Impero e buoni cattolici, a valicar le Alpi e l a salvar Roma e le sacre ossa del Principe degli Apostoli (a nome del quale con

(1) « (post) traditum nobis a Domino populum Romanorum ». (*Prologo delle leggi del 1º anno d'Astolfo* (ap. Vesme col. 167, e Troya *Cod. dipl. Longob.* vol. IV parte IV. 357).

linguaggio iperbolico favellavano) dalla contaminazione langobardica. Avevano in Francia vescovi devoti, agenti zelantissimi, che non cessavano d'aggiunger efficacia alle preci papali con vive rimostranze presso ai *maires* del palazzo che maneggiavano l'autorità regia al tempo dei re scioperati, finchè Pipino tolse a Childerico lo scettro e la corona (inutile pompa) e lo relegò in un monastero. Ciò s'operava in un concilio di vescovi nel 752, e Bonifacio, arcivescovo e legato del papa, ungeva e coronava il nuovo re; dimostrando coll'autorità d'un illustre esempio che re verace è chi può e sa reggere e regge, non chi ne porta vanamente il titolo o le insegne. Intanto le vittorie d'Astolfo spaventavano il papa, il quale chiedette all'imperador greco, che nol potea soccorrere, la facoltà di sollecitar soccorsi in Francia. Avutala, si recò di sua persona in quel regno, e vi fu accolto con entusiasmo (anni 753-54). Pipino strinse col papa una lega colla quale, pigliando il titolo di *Patrizio dei Romani*, che nel concetto di quella età importava il patronato e la difesa di Roma, s'obbligò a far guerra ai Langobardi e promise di cedere a san Pietro tutti gli acquisti che col favore di Dio andrebbe facendo in Italia, e così l'Esarcato, la Toscana, la Corsica,

Benevento, Napoli, Mantova, Venezia e l'Istria, ad eccezione della sola Lombardia propriamente detta, per quanto appare dal frammento che ne pubblicò il Fantuzzi[1]; al quale il Troya aggiunge interissima fede, chiamandolo fondamento del nuovo diritto europeo.

A siffatta promessa Pipino diè solo in parte esecuzione, perchè venuto contro ai Langobardi non consumò l'impresa ma, occupate ventidue città, ne mandò le chiavi al papa, facendone perpetua donazione a san Pietro e per esso ai romani pontefici. Carlomagno, sceso anch'egli in Italia nel 774, avendo posto fine al regno de' Langobardi, vinto e fatto prigione il re Desiderio, confermò il dono paterno; e tale è l'origine del dominio temporale della Santa Sede.

Ma la cagion principale della condiscendenza mostrata dai Franchi verso la sedia apostolica sta non tanto nell'indole irrequieta e bellicosa di quella gente, vaga sempre di avventure e di conquiste e pronta a combattere per un'idea, quanto nella immensa autorità che i vescovi aveano acquistata in quel regno, ed in quella che per necessaria conseguenza v'aveano acquistata i papi. Noi ne discorreremo brevemente.

(1) *Monumenti Ravennati* VI, 204, TROYA *Cod. dipl. Long.* vol. IV, parte IV, 503.

Nel secolo IV gli imperadori, di persecutori della chiesa di Cristo essendone divenuti seguaci, cominciarono a privilegiare il clero, e specialmente i capi del clero, di varie concessioni destinate ad onorare ad un tempo e la sublimità della loro missione e il complesso delle rare virtù con cui papi e vescovi l'adempivano, mostrandosi in generale pronti sempre a rendere testimonianza della verità della fede che predicavano e coll'esempio d'una vita intemerata e collo spargere per essa il proprio sangue.

Certo è che in mezzo alla universal corruzione di que' tempi era prodigioso il vedere i capi del culto cristiano proclamare una legge di giustizia e di carità, dimostrandone il vivo e perenne esempio in sè stessi. Qual favore potea quindi parer soverchio quando si vedeva applicato a persone, la cui mente attingeva le più pure ed elevate ispirazioni dal cielo, la cui parola era parola di vita e di virtù, il cui cuore, acceso di carità, si porgea consolatore, soccorritore a tutte le miserie, vuoi morali, vuoi materiali del prossimo? Pareva che quei santi non potessero esser tocchi da affetti meramente umani. Non si pensava che potessero aver successori alquanto od anche molto diversi da loro. Non si badava al pericolo che sovrasta agli uomini più eletti

quando s'ammassano intorno ad essi senza misura e senza cautele onori, dovizie, potenza; non si badava alla facilità che lor si porgeva di confondere interessi puramente mondani con interessi di un'elevatissima sfera, e d'applicare poi agli uni ed agli altri lo stesso ardore nel difenderli, le stesse dottrine nel sostenerli, le stesse armi nel propugnarli. Non si ponea mente ad un altro gravissimo pericolo, che cioè, divenuto l'officio pastorale non tanto cura d'anime quanto governo di popoli, centro di ricchezza e d'onori, uomini mondani per fini mondani, secondogeniti di principi, rampolli d'alti baroni se lo sarebbero procacciato con enorme danno della religione e della morale. Una legge attribuita a Teodosio costituiva il vescovo giudice ordinario in tutta la diocesi: in qualunque stato di causa e non ostante la opposizione d'una parte, potea la lite trasferirsi dal tribunale laico al tribunale ecclesiastico. Ciò fu fatto quando il contendere nella curia del vescovo non costava nulla o costava meno; quando il giudice ecclesiastico era più umano e più dotto che il giudice laico. Ma queste qualità positive dei giudici ecclesiastici, negative dei giudici laici, dovean forse perpetuarsi nei loro successori, cosicchè dovesse pure mantenersi eternamente quella condizione

eccezionale ed irregolare? Non avrebbero fatto assai meglio gli imperatori a stabilir giudici laici probi e saputi che ad investire i vescovi d'una giurisdizione che apparteneva non alla chiesa ma all'impero?

Onorio, Valentiniano III e Giustiniano diedero o confermarono altri privilegi alla chiesa, francandola da qualunque specie di tributo e riconoscendo la giurisdizione privativa de' vescovi per giudicare i cherici, come se i cherici non fossero cittadini.

In Francia la religione cattolica, predicatavi fin dal secolo III, avea provato gravi difficoltà a propagarsi; prima per le persecuzioni dei pagani, poi per quelle degli ariani. Ma dopo il battesimo di Clodoveo e l'opera zelantissima di monaci italiani ed irlandesi che v'erano accorsi le sorti della religione mutarono rapidamente. Piovvero doni di vaste possessioni e d'altre ricchezze sulle chiese e sui monasteri dalla regia liberalità, dalla pietà dei fedeli. I vescovi crebbero velocemente in gran potenza; ebber dovizia di beni, numeroso stuolo di clienti e di servi; molto s'impacciarono negli affari di Stato, molto s'agitarono nelle assemblee generali della nazione, lunga residenza fecero in corte. Tutto poteano, tutto osavano. La cosa giunse al punto che

Chilperico, nipote di Clodoveo, diceva: « Omai « il nostro erario è povero; le nostre ricchezze « sono passate alle chiese; in luogo nostro re- « gnano i vescovi. Essi sono grandi. Noi non « lo siamo più[1] ». Quest'eccesso fu causa che, sovraggiugnendo poi guerre dispendiose, i principi pigliassero i danari ove ne trovavano, e che rimunerassero i meglio provati guerrieri con temporarie concessioni di beni ecclesiastici, fatte collo stesso titolo di precaria e colle stesse forme con cui solea farle la chiesa. Di questo espediente usò ed abusò Carlo Martello, vincitore dei Saracini, de' Frisoni e de' Sassoni.

Continuò l'influenza de' vescovi sotto ai re Carolingi. Carlomagno, restitutore d'un simulacro dell'antico Impero Romano, volendo essere ad un tempo e con gloria maggiore restitutore della civiltà e delle lettere, si giovò grandemente della chiesa, che sola ne avea conservato il deposito; quindi armò per gratitudine il clero di nuove prerogative; e fu imitato, in Francia, in Italia e in Germania da molti de' suoi successori. In un giudicio civile la testimonianza, ancorchè unica, d'un vescovo bastava a far vincer la causa. Niun ecclesiastico potea costringersi a deporre avanti ad un giudice laico. Si raccomandava ai

(1) Gregor. Tur. L. VI. c. 46.

conti (giudici, capi politici, militari ed economici delle provincie) di governare col consulto dei vescovi, « dinanzi ai quali, dice il Capitolare, « l'orbe intero china il capo ». Chi avesse oltraggiato un vescovo era punito con pena capitale (*de vita componat*), e le sue sostanze erano devolute alla chiesa da quel vescovo governata. Gli scomunicati si consideravano come morti civilmente, e il loro avere passava immediatamente ne' legittimi eredi [1]. Collo scomunicato non si poteva avere corrispondenza, e neanche comunione di pascoli. La qualità di prete cancellava in molti casi quella di cittadino, poichè un prete non poteva esser citato innanzi al tribunal laico pe' misfatti commessi. Costantino avea scritto che la sentenza contro tali reati era riserbata al giorno del giudizio universale; Carlomagno scrisse che Dio li aveva assoggettati al suo giudizio, non a quello degli uomini [2]. Ma poi si riconobbe che gli errori gravi dei vescovi e dei cherici doveano esser puniti; se dei cherici, dal vescovo; se dei vescovi, dal papa o da altri vescovi da lui delegati. Nonpertanto

(1) « Excommunicatus ..... a palatio nostro sit omnino extra« neus et omnes facultates ejus ad legitimos parentes perveniant ».

(2) « Episcopi et eorum ministri, quos Deus suo non humano judicio « reservavit, intacti permaneant ». BALUZE *Capitularia* I.

l'accusarli era opera cinta di tali spine, piena di tanti pericoli, che pochi certamente s'inducеano ad accusare. L'accusatore doveva egli stesso esser netto dalla menoma colpa o macchia. Non doveva essere dipendente dal vescovo; non poteva accusarlo se non dopo d'averlo avvertito più volte privatamente; dal che nasceva che il vescovo, avvertito, poteva far cominciare un processo contro al monitore e impedirlo per sempre di essere ammesso ad accusarlo. Dato poi che avesse facoltà d'accusarlo, per provar l'accusa contro ad un vescovo richiedeansi 72 testimoni; se contra un prete, 44; se contra un diacono, 36. Se inoltre l'inquisizione contenea più capi e il primo non riusciva provato, si rigettavano senza più tutti gli altri.

Basti il sin qui detto a provare l'enorme autorità che aveano acquistata nel regno di Francia i vescovi, *chiarissimi luminari del mondo* [1], come li chiama Carlomagno; e quanto valore per conseguenza avesse fra que' pópoli la parola del sommo pontefice. Sentiva quel gran principe che qualche volta l'elemento religioso da lui invocato, invece d'aiutare la gran riforma

(1) « O pastores ecclesiarum Christi et ductores gregis ejus et clarissima mundi luminaria ». Così nella Prefazione ai Capitolari d'Acquisgrana.

intrapresa, gli riusciva d'impaccio. Ma non v'era allora arbitrio di scelta. E però, ragionando della Santa Sede, scriveva: « Sebbene appena « tollerabile (*vix ferendum*) sia il giogo che « quella Santa Sede c'impone, portiamolo non- « dimeno e sopportiamolo con pia devozione ». Senza la chiesa ogni progresso nella civiltà era a quei tempi impossibile.

La sopportazione di Ludovico il Pio andò tant'oltre che si lasciò citare dai vescovi al loro tribunale e spogliare delle insegne imperiali per rivestir quelle di pubblico penitente. E quando ripigliò i suoi addobbi, li volle ricevere dalla mano dei vescovi [1].

Insomma in Francia non v'erano propriamente che due ordini di governanti: il militare, che raccoglieva in sè anche la podestà giudiziaria e l'economica; e l'ecclesiastico, che dominava in corte, nelle provincie, nelle assemblee della nazione (*exercitus francorum*, *colloquium*, *placitum*, *concilium generale*). Il popolo serviva.

Le cose da me esposte spiegano la costante protezione conceduta dai Franchi ai romani pontefici, l'impresa d'Italia, la donazione promessa da Pipino e solo in parte effettuata. Tale donazione fu condizione stipulata per una lega, nella

(1) Theganus in *Vita Ludov. Pii.*

quale una delle parti contribuiva un gran nerbo di forza materiale, l'altra un nerbo di gran lunga maggiore di forza morale.

Gli eccessivi favori conceduti ai vescovi servono anche a spiegare la reazione anti-ecclesiastica, la quale nei principi e nei popoli si suscitò fin d'allora e molto più ne' secoli posteriori.

Del rimanente non mancò mai tra i vescovi chi professasse intorno alle relazioni tra Chiesa e Stato le vere dottrine. Ne citerò due soli. Optato, vescovo di Milève, scriveva nel IV secolo (verso l'anno 376): « Non è lo Stato contenuto nella Chiesa, ma sì la Chiesa nello Stato ». Verso gli stessi tempi sant'Ambrogio, arcivescovo di Milano, sclamava: « Se Gesù Cristo ha pagato « il tributo, chi siete voi per potervi persuadere « d'andarne esenti? Se voi non volete esser « soggetti di Cesare, rinunciate dunque ai beni « di questo mondo; ma se voi ne possedete e « li godete, voi siete perciò sudditi di Cesare [1] ».

I beni donati alla chiesa erano di varie sorta: allodii, beni censuali, beneficii, chiamati poi feudi, possessioni cioè date a usufruire coll'obbligo del servizio militare verso lo Stato; il qual obbligo aveano altresì le terre libere e gli uomini liberi

(1) Lib. IV in *Lucam*, c. 5.

che possedessero proprietà allodiali di una certa ostensione [1]. Affin d'allettare la gente mezzana e minuta a moltiplicare le donazioni, abbiam già notato come la chiesa avesse immaginato di lasciare al donatore il godimento de' beni donati per una o più generazioni; aggiugnendovi talora altri beni o dando in cambio a godere maggior quantità di beni proprii della chiesa stessa. Ciò s'usava con persone libere e, per l'ordinario, di condizione rilevata; perchè ai poveri ed ai rustici di rado si faceano tali concessioni senza apporvi patti servili.

In Italia la chiesa usava molto concedere le sue terre o in enfiteusi per una, due o tre generazioni, o a livello per 20 o 29 anni, dopo i quali potea rinnovarsi il contratto.

Ho già notato che questa specie di contratto agrario si chiamava *livello* perchè se ne libellavano i patti in un atto chiamato *libellum convenientiæ.* I contratti della prima specie stipulavansi sopra domanda (*preces*) di chi voleva pigliar a coltivare i beni, e chiamavansi perciò *precaria.* Ma d'ordinario anche i livelli si concedeano

(1) Talvolta ai vecchi capi di casa si concedea immunità da tale obbligo. Vedine esempi al n° 31 dell'*Appendix ad Marculfum* ed al n° III. delle *Formules inédites de Munich*, pubblicate dal Rozière. L'esempio è dell'anno 842.

in seguito alle preci di chi aveva interesse d'ottenerli, e perciò ad ambedue le concessioni potea convenire il nome di *precaria*; e talora si dava anche il nome di livello ad un contratto d'enfiteusi o di locazione perpetua; nè v'eran regole ferme per differenziar la natura di tali contratti, i quali, allorchè contenevano divieto d'obbligare o d'alienare i beni, si risolveano in una colonia parziaria a lungo termine.

Quando si trattava di grandi tenute, chi le otteneva era spesso un personaggio illustre che le facea coltivare, non le coltivava direttamente egli stesso.

Nell'844 Pietro, abate di santa Maria a Matrona, concedette *iure emphyteuticario* a Domenico, prete e cantore della chiesa di Ravenna, per lui e per due successori da designarsi da lui, un vigneto chiuso per tenerlo, possederlo, difenderlo e migliorarlo in tutto a sue spese, col canone annuo di due danari d'argento, oltre a cinque soldi, di dodici danari l'uno, d'argento, già pagati per la concessione. Estinti i tre possessori, la vigna dovea tornare coi miglioramenti al monastero. La multa a chi contravvenisse era di due once d'oro ottimo (*obrizo*).

L'anno 919 Maria Malepa di san Martino di Ravenna concede a Maria, chiarissima femmina,

figliuola e vedova di consoli, e ad uno o due successori, in enfiteusi colle stesse condizioni, varii terreni nella pieve di san Cassiano. Tre anni dopo Pietro, arcivescovo di Ravenna, dà *libellario nomine* a Pietro e Gregorio, fratelli, ai loro figliuoli e nipoti, varie terre, col patto di rispondere della lavoratura maggiore tre moggia, due di grano, l'altro d'orzo: se coltiveranno la vite, la decima anfora; e pel ghiandatico, un porco o 12 danari buoni: recando ogni cosa al lido del mare od a Rimini Quando il messo dell'arcivescovo si presentasse, doveano onorarlo e governarlo. Era l'*albergaria* o *droit de gite* (1).

Qui scorgiamo un livello conceduto non per 20 o 29 anni ma per tre generazioni, e vediamo che la differenza tra l'enfiteusi ed il livello si facea consistere nella retribuzione, minore per l'enfiteusi, maggiore pel livello: in danaro per l'enfiteusi, in generi pel livello; ma noi non ne trarremo niuna regola positiva, poichè si vede in altri casi stipulato anche pel livello un canone in danaro, e talvolta un canone in danaro oltre alle prestazioni in natura. La moneta era allora dappertutto molto scarsa, ma, per quel che appare dai contratti,

(1) Fantuzzi *Monumenti Ravennati*, I pagg 125 e 131

più abbondante in Italia che in Germania e nelle parti settentrionali di Francia, non tanto vivificate dal commercio. Notiamo ancora che i terreni ceduti non erano vignati, e perciò la retribuzione d'un'anfora ogni dieci è condizionale, se pianteranno viti; ed è anche assai modica, dovendo sostenersi tutta la spesa del piantamento dai livellarii.

Nè solo gli ecclesiastici prelati, ma anche i principi ed i grandi e i ricchi, i quali aveano ampie possessioni, ne davano altrui in enfiteusi od a livello; e davano in tal modo anche i beni che costituivan la dote di chiese e di monasteri, rimanendo così l'ufficiar la chiesa, il servire a Dio un accessorio, una specie d'onere, confuso con altri oneri e dipendente dal possesso dei beni. Ciò si facea tanto dalle potestà ecclesiastiche quanto da laici patroni di chiese che erano state dai vescovi *allibertate*, come allora si diceva, cioè dichiarate immuni dalla giurisdizion vescovile.

Nel 870 Martino, glorioso duca, concedette a Giovanni Maguscolo e Scoriverga, giugali, a livello per anni ventinove terre, vigne, campi e paduli nel fondo Seveniano. I livellarii dovean dare al duca il quarto del grano, orzo, farro e della segale; il quinto delle fave, del miglio,

de' legumi; e la terza urna del vino. Gli appendizi (*exsenia*) erano un paio di polli, dieci ovi, una quantità di lino. Il villico maggiore del duca avea diritto d'albergaria in quel fondo, e gli si rispondeva il *brachiatico*. Il duca avea diritto di giustizia sui coloni fino al porto di Seveniano. Se la giurisdizione del duca si fosse naturalmente estesa fin là, non sarebbe stata necessaria questa stipulazione. Ma io vi scorgo un esempio di quella giustizia patrimoniale di cui abbiamo già addotto esempi antichi, e che forse si stendea convenzionalmente anche sui beni proprii del livellario.

Nel 892 Staurasio vescovo d'Asti concedeva a livello per anni 20 (forse deve dir 29) una chiesa con beni al prete Orso d'Alfiano, con obbligo di migliorare i beni, ufficiar la chiesa, e di pagargli ogni anno, il giorno di san Secondo, soldi cinque di danari buoni d'argento, cioè sessanta danari buoni d'argento, che era somma, secondo quei tempi, molto notabile [1].

Nel 889 Engelrada, gloriosa duchessa, col consenso del duca Martino, marito di lei, dà a livello per 29 anni a Gregorio e Dominisia giugali, al loro figliuolo Domenico ed alla loro figliuola Ursa, quaranta tornature di terra aratoria, e

(1) *Monumenta Hist. patriae, Chartarum* I., *ad an.*

ventitrè di vigna, divisibili fra loro, poste nella pieve di san Giovanni, per goderle, coltivarle, piantarle, ristorarvi il canale, tenervi residenza (*supersedendum*, onde i *sedenti*, chiamati con altro nome *manenti*) e migliorarle in tutto. Le prestazioni dovute al padrone erano il quarto del lavoro maggiore, cioè dei cereali, il quinto de' grani minuti e dei legumi e la metà del vino. Gli appendizi erano un moggio d'una specie di grano chiamato *manulictili* (1), quattro polli, venti ovi, il quarto manipolo del lino. Dovean portare ogni cosa fino al palazzo ducale nella città di Ravenna; doveano inoltre servigi personali; e tenean obbligo d'albergare la duchessa od il villico maggiore, e governarli e pagare ad essi il brachiatico (2). La misura delle prestazioni è ancora conforme a quella de' tempi romani.

Nel 896 Desideria, badessa di santa Maria di Ceresco, concedette a livello per 29 anni sei once di prati e campi, posti in territorio di Tacusa, a Giovanni, console, figliuolo di Vandilone, pur console, per goderle, difenderle, migliorarle, mercè l'annua pensione o canone di quattro

(1) Grano scelto, da *manu legere*, scegliar colla mano. Almeno tale è la mia opinione

(2) FANTUZZI *Monumenti Ravennati*, I. p. 90.

danari d'argento, senza verun altro peso. Qui scorgiamo la differenza de' patti già accennata di sopra, e secondo la condizione della persona a cui si consegnavano i beni. Quando erano agricoltori e doveano coltivarli essi medesimi. prestazioni in natura, servigi personali e reali, e obbligo di risiedere; insomma, se non l'essenza, alcuni caratteri di servitù. Quando chi li pigliava era uomo di condizione sociale un po' rilevata, il contratto rivestiva l'apparenza d'una semplice locazione a lungo termine, ed il prezzo della medesima si stipulava spesso in danaro.

Nel 927 Pietro, prete, a un Scaurasio, venerabile medico, avea conceduto la chiesa di san Gennaro co' beni che ne costituivan la dote: prometteva di coltivar i beni, uffiziar la chiesa, far le riparazioni ordinarie. Scaurasio non potea congedarsi; egli non poteva abbandonare la chiesa salvochè per rendersi monaco. Alla sua morte ogni sua sostanza si spartirà tra la chiesa e gli eredi di lui. Se vestirà la tonaca di monaco, la chiesa avrà il quarto d'ogni sua sostanza.

Nel 970 Giovanni, igumeno (abate) de' santi Sergio e Bacco a Napoli, concedette a Marino, prete, la chiesa di sant'Eutimio colle case, cogli orti e colle altre appartenenze, col patto, di

fiduciaria e di legare morendo al monastero mezzo moggio di terra a campo Landino « ed un tuo « codice (soggiunge) che è una raccolta d'arte « medica (*collectarium artis medicine*) ed un « salterio »; ciò facendo, avrà facoltà di deputare un chierico od un prete che gli succeda nel servizio di detta chiesa. Quindi s'attinge in qual conto fossero tenuti a quel tempo i libri [1].

Nel 981 Stefano ed Aligerno, fratelli, misero una terra a censo a certo Angelo, con facoltà per lui e pe' suoi eredi di ritenerla, dominarla, seminarla o raccogliere cereali (*fruguandi*). Doveano ogni anno a santa Maria d'agosto recar a casa d'essi fratelli due moggia di grano secco e preparato; inoltre tre piccioni oppure venti merli o tordi. Queste erano le *xenia*, ossia appendici od onoranze. Il contratto era perpetuo [2].

Nel 990 Leone, custode della chiesa di sant'Eutimio di Napoli, concede ad Atizio Leone, a censo (*ad responsaticum*), un fondo in Casaferria, che non potrà esser tolto nè a lui nè agli eredi di lui, ma che gli è vietato d'alienare e di ipotecare. Ai 15 d'agosto Atizio risponderà alla porta della chiesa di sant'Eutimio un moggio e cinque quarti di faginoli. Se nol farà, e la chiesa

(1) *Neapolitani Archivi Monumenta*, I. 41 e II. 167

(2) *Ibidem*, III 1.

spedirà messaggi a ricercarli, Atizio sarà tenuto a ricettarli e governarli sino al numero di tre persone coi cavalli. Pe' censi non pagati la chiesa avrà diritto di pignorarli (arresto personale); ma Atizio avrà facoltà d'abbandonare il fondo, portando seco ogni sua sostanza [1].

In alcuni di tali contratti si specificava l'obbligo pel colono di far casa e d'abitare sul fondo. Ma durava sempre la libertà pel colono d'abbandonare il fondo, introdotta dai Langobardi, come abbiam narrato nel Capo I. La questione era d'uscirne, portando seco o tutto il mobile o la metà o nulla (*inanis et vacuus*), secondo il patto o la consuetudine.

Pel raccolto de' grani non si stipulava divisione tra il padrone ed il colono, ma si riservava al primo il solo *terratico*, che era un moggio di grano secco e buono per ogni moggio di terreno concesso, cioè a un dipresso una quantità di grano uguale a quella che s'era seminata. Il vino e l'agresto (*saccapanna*) si spartivano per metà. Davasi inoltre al padrone un carro di paglia. Tali sono i patti sostanziali d'una concessione fatta nel 1025 dall'igumeno de' santi Sergio e Bacco a Cicino Rusco e Gregorio Capuburro. Ma nell'anno medesimo abbiamo un altro curioso

(1) *Neapol. Arch. Monumenta*, III, 104.

esempio, ed è d'un pecoraio, proprietario d'un fondo, a cui pare mancasse il capitale mobile necessario per coltivarlo. Lo diè egli a coltivare all'abate di santa Maria Spelea, presso al Vesuvio, con obbligo di lavorarlo con buoi ed a mano. Le sementi si fornivano metà dall'abate, metà dal pecoraio, il cui nome era Cutilina. Questi dovea potare, mietere, battere e far qualch'altro lavoro a sue spese; ma il grano doveva esser recato sull'aia dal pecoraio; ed il monastero dovea vendemmiare, raccoglier le olive e le ghiande. I prodotti d'ogni sorta si spartivano per metà. Se il pecoraio intendesse vendere il fondo, nol potea vendere che al monastero [1].

Sonvi altri contratti ne' quali dei prodotti della lavoratura maggiore, cioè dei cereali, non si dà nulla al padrone; di tutto il resto la metà. Alcuni ne' quali si dà al padrone il doppio terratico, equivalente al doppio di ciò che si seminava. Altri nei quali non si riservava al padrone che la metà del seminato. Finalmente v'eran coloni *fondati* sur una gleba, ai quali il padrone dava altre terre a censo per sempre o per un numero d'anni determinato. Così fece a Napoli nel 953

(1) *Neapol. Arch. Monumenta*, IV. 180 Vedi inoltre le carte *CCCXXVIII CCCL. CCCLXI.*

Aligeroso Gaetano, concedendo per dieci anni un fondo in Garigliano ad Angelo ed ai fratelli di lui, suoi ospiti [1], pel responsatico di tre moggia di grano.

Una concessione del 1051, fatta dall'abate di santa Maria d'Ercica, sotto al Vesuvio, a Nicola Greco di certe terre, è notabile per ciò che si dà facoltà al Greco di abbandonar l'agro colonico, con ragione di ripigliarselo tornando fra tre anni.

Nè possiamo tralasciar di notare nuovamente come trovassero il loro prò a pigliar terre a livello ed a farle coltivare dai proprii coloni e manenti non solo gli uomini di mezzana condizione, ma anche i grandi ed i principi; per il che si veggono nel 917 Leone, duca, e Rodelinda o Rotruda, duchessa, far pagare ai diaconi della chiesa di Ravenna a Rimini, per tre scadenze di tutto annuali (*pro indictionibus transactis*) dovute per la metà del fondo Bacunano, ventisette denari d'argento. Così ancora nel 909 la contessa Ingelrada dà a livello ad Adamo, *uomo illustre* della stirpe de' Franchi, durante la vita di lui, il monastero di sant'Ermete, con tutti i beni che ne dipendeano, nel territorio di Pesaro. Adamo non poteva alienarli, ma dovea go-

(1) *Neapol. Arch. Monum.*, II, 89.

derli secondo lo stile de' coloni (*colonico more*) e pagare alla contessa per ogni derrata arida ed umida il terratico annuale di denari sei d'argento.

Quando i monasteri non aveano sufficiente numero di lavoratori o capital mobile bastante per la coltivazione dei loro vasti possedimenti, ne assegnavan porzioni in benefizio ai potenti da cui speravano essere difesi, e che per tal modo diventavan loro vassalli, ai loro *avvocati*, ai *vidami*. Così accadeva nel 1016: l'igumeno de' santi Teodoro e Sebastiano di Napoli concedette a Sergio, eminentissimo console e duca di Napoli, tutte le *inclite terre* [1] che il monastero possedeva a Campiglione e Camara, e ciò in perpetuo, a titolo di colonia parziaria, cogli obblighi stessi degli altri *porzionarii* e cinque moggia di più, e un tarì d'oro per le selve. Sergio non poteva obbligare nè alienare le terre, ma solo farle lavorare. Avea facoltà d'abbandonarle quando gli piacesse. E i monaci che non poteano darle ad altri avean balìa di ripigliarle per coltivarle direttamente [2].

Alcune volte pigliava terre a livello od a

(1) Quest'epiteto d'*inclite* vorrà dir forse *allodiali*, cioè libere affatto, possedute *optimo iure*?

(2) *Neapol. Archivi Monumenta*, IV. 109.

censo una società d'agricoltori, massimamente quando trattavasi di vasti possedimenti che richiedeano un grosso capitale di scorte. Per terre date a livello per anni ventinove nella massa Marazzana presso Rimini, l'anno 918, da Costantino, arcivescovo di Ravenna, a Valentino e Costantina giugali, ai figliuoli, fratelli e consorti loro (ecco l'associazione agraria), i patti erano di risedervi, coltivarle, migliorarle in tutto e difenderle, di dare il decimo moggio del grano, orzo, farro, della segale, delle fave e d'ogni altro legume, il manipolo decimo del lino, e la terza anfora del vino. Gli appendizi erano un paio di polli, dodici ovi, un moggio di grano manulitile e la metà delle olive e delle castagne; doveano inoltre sei danari all'anno, quattro opere di buoi, l'albergaria ed il brachiatico. Avean divieto di tagliar gli alberi da frutta.

Un anno dopo, ad una concessione livellaria per anni ventinove di terre poste nelle pievi di sant'Arcangelo, Orso, sommo duca, apponeva il patto del decimo moggio a titolo di terratico, della metà dell'uva e delle olive, oltre all'albergaria, al brachiatico, agli appendizi.

Nell'Italia meridionale, più che i livelli e le enfiteusi, usavano le colonie parziarie e talora le mezzerie a tempo ed in perpetuo. Del 960 Gre-

gorio e Pietro, fratelli, pigliarono in società due terre date loro a coltivare da Gregorio, prete e custode della chiesa di sant'Eutimio di Napoli. Promisero di lavorarle, piantarle, migliorarle, ingrassarle, fare insomma tutto ciò che occorreva per la egregia coltivazione d'esse terre: ogni cosa a proprie spese. I prodotti spartivansi in questa forma: un quarto del grano al prete, la metà del resto. La parte della chiesa doveano recare fino alla soglia d'essa chiesa, salvo il vino che serbavano otto giorni nel celliere, ma che il prete doveva far trasportare in quel modo che più gli piacesse. Le parti stipulavano per sè e pei loro eredi in perpetuo. L'inosservanza delle condizioni dava luogo alla pena di dodici soldi di bisanti d'oro, non alla risoluzione del contratto. *Et hec charta sit firma* [1].

Del 971 Giovanni, igumeno de' santi Teodoro e Sebastiano di Napoli, conferiva a Giovanni d'Erasmo ed agli eredi di lui un fondo in territorio di Pozzuolo per coltivarlo e migliorarlo a tutte loro spese. Doveano pel terratico la metà del grano seminato, con obbligo di portarlo al castello di Pozzuolo. Quando facessero dieci urne di vino, il monastero ne preleverebbe un moggio,

(1) *Neapol. Archivi Monumenta*, II, 83.

il resto si spartirebbe per metà o per sei once, come a quel tempo e in quel paese scriveano. Era questa una locazione a mezzeria. Eralo più compiutamente un'altra del 968, con cui l'igumeno dei santi Sergio e Bacco concedeva a Mari ed agli eredi di lui una pezza di terra nel casale Cimiterense. Tutte le spese erano a carico dei mezzaiuoli. Il prodotto d'olio e di vino si spartiva per metà tra i mezzaiuoli e la donna che avea donato essa *inclita* terra al monastero [1].

Ho detto che una parte notevole dei beni dati alla chiesa consisteva in beneficii o feudi. Ora convien dire qual fosse in origine, quale poi divenisse il feudo; contratto che invase e trasformò gli ordini politici del mondo intero, e da un lato aggravò, dall'altro allentò ed ingentilì i nodi del servaggio di cui andiamo delineando la storia.

Gli ordinamenti politici che hanno condizioni di longevità procedono tutti da un complesso di molte cause, e si svolgono e si radicano tanto più lentamente quanto più fortemente. Così fu del sistema feudale. Terre concesse a condizione d'ossequi e di servigi personali e reali da uomo a uomo, e così con alcuna delle qualità del beneficio o feudo, si trovano nelle clientele dei

(1) *Neapol. Archiv. Monumenta*, II, 102.

Romani e dei Greci; e abbiam già notato che la gente Fabia marciava alla guerra seguitata da migliaia de' suoi clienti. Più tardi s'usarono dai Germani, perchè, da principio essendo nomadi, le clientele o comitive loro erano meramente personali. Di vero in ogni paese di civiltà incipiente, quando un giovane, possente di forza personale e di senno e di ricchezze, sorge e comincia a segnalarsi tra gli altri, s'incontra sempre un gruppo di persone che gli si annoda intorno per averne la protezione e per parteciparne la gloria. Tali erano quelli che nella Germania descritta da Tacito faceano corona al re, suoi commensali e consiglieri in pace, suoi campioni in guerra, e che formavano come una legione sacra intorno a lui. In idioma germanico si chiamavan *gasindi*. Tali erano gli antrustioni, varietà di gasindi, e capi di arimannie o stuoli di soldati che tenevano a posta del re. Senonchè là, in Germania, tra popoli per lo più nomadi, e solo saltuariamente e parzialmente coltivatori, mentre il principale elemento del beneficio, cioè la terra data a godere con quest'obbligo. Però non mancò più dopochè, lasciata la vita errante, ebbero ferme sedi nelle provincie del Romano Impero, talora come confederati e custodi, per libera convenzione, talora come soldati coltivatori, e

per forza, in seguito ad una sconfitta, più tardi come invasori e conquistatori o più veramente occupatori. Nei due primi casi ebbero dagli imperadori le terre da coltivare con patti più o men gravi, ma sempre coll'obbligo di militare per Roma. Chiamaronsi talvolta, come abbiam veduto, leti, e terre letiche quelle che coltivavano. Nell'ultimo caso, essendo essi padroni, si pigliarono le immense terre demaniali che comprendeano città e villaggi; le possessioni de' grandi Romani spenti, in que' luoghi dove abbondarono, come in Italia, esempli di barbare ferità; infine, e secondo i luoghi, i due terzi, il terzo o la metà dei beni dei vinti, deputando a ciascun possessore un *ospite* barbaro che ne dividesse la ricchezza territoriale. Queste porzioni di beni stralciate a pro dei barbari si chiamarono *sorti*, come chiamaronsi in Grecia *cleruchie* le porzioni di beni che gli Ateniesi occuparono per punir la ribellione di Mitilene nell'isola di Lesbo. Ma gli Ateniesi tornarono ad Atene; i barbari, occupatori del Romano Impero, rimasero. Era un esercito vincitore che sopra le terre conquistate tentava ordinarsi a Stato, e diventava proprietario di fondi rustici ed urbani.

Il primo capo dell'esercito, il re, ebbe vasti possedimenti per dote della corona. Gli altri capi,

rivestiti degli *onori*, ossia deputati con vario nome di duchi, di gastaldi, di conti, di marchesi al governo delle provincie e de' distretti, oltre alle sroti loro toccate individualmente, ottennero probabilmente dote territoriale che tenesse luogo di stipendio per l'esercizio della loro carica.

Ma v'erano altre ambizioni da soddisfare, e per buona sorte v'era ampia materia da contentarle. I gasindi o compagni del re, che non aveano potuto aver parte nella distribuzione degli onori, cioè esser creati duchi e conti o gastaldi di vasti dominii, ricevettero, oltre le sorti lor proprie, nuove concessioni di terre, con varii obblighi d'ossequio, di servizi verso il concedente, ma sopratutto coll'obbligo del servizio militare, già inerente alla qualità di gasindi.

Grande fu la pietà dei re Merovingi e Carolingi verso la chiesa; non minore quella dei duchi e conti e d'altri notabili della nazione dei Franchi. Ma anche le loro liberalità vestirono la forma beneficiaria; ed era così inerente alla natura di quel contratto l'obbligo di servire in guerra, che vescovi ed abati, dimenticata l'indole mitissima del sacerdozio, vestirono elmo e corazza e parteciparono alle inevitabili atrocità della guerra. E quando ne increbbe a Carlomagno,

ed ei volle richiamarli da un costume che non riputava convenirsi ad uomo di chiesa, vescovi ed abati gli fecero contrasto, protestando che il servizio militare era per loro un diritto ed un dovere. Temeano forse d'essere spogliati de' benefizi quando non adempissero la condizione principale del contratto beneficiario, ben memori che Ebroino, *maire* del palazzo, e Carlo Martello ed altri non con altro pretesto aveano disposto di molti beni ecclesiastici fuorchè con quello di rimunerare i più segnalati nella professione dell'armi con beni d'indole e d'origine beneficiaria, cioè militare.

Da gran tempo scarseggiavano le braccia per l'agricoltura. Re e grandi erano impacciati nel provveder coltivatori a sì vasti spazi di terre incolte. Ben venuto era dunque chi pigliava l'impegno di coltivarle e farle coltivare. A ciò proferivansi, *raccomandandosi*, e uomini della stessa nazione vincitrice caduti in bassa fortuna (arimanni), e vinti che temeano le violenze de' potenti, frequentissime tra quella torbida e pressochè indipendente aristocrazia delle nazioni germaniche; quindi gli uni e gli altri ponevano sè ed i loro beni in accomandigia del re o d'un grande; ne riceveano gli stessi ed altri beni con ragione e titolo di benefizio, e diventavano

suoi fedeli, tenuti a servirlo nelle guerre e nelle cavalcate, tenuti anche in pace ad altri ossequi e servizi [1].

Così propagavasi con una certa regolarità la soggezione d'uomo ad uomo; così le terre libere od allodiali mutavan natura e diventavano beneficiarie o feudali. E v'era gara tra il re ed i grandi nel procacciarsi commendati, perchè chi n'avea maggior numero era più forte in caso di guerra o di contesa privata, più orrevole per maggior seguito nelle feste e nel comparire in pubblico, più rispettato, più temuto [2]. E v'era un'altra gara peggiore fra i grandi stessi, fosser vescovi o abati, conti o centenarii, a perseguitare e tormentare i possessori d'allodii che ripugnavano a porsi sotto la loro protezione, fintantochè, per cansar mali maggiori, si dessero per istracchi in loro podestà e diventassero beneficiarii. Alcune

(1) La cronaca Centulense (riferita dal D'Achery nello *Spicilegium*, III 310) narra che nelle tre pasque i fedeli del monastero bene addobbati « ex sua frequentia regalem pene curiam nostram ecclesiam faciunt ». Così era delle case de' baroni che in quelle solennità tenevano corte bandita, facendo loro corteggio tutti i loro vassalli.

(2) Tali commende non debbono confondersi colla protezione o mundeburdio che il re concedeva ad un vescovo od abbate, mercè la quale tirava alla propria cognizione tutte le liti di lui (vedi Marculfo I. 24), e col mundeburdio conceduto ai privati impotenti a far valere da per sè i proprii diritti, chiamato *garde gardienne*. Vedi Lindenbrog *Codex* pag. 1295, e Baluze *Capitularia*, II. 654.

fiate s'obbligavano i piccioli proprietarî ad alienare i loro fondi.[1]

Uno dei principali fondamenti del sistema beneficiario sta dunque nell'accomandigia della persona e de' beni fatta da un debole ad un potente, con obbligo di fedeltà e di servizi; particolarmente d'aiuto in tempo di guerra. Il qual sistema non è, come fu creduto da taluno, nato in Francia e portato in Italia; ma fu più o meno proprio di tutte le nazioni dove lo sciolto reggimento lasciava le leggi senza efficacia e la sicurezza pubblica indifesa; dove v'erano potenti individualità, aristocrazie preponderanti, torbide, violente, anzichè un governo ordinato, forte, rispettabile e rispettato. In una parola, dove manca la pace pubblica, i deboli sono costretti a cercar la privata nella protezione dei forti. E siccome tutti i popoli passarono per queste fasi politiche nella infanzia della loro civiltà, presso tutti i popoli si trova antichissimamente nelle clientele e nelle accomandigie l'elemento del beneficio o feudo. Così in Grecia, a Roma, nelle Gallie, e in Germania. Quando le istituzioni introdotte dalla necessità, consacrate dall'uso, si piegano ad ordinamento regolare ed universale e pigliano

(1) Vedi nel primo volume di BALUZE i capitolari di Carlomagno, Ludovico il Pio ecc.

definitivamente e solennemente luogo nel diritto comune, il mondo si riscote e le crede nuove, ma il filosofo vi discerne la manifestazione d'un fatto già antico che ha toccato l'ultimo grado di maturità.

Abbiamo già riferito una carta dell'anno 809, in agosto, per cui Sabbatino, abate di Montamiata, concedeva a Boniperto e Leuberto, uomini liberi, beni a livello in Clemenzano per lavorarli o migliorarli, mercè la prestazione di quattro anfore di vino; dalla quale erano dispensati se essi o i loro figliuoli andavano a cavallo in oste coll'abate; ed abbiamo osservato che in questa falsa specie v'erano molti elementi del feudo: il servizio militare, e servizio nobile perchè a cavallo; la terra data in beneficio; non mancando forse altro che la fusione della *sovranità giurisdizionale* colla *proprietà* nella persona dell'abate perchè la concessione rivestisse tutti i caratteri di vero feudo. Anzi forse a quell'epoca pei maggiori prelati non mancava più neppur quella fusione, poichè s'erano moltiplicate a loro vantaggio le immunità dalla ordinaria giurisdizione dei conti e loro luogotenenti.

L'obbligo per altro del servizio militare non era solamente imposto dal contratto beneficiario. Per legge generale, come abbiam detto, ogni uomo

libero v'era tenuto se possedeva una quantità di terre determinata, che variò dai tre ai quattro mansi[1]. Perciò è da credere che, facendosi ai commendati concessioni di terre che non agguagliassero la misura prescritta per rendere obbligatorio il servizio militare, si imponessero in luogo del medesimo, oltre ad un annuo censo, altri servizi reali e personali; e quindi avessero origine le tenute villane (*tenures en villenage*) e la classe dei censuali servili, che più tardi in molti luoghi si mutarono in *tagliabili*, cambiandosi il censo in taglia con notabile peggioramento di condizione.

Allora si confermò pure e s'estese la condizione di manomorta. Terre date a beneficio o a censo col patto che non s'alienassero nè si trasmettessero per testamento, ma, morto il vassallo o censuario senza discendenza diretta, tornassero al concedente, non erano certo esempi nuovi fra i contratti agrarii, ma ciò costituiva la manomorta reale. Nuovo ben fu che, fuori del caso di servitù vera, l'aggravio di manomorta si

(1) Vedi i capitolari di Carlomagno del 807 e 812 e d'altri imperatori. — Si è già osservato che per contro questo servizio era vietato, sotto gravissima pena, ai servi, e tanto dalle leggi romane (c. 4 e 5 *Cod. de agric. et censitis*, e c. 3 *Cod. qui militare etc.*) come dalle barbariche, ad eccezione di quella dei Visigoti.

estendesse sulla persona e gli togliesse la disponibilità dell'aver suo mobile; il che chiamossi manomorta personale e costituì l' infimo grado di servitù della gleba. Gli arbitrii de' potenti, le angherie con cui opprimevano i soggetti, crescevano in proporzione della debolezza degli oppressi. Anche i preti erano così bistrattati dai vescovi che il concilio Lateranense III se ne dovette occupare [1].

Gli onori od uffici erano rivocabili a piacimento del sovrano. Nè meno rivocabili affermavano i re ed i principi dover essere i benefici. Ma dal VI al X secolo contesero, gl' investiti degli onori e dei benefici affine di renderli ereditarii, i sovrani per impedire che lo divenissero. I più forti, epperò quelli che ai grandi benefici riunivano gli onori, ottennero l'eredità prima in fatto che in diritto: solita transazione di chi è costretto a cedere. Carlomagno, colla potente sua mano, trattenne quel moto rapido, universale, di scomponimento e s' industriò a stringere in più brevi confini i distretti giurisdizionali, massimamente in Italia, dove eran freschi gli esempi delle insubordinazioni ducali e comitali. Perciò spartì ciascun ducato langobardo in più contadi; ai giudici minori, chiamati dai

(1) [illegible] tom. XXVII, p. 207.

Langobardi *sculdasci*, sostituì i *centenieri*. Permise a tutte le nazionalità la professione della propria legge; causa deplorabile d'immensa confusione. Vi portò il conte del sacro palazzo giudice di tutte le cause riservate al re, massimamente di quelle de' suoi commendati. Le vaste tenute, già appartenenti ai re langobardi, spartì, dandole per lo più in beneficio, onde cessò il nome e l'ufficio de' gastaldi che n'erano governatori e soprintendenti colla medesima podestà, militare giudiziaria e fiscale, che aveano i conti nei loro contadi. In quei luoghi dove serbò la proprietà dei dominii vastissimi della corona prepose uomini di mediocre stato, che non gli potean dar sospetto di farsi grandi in suo pregiudizio; volle che ogni suddito, di chiunque fosse *uomo*, o laico od ecclesiastico, a lui come a sovrano giurasse fedeltà appena pervenuto all'età d'anni dodici, e così riconoscessero che sopra all'autorità dei loro signori v'era un'autorità preeminente e sovrana; mandò nelle provincie periodicamente un grande laico od un vescovo (*missi dominici*) che in suo nome ascoltassero i richiami del popolo e vi facessero ragione; e così mantenne viva nelle più rimote parti dell'impero l'idea e la forza della suprema podestà. Vietò ai grandi d'aver

antrustioni, e così tolse loro la possibilità di crescere in potenza militare [1].

Tutti questi rimedi per far sentire dovunque l'esistenza e la forza d'un potere centrale supremo provano la preesistenza del male o la fusione che, di fatto, erasi già in molti lati eseguita o preparata, d'una gran parte almeno, delle prerogative sovrane col patrimonio particolare o col beneficio usufruttato dai grandi. Questi aveano convertito o intendevano a convertire il beneficio in proprietà. Intendevano di annettere alla proprietà i diritti giurisdizionali e fiscali. Usurpata la proprietà di latifondi dati in origine ad usufruire, accozzandoli coi vasti allodii che già possedevano, erigevano a proprio vantaggio il patrimonio in signoria; e questo frutto di doppia usurpazione si chiamò feudo, e i possessori di grandi feudi con giurisdizione si dissero poi con vocabolo complessivo, sebben vario secondo i luoghi, *baroni, seniori, capitani, valvassori*.

Dotati di più valido braccio e possessori in fatto d'un'autorità quasi assoluta ed incontestata, più agevolmente e pienamente compirono l'usurpazione coloro che si godean gli onori di conte, marchese o duca; essi altro non fecero che trasformare il governo temporaneo d'una provincia

(1) Capitolari del 779 e del 802.

in ereditario e patrimoniale, sollevandolo in tal guisa alla dignità di principato, e sè medesimi costituendo principi. E molti già l'erano per sangue o per eccelsi maritaggi [1] o per possesso di vasti allodii, di numerosi coloni e servi, di fidi e arditi clienti, e di comitive guerresche pronte a menar le mani. Donde i tanti regoli e principotti e signori e signorotti indipendenti in Francia, nella Germania, in Italia.

Se vi fossero stati almeno due Carlomagni, l'un dopo l'altro, forse la civiltà rinasceva qualche secolo prima, aiutandosi coll'unità cristiana l'unità politica e civile. Ma Carlomagno stesso, collo stendere immensamente i limiti dell'Impero, rese impossibile il mantenere su tutti i punti quell'unità d'azione che era indispensabile a reprimere e contenere quei tanti elementi di dissoluzione che da gran tempo ferveano per ogni dove.

Morto Carlomagno, regnando Ludovico il Pio ovvero il *dabbene*, principe di rette intenzioni ma di poco senno e di minor cuore, cominciò l'Impero ad essere straziato, lacerato dalle fazioni. Fu diviso nel 843 fra' suoi figliuoli Lotario, che ebbe il titolo imperiale in un coll'Italia,

(1) Vedi quanto si è detto in proposito nel Capo III della Parte prima.

la Provenza, l'Austrasia e la Borgogna; Carlo il Calvo, cui fu concessa la Francia (l'antica Neustria); Ludovico il Germanico, cui toccarono i dominii al di là del Reno. Principi di corta mente e corto braccio, furono soperchiati dai grandi, benchè contendessero per mantenere o ricuperare le proprie prerogative. Lo furono tanto più facilmente in quanto che cominciarono a costruirsi dai magnati, in siti rilevati o in altro modo già forti per natura, torri e rócche per sicurarsi contro al re ed alla legge nella usurpata autorità. In breve diventarono il nido da cui sbucavano i satelliti armati di quei baroni a danno dei passeggieri e del vicinato. Perciò Carlo il Calvo ne ordinò la distruzione; ma cantava ai sordi [1].

Un'altra causa potente di dissoluzione fu il moto delle nazionalità, tendenti ad appartarsi e costituirsi ciascuna nel proprio territorio. Popoli di razza diversa, che le conquiste di Carlomagno aveano accozzati insieme, tendevano a disgiungersi appena cessata la forza brutale, che nulla può mai creare di duraturo; avvegnacchè le fusioni di razze, utili e desiderabili quando non v'è assoluta incompatibilità, si cominciano talor dalla forza, ma si continuano da un potere

(1) Vedi l'*Edictum Pistense* dell'864.

intelligente e simpatico che sa creare interessi generali e accarezzar le tendenze dei popoli, e si compiono soltanto dalla civiltà.

Col capitolare di Kiersi sur Oise dell'877 Carlo il Calvo consentì l'eredità in linea retta degli onori principali, onde anche de' beneficî che ne formavan la dote, e in certi casi anche la facoltà di disporne per atto fra vivi: e volle che la stessa larghezza usassero i vescovi, conti ed abati verso i loro fedeli.

Fatto il primo passo, gli altri onori e feudi minori più o meno rapidamente soggiacquero alla stessa trasformazione. I vescovi, vezzeggiati dai re di Francia e massimamente dai Carolingi, dai re di Borgogna, e in Italia dai re di Germania, non solo conservarono i benefizi, non solo acquistarono per via delle immunità giurisdizione e signoria sulle città in cui risedeano e nei territorii vastissimi che possedevano [1], ma ebber doni di signorie e d'interi contadi e diritti regali. In tal guisa molti vescovi ed alcuni abati diventarono principi. Altri vescovi, abati, priori, badesse, diventaron baroni.

(1) Nell'anno 898 Berengario imperatore *confermò* (era dunque un fatto già antico) i possedimenti e le immunità della chiesa di Modena, cioè la giurisdizione dei vescovi sui servi e sui *cartolari* di detta chiesa e la loro esenzione da ogni tributo *dovuto alla parte pubblica*,

Molti degli antichi conti, o meno ambiziosi o meno astuti o meno forti, invece d'alzarsi al principato abbandonarono il campo ai vescovi od ai Communi, ai quali poi quasi dappertutto finirono per cedere anche i vescovi. Lasciate le

cioè al fisco, da ogni albergatoria (*droit de gîte*), da ogni angheria, dal servizio militare, dalla pignorazione, dalle fideiussioni (l'obbligo di rendersi cauzione pei delati dei principi). — Lodovico III nel 901 *confermò* gli stessi privilegi alla chiesa di Como (*Annali di Bologna*, tomo III). — Nel 980 Aivara e Landenolfo, principi di Capua, concedettero all'arcivescovo, affinchè se ne giovasse a pro del monastero di san Lorenzo, la requisizione de' cavalli per servizio pubblico, le scolte notturne per le pattuglie e per la custodia delle torri, le angherie, l'oste, la pensione o retribuzione chiamata *data*, ed in breve tutti i servigi che legalmente o ingiustamente (*legaliter vel injuste*) si potessero imporre. Diritto curioso quello d'imporre tassa ingiusta. Ma invero fatto e non diritto, e fatto già divenuto volgare, e perciò ricordato (*Neapol. Archivi Monum.* III, p. 80). — Nel 1070 Giordano, principe di Capua, concedette al monastero di san Lorenzo di Settimo che nei luoghi ad esso monastero donati da Ugo Bianco, presso alle mura d'Aversa, avesse facoltà di radunar genti e fabbricare, e dagli uomini che colà si recassero ad abitare fosse in ragione di riscuotere ogni servizio, censo, tributo, caducità ed ogni altra cosa in che potessero esser tenuti verso il fisco (*parti reipublicae*). — Nel 1103 Secondo Riccardo, altro principe de' Capuani, diede allo stesso monastero cinque uomini co' loro figliuoli, maschi e femmine, colle case, colle possessioni, e con tutte le loro appartenenze, *i quali finora Adenulfo Duto da noi tenne in feudo* (« usque modo a nobis in feuo tenuit et dominatus est »). Questa è una delle antiche memorie della nuova denominazione data al beneficio (*feuo, feudo*) in Italia (*Neapol. Arch. Monum.* V 281). Ma abbiam veduto che in Francia ve ne sono esempi non rarissimi fin dal secolo XI. Salmon, *Le livre des serfs de Marmoutier* (Tours).

città vescovili, si ritirarono in qualche terra o castello delle vicinanze; divennero conti rurali, pigliarono il nome di qualche castello, e andarono man mano scadendo, massimamente per la divisione de' feudi. Così accadde dei conti di Bergamo e di Verona, e poi anche del conte palatino di Pavia, che s'intitolò Conte palatino di Lomello. Altri conti invece, di razza più generosa, più avveduti, più forti, vegliando con sollecita cura non solo a conservare ma ad accrescere i loro domini, diventarono col tempo più forti dei vescovi, ed ora come loro avvocati e vidami, ora come vassalli (il che non si riputava allora punto disdicevole neanche ai più gran principi), finirono per appropriarsi e godere una parte notevole delle loro temporalità. Così i conti di Savoia e i conti d'Albon, quei di Borgogna e tanti altri.

Nè solo i vescovi e gli abati ebbero dai Carolingi e dai Sassoni imperatori queste tanto profittevoli immunità. Molti, che non possedeano onori ma solo beneficii, od ottennero immunità dalla podestà pubblica [1], o più non permisero

(1) Il più antico esempio di tale immunità è nei *Regesta* di Böhmer ed ha data dell'815. — È la formola di Marculfo, che concedeva l'immunità ecclesiastica, vieta ai giudici e ad ogni persona esercente giurisdizione d'introdursi nei villaggi dipendenti dalla tal chiesa, sia per

a questa d'esercitar giurisdizione entro alla cerchia de' loro feudi, sostituendo sè stessi al pubblico ufficiale. Più tardi molte città formaronsi a Comune e si ressero a popolo coll' antico nome od ufficio romano de'consoli. Altre città e terre, per privilegio avuto dai re, o da qualche principe, conte o barone comprato od estorto, ottennero la stessa trasformazione, l' autonomia senza l'indipendenza, e di servi o semiservi diventarono borghesi. È noto che i Comuni maggiori, che acquistarono coll' autonomia anche l'indipendenza, crebbero sovente in tanta potenza da obbligare a rendersi loro comborghesi o vassalli que' baroni e quei principi di cui aveano altravolta portato il giogo.

Il territorio degli Stati si convertì in uno scacchiere, a migliaia di campi disuguali, su ciascuno de' quali era distribuito un gruppo più o men numeroso di persone con un signore, il quale poi nello scorcio del secolo XI diè luogo qua e la, ne' centri di maggior popolo, ad un Comune più o meno indipendente.

Sopra questo bulicame di signori e di Comuni

tenervi ragione, sia per riscuotere i *freda* per le condanne o le tasse per trasporto o soggiorno dai liberi, dagli stranieri, dai servi, sia nei villaggi, sia nelle circostanze, sia nel territorio, abbandonando il concedente ogni cosa alla chiesa per la luminaria.

primeggiava, anzichè regnare, un sovrano che i fedeli dei signori appena conoscean di nome, che poco o nulla potea fare senza il consenso de'principali baroni, e che, ricevuta da loro la fede e l'omaggio, data da lui l'investitura, di rado poteva aver ragione d'impacciarsi nel governo del feudo o del Comune, ed ancor più di rado, massimamente in que' primi tempi, avrebbe osato farlo. Non v'era un centro d'autorità, v'erano tanti centri senza coesione, senza legame tra loro fuorchè accidentale.

L'ordinamento feudale definitivo fu l'effetto di moltissime cause, ma una delle più potenti ad iniziarlo fu il dissesto economico e politico dell'Impero romano. Due moti contribuirono ad incarnarlo, l'uno di basso in alto, l'altro d'alto in basso. Il primo de'poveri e dei deboli, oppressi per difetto di protezione pubblica, che si raccomandavano ad un potente e gli dismetteano i loro beni, ricevendoli poscia da lui ad altro titolo e con patti che lo rendeano soggetto al concedente. Il secondo del re e dei principi, che consegnavano terre in ragion di beneficio ai loro dipendenti i quali ne riconsegnavano tutto o parte ad altri, e questi talora a terze e quarte persone, formando così una lunga scala di signori e di fedeli o vassalli pei quali il re o l'imperatore

diventò poco più che un nome; sbocconcellando e territorio e giurisdizione in frusti; decomponendo e risolvendo in particelle i deboli avanzi della grande unità dell'Impero romano, mentre dell'Impero romano si peggiorava nella sostanza il cattivo sistema agrario, moltiplicando le angherie e l'oppressione dei coloni trasformati in tagliabili e affissi di nuovo alla gleba.

Ma una delle cause principali di quella eccessiva division di potere deriva per certo dall'indole de' barbari che occuparono l'Impero, e da quel legame di fede e di devozione a tutta prova che univa i gasindi al loro duce. Erano per lo più le moltitudini estranie che invaser l'Impero eserciti composti di bande raccogliticce di tribù diverse, i cui capi comprendeano l'unità del comando e la necessità d'un re qual duce supremo in tempo di guerra, ma in pace amavano l'indipendenza quale la praticavano nelle loro natie foreste, e, circondati dai loro gasindi o fedeli, si tenevano per altrettanti re, considerando a un dipresso il re veraco come una temeraria superfluità. Gli spiriti irrequieti ed indocili d'una tale aristocrazia si mantennero per più secoli; quindi obbedienze niegate; quindi insurrezioni ed usurpazioni; quindi i *maires* del palazzo, officiali regii di nome, veri

e soli re di fatto, anzi signori di quei re scioperati a cui finirono per sostituirsi; quindi la formazione di piccole corti, di baroni e di fedeli con territorio e giurisdizione, senza nesso tra loro e con poca o niuna dipendenza dal principe; quindi il sistema feudale, effetto d'elementi germanici e d'elementi romani, con predominio dell'elemento germanico nei paesi del Nord, dell'elemento romano in Italia, nella Francia orientale e meridionale e nelle Spagne, dove i Langobardi, i Burgondi e i Visigoti si erano lasciati meglio compenetrare dalla civiltà romana.

Nel 879 Bosone, duca di Provenza, se ne fece elegger re in un concilio di vescovi. Quel regno, che abbracciava in sulle prime anche Savoia e Delfinato, si chiamò della Borgogna inferiore.

Poco dopo, Carlo il Grosso, imperatore, avea raccolto nella debole sua mano quasi l'intiera successione di Carlomagno. Ma, sia che si dimostrasse, come afferma il maggior numero degli scrittori, impari a tanto peso, ovvero che per tutelare la dignità e l'indipendenza della sua corona non prestasse facile orecchio a quelli che voleano imperare in nome suo, come afferma un dotto scrittore del secolo XVIII, fu

deposto nel 887, e morì l'anno seguente[1]. Allora la gran mole si sfasciò di nuovo; e questa volta definitivamente. La Germania ebbe un re di titolo, ma in realtà fu governata da conti, duchi e marchesi. Nella Francia orientale sorse un nuovo regno, chiamato della Borgogna superiore, creato dai vescovi e dai grandi in favor di Rodolfo che n'era marchese. Comprendea l'Elvezia tedesca e romanda, e in breve si dilatò sopra la Savoia e la valle d'Aosta. Finì poi per assorbire la Borgogna inferiore e costituire un solo e vasto regno, dal Reno al mare; ma fu uno Stato sempre debole, con poca coesione, retto dai grandi e dai vescovi, primeggiato piucchè dominato dai re, l'ultimo dei quali Rodolfo III, detto l'Ignavo, morì nel 1032, lasciando la corona agli imperatori germanici. Essi dovettero contentarsi del titolo regio e di alcuna specie d'ossequio. La potentissima aristocrazia, che già sprezzava il re patriota e presente, curava assai meno l'imperatore forestiero e lontano. Ond'è che conti e marchesi, nelle cui vene scorrea per lo più sangue regio, crearono una moltitudine di nuovi Stati indipendenti, fra cui principali Savoia, Delfinato, Provenza e Borgogna (contea di Borgogna, cioè

(1) Vedi Gianpaolo Reinhard *De Caroli Crassi abdicatione Diatribe historica* Erlangae (1765) in-4.

Franca-contea, da non confondersi col ducato). Ben inteso che questi Stati non erano che agglomerazioni di feudi piccoli e grandi, sui quali avea preminenza piucchè potestà il principe, signore d'un feudo principale, rappresentante l'antica idea di superiorità sovrana ossia di dominio eminente; idea che da principio e per assai tempo rimase inosservata e nebulosa, ma che, invocata a proposito, svolta, dimostrata dai curiali, aiutò poi magnificamente l'opera del principato, che non senza pericoli nè travagli trasformava l'aggregazione feudale in monarchia, sfrondando le prerogative de'baroni (che si chiamavano orgogliosamente suoi pari) e riducendoli, coll'aiuto dei Comuni, alla condizione di sudditi, docili al suo impero, soggetti alla sua giustizia, e talora anche pastura del sempre famelico suo fisco.

In Italia vescovi e grandi beneficiarii non erano men potenti che oltr'alpe. A Carlo il Grosso, morto come abbiam detto nell'888, fu surrogato Berengario, che discendeva per madre da Ludovico il Buono, e ci venne dal Friuli; ma gli fu contrastato il regno da Guido, duca di Spoleto; poi a tutti e due ed a Lamberto, figliuolo di Guido, contese la corona Arnolfo, re di Germania, qua sceso co' suoi tedeschi; tutti e

quattro, a misura che con fortuna sorridente poteano giungere a Roma, incoronati imperatori dal papa. Non guari dopo, un nuovo competitore venuto di Provenza, Ludovico III, riceveа il diadema imperiale (anno 901). Ma, dopo varii successi, Berengario prevalse, e per punir Ludovico della rotta fede lo accieco e lo rimandò al paterno suo regno della Borgogna inferiore. Un altro pretendente calò dalla Borgogna superiore, ed ebbe la corona di re d'Italia dopo la morte di Berengario I, ucciso a tradimento nel 924. Fu Rodolfo, re della Borgogna superiore, coronato re d'Italia nel 922. Vi rimase poco più di tre anni; chè nel 926, sentendo come una vasta congiura s'ordiva contra di lui, tornò alle sue montagne, lasciando il campo ad Ugo, re di Provenza, il quale, chiamato dai grandi e dal clero, venne a Milano e vi fu coronato.

Questi erano amari frutti dell'empie divisioni che lacerarono sempre l'Italia e che allora l'afflissero più che mai: non eran degni di comandare, e non voleano obbedire. Che un di loro si levasse al sommo potere, nol comportava l'invidia, e però chiamavano ed assaggiavano signoria di forestieri; al giugnere del padron nuovo transalpino, l'accoglievano con gran plauso; poco dopo congiuravano per iscacciarlo; vescovi

o duchi e grandi faceano e disfaceano i re. Ned era mestier da vantarsene.

Le città stesse già anelavano all'indipendenza, ed in fatto già godeano d'una larga autonomia. Pareva loro una mezza libertà la frequente mutazione di padroni. Ma eran prove che costavano caro. Non v'era pace pubblica, non sicurezza, non ordine. Odii, risse, violenze, rapine, saccheggi. Gli abitatori delle città apparecchiavano all'ombra delle immunità vescovili e delle buone consuetudini proprie la risurrezione del Comune, e intanto cominciavano a levar soldati e per difendersi e per offendere. Gli abitatori delle campagne, non protetti, si restringevano in compagnie e giuravansi mutua assistenza. I mercatanti, che risedeano sul lido marittimo, esposti alle scorrerie de' pirati, sgovernati e non soccorsi, ordinavano tra loro una forma di governo convenzionale, organizzavano una difesa. Ecco per quali vie dall'estremo disordine, da una corruzione delle più fetide, rampollava un principio di vita nuova, libera, sicura, indipendente.

Ugo conservò il regno fino al 945, fra le cospirazioni e i contrasti. In quell'anno Berengario, marchese d'Ivrea, venuto di Germania con un esercito, lo costrinse a cercar rifugio in

Provenza. Dopo la sua partita, Lotario, figliuolo di lui, regnò di puro nome cinque anni e qualche mese, ma tutto il potere era nelle mani di Berengario. Spento Lotario nel 950, non senza sospetto di veleno, la corona d'Italia fu data, per elezione, a Berengario II e Adalberto suo figliuolo. Erano pure questi re italiani; e se Berengario non era un gran principe, Adalberto risplendeva di qualità preclare. Pure l'invidia o l'incontentabilità italiana si volse contro di loro, dando favore ad Ottone il Grande, re di Germania, che, cacciati i due re nel 961, s'incoronò re d'Italia e un anno dopo imperatore.

D'allora in poi invalse l'usanza di pigliar i cesari e i re d'Italia in Germania, nè vi fu altra interruzione a quel barbaro sistema fuor del breve regno di Ardoino (anni 1005-1014), frutto dell'insurrezione de' *secondi militi* o nobili minori contro ai *capitani* ed ai grandi valvassori che li opprimevano.

Agli Italiani poco importava che vi fosse tra le gole de' monti o nelle foreste germaniche un principe che si chiamasse loro signore, purchè stesse lontano, non esercitasse signoria in Italia e non pregiudicasse per nulla le loro libertà. Quando veniva in Italia e si rendea troppo molesto, gli chiudeano le porte in faccia e sangue

scorreva. Onoravano nella sua persona la maestà del Romano Imperio, i Comuni per averne franchezze, i baroni per raffermarsi nelle loro signorie, i vescovi ed abati a fin d'arricchirsi a spese dei principi e baroni e dei Comuni: per obbedirlo e per esserne governati durevolmente, nissuno. Il che va inteso d'Italia, della Germania, dell'Elvezia, delle due regie Borgogne e delle altre terre che avean movenza dall'Impero; non di Francia nè d'Inghilterra, dove quell'ombra degli antichi cesari non ebbe influenza di sorta, e niuna potestà, nemmeno ipotetica, s'interponeva tra il sovrano e Dio.

Concludendo, lo Stato fu dal sistema beneficiario o feudale trasformato in un'aggregazione di piccioli dominii, chiamati feudi, ciascun dei quali avea la sua sovranità, la sua giustizia, la sua milizia, il suo tesoro; sopra la quale aggregazione, ed appoggiato ad un altro feudo o ad un allodio dominante, primeggiava piuttostochè imperasse un re od altro principe sovrano, di cui i baroni, sovrani degli altri feudi, si chiamavan pari. V'ebbero anche piccoli feudi che in quella universal confusione trovaron modo di prescrivere una consuetudinaria libertà e di non dipendere da nessuno. Erano feudi allodiali; chiamaronsi in Germania *feudi del sole.*

La terra e il mandamento di Brassieu (Delfinato) era per sei parti, di sette, allodio dei signori di questo nome. Il castello di Todura era allodiale prima che Bermondo di Brion ne facesse omaggio a Lodovico XI (anno 1450). Orbassano fu allodio dei signori di Rivalta fino al 1327, nel qual anno Ribaldo di Rivalta ne fece omaggio a Odoardo, conte di Savoia. Tali allodii nobili e quasi sovrani perchè rivestiti dell'onnimoda giurisdizione, non soggetti ad omaggio verso alcun principe, nè al pagamento del quinto e *requinto* (il quinto del quinto, diritti di mutazione), erano piccole sovranità.

Gli allodii non nobili, cioè senza giurisdizione, non erano soggetti al dominio diretto, ma sì al dominio eminente ed alla giurisdizione del principe.

Vedevasi in ogni feudo una miniatura di sovrano che si considerava come unico signor diretto di tutte le terre. Consegnandone una parte a godere a' suoi amici e seguaci, talvolta vi univa il diritto di giustizia e l'obbligo della milizia a cavallo, ed era *feudo nobile;* tal'altra il debito d'annui censi e di servizi personali o reali, ed era una *tenuta villana*. Se il censo si chiamava *taglia;* se il coltivatore era stretto alla gleba e non la poteva abbandonare; se, morendo

senza prole, non potea disporre del fondo, che tornava al signore (*manomorta*), questo tagliabile, questa manomorta rappresentavano l'antico colono romano affisso alla gleba, semilibero, semiservo, l'aldio langobardo, il leto o lido, il fiscalino germanico e franco, il *manente* o *pertinente* o *uomo proprio*, italiano e tedesco [1], o con qual altro nome si chiami, secondo i luoghi o gli accidenti, *inquilino*, *ascrittizio*, *colono*, *colliberto* o *commendato*. E se la taglia e la manomorta colpivano la persona ed i beni; se poteva crescersi ad arbitrio del signore, e le prestazioni ed angherie e parangherie altresì, si trattava allora d'un manso, d'un casale o casalaggio e, come diceano i Tedeschi, d'un' *hoba* servile; chi la teneva era servo *taillable, corvéable et exploitable à merci*.

Dentro a quella prima cerchia feudale, il cui capo era, pogniamo, un conte, i signori di villate e di castella date loro in feudo dal conte

(1) Anno 915, 1 ottobre · *Permuta inedita di beni fra il conte Didone ed il vescovo di Bergamo* « Insuper et dedit ipse dño Adel« berto epo ipsius didoni in hac commutatione . pertinentes ex hac « curte Flaponica numero viginti et tres, nomina quorum giseperto et « leo pbis etc. ». Dall'inventario de' beni del monastero di santa Giulia di Brescia si scorge che v'erano *manenti*, *pertinenti* e *manenti servili*. I primi coloni, aldi, mezzo liberi, gli altri servi rustici. Appartenevano alla prima specie quelli de' quali è questione nel detto contratto.

col diritto di giustizia ne riconsegnavano una porzione ai loro amici o a chi le comprava, con un alito di giustizia inferiore, ed acquistavano vassalli nobili, retrovassalli del conte. Ne davano ad uomini d'inferior condizione con censi, taglie ed angherie multiformi, ed acquistavano uomini ligi, censuali, tagliabili, manimorte, insomma uomini di qualità serva o servile.

Si ripeta ancora una seconda ed una terza volta il medesimo discentramento, e s'avrà un'idea dell'opaco intrecciarsi delle numerosissime fila della rete feudale.

CAPO TERZO

Condizione degli agricoltori ne' beni monastici. Monasteri di Farfa, Corvey, Fulda, Saint-Germain, Maurmunster, e specialmente di santa Giulia di Brescia.

A dichiarare la condizione degli agricoltori, e per conseguenza di quelli tra loro che erano servi e servili nell'Italia superiore e centrale, giova mirabilmente l'inventario delle possessioni del monastero di santa Giulia di Brescia, testè scoperto nell'Archivio di san Fedele di Milano. Mancando il principio ed il fine del documento, non s'ha certezza rispetto alla data salvo da un numero scritto anticamente sul dosso del documento, che dice 906. Ma la qualità della scrittura, le formole adoperate e il barbaro stile convengono a quell'epoca, ed anche al secolo precedente. Tali inventarii chiamati, anche *poliptici*, erano opera di commissarii che, recandosi luogo per luogo, riceveano e registravano le consegne

giurato dei tenitori di beni, riscontrandole colle deposizioni dei più anziani e colle memorie che il monastero stesso serbava delle prestazioni e dei servigi dovuti da ciascuna sorte o manso [1]. In generale tali prestazioni e servizi fondavansi sopra la consuetudine anzichè sopra un regolare contratto; modificavansi col volger degli anni in peggio o in meglio, secondochè prevaleva, dal lato del padrone l'avarizia o la pietà, dal lato del tenitore la paura o la malizia. Il procurator fiscale mutava, potendo, in obbligo perpetuo un atto accidentale di cortesia del tenitore, e questi voleva render progressiva ed immutabile la riduzione di fitto consentita pietosamente dal padrone in un anno di carestia. Quinci la tanta varietà di servizi e di prestazioni. In altri poliptici si scorge che, per maggior comodo de' riscotitori dei censi e livelli, le possessioni erano compartite per gruppi, chiamate *decanie, azionarie, subazionarie,* come per

(1) Il catalogo dei diritti e dei beni del monastero di Maurmunster fatto da Menardo abate nel 1144, si narra essere stato compilato in presenza dei consocii (monaci?), degli scarioni o capi de' servi, dei ministeriali, già servi e allora divenuti una specie di vassalli preposti a varii uffici, di tutta intera la serie de' dipendenti (*universa familia*), e di tutti quelli che hanno diritto d'intervenire ai placiti, cioè de' vassalli e liberi uomini, *coram toto populo placitati.* Vedi Schoepflin *Alsatia diplomatica,* I. 230.

esempio a Farfa, o *fisci*, come nelle terre dipendenti dalla badia di san Germano di Parigi. Qui non troviamo traccia di simili ordinamenti. Si ricordano soltanto tre corti *dominicæ*, cioè signorili, dominanti, che formavano probabilmente centro d'amministrazione, ma senza memoria delle corti che si trovavano nella loro dipendenza. Tali corti dominanti sono quelle di Porzano, Castegnato e Piacenza.

La porzione dell'inventario che rimane registra possessioni di santa Giulia di Brescia sparse in sessanta e più corti, e procede con questa ragione: scritto il nome della corte, indica le case e le camminate che contiene; la quantità di terreni arativi, prativi, vignati od olivati, e le selve da ingrassar porci. Per esempio, nella corte d'Isco v'erano case terragne quattro, camminate tre, tanto di terra arativa da potervi seminare diciassette moggia, una vigna da cento anfore, cioè che produceva ordinariamente quella quantità di vino, un oliveto da libbre mille, cioè che fruttava tal quantità d'olio, un torchio che rendea dodici libbre d'olio, un prato da carrate dieci di fieno, una selva da ingrassar trenta porci, un porto da cui l'annuo censo di cinque soldi d'argento, un castagneto da cui si raccoglievano trenta moggia. Questi erano i beni

governati direttamente dal monastero. Nota poscia l'estensore tredici *prebendati*, sei maschi e sette femmine, e passa a descriver le scorte, le quali consistevano in moggia venticinque di miglio, anfore settantacinque di vino, quattro buoi, quindici porci, quattro pecore, trenta polli ed alcuni alveari. Dichiara in ultimo luogo che da quella corte dipendono venti *sorti*. Su diciotto sorti seggono cinquantotto manenti pertinenti, tenuti a varie prestazioni di derrate, d'animali, di danari, ed a servire tre giorni per settimana. Sulle altre due sorti seggono due uomini liberi, tenuti anch'essi a prestazioni di derrate e d'animali. Infine s'indicano tre sorti assenti, cioè senza colono o tenitore.

Questa corte era situata fuori della città d'Iseo. Ma un'altra ne possedeva il monastero dentro la città (*infra civitate*), composta d'una casa, una camminata, e di ristrette quantità di campi, prati e vigna, con tre prebendati e colle scorte. Dipendevano da essa corte due sorti tenute da quattro manenti servili; altre cinque rette da quindici manenti; e sette sorti assenti.

Nelle due corti, urbana e suburbana, d'Iseo troviam mentovate alcune specie d'agricoltori, vale a dire 1° i prebendati, 2° i manenti, 3° i manenti pertinenti, 4° i manenti servili, 5° gli

uomini liberi. Seguitando ad esaminar l'inventario, troveremo: 6° i liberi commendati, 7° i massai liberi, 8° gli aldioni, 9° i livellarii, 10° i livellarii commendati, e finalmente 11° centosettantotto servi, sparsi in sedici corti chiamate Cardulina, Gloriano, Cardena, Sommolago, Porzano, Umilvigo, Castegnato, Novellara, Cervinica, Mariano, Vassaningo, Bardello, Albugnago, Piacenza, Cintura, Barbata.

V'hanno poi anche scarioni o capi di servi, che al di là dell'alpi si chiamavano *maiores* o *maires*, servi ministeriali, corrispondenti ai *villici* dei Romani. Essi teneano anche beni, ma col titolo onorifico di *beneficio* (feudo) in luogo di soldo o provvisione; e talora godeano alcuna delle sorti assenti, cioè senza tenitore. Similmente godeva beni collo stesso titolo di *beneficio* il canovaio (*kanabarius*), cioè magazziniere o custode della canova.

Premesse queste nozioni, sarà pregio dell'opera dichiararle meglio affinchè il lettore si formi un giusto concetto delle corti, delle sorti, dei prebendati, dei manenti e delle altre qualità d'agricoltori, e della loro condizione sociale, e sopratutto di quella dei servi.

Curtis, corte, si chiamò in origine uno spazio di terreno rispianato (aia), avente annesso un

orto od un verziere, cinto da uno o più lati di case rustiche, fra cui talvolta se n'alzava una civile, con stalla, porcile, polmento, dagli altri lati di muro o siepe. È il *rus* romano, la nostra villa rusticana, che i Toscani chiamavano anticamente *masseria*, i Piemontesi ed i Lombardi dicono *cascina*. A ciascuna corte o villa era annessa una quantità di terre più o men grande, di varia coltura, campi, prati, vigneti, oliveti, selve e boschi, più o meno distanti dell'abitato. Talora la corte avea nella sua dipendenza laghi, fiumi, porti, e più spesso forni e molini.

L'aggrupparsi di varie corti o ville costituì il *villaggio*, che pigliò il nome della corte principale.

Quindi si vede perchè si parli di corti situate entro le città e castella, come in Iseo ed in Piacenza. Quando, pel moltiplicarsi delle case non di soli agricoltori ma d'artefici e di possidenti, il luogo acquistava importanza, si pensava a difenderlo, si circondava di mura, si muniva di torri, e si comprendeano dentro la cerchia le antiche corti, con quella parte de'beni coltivati che era ad esse vicina. Questi colti s'andavano prima cambiando in orti e giardini e poi sempre più diradando a misura che l'abbondanza del popolo e la pubblica agiatezza rendeano più

vantaggioso il partito di murar una casa che quello di conservare le colture antiche.

Ma, tornando alle corti primitive, i rustici abituri del caseggiato consisteano in una cameruccia a tetto dove una famiglia d'agricoltori cucinava e dormiva (*casa*), in stalle, porcili, palmento, tettoia, fenile. Pe' soprastanti od agenti principali v'erano *camminate*, vale a dire una stanza, se non più spaziosa, almeno più comoda, col cammino; poichè nelle *case* il fuoco accendeasi dicontro al muro o in mezzo alla camera, e il fumo usciva per la porta o per gli spiragli del tetto. Colà poi dove o la delizia dei luoghi o l'importanza delle entrate allettava i superiori a villeggiare, s'alzava, ma ben di rado, una casa *cum solario* o, come altrove si legge, *insolarita*, cioè di due piani; e il possedere di queste case era allora segno di potenza e di nobiltà [1].

Il documento di santa Giulia non ricorda che una sola casa col solaio, nella corte Barbata (in quel di Bergamo) oltre a cinque case terragne e tre camminate [2]. Nella corte Castellana non si ricordano case da contadino, ma

(1) Onde in Ispagna *de solar*, nobili di solaio, nobili di casa a due piani.

(2) « In supradicta curte Barbada casa insolarita I, et casas terrenas V, caminatas III ».

invece case da padrone quattro (*casas dominicas*) e tre camminate.

Quando ad una corte era unita una chiesa, una cappella, un monastero, i commissarii che stendeano l'inventario ne facean memoria, notando il numero degli altari, le sacre suppellettili ed i libri. Nella corte Migliarina v'era una cappella con tre altari e fra le altre suppellettili, due croci d'argento, un calice di stagno ed una cannuccia d'argento per la comunione; ricordo del tempo nel quale i fedeli comunicavansi sotto le due specie. Poi si descrivevano i beni che formavan la dote del benefizio, si registravano le scorte, s'indicavano i massai o manenti, se v'erano. E dissi se v'erano, perchè non era punto raro il caso nel quale il cappellano, compiuti i divini uffizi in chiesa, uscisse coll'aratro e colla vanga a lavorar nei campi e nell'orto. Anzi trovansi di molti contratti nei quali i patroni, sì laici come ecclesiastici, nello investire di qualche rettorato di chiesa un prete, gli imponeano non solo questo ma eziandio altri obblighi di natura servile; e togliendogli, in gran parte almeno, la facoltà di disporre non solo dei beni del beneficio ma anche dei suoi proprii, lo abbassavano alla condizione di manomorta.

Presso la corte Castellana, in quel di Rieti, v'era la basilica di san Salvatore di Ambrosolo, con tre altari, una croce d'oro, una d'argento ed altre suppellettili più o meno preziose; quattro case, una camminata, una vigna da trenta anfore, e sette iugeri di terra tra campi, prati e selve. Il iugero romano essendo di are 25. 28, la dotazione della basilica d'Ambrosolo veniva ad essere di ettari 1. 76. 96; le trenta anfore della vigna erano uguali ad ettòlitri 7. 80. 30, poichè l'anfora romana era di litri 26. 01.

Già dal finire del secolo VI, per autorità dei concilii, s'era stabilito che ad ogni chiesa fosse assegnato in dote un manso o podere [1]. L'estensione di terreni compresa sotto tale denominazione fu poi determinata da Lotario imperatore in dodici *bonniers;* e se non s'inganna il Guérard affermando che il *bonnier* era uguale ad ettari 12. 84, il manso dato in dote ad una chiesa saliva ad ettari 154 e are 8.

Carlomagno, conquistata la Sassonia ancora mezza idolatra, ordinava che a ciascuna chiesa venissero assegnati due mansi dai fedeli che la frequentavano, ed inoltre due servi, un maschio

(1) *Concil. Hisp.* a. 590 (MANSI X. 453); *Capitulare Aquisgr.* a. 817 (BALUZE 1. 566), *Capitulare de partibus Saxoniae* (*ibid.* p. 253). Vedi anche BOUQUET VI. 633.

ed una femmina, per ogni 120 abitanti. Ma siffatte leggi non vennero lungamente osservate nei luoghi ove prima furon bandite, e non ebbero mai carattere d'universalità.

Descritti i beni coltivati per conto del monastero in ciascuna corte, indicati quelli che formano la dote della chiesa o cappella, quando alcuna se ne trova, procede l'inventario a numerar le sorti che da quella corte dipendono, e le varie condizioni con cui le posseggono i tenitori, o liberi o servi o servili.

Le sorti altro non sono che poderi formati d'una determinata quantità di terreni di varia coltura, dati a godere e coltivare con patti più o men gravi, e per sempre o a tempo determinato, ed anche per due o tre generazioni. Le sorti altro non sono che i mansi di Francia e d'altri paesi, le hobe germaniche, le masse, le *substantiæ*[1], i casali del monastero di Farfa, le eredità di varie provincie d'oltr'alpe.

Ho detto che le sorti ovvero i mansi eran poderi composti d'una quantità determinata di terreni di varia coltura; quantità assai diversa

(1) « massam Cominianam cum omni pertinentia sua, ubi resident « coloni XV ». Si descrivono altrove servi *cum casis et substantiis* (*Chronicon Farf.* ap. MURATORI *Rerum. ital. Script.* II Pars 2).

da un paese all'altro ed anche varia nello stesso paese, per le alterazioni in più o in meno che un lungo giro d'anni e l'industria o la negligenza del possessore v'introduce. Si può supporre che tal quantità fosse alcuna volta determinata non tanto dalla misura quanto dalla rendita; ma ciò non ha potuto accadere che raramente perchè, i terreni che si concedeano essendo in generale poco e male e talora niente affatto coltivati, era malagevole determinarla. Nelle vaste possessioni dipendenti dalla badia di san Germano de' Prati la sorte intera ossia il manso, oltre al variare d'estensione, secondochè era ingenuile o lidiale o servile, variava immensamente da un fisco all'altro, cioè dall'uno all'altro compartimento demaniale. Pare nulladimeno che in un luogo del poliptico s'indichi il manso intero dover essere di quaranta giornate. Nelle terre dipendenti dalla badia di saint Bertin la capienza del manso variava dai 7 ai 31 *bonniers*; a Corwey in Vesfalia invece i mansi od hobe dovean tenere sessanta iugeri [1]. Siccome la rendita dipende dalla maggiore o minor bontà dei metodi di coltivazione, così credo che sorti state in principio pressochè

(1) Guérard *Polyptique d'Irminon*, 60.5

uguali nei proventi potessero col volgere di non molti anni riuscire non poco dissimili.

Credo similmente che in origine fosse assegnata a ciascuna famiglia una sorte intera, e per lo più con legge d'inalienabilità. Ed era una larga dote. Ma quando i beneficiarii, chiamati poi feudatarii, ebbero cominciato ad usurpare onori e beni e funzioni pubbliche, allora nel saccheggio universale dei poteri del re e dello Stato, nella universal confusione, anche i tenitori de' mansi pigliarono ardimento d'associare altre persone alla coltivazione ed al godimento del proprio manso, e talor d'alienarlo tutto o parte e di pigliarne essi medesimi degli altri a godere e coltivare, formando per tal guisa società spesso assai numerose d'agricoltori che possedeano e coltivavano in comune anche diciotto o venti sorti. Abbiamo esempio d'entrambi i casi nell'inventario di santa Giulia.

La corte di Porzano era corte dominante, cioè centro d'amministrazione e poco lontana da Brescia. Per tutte queste ragioni, mantenendosi più vigilante sovra la medesima l'occhio del padrone, non v'era stata alterazione nelle sorti. Infatti l'inventario, dopo d'aver descritto i beni retti dal monastero, i molini, le scorte, e indicato il numero de' prebendarii, passando

alle sorti, registra tre sorti intiere (*tres sortes integras*), e soggiunge: *seggono su quelle tre servi;* poi nota: *e vi sono altre tredici sorti e seggono su quelle tredici manenti.* Infine rammenta dieci altre sorti sopra le quali sedeano dieci aldioni. Un'unica eccezione vi si trova, ed è d'una sorte tenuta da otto manenti, i quali potevano anche appartener tutti ad una sola famiglia[1].

Abbiamo veduto che il documento parla di sorti intiere. In altri luoghi rammenta sorti mezzane (*et est sors media*) e sorti piccole (*sorticella*): eran dunque tre specie di sorti.

A determinarne approssimativamente la qualità, ci soccorrono alcuni preziosi indizi che coll'aiuto del calcolo ci guidano ad una sufficiente chiarezza.

(1) « In Porzano corte dominicali.

« 1. casas IIII caminatas II.

« 2. terra arabilis ad semin mod. CCC. vinea ad anforas L. prata « ad carratos XXXV. silva ad ingrassandum porcos XX.

« 3. molina duo que reddunt in carr de grano modios XXX.

« 4. prebendarii inter masculos et feminas XXII

« 5. de frumento modios XX. de segale mod. LIII. de legumin « mod. VII. inter ordeum et avenam mod. C. de mileo mod. CXI « de panico mod X. hoc sunt insimul modios CCCLX. de vino anfo« ras XXI. corna boves VI. vaccas IIII porcos XXIIII. oves XXIII. « aucas XV. pullos XV. . . .

« 9. sunt sortes integros III. et sedent super illas servi III.

« Nella corte di (Riveriola scrivono i com-
« missarii di santa Giulia) v' è un porcaio con
« sua moglie e con sei bambini, ed ha una
« sorte pel vitto e pel vestito (*pro annona et*
« *vestimenta*). In quella sorte può seminare
« moggia trentasei. C' è una vigna da sei an-
« fore. Una selva da ingrassar trentasei porci ».

Il modio maggiore di Lombardia, determinato da Carlomagno nel 787, era di 45 libbre romane, uguali a litri 14. 69. Trentasei moggia equivalevano a litri 528. 84, e per seminare un *bonnier*, uguale secondo i calcoli del Guérard ad are 128. 33, si richiedeano litri 198 di grano, cioè litri 1. 54 per ara: i 528 litri rappresentavano quindi 341 are circa. Poca cosa era la vigna se non produceva che sei anfore, vale a dire litri 156. 06 di vino, e

« 10 et reddunt de vino anforas III. porcos II. berbices II.

« 11 et sunt alie sortes XIII. et sedent super illas manentes XIII.

« 12 et reddunt de grano modia LX. de vino anf. X. porcos II.
« berbices IIII pullos XXV. ova CXXX. den. XX et novem.

« 13. ex illis facit unusquisque in ebdomada diem unum.

« 14. et est alia sors supra quam sedent manentes VIII. et reddunt
« berbicem I. pullos III. ova XX

« 15 sunt ibidem liberi homines qui eorum propriam ad illa
« curtem tradidere, ea scilicet ratione ut unusquisque eiusdem diem
« unum faciat.

« 16. sunt alie sortes X super quas sedent aldiones X qui tan-
« tummodo epistolas et mandata portant ».

probabilmente era sparsa su qualche campo in pendìo e ben soleggiato, compreso nei tre ettari e quarantun'are già indicati. Che se la vigna fosse sorta in terreno separato, allora, calcolando secondo la regola 30 litri [1] per ara, la vigna tenuta dal porcaio sarebbe d'are 5. 20, da aggiugnere alle are 341 di terreno coltivato.

Rimane la selva da ingrassare 36 porci: ma ciò non costituiva pel porcaio che un diritto d'uso (*pastionaticum, glandaticum*), il diritto cioè di condurre nei mesi d'ottobre, novembre, dicembre di ciascun anno trentasei maiali in una selva ad ingrassare, mangiando la faggiuola e le ghiande che la maturità e il vento gettava a terra. Tale era l'usanza quasi universale [2].

Le corti possedute dal monastero di santa Giulia erano sparse, in Lombardia, da Capolago e dai laghi di Como e d'Iseo fino al Po, cioè fino a Piacenza, Cremona e Ferrara.

Convien notare il metodo seguitato nel registrarle. Se v'era chiesa o cappella o monastero, si scriveva prima, designando, come già fu detto,

(1) Sia che le vigne fossero meglio coltivate a' tempi romani e il terreno più produttivo, o che la lezione di Columella sia errata, il vero è che quest'autore vorrebbe 60 anfore almeno per iugero, cioè più di 60 litri per ara.

(2) GUÉRARD *Polyptique*, pag. 687

il numero degli altari, le suppellettili sacre, i libri ecc [1]. Descritta poi la cappella e indicati i beni che le appartenevano, veniva la descrizione della corte.

Noi, affinchè il lettore possa formarsene pienissima cognizione, riporteremo qui fedelmente, traducendo le parole dell' Inventario, la descrizione della corte Migliarina:

« Corte Miliariana (*sic*) case 10, camminate 11:
« Terra arativa da seminare, moggia 560
« Vigna da anfore 120 (di vino, di provento)
« Prati da carrate 50 (di fieno, di provento)
« Selva da ingrassar porci 2000.
« E proventi di canone per quella selva:
« grano, moggia . . 5
« vino, anfore . . 5
« opere entro l'anno 30 ».

Questi erano i beni governati direttamente dal monastero. Il canone or mentovato era in riconoscimento del diritto concesso a taluni o

1) « In corte Miliarina est cappella I. altaria III . . . calix cum
« patena stagnei, canella ad comunionem argentea I. corona aerea I.
« cruces argentee II . . . . casas II. caminata I. terra ad seminan-
« dum . . » — Nella corte di san Marco « est cappella in honore
« sancto Marco dedicata habens altare I . . casa I. caminata I. terra
« arabilis ad seminandum modios XXX . et est manentem I. qui
« reddit de grano et de vino pars quarta. pullos II. ova X opera in
« ebdomada diem I ».

l'ingrassarvi porci o di raccoglierví il legname morto.

Si rammentano in seguito ventidue prebendati, i quali, a parer mio, erano laici che professavan la regola del monastero, ne portavano verosimilmente l'abito, ne coltivavano i beni, e n'erano vestiti, albergati e pasciuti, non che forniti dell'arnese agrario occorrente: specie di *terziarii* ed *oblati servili* dei due sessi, considerati come capitale mobile, e infatti registrati tra i beni ed i buoi, le vacche, i porci, le pecore, le oche, i polli, le granaglie.

I prebendati esercitavano ancora diversi mestieri, poichè nei grandi monasteri del Medio Evo tutto si faceva in casa. Ma in queste lontane pertinenze di santa Giulia pare che principalmente attendessero a coltivar i beni tenuti in economia dal monastero. Erano per lo più coniugati; e sovente si nota nell'inventario il numero degli uomini, delle donne e dei bambini. Malgrado l'abito monastico, erano più servi che monaci; se non che aveano dal monastero la prebenda, cioè il vitto ed il vestito.

Tali prebendati erano spesso famiglie d'agricoltori di tenui sostanze, che per aver protezione e sostentamento certo donavano al monastero sè, la famiglia, i beni. Ne abbiamo esempi in

tutti i paesi, e molti ne recano i documenti napolitani. Non sempre peraltro chiamavansi prebendati, sibbene *oblati* o *donati*; nè sempre erano agricoltori, e allora dalla qualità della prestazione si denominavano *cerocensuali* o *luminarii* o altrimenti.

Di prebendati nel senso d'artefici o d'agricoltori conventuali, ed anche di servitori domestici, fa memoria il Breve del monastero di Corbeia (Corwey in Vesfalia), dettato da Adalardo il vecchio nell'anno 822.

I prebendarii o provendarii di Corbeia doveano tenersi separati dai cherici e dai laici, cioè da quelli che faceano veramente professione di monaco. Alcuni servivano nella foresteria; altri erano sparsi per le officine o laboratorii. Sommavano in tutto a centocinquanta, compresi forse quelli che coltivavano mansi o poderi. Quei grandi monasteri del Medio Evo erano come piccole città. Parlando della distribuzione del pane, vario di peso o di qualità secondo la diversità delle persone, Adalardo il vecchio novera 1° i servitori e matricolari, cioè esercenti varii mestieri, 2° i monaci, 3° i vassalli del monastero, 4° gli ospiti, 5° i campanari e scuolari, 6° i singoli prebendati qua e là (*singulorum huc illucque provendariorum*).

Di prebendati si trova anche memoria nel registro de'mansi posseduti dal monastero Sithiense. A Kelm v'erano sette prebendarii e sette lunarii [1].

Dai beni coltivati nella corte Migliarina per conto del monastero passa l'inventario di santa Giulia a ricordare le sorti, cioè i tenimenti dati a godere e coltivare per un tempo più o meno lungo, ma sempre assai lungo, a varie qualità di persone, sia libere, sia più o meno macchiate di servitù.

« V'hanno (così l'inventario) sorti trenta e « mezzo, sopra le quali seggono (cioè hanno « sede fissa, onde il vocabolo di *sedenti*) cin- « quantaquattro ». Non è qui spiegata la qualità delle persone che costituivano quella specie di società agricola che coltivava le trenta sorti e mezzo, nè quindi sappiamo se fossero liberi, livellarii o manenti. Rendevano però essi al monistero la terza parte del frumento, della segale e del vino; che era la quota più comune de' livellarii, massimamente nell'Italia meridionale, e tanto comune che n'ebber nome di terziatori. D'ogni altra specie di grano davano solamente la quarta parte. Ma per

(1) Uomini soggetti a periodico servizio per alquanti giorni d'ogni luna o mese.

soprammercato essi doveano recare al monastero quarantadue porci al prezzo convenuto di soldi trenta, danari sei, e quarantadue castrati per soldi dieci e danari due. Ciascuno di loro era inoltre tenuto a dare a santa Giulia due polli e dieci ova [1], non che a lavorare ne' beni del monastero un giorno per settimana; e tutti insieme doveano quarantuna carreggiata. Credo si debba intendere all'anno.

Seguita l'inventario a registrare, non altre sorti, ma altri tenitori:

« E vi sono tre manenti, i quali rendono del « grano e del vino la quarta parte, e un soldo, « sei polli, trenta ova: ciascuno di loro fa dodici « opere ed un'angaria all'anno [2]. »

Siccome l'inventario non accenna che avessero sorti loro proprie, crederei che una porzione fosse stata loro assegnata delle sorti trenta e mezzo di cui si è parlato finora; e la stessa osservazione dovrebbe applicarsi

1° ad un altro manente, che d'ogni qualità

(1) Questa ragione di cinque ova per ogni pollo dovuto si trova ripetuta quasi sempre per ogni specie di livellario che tenesse beni da santa Giulia, ed era ragione antica e universale che risaliva ai tempi romani.

(2) Angaria è servizio di carri o d'animali. L'opera è lavoro manuale.

di grano rendea la quarta parte, più quattro danari, due polli, dieci ova e un'angheria;

2º a quattro aldioni, che rendeano la terza parte del frumento e del vino, la quarta d'ogni altro grano, otto polli, quaranta ova; e ciascuno de'quali lavorava un giorno per settimana;

3º ad un manente servile, che rispondea due polli, dieci ova, e lavorava un giorno per settimana.

Quanto a manenti servili, s'incontra ancora memoria di quattro nella corte d'Iseo, di altri quattro nella corte Barbata; e come si vede, il loro debito non era grave, ma doveva essere proporzionato alla quantità e qualità dei beni goduti.

Nella corte Migliarina troviamo pertanto designate, oltre agli agricoltori monastici, cioè ai prebendati, ed oltre ai cinquantaquattro di cui non è indicata la qualità, tre specie di agricoltori: manenti, aldioni e manenti servili. Questi ultimi erano probabilmente affissi alla gleba o fors'anco servi rustici.

Nella corte Canella s'incontrano, oltre ai prebendati, a ventidue manenti, e ad un aldio che porta solamente le comandate per la ristaurazion delle strade e le lettere (*vias et epistolas*), otto livellarii ed otto commendati manenti.

Non si dichiara quante sorti possedessero, ma tutti insieme rispondean di fitto trentotto moggia di grano, sessantatrè denari d'argento, sedici polli, ottanta ova; ed uniti ai ventidue altri manenti faceano 3300 opere all'anno, che torna a circa 87 opere per ciascuna.

Vi si rammentano ancora due beneficii, l'uno di Randulfo scarione, cioè capo dei servi, l'altro di Lamperto canovaio (*kanabarius*), vale a dire magazziniere o custode de' grani, dei vini e delle grasce. Ambedue possedevano con titolo di beneficio, che in questo caso volea dire soldo o provvisione [1], una sorte assente (*sortem absentem*), cioè una sorte il cui dominio utile era vacante.

Nella corte d'Iseo ci abbattiamo in un'altra qualità di persone. Vi scorgiamo diciotto manenti pertinenti, che si godono altrettante sorti. Servono tre giorni d'ogni settimana. Dieci tra loro pescano e danno alla canova del monastero 1200 pesci all'anno. Altra prestazione non rendono. Ancora vi si trovano due uomini liberi, possessori di due sorti, che rendono al monastero prestazion di derrate, non d'opere.

A Piacenza nella corte del monistero stavano, con due servi, otto massai liberi.

(1) Più tardi si disse *feudum* nel medesimo senso.

Nella corte di Porzano, corte signorile (*dominica*) cioè dominante, vale a dire centro d'un' amministrazione, compaiono quattordici uomini liberi i quali, per aver la protezione del monastero, gli avean dimesso il dominio diretto dei loro beni e s'erano obbligati ad un giorno di lavoro per settimana a beneficio di quello, in segno di riconoscimento enfiteutico.

Oltre a questa specie di liberi commendati, se ne rinveniva allora una seconda, di quelli cioè che, non avendo o non volendo cedere i beni, erano commendati in quanto alla persona solamente e, per mercè della protezione ottenuta, s'obbligavano a qualche prestazione di denaro, di derrate o d'opere; e forse erano di tal qualità quei quattro commendati ricordati nella corte Cardena, obbligati a compiere in due anni opere quarantadue e 1/6.

La corte d'Alfiano nel Cremonese era una delle più riguardevoli, poichè aveva una cappella colla sua dote territoriale. Comprendeva:

(beni) — sei case, sette caminate, novecento moggia di terra aratoria, una vigna da cento anfore, prati da cinquanta carrate, selva da ingrassarvi settecento porci, tre molini ed un porto;

(coltivatori) — quarantanove prebendarii;

(scorte) — un cavallo, cinque puledri

indomiti, molti giumenti, dieci buoi, altrettante vacche, un giovenco, sei vitelli, cento porci, novanta pecore, dieci capre, trenta oche, tre anitre, cento polli, moggia centrenta di fromento, cinquecentodiciassetto di segale, centoquindici di orzo e di biada, dieci di legumi, quaranta formaggi, cinquanta libbre di lana, dieci fasci di lino, venti alveari, tre navi.

Questo era il fondo dominante, coltivato ad economia pel monastero dai prebendati; e ne dipendeano le sorti seguenti, coltivate da agricoltori per proprio conto, con vario titolo e con patti diversi: sopra quaranta sorti sedeano quaranta manenti col canovaio; otto di loro erano maestri da muro e bottai, rispondevano al monastero il terzo moggio del grano, la metà del vino, venti porci, venti castrati, settanta polli, soldi dieci d'argento e novanta giorni di servizio. Eranvi poi dodici sorti senza tenitore, ad alcune delle quali era imposto il censo d'alquante moggia di sale.

Dipendeva dalla corte d'Alfiano una corticella i cui beni erano coltivati da parecchi prebendari; le sorti annesse, da due manenti; i beni d'una cappella dedicata a santa Margarita, da quattro massai.

Ma qui conviene chiamar l'attenzione più

seria dei lettori sopra un fatto che, non avvertito, coprirebbe di fittissime tenebre tutta questa intricata materia de' servi; ed è che i nomi si desumevano d'ordinario da uno degli obblighi inerenti alla condizione dell'obbligato, ma che non perciò si potrebbe conchiudere che la condizione di due o più chiamati collo stesso nome fosse uguale. Così di due uomini chiamati *ligi*, massimamente se in diverso paese, l'uno poteva essere vero servo, l'altro libero ed anche nobile. Così ancora la qualificazione di *manente*, derivante dall'obbligo di *manere*, cioè risedere sui beni che tenevano, non escludeva che gli uni fossero liberi, altri servi. Di ciò abbiamo esempio nell'inventario in discorso, il quale, ricordando i coltivatori delle corti, talvolta dice i manenti in genere, tal'altra distingue i manenti commendati, i manenti pertinenti ed i manenti servili. Aveano comune l'obbligo di risedere sul manso. Diverse le prestazioni, le opere ed i servizi; sopratutto i servizi. Del resto, senza entrare nell'impresa impossibile di noverar a puntino tutti e singoli i nodi di servitù di cui gli agricoltori ne' varii paesi e secondo i tempi furono aggravati, rammentiamo che, malgrado la quantità delle denominazioni, a tre si possono in sostanza ridurre le categorie: 1° liberi, 2°

semiliberi, 3° servi. Tra i semiliberi primeggiava in Italia l'aldio, dichiarato o reso da Carlomagno uguale al leto ed al fiscalino d'oltr'alpe. Infatti ne' dominii di santa Giulia sostenea l'ufficio di messaggiere, il che si chiamava *scharam facere*.

Nella già citata badia di Corwey s'era fin dal principio del secolo VIII introdotto il principio, tanto favorevole alla libertà del riscatto, delle opere reali e personali: la stessa agevolezza usavasi due secoli dopo nel monastero di Maurmunster [1]. A Corwey inoltre era stabilita una rotazione di servizi. Dopo d'aver dichiarato che i mansi della villa Stain, soggetti alla chiesa di sant'Eucario, nel borgo di Treviri, doveano servire sette giorni e mezzo nel mese di febbraio d'ogni anno, ed anche in maggio quando ve ne fosse bisogno, si nota che nel primo anno nettano la corte dalle immondezze, una delle opere sordide; nel secondo dànno centottanta tegole e coprono la casa; nel terzo purgano l'acquedotto del molino e lo riparano. Lo statuto parla quindi delle prestazioni in natura, del censo in danari e delle capitazioni, pure in danaro.

Alle donne era imposto ordinariamente un

(1) SCHOEPFLIN *Alsatia diplomatica*

censo in tessuti o di lana (*sarcilis*, sargia) o di lino (*camsilis*) [1], pe' quali talora riceveano dal padrone la materia prima, tal'altra erano obbligate a fornirsene a proprie spese. Ma a Corvey trovo l'usanza d'imporre alle donne anche un censo in danaro: « Al san Martino, dice il « registro, le donne pagano il censo: alcune « quattro danari, alcune tre, se lo possono (*si* « *possunt*); se no, pagano quanto il nostro « agente e il riscotitore giudicheranno poter esse « pagare ».

Nel poliptico di Fulda del secolo XI si narra, parlando della villa Hartertshauser: « il primo « colono ara dodici iugeri, e per sei settimane « fa la *sclvara* (cioè reca le lettere, gli ordini, « gli avvisi); il secondo dà due arieti e due « paltene ed una pecora; il terzo un ariete « e cinque paltene (specie di tessuto?); il « quarto fornisce le reti a sei pescatori; il « quinto è legato (fa le commissioni?); il se- « sto raccoglie le api nel bosco e custodisce « gli alveari; il settimo è fabbro; l'ottavo ha « mezza hoba e serve alla corte dell'abate (la « mezza hoba che godea, facendola coltivare,

(1) Eravi anche un tessuto, non so di qual sostanza, chiamato *fadmones*, imposto tanto alle donne lide e serve quanto alle libere, a queste ultime d'ordinario in minor quantità

« era il suo salario). Inoltre colui che rac-
« coglie e dà la pece ha venti iugeri (intendi
« non a titolo di manso, ma di beneficio; era
« un ministeriale); il custode della selva (mini-
« steriale) ne ha quindici; il calzaiuolo non ha
« che l'aia (la suppongo casata); il bifolco dieci
« ingeri ».

In Abbatesrode si ricordano settant'uno coloni, i quali, secondo l'usanza della Turingia, debbono ciascuno un panno ed una coltre. In Cruceburc erano 13 hobe o mansi, di cui ciascuna dava denaro, e 30 donne che dovean servire tre giorni per settimana e dare ciascuna un camisiale tessuto col lino del padrone; inoltre 24 uomini doveano ciascuno una pelle di capra ed una quantità di cera. A Gerstungen 60 lidi davan ciascuno un panno tessuto col loro proprio lino e dugento ovi. Novanta slavi doveano 90 palteno o tessuti e 150 libbre di lino.

La badia di Fulda contava all'incirca nei secoli XI e XII 839 lidi, fra cui 19 lidi pieni, 13 mezzi lidi (credo figliuoli d'un lido e d'una libera) e 28 lidi triduani (che lavorano tre giorni per settimana); 442 coloni, 54 liberi 4 triduani; 688 slavi, di cui 10 coloni, 372 tributarii, 19 capitali, cioè che pagavano la capitazione, 30 servitori quotidiani, 100 servitori

triduani. V'erano inoltre varii uomini liberi. Conchiude il Guérard che gli uomini più o meno servili, nelle sole terre dell'abate di Fulda delle quali si è conservata notizia, sommano a più di 2600 (1).

Il poliptico di Maurmunster in Alsazia registra nella marca del monastero centoventi mansi, oltre a 25 mansi servili, ed altri ne registra fuor della marca. I centoventi mansi de' quali non viene indicata la qualità dovean essere *fiscali* o, come in Italia si chiamavan più tardi, mansi di *masnada;* imperocchè, oltre alle solite prestazioni di censo in danaro, di polli, d'ova ed anche d'assi, dovute dai tenitori, un terzo di loro dovea servire a cavallo (*cum caballis serviunt*).

V' erano delle hobe o mansi, il cui tenitore dovea servire per due giorni o per tre giorni della settimana al padrone. Era già condizione grave, ma tollerabile. Ma che diremo di 84 hobe, i cui tenitori dovean servire al padrone sei giorni per settimana? Qual tempo sarebbe rimasto a ciascuno per coltivare il proprio manso? O che il servizio non durava l'intera giornata, o che il padrone mostravasi benigno riscotitore e nol richiedeva sempre, o ch'egli avea moglie

(1) GUÉRARD *Polypticum Irminonis* pag. 928, SCHANNAT *Corpus traditionum Fuldensium.*

e figliuoli che lavoravan per lui. Ma era questo l'infimo grado servile, come quello degli ottanta tributarii che si ricordano nello stesso polittico Fuldense, come debitori del censo ordinario e del servizio quotidiano.

Del rimanente il polittico di Maurmunster già citato descrive più partitamente gli obblighi di sessanta mansi servili (*servitoria*) nel territorio di Gendertheim. Altrove si contenta d'aggiugnere *ceterum servitium,* riferendosi alla costuma. Questi mansi pertanto pagavano a Pasqua 26 danari di censo alla messa di san Martino, 15 moggia di grano, un'angaria da Strasburgo al monastero. Nei mesi d'aprile e di maggio i tenitori d'essi mansi fanno il servizio pieno, cioè quotidiano; per quattro settimane, dal maggio fino alla messa di san Giovanni, servono ogni giorno dopo mezzodì. Dopo di san Giovanni, mandano da ogni manso due servi ogni giorno, finchè il grano ed il fieno sieno condotti al granaio ed al fienile del monastero. Dopo ciò servono da mezzodì a sera fino alla messa di san Martino; dal san Martino al Natale servono tre giorni per settimana; ogni notte mandano due guardie alla corte dominicale (*duos vigiles*). Altri mansi teneano obbligo d'edificar una casa, se sarà necessario, pel prezzo

di cinque soldi. Ma, per quanto gravi fossero i pesi imposti ai mansi servili, la servitù non era della più cattiva specie finchè tali pesi e servizi erano dichiarati e fissi. Il peggiore stato servile era quando il determinarli dipendea, volta per volta, dall'arbitrio del padrone.

Fra il san Martino e il Natale i mansi di Snaresheim erano debitori di quattordici giorni di servizio, ne' quali doveano eseguire qualunque cosa fosse loro comandata (*infra patriam ubicumque et quodcumque eis jussum fuerit faciant*). Qui l'arbitrio non si poteva esercitare che per lo spazio di quattordici giorni. Ma e quando questa facoltà senza limiti poteva essere dal padrone esercitata tutto l'anno? L'uomo condannato alla tristissima sorte di dover soggiacere a tale arbitrio nella propria persona e nei beni era nell'infimo grado servile, e chiamavasi dai francesi *taillable et corvéable à merci*.

Tornando ora al monastero di santa Giulia di Brescia, osservo che nelle vaste sue possessioni non v'erano che quattordici corti nelle quali si contassero servi propriamente detti.

Nella corte Cardulina due servi teneano una sorte od un manso intero. Si registrano le prestazioni dovute, ma non si parla d'opere nè di servizi poichè probabilmente bastava la qualità

di servo per determinarle. Ed infatti, registrando subito dopo un'altra sorte tenuta da due liberi, si ricordano le venti opere da loro dovute. Per altro poco dopo vediamo nella corte Gиосiano indicata una sorte intiera tenuta da sei servi, i quali sono dichiarati debitori di tre giorni di servizio per settimana. Dobbiam noi conchiudere che i servi della corte Cardalma fossero debitori del servizio intero prescritto dalla costuma e che perciò si fosse stimato inutile di registrarlo, ovvero che in realtà n'andassero esenti? Non ho sufficienti chiarezze per determinarlo.

Nella corte Cardona si fa memoria d'una sorte posseduta da quattro servi che doveano, oltre le prestazioni, quattro giorni di lavoro per settimana; e si registrano fuori due sorti tenute da sei liberi uomini che doveano 253 opere all'anno, cioè 42 1/6 per ciascuno.

Sopra tre sorti intere della corte di Capolago sedeano quindici servi; ma si parla delle prestazioni che doveano rispondere, non di servizi o d'opere. Nella stessa corte due altre sorti erano possedute da nove servi, che esercitavano la professione di scarpellini (*qui petras tantummodo operantur*) e null'altro faceano o doveano. Similmente tre servi, che occupavan tre sorti

nella corte di Porzano, non trovo che avessero espresso alcun obbligo di servizi o d'opera.

All'incontro nella corte d'Umilivigo due servi che sedeano sopra una sorte null'altro obbligo aveano fuor quello di servire ciascuno tre giorni d'ogni settimana; e nel vico Castaneta un servo, che teneva pure una sorte, dava metà del vino, tre libbre d'olio, e serviva un giorno per settimana.

A Novellara sedeano su quattro sorti quindici servi manenti, obbligati cioè a risedervi ed a coltivarle personalmente. Determinata la quantità di grano, vino, porci, castrati, polli, ovi, castagne, legna, fasci che debbono somministrare, si registra l'obbligo che ha ciascuno di essi di servire quattro giorni per settimana.

In questa stessa corte v'era un gineceo, laboratorio di donne serve o servili: e ne contava venti. Queste doveano certamente fabbricar pel monastero tessuti di lana o di lino.

Dieci servi che occupavano cinque sorti nella corte Cervinica teneano obbligo di varie prestazioni, ed inoltre di quattro giorni di servizio per settimana. Lo stesso obbligo era imposto a quattro servi coltivatori d'una sorte data in beneficio o feudo a Roatperto, scarione o capo di una squadra servile.

Undici servi della corte Mariana prestavano quattro giorni di servizio per settimana, e non altro. Alcuni liberi uomini nella stessa corte ne doveano tre, e pagavano inoltre un censo in danaro.

Un servo che possedeva una sorte in Vassamingo dava la metà del vino, il terzo moggio del grano, e non altro; di opere o di servigi non v'è parola.

In Valcamonica, nella corte Bradello, una società agraria di servi, in numero d'ottantatrè, occupava cinquantatrè sorti, rispondeva danaro, vino, grano e altre derrate, lana, legna, legumi, faci di ragia, abiti pastorali ecc.; e (soggiunge l'inventario) dei detti manenti (prima chiamati servi [1]) ventisei fanno quelle opere che comanda il loro maestro, e cinque recan messaggi.

A Albinago si accennano tre sorti sulle quali sedevano due servi, due livellarii ed un commendato. Si registra in massa il provento, si dice che eran dovute per quelle sorti 360 opere all'anno, senza specificare come si dividessero fra quelli che possedeano i beni a titolo così diverso.

Nella corte che stava entro la città di

(1) Onde si prova sempre più che il manente servile era lo stesso che servo.

Piacenza erano otto massai liberi e due servi. Si parla dei proventi in massa, non d'opere o di servizi.

Nella corte Cintura son ricordati cinque manenti liberi, indi tre sorti tenute da sei servi, e finalmente quattro sorti possedute da liberi e da servi. Si parla in massa delle prestazioni dovute, non d'opere nè di servigi.

Nella corte Barbada sono mentovati quattro manenti servili e venti servi, sparsi fra i livellarii, i liberi e gli aldioni. Ma di servigi personali o reali loro imposti non v'ha indizio, bensì d'un servigio di tre giorni per settimana, epperciò alquanto grave, imposto ad un libero, ma solamente per tagliar fieno.

Considerando i manenti servili e i servi per una medesima cosa, e tutti per veri servi, il numero de' servi indicati nell'inventario di santa Giulia sarebbe d'oltre duecento. Ma dai fatti che siamo venuti esponendo risulta che mite ai servi della gleba doveva essere la signoria della badessa e delle monache di quel monastero, e discrete in generale le condizioni del servaggio.

CAPO QUARTO

Effetti degli ordini feudali sopra la gerarchia servile. Assunzione dei servi ministeriali alla libertà ed alla nobiltà

Il compiuto esplicarsi del sistema feudale, creando una miriade di picciole sovranità e però di sovrani relativamente poveri, moltiplicò per necessaria conseguenza le oppressioni e le angherie, non solo verso gli agricoltori ma anche verso i vassalli di second'ordine, benchè feudatarii e militari anch'essi, e quindi nobili; ond'è che questi vennero chiamati da qualche scrittore *secondi militi*, da altri *valvassini;* laddove ai feudatarii di primo ordine si dava titolo di *grandi valvassori*, di *magnati, seniori, capitani, baroni* ecc.

L'oppressione de'minori vassalli fu causa dell'avvenimento rivoluzionario d'Ardoino al trono d'Italia. Corrado il Salico protesse i valvassori minori contro ai capitani o valvassori maggiori che negavano loro l'eredità de'feudi di cui erano

investiti. La compilazione delle consuetudini feudali intese a menomar gli arbitrii, a definire i doveri ed i diritti reciproci de'capitani o grandi valvassori e de' secondi militi; ma sopratutto i soprusi de'grandi dier luogo all'immigrazione di questa nobiltà, per lo più campagnola, nelle città e terre fortificate, dove aiutarono potentemente la costituzione dei Comuni (secolo XI).

L'oppressione dei rustici fu lagrimevol cagione di sanguinose rivolte, che divamparono dall'uno all'altro capo d' Europa, nei secoli X, XI e nei posteriori.

Molti baroni trasformarono, come abbiam detto, il loro feudo in allodio, massimamente se lontani dalla residenza del re; e anche quelli che riconobbero dal re il feudo arricchirono in breve per gli allodii che si fecero cedere dai piccoli proprietari vicini, ai quali poi li restituivano con mutata qualità di feudo o di villenagio o di manso semiservile o servile, e con varie ragioni di ligietà, di censo o di taglia e di servigi. La ligietà colpiva la persona, il censo e la taglia colpivano i beni. I servigi, secondo la loro natura, colpivano la persona od i beni.

Uomo ligio era colui che avea giurato fedeltà ad un signore, a preferenza d'ogni altro signore del mondo, e però di regola generale non si

potea render omaggio ligio a più d'un principe o barone. E quando l'uomo ligio d'un signore acquistava beni per cui fosse dovuto l'omaggio ligio ad un altro signore, usava farlo rendere al nuovo signore da uno de'suoi figliuoli, salvochè l'antico signore gli desse facoltà di prestare il nuovo omaggio senza pregiudizio del vecchio, o che uno dei due signori per danaro o per aumento di censo o d'altre prestazioni s'inducesse a mutar l'omaggio ligio in omaggio semplice. Quest'era il carattere della ligietà: fedeltà ad un unico signore; onde, se non la parola, l'essenza di questo vincolo dovea trovarsi già nelle antiche commendazioni quando la protezione privata cominciò ad invocarsi in luogo della pubblica che facea difetto.

La ligietà avvinceva persone d'ogni ordine: nobili, plebei, servi e servili. Ai ricchi, i quali aggiugnean forza e decoro al potente di cui si facean clienti, si concedeano patti onorifici e graziosi, si doravano le catene della ligietà. Al povero, che proferiva, in ricambio della protezione implorata, poco altro che la persona, s'imponeano obblighi e patti servili. Suo uomo ligio chiamava il principe o barone tanto il feudatario nobile suo vassallo, che gli sedeva allato nelle corti bandite, lo assisteva nella

caccia e nelle armeggerie, e talvolta gli disdicea l'omaggio e gli facea guerra, quanto il tagliabile che campava a stento, coltivando il suo piccolo manso gravato di prestazioni e di servigi, e tremava all'apparire del vicecastellano o del mistrale.

Il censo o livello era un canone enfiteutico che colpiva beni liberi, e non aveva niuna macchia di servilità. Più tardi chiamossi in Francia *villenage*. Faceasi la concessione a tempo od in perpetuo; ma sempre colla clausola che, mancando gli eredi del corpo dei concessionarii, i beni censiti tornassero al signor diretto. E come abbiam veduto nell'Italia centrale consoli e duchi tener beni a livello, così troviamo il re di Navarra, baroni e gentiluomini lieti di posseder terre a censo semplice, in natura od in moneta, senza ligietà e senza servigi sordidi.

Ho detto senza ligietà. Perchè, se all'albergamento era congiunta la condizione dell'omaggio ligio, il concessionario diventava *uomo censuale* (*homme censier*) del concedente; era tenuto d'obbedirgli a preferenza d'ogni altro signore del mondo; non poteva entrare in nissuna borghesia o salvaguardia. Inclinava la condizione di questi censuali verso la servitù, se si fossero

aggiunte prestazioni, obblighi di servigi multiformi ed abbietti; come alzavasi verso il feudo nobile quando s'attribuiva al censuale il diritto di pignorare i subcensuali pel pagamento dei canoni.

Ma quando al censo si dava nome di taglia, il manso era servile; chi lo teneva diventava tagliabile, ed a questa condizione d'uomini la costuma d'ogni castellania, talora anche stipulazioni contrattuali, imponevano pesi ed oneri gravi e spesso abbietti, incomportabili, personali e reali. Sul qual punto discorreremo ampiamente a miglior uopo.

Questa specie di concessioni livellarie o censuali, le quali cresceano i mezzi d'arricchire al possessore senza abbassarne punto la condizione, si faceano ordinariamente dalle chiese e dai monasteri. E però alla chiesa siamo debitori che una gran massa di terreni sia sfuggita ai vincoli di servitù che aggravavano sì gran parte di territorii, e sia stata per conseguenza meglio coltivata da libere mani.

Lo stesso sistema più cortese di contratti agrarii si faceva da chi voleva ampliar le colture ne' suoi dominii: ei deputava uno o più che cercassero agricoltori e loro dispensassero una data quantità di terreni da dissodare, col carico di

semplici prestazioni di una parte assai tenue dei prodotti. Dispensavasi allora a ciascuna famiglia di agricoltori una misurata quantità di terreno, costituente un manso ed una hoba, vale a dire quanto bastava al sostentamento d'una numerosa famiglia; coll'uso di pascoli e di boschi per lo più a tutti comune, talvolta ancora, sebben raramente, spartito fra loro. I mansi, hobe e corti, come si chiamavano in Germania, pare che fossero a un dipresso uguali, se uguale si era la forza produttiva dei terreni. Se no, la maggior estensione compensava la minor bontà di terreni.

Tale origine sembra che avessero le ventiquattro arimannie della valle di Ledro (Tirolo). Di due fratelli di Bolzano, ai quali il vescovo del Tirolo concedette nel 1216 l'impresa di condur venti famiglie d'agricoltori e fondar venti corti o mansi, parla un memorabile documento del codice Vargiano; ove si vedono, per mercè dell'appalto (*pro guiderdone*), riservate ai due fratelli in ragion di feudo le prestazioni di due d'esse corti. Il Maurer poi adduce un altro documento analogo, relativo allo stesso fatto di trentasei coltivatori stabiliti ab antico nel villaggio di Jachenau nell'alpi Bavariche[1]. Ma di

1. *Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland*. Erlangen 1866.

tali fatti, come anche delle società contratte fra agricoltori per attender meglio alla coltivazione de' campi, non scarseggiano gli esempi, massimamente in Italia, dove dai principi e dai liberi Comuni, per aver una novella agglomerazione di popolo da fortificare un punto minacciato del loro territorio, si concedeano franchigie e beni con liberalissimi patti. Nel 1292 il popolo di Cremona comprò terre a Dossolo e le dispensò a più di 200 persone giudicate abili a far parte della società del popolo, in cui furono ricevute. Era una forza armata incaricata di mantenere le ragioni della democrazia, e quando prevaleva s'incaricava anche di tutelare la pace e la sicurezza pubblica. Sei anni dopo il Comune ed i savi della gabella di Cremona (magistrato sopra le finanze) edificavano Monticelli, privilegiavano quelli che v'andarono ad abitare e dispensavan loro altrettante sorti o poderi; ciò al tempo del podestà Manfredino de Isnardi [1]. Sarebbero infiniti gli esempi che potrei recare. Basti il dire che non v'ha principe o Comune di qualche importanza che dal secolo XII in poi non abbia ciò fatto.

I baroni nel loro feudo non riconosceano superiorità di giustizia fuorchè quella di Dio; e però molto spesso del libito facean licito sopra

(1) Carta dell'Archivio di Cremona.

i miseri loro soggetti. Consideravano sè stessi come unici proprietarii del suolo; confondeano, come osserva giustamente Eichhorn, le ragioni di proprietà coi diritti giurisdizionali; si riservavano il dominio delle foreste, quello delle acque, la ragion privativa de' forni e molini, quella della caccia, anticamente limitata soltanto in certi luoghi, e in molti paesi anche della pesca; le tasse di dogana, quelle di pedaggio, de' porti e ponti; insomma i diritti regali grandi e piccoli, che allora appunto, se non s'inventavano, si moltiplicavano almeno e s'ampliavano formidabilmente. Le terre non davano quasi mai a coltivare ad agricoltori liberi, nè a mezzaria od a colonia parziaria od in semplice enfiteusi; ma quasi sempre con aggravio di nodo servile o semiservile, con più sorta di taglie e d'angherie o con patto di mano morta; alcune volte specificando il debito annuale d'opere e di censo; altre volte rimettendolo al proprio arbitrio. Gli infelici che eran tagliabili a mercè (*ad misericordiam*) si chiamavano anche in Francia uomini *à tout faire et à tout prendre*. Noi ne parleremo distesamente, procurando di delineare le gerarchie sociali de' secoli posteriori al mille, e specialmente quelle a cui s'indirizzano le nostre ricerche. Ma, perchè gli ordinamenti feudali,

sia direttamente, sia per mezzo delle terre nobili o censuali o servili, modificarono anche in molta parte lo stato delle persone, ci conviene premettere alcune brevi notizie sulla nobiltà affinchè si veda come tali ordinamenti tendessero a nient'altro che a restringerla all'esercizio della milizia, e più specialmente dell'equestre, spegnendo, se fosse stato possibile, ogni traccia della nobiltà civile, che pur merita di starle allato, se non di primeggiarla [1].

Il mal vezzo di tenersi da più degli altri cittadini, una cotale burbanza derivante dal sentimento della forza fu invero in tutti i tempi proprio degli uomini usi al mestiere dell'arme; ed i capitani romani malcontenti de'loro soldati li punivano coll'ingiuria di chiamarli *pagani*, paesani, o *quirites*, cittadini [2]. Ma ne' governi feudali ben maggiore fu l'arroganza de' militi, deliberati di restringere nella loro mano tutte le podestà.

Presso le nazioni barbare la nobiltà era tutta militare; nè poteva essere altrimenti, non avendo esse per lo più nè città nè sedi ferme. Le fa-

(1) Intorno a quest'argomento della nobiltà si vegga la dottissima Memoria di Carlo Federigo de' SAVIGNY intitolata: *Beitrag zur Rechtsgeschichte des Adels im neuern Europa*. Berlin 1836 in-4.°

(2) TACIT. *Histor.* lib. III, SVETON. in *Vita Julii Caesaris*, c. LXX. — È il *pekin* dei Francesi.

miglie illustrate da una serie di prodi capitani erano tenute per nobili, e da esse sceglievansi i re. *Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt;* così Tacito, dipintore piucchè storico.

De' Galli scrivea Cesare, altro pittore e di miglior pennello, che la nazione constava di due qualità d'uomini: dei druidi, cioè sacerdoti, e dei cavalieri (*equites*); e soggiunge: la plebe è considerata come serva; nulla osa da sè; a niun consiglio è chiamata. Eravi dunque nelle Gallie doppia nobiltà, di sacerdozio e di milizia.

Presso ai Frisoni i nobili formavano un ordine di persone privilegiate di maggior guidrigildo. La legge di quel popolo fissa in soldi ottanta la tassa pel capo d'un nobile, a cinquantatrè soldi e un denaro solamente quella del capo d'un libero.

A doppio guidrigildo erano valutate in Baviera le teste di cinque principali famiglie, chiamate anche *genealogie*, da una delle quali, quella degli Agilolfinghi, si traevano i duchi [1].

Le altre leggi barbariche, se ricordano la nobiltà od i nobili, non le concedono per altro

(1) *Lex Baiuvar.* tit. VI et XX. Delle *genealogie* o famiglie d'ottimati fa eziandio parola la Legge degli alemanni. Fra i Sassoni il guidrigildo d'un edelingo o nobile era di soldi . . . . » 940
quello d'un *ruoda* od ingenuo di . . . . » 120
quello d'un lito o liberto . . . . » 120
quello d'un servo . . . . » 36

privilegio alcuno, e nel guidrigildo confondono i nobili cogli ingenui. Così i Ripuarii, i Borgognoni, i Lombardi, i Visigoti. La nobiltà esisteva, ma non era privilegiata dalla legge. Nè solo presso ai Franchi esisteva, ma gli scrittori avean cura di distinguere dalle altre nobiltà la nobiltà di nascita e la nobiltà antica e generosa (*nobiles natu; ingenuam eius a proavis nobilitatem*) [1]. Più tardi fu introdotta in Germania la famosa distinzione dei sette *clipei* o sette scudi, vale a dire sette ordini di persone. Il 1° clipeo era del re; il 2° dei vescovi; il 3° dei principi secolari, duchi, conti palatini, conti marchesi, landeravii, burgravii; il 4° dei militi primi o cavalieri di primo ordine, che alzavan bandiera. Vi si aggiugnevano anche i non banderesi e gli scudieri chiamati militi secondi e terzi. E qui finiva la nobiltà. Succedevano i militi gregarii ed altri. Si disputò se le città avessero diritto di posseder feudi, non avendo il *ius clypei;* ma gli imperatori rescrissero in favore delle città.

Tra gli Angli ed i Werini il guidrigildo d'un nobile era determinato in soldi . . . . » 600
dell'uomo libero in . . . . » 200
del liberto in . . . . » 80
del servo in . . . . » 30

(1) Vite di san Teodardo e sant'Angile. Vedi pure Heineccius *Antiq German.* tom. II, parte I.

A Roma la distinzione tra i patrizi e la plebe risale fino a' primi tempi dei re; e sebbene secondo ogni probabilità l'origine del patriziato fosse anche militare, là come altrove, nondimeno pigliò ben tosto carattere politico e civile, e dovette essere accompagnata da un censo competente. Militare similmente dovette essere l'origine de' cavalieri, così appunto chiamati dal servir che faceano a cavallo nelle guerre; sebbene più tardi abbiano in generale assunto il tristo mestiere d'usurai e di pubblicani. Aveano il diritto di portar l'anello d'oro, e dopo la legge Roscia sedevano in teatro ne' quattordici scaglioni, più vicini all'orchestra, dove stavano i senatori. Ma anche pel grado equestre richiedevasi il possesso d'un censo determinato, che Augusto accrebbe colla legge Giulia teatrale, aggiungendo che niuno si scrivesse nell'ordine equestre che non fosse ingenuo e nato di padre e d'avo ingenuo [1]. Questa nobiltà di secondo ordine non ha nulla di comune colla cavalleria del Medio Evo fuorchè il cavallo. Venivano dopo questi i liberi cittadini romani, chiamati ingenui, nati liberi

(1) Plinius lib. XXXIII. cap. 2, Zasius *Catalogus Legum antiq.* pag. 98. Gl'imperatori però conferivano ai liberti favoriti l'ingenuità e gli onori, emendando con un diploma il difetto del sangue ingenuo paterno ed avito.

di padre similmente libero, a differenza de'liberti che erano servi manomessi. L'ingenuità s'acquistava dal figliuolo d'un liberto.

Abbiamo già notato come i Visigoti, più rigorosi, avessero statuito che i servi affrancati non conseguirebbero l'ingenuità che alla terza generazione; allora solamente poteano succedere ed acquistar liberamente, render testimonianza anche contra ingenui, disposarsi ad ingenue. Più tardi, dopochè s'introdusse l'usanza di non conferir feudi giurisdizionali fuorchè ai nobili, se un plebeo per dispensa otteneva nel regno di Francia uno di tali feudi, era legge che il primogenito ne redasse la metà, l'altra metà si dividesse tra gli altri fratelli; ma alla terza generazione (*après la tierce foi*) il feudo seguitava l'usanza dei feudi nobili: due terzi ne possedeva il primogenito; il resto *se partagera gentiment,* scriveva ne' suoi statuti il buon re san Luigi. Così vediamo trasportate alla nobiltà le dottrine dell'ingenuità, la quale talora e in certi luoghi fu confusa con quella, ma che pure generalmente fu tenuta, com'era, qualità affatto separata e distinta. La dottrina antica aristocratica proclamava la massima che il sovrano potea far principi, duchi, conti e marchesi, ma non creare un nobile; poichè vera nobiltà

non s'acquista senza che si congiunga al titolo il beneficio del tempo e di più generazioni. Nel secolo IX Tegano, tra i rimproveri che rivolge ad Ebone, nato di famiglia di schiavi, affrancato da Ludovico il Pio e fatto arcivescovo di Reims, insorto poscia contro al suo benefattore, scrive: *ti fece libero, non nobile, ciò che è impossibile dopo l'acquisto della libertà* [1]. Così per certi uffici di corte, che sarebbero servili se Roma, pessima adulatrice, divinizzando i suoi Cesari, non ne avesse consecrato in certo modo le persone e tutto ciò che alle loro persone s'attiene, e se la Germania non avesse con premurosissimo zelo seguitato quegli esempi anche per principi e grandi baroni, benchè più non fosse di moda l'apoteosi: per tali uffici, dico, l'indole originariamente servile era d'uopo che si purgasse, scendendo per tre generazioni, la plebeaggine originaria (*roture*). Il maresciallo Catinat potè guidar molte volte alla vittoria gli eserciti di Francia, potè mettere a fuoco e sangue il Palatinato, porre in fondo o far prevalere sopra un campo di battaglia le sorti di un regno; Colbert potè ordinare per la prima volta il caos delle finanze francesi, dar vita al commercio e

(1) « Fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem ». *De rebus gestis Ludovici Pii.*

alle manifatture, recare i favori del suo re agli scienziati, ai letterati, agli artisti di tutta l'Europa, romper cabale tenebrose, trionfar de' suoi nemici; ma nè Catinat nè Colbert avrebbero potuto ottener l'ufficio di maggiordomo del re... se l'avesser voluto!

Ho additato questa legge delle tre generazioni perchè essa mantenne il suo vigore durante il periodo de' tempi barbarici [1] e s' applicò anche a' tempi nostri nel valutare quando cominci in una famiglia di nuovi nobili la nobiltà generosa richiesta per certi uffici di corte e per certi ordini cavallereschi.

Ne' primi tempi di Roma i patrizi erano scelti dal re; cacciati i re, furono levati a tal dignità dal popolo [2]. Claudio imperatore rammentava con orgoglio i suoi antenati Sabini, fra cui Clauso, il quale a un tratto fu ascritto alla cittadinanza romana ed all'ordine de' patrizi [3].

(1) Tacito scrive che nella Germania libera i liberti « non multum « supra servos sunt », e si reputano incapaci di qualunque officio; che invece dove comandano i re (« iis gentibus quæ regnantur ») si vede tutto il contrario, perocchè ivi montano e sopra gli ingenui e sopra i nobili.

(2) « ab regibus lecti vel post reges exactos iussu populi ». TIT. LIV. *Hist.* I. lib. IV.

(3) « simul in civitatem Romanam et in familiam patriciorum adscri- « tus est ». TACIT. *Annal.* lib. XI. c. 24.

Gli imperatori esercitarono lo stesso diritto di aggregare uomini nuovi al patriziato. Così Vespasiano v'aggregò Agricola, prima di deputarlo alla prefettura dell'Aquitania [1].

Appresso ai Franchi la nobiltà era di due sorta. L'una tutta militare, propria delle famighe più segnalate della stessa nazione [2]; l'altra civile, propria dei Romani che scendeano da famiglie senatorie; poichè ebber senato e patrizi anche le città principali delle Gallie, ad imitazione di Roma. È frequente è in Gregorio di Tours e negli scrittori contemporanei il ricordare che il tale e il tal altro sono d'origine senatoria e nobilissimi; e tra le formole del Sirmond ve n'ha una in cui, indirizzandosi la parola ad un senatore, gli si dà il titolo di Vostra Nobiltà. Ma niuna di tali nobiltà, o franca o romana, aveva privilegi politici o civili, nè formava un ordine distinto legalmente dal popolo, siccome nota opportunamente il Valesio nella Notizia delle Gallie.

La nobiltà s'acquistava con egregie azioni di

(1) TACIT. in *Vita Agricolæ*.

(2) « Sanguine nobilium generata Parisius urbe
« Romano studio, barbara prole fuit ».
FORTUNATI *Carmina* lib. IV, c. 26

« Clericorum chorus omnisque nobilitas et plebs urbana vel rustica
« in unam venere sententiam ». *Vita Sancti Opladii* ap. Lab.

guerra e coll'esercizio delle grandi cariche di duca e di grafione o conte, d'antrustione e di vescovo. E questa era la nobiltà di miglior lega, poichè si fondava su quella dell'intelletto e del cuore, che procede direttamente dalla mano di Dio [1]. Infatti i principi più prudenti non guardarono mai ai natali di chi riputavano atto a maneggi di governo, a reggimento di popoli o guida d'eserciti.

Al tempo delle due prime stirpi dei re di Francia non era necessaria la nobiltà, nè per conseguir gli onori nè per ottener beneficii, cioè feudi. Il duca Gontranno Bosone è detto da Gregorio di Tours figliuolo d'un mugnaio. E Leodasto, conte di Tours, avea vissuto lungo tempo in ischiavitù.

Ma prima d'ora abbiam rammentato che la legge Salica, distinguendo il guidrigildo d'un antrustione o d'un grafione (conte) di condizione ingenua da un antrustione o grafione leto, fornisce una splendida prova della frequenza di tali scelte. Non può al certo che ottener gran lode il principe che rende omaggio al merito, sotto

(1) « haec et similia faciendo *nobilitatem sibi et generi suo peperit* ». Altrove, parlando d'un valoroso soldato che ottenne un beneficio ed ebbe moglie dalla mano del re, dicono *casatum fecit*. *Gesta Consulum Andegavensium* ap. Bouquet XII, 256.

qualunque spoglia sfavilli. A merito disuguale, il popolano che più vale più abbia. Ma nel paragone di due mediocrità uguali sarebbe forse da desiderarsi, almeno per certi uffizi, che la scelta inclinasse da quel lato dove c'è maggior fondamento di sperare buona educazione e buone maniere, affinchè, cortesemente richiesta, più agevole riesca e più pronta l'obbedienza che han da riscuotere.

Ne' primi tempi del sistema beneficiario non era dunque mestieri per ottenere i più grandi onori e i più vasti benefici o feudi d'alcuna distinzion di natali. Ma, dopochè i principii feudali tutto invasero e trasformarono, s'accolsero altre dottrine, e si volle che i soli nobili potessero posseder feudi con giurisdizione; che non vi fosse miglior nobiltà che la feudale. Voleano cioè i baroni e i gentilotti restringere in sè medesimi e nello stato militare tutte le distinzioni sociali; negare ogni pregio alla nobiltà civile; ogni preminenza alle scienze ed alle lettere. Era una superfetazion di barbarie sulla barbarie antica. Inventarono pertanto un grado che sormontasse ogni altro onore, che si desse a nobili solamente, e per illustri prove di guerra; il *cavalierato*. Addobbarono con splendide vesti di porpora e d'oro, con sproni d'oro, con dispendiose pellicce di

n'era rivestito; gli dier privilegio di seder a mensa coi re, e nei primi bei tempi della cavalleria anche la precedenza sui principi non cavalieri. Aggiugnendo poscia mistiche significazioni alle cerimonie con cui si creavano, raccomandando al nuovo cavaliere il corredo di molte virtù, la protezion delle chiese, delle vedove e degli orfani, intervenne la religione a consacrarlo. Alcuni di tali cavalieri andarono vagando per istrani paesi, o in adempimento d'un voto o per proclamar la bellezza della dama che adoravano o per affrontar pericoli e provar loro ventura Quindi nacque la *cavalleria errante*, che diè luogo a tanti bei fatti, a tanti romanzi ed a tanti poemi. Alcuni riferiscono la sua origine, come quella delle giostre e dei torneamenti, alle foreste germaniche; altri con maggiore probabilità agli Arabi di Spagna, celebri per prodezza e galanteria.

Ne' secoli XII, XIII e XIV col vocabolo di *miles* si dinotava un cavaliere; il suo nome si facea precedere dal titolo di *dominus*. Così *dominus Ribaldus de Ripalta, miles,* significava il signor Ribaldo di Rivalta, cavaliere. Ma ne' tempi più antichi ebbe spesso significazione di vassallo militare, di *sergeant*, di nobile, cioè d'uomo che in ragione del suo feudo era debitore d'un

servigio militare a cavallo; e questa distinzione è importante.

Ottima invenzione era il cavalierato per destare l'emulazione. Guastavasi, se circoscritta ad una classe di persone. Ma anche da tal pericolo ci salvò, almeno in parte, la civiltà romana, conservata nella sapienza di quelle leggi di cui già cominciava a rinnovarsi lo studio. Le leggi romane erano spesso invocate ne' giudizi. I baroni che vi sedean giudici, e non vedeano altro lume fuorchè quello della *costuma*, e talvolta quello dell'equità naturale, sentirono il bisogno d'aver a lato un giurisconsulto che loro ricordasse la legge. Vennero i giureconsulti. Ebbero prima voto meramente consultivo, poi deliberativo, e furon giudici al par dei baroni; infine in molti luoghi rimasero soli giudici, o almeno soli giudici ordinarii.

Inoltre gli onori del cavalierato non si serbarono unicamente pe' nobili e pei guerrieri. Il dottorato fu detto nobiltà civile e milizia civile. Si fecero cavalieri delle leggi co' medesimi onori de' cavalieri di guerra. Ducange ne reca un esempio del 1113 [1]. V'ebbero anzi de' conti (*comites*) delle leggi. Egli si è per lo stesso principio che in secoli meno remoti il cancelliere

(1) « miles literatus, miles legum, miles legalis ».

di Francia, i primi presidenti, i presidenti detti *à mortier* dalla qualità del berretto che portavano, ed i procuratori generali usavano di pien diritto il titolo di cavaliere; e che in molti Senati e Parlamenti la qualità di senatore e di consigliere fu riputata radicare la nobiltà progressiva.

Non ottennero dunque i possessori de' feudi lo scopo che s'eran prefisso, di restringere in essi la nobiltà, di ridurla ad essere una dignità meramente militare. Anzi, a misura che il principato si facea grande sopra di loro e stabiliva e distendeva i diritti del dominio eminente, a misura, dico, che la monarchia s'organizzava, andavano prevalendo altri principii. Ma fu questo, lento ed ostinato lavoro di molti secoli, dall'undecimo al decimosesto. Intanto è da esaminare qual fosse a quei tempi la gerarchia feudale.

Essa, se si guarda ai nomi, era composta di un re o, con qualunque titolo si chiamasse, principe indipendente, possessore di vasti allodii e signor sovrano di un'aggregazione maggiore o minore di feudi e di Comuni; e lo chiamerei indipendente, anche quando usasse pigliar l'investitura dall'imperatore, poichè pe' feudi di corona quell'investitura non era altro che una mera formalità; differita o negata, non impediva il pieno esercizio dei diritti sovrani, non impediva

che l'investito movesse guerra all'investiente quando ad un tal passo lo consigliavano i suoi interessi politici. Ve ne sono centinaia d'esempi.

I feudi di siffatta aggregazione erano posseduti, parte da chiese e monasteri, parte da laici con titolo di duchi, marchesi, conti, visconti, baròni e signori; con dritto di precedenza conforme all'ordine con cui li ho nominati, quando v'era parità di condizione, vale a dire allorchè la grandezza dello Stato e la pienezza della giurisdizione non levava un semplice barone o conte sopra i duchi e marchesi, come in Francia il sire di Coucy.

Se guardiamo ai fatti, ciascun possessore di feudo che avesse l'onnimoda giurisdizione era sovrano nel proprio territorio, qualunque fosse il titolo che portasse; nè avea maggiori diritti un duca che un semplice signore. La possanza maggiore o minore nascea dalla qualità e dall'estensione delle terre signoreggiate, dal numero de' vassalli e fedeli liberi e dei servi; onde un semplice signore avea talvolta più grande Stato che un principe. Nè senza ragione alzarono i Coucy quella superba divisa:

Je ne suis roi ni prince aussy
Je suis le sire de Coucy.

Sovra un certo numero di feudi e di Comuni

demaniali, feudali o autonomi, sorgeva un vasto allodio, il cui possessore, o perchè sceso da regio sangue o perchè più forte, si riputava aver preminenza sui feudi circostanti, dei quali cominciò a dar l'investitura. Raffiguravasi in esso l'emblema dell'antica unità monarcale, ed il principe seppe così bene usufruttarlo che, abbassando e restringendo le giustizie feudali, allargando la sua, ricevendo e facendo ragione alle querele de' popoli, vietando le guerre private, imponendo ai guerreggianti il suo lodo, deputando balii a reggere le terre di suo dominio e facendoli temere e rispettare al par de' baroni, promulgando leggi generali e facendole osservare in tutti i territorii dello Stato, feudali e non feudali, attenuando le ragioni de' feudatarii al rinnovarsi delle investiture, e molto più in caso di devoluzione per fellonia o per mancanza di chiamati e quando si trattava l'alienarle ad altre famiglie; esso principe, dico, seppe svolgere così bene gli attributi del dominio eminente che lo convertì in vera ed attiva sovranità, che finì per cambiare la superiorità in verace dominio e la movenza che da lui aveano i feudi in sudditanza, l'aggregato di feudi e di Comuni, in Stato; e ciò che più monta, ricostituì le tribù feudali e comunali in nazioni.

Questa movenza induceva ne' feudi, sovra i quali s'esercitava, una grande varietà di diritti, d'obblighi più o meno stretti. Onde, secondo la varietà di tali obblighi e diritti, si divise in moltissime specie.

Feudo retto o proprio fu chiamato quello che non potea trasmettersi fuorchè ai discendenti maschi del primo investito, e fu la regola più comune de' feudi. Improprio quello cui eran chiamate le femmine. Divisibile quello che si spartiva tra gli eredi maschi: era il più contrario all'indole feudale, e scemava rapidamente la potenza delle famiglie. Fu in uso in alcune parti d'Italia.

Feudo d'onore dicevasi quello che non doveva al signore altro che la *mano* e la *bocca*, cioè l'omaggio; ed era franco da ogni laudemio, da ogni tassa di mutazione ossia quinto e requinto, da ogni placito, da ogni riscatto. Tali erano i feudi del Lionese, dell'Alvernia, della Borgogna ed altri. I feudi soggetti a tali pesi chiamavansi feudi di profitto. Feudi di pericolo (*de danger*) diceansi quelli che obbligavano l'acquisitore o l'erede a render l'omaggio prima di pigliarne possesso, a pena di caducità, od a pigliarne almeno l'investitura fra un anno e un dì; e che, sotto la stessa pena, non poteano alienarsi senza ottenerne facoltà dal signore.

V'erano anche feudi esenti dall'omaggio, come la casa forte di Molarrond, presso al Pontbeauvoisin. Erano cioè allodii con giurisdizione. V'erano feudi considerati come patrimoniali, epperò alienabili. Tali erano i feudi di Savoia, massimamente dopo l'editto della duchessa Yolant di Francia del 1475.

L'impropriazione e l'alienabilità de' feudi erano un effetto di quella forza di civiltà che spingeva così i beni come gli uomini verso la libertà. Caduti dall'allodio e dall'enfiteusi nel feudo, nella tagliabilità, nella manomorta, la forza che reagiva contro la barbarie li risospingeva all'enfiteusi e all'allodio.

I feudatarii maggiori, i loro vassalli e i retrovassalli eran nobili. Quai nobili furono altresì considerati i servi ministeriali, sopratutto in Germania, dove si chiamavano *nobiles servi*. Ma convien credere che non tutte le ministerialità conferissero il grado di nobile, e che ad ogni modo cotal nobiltà fosse d'infima specie, perchè il Lindenbrog ne' *Privilegi d'Amburgo* riferisce una carta per cui Enrico ed Ottone, cavalieri, rinunciando la libertà e la nobiltà, si rendettero spontaneamente ministeriali della chiesa di Breme, e promettendo di servirla in perpetuo come ministeriali. Certo la nobiltà del

con varia fortuna, secondochè servivano a gran case principesche od a piccoli signori od a monasteri. I ministeriali delle corti principesche di Germania negli uffici di maresciallo, cameriere o ciambellano, panattiere, scalco, erano considerati non solo come liberi ma come valvassori. L'usar continuamente col principe, l'averne a loro posta l'orecchio, la facilità con cui poteano accattarne il favore, li rendea stimati e potenti. Non altra origine che siffatta specie più rilevata di servitù ministeriale hanno molte nobilissime famiglie di Germania, dove la domesticità d'onore fu prima e più largamente in uso. Non mancarono anzi uomini liberi e nobili che ambirono ed ottennero simili uffizi ministeriali nelle case dei principi e dei prelati e ne' castelli de' principali baroni. Nè la loro libertà rimanea pregiudicata quando il signore apparteneva alle prime classi dei feudatarii; anzi, siccome a tali cariche era annesso il godimento d'ampie possessioni, e servire a un signor potente era acquistar potenza, si videro principi diventar ministeriali dell'imperatore; altri principi, quali il duca di Brabante, il conte d'Olanda ed il conte di Cleves, rendersi panattiere, scalco e ciambellano del vescovo d'Utrecht; il margravio di Meissen farsi maresciallo dell'arcivescovo di Magonza; e il duca di Svevia

lancia e sproni, nè poteano aspirare al cavalierato. D'un servo del re, chiamato Hescher, che nell'anno 812 presiedeva un giudicio, parla una carta di quell'anno pubblicata dal Neugart [1].

Un prevosto della viscontea di Dijon, essendo figliuolo d'uno che dovea il censo capitale alla chiesa di santo Stefano, era tenuto a recarlo personalmente nel dì prefisso, al tempo della messa solenne, in presenza del clero. Ed egli, non volendo scoprire la propria condizione originaria, recavalo assai prima che cominciasse la funzione, clandestinamente, per non scemare il concetto della propria carica. Ma Guarnerio, preposito di quella chiesa, volle che il tributo si rispondesse in pubblico. Questo accadeva nei primi anni del secolo XI. Lo scrittore dice: « ne « taccio il nome, perchè ora i suoi figliuoli « splendono grandemente (*præfulgent*) per l'o- « nore del cavalierato [2] ».

Ed ecco in qual modo i servi ministeriali, quando il ministero che esercitavano non era tale da farli considerar come liberi e nobili, aveano peraltro facilità di far dimenticare la prisca loro condizione, d'affrancarsi e d'ingentilirsi.

(1) *Cod. diplom. Alemanniae et Burgundiae transjuranae* I. 149

(2) *Vita Garnerii* ap. PÉRARD *Pièces rares*, p. 130.

Un tal Guionato pervenne per mercè di servizi resi all'ufficio di *maire* di Marcenay, sebbene fosse di condizione tagliabile. Dal sire di Brancion ne fu investito in feudo perpetuo co' forni e colle comandate; poscia, per accordo del 1258 fatto coi monaci di san Benigno di Digione, succeduti al Brancion, rinunziando il forno e le comandate, ottenne altri vantaggi, fra i quali immunità da ogni diritto signorile per sè e per quello tra' suoi figliuoli che gli succederebbe nella *mairie*. Il resto della famiglia rimase tagliabile. Non dubito che quell'infeudazione dell'ufficio di *maire* abbia in capo a due o tre generazioni nobilitato l'antico tagliabile, divenuto ministeriale [1].

L'avocazia o mundiburdio delle chiese era ufficio nobile ed importante, ricercato anche dai principi quando dalla potenza d'esse chiese poteano sperare aumento della propria. La prepositura di sant'Adelaide d'Interlaken, dell'ordine agostiniano, pare che non promettesse grand'utile al suo avvocato poichè, ad intercession del preposito Bertoldo de Rivaz, cavaliere, che rivestiva tal qualità, la dimise in favore di Volrico, chiamato il banditore, *servo*

1) PERARD pag. 493.

proprio [1] della chiesa stessa d' Interlaken, promettendo che, se Volrico venisse a morte senza eredi, egli deputerà quell' altro uomo della stessa condizione che gli sarà presentato dal preposito e dal convento. Tutto ciò senz' altra condizione fuor quella dell' omaggio, prestandone già uno egli stesso per tal titolo ai nobili Uspannen di Wediswille, che forse erano i primi ed originarii avvocati del convento di sant' Adelaide. Questo accadeva nel 1257 [2].

I ministeriali minori de' principi e dei grandi baroni erano sotto la ispezione delle cariche di

(1) Gli *homines proprii*, frequenti in Alemagna, erano bensì quasi servi, non veri servi. Ma intorno al maggiore o minor grado di servità delle classi servili regna molta oscurità, variandone le condizioni non solo di paese in paese, ma di casa in casa. Per esempio il principe d'Acaia aveva nel 1353, in val di Perosa, in certe cose la metà de' mobili di que' che morivano ab intestato e senza prole, in altre il sesto del mobile di que' che morivano con testamento, in certe case e orti presso al castello l'intera successione, cioè il pienissimo diritto di manomorta. Vedi *Protocollum Micheleti Nassaporis*, n° [illegible], fo. 62 e 63 (Archivio camerale in Torino, *Inv. Gen. art.* [illegible]).

(2) *Archives des fiefs* a Berna. — L'avvocazia infeudata di Wediswile, subinfeudata ai Rivaz, reinfeudata a Volrico, era venuta in *terza mano*, ultimo termine permesso nella reinfeudazione di tali uffici. Erano tutti e tre avvocati, ma l'esercizio dell'avvocazia apparteneva all'ultimo. — V'è la deputazione d'un subavvocato per la badia di Gembloux nella persona del conte di Louvain. Le Mire, ap. I, 41. — Il conte Pietro di Savoia avea una rendita di soldi 25 « *pro advocatia* « ecclesiæ Yverdun ». *Conto della Castellania di Chillon, a.* 1266

palazzo già mentovate (maresciallo, panattiere, cameriere o ciambellano e siniscalco): quelli dei prelati erano soggetti ad un gran balio chiamato *obervogt*. Il numero e la qualità de' loro obblighi costituirono il così detto *ius curiae* (*Hofrecht*).

Ma sul cadere del secolo XIII i ministeriali di maggior rilievo erano già tutti passati nella classe dei vassalli nobili, e quindi non conservavano ombra di servitù [1]. Altri, deputati al governo di castellanie o prepositure (*prévôté*) ne tennero l'ufficio con ragione ereditaria; e con titolo di burgravi o castellani o prevosti concorreano a crescer le schiere de' vassalli, e però godeano lo stato di cavaliere, cioè d'uomo che serve a cavallo ne' primi ordini della milizia (*Ritterbürtigkeit*), non dovendo nel caso presente questa significazione, dirò così, materiale del cavalierato confondersi col supremo onore della cavalleria.

Dalla classe de' servi ministeriali uscir dovea quel Pietro di Molens, prevosto di Belvoir, il quale nel 1285 riconobbe esser *uomo di mano e di bocca* del nobile barone messer Teobaldo, sire di Belvoir, e d'aver pigliato da lui in feudo o *casamento* tutto ciò che di mobili o di stabili

[1] SECRETAN, *Essai sur la feodalité*, pag. 20.

teneva e terrebbe per l'avvenire[1]. Uomo di mano e di bocca dinota vassallo nobile che, baciando il suo signore in bocca secondo l'uso de' nobili, avea suggellato il suo giuramento di fedeltà

I ministeriali di bassa sfera erano tuttavia, per la maggior parte, entrati nella categoria degli uomini liberi, primi delle ville, chiamati *probi uomini*, *buoni uomini*, e sedeano negli uffici municipali de' Comuni rurali, massimamente nell' Elvezia, conservando o non qualche prerogativa ereditaria, secondo il modo di svolgersi che avean preso le franchigie dei Comuni, e tenendo le terre, alla cui amministrazione aveano un dì preseduto, talvolta in piena proprietà, più sovente *en villenage*, cioè a censo od a rendita fondiaria. Anzi nella Elvezia non mancano esempi di tagliabili a tassa ferma e mani morte (uomini servili, non servi), adoperati negli uffizi del Comune e chiamati probi uomini (*prudhommes*).

Inestimabile fu dunque in ogni paese, ma sopratutto in Germania, il numero delle persone che dai ministeri servili salirono a nobiltà ed agli onori, od almeno a libertà ed a cariche municipali.

Le principali famiglie nobili del principato o

(1) PERRÉCIOT *Doc. N* 74.

cantone di Neuchâtel sono d'origine ministeriale. Verso il 1215 Ulrico, dividendo co' suoi nipoti lo Stato, divise altresì le famiglie de' servi ministeriali. Ma presto questi servi si trovaron cambiati in vassalli nobili. I signori Daldonjon erano i principali, e così chiamati dall'ufficio ereditario che aveano di custodire il mastio (*donjon*) della fortezza di Neuchatel. I nobili di Cormandrèche, di Vautravers, di Bellevaux erano pure d'origine ministeriale [1].

Forse per questa cagione, quando un servo dell'ultima classe voleva promoversi al grado di ministeriale, prima si manometteva: non di quella piena manumissione che conferiva l'ingenuità, che rendeva cittadino romano (chiamata dai Langobardi *fulfreal*), ma di quella semplice manumissione che trasformava di servo in uomo servile [2], cioè libero della persona, ma affisso ad un fondo od astretto ancora senza limite di tempo ad uffizi servili.

(1) CHAMBRIER *Hist. de Neuchatel* 32.

(2) A. 1244 « Conradus comes de Ragensten Gertrudem filiam « Henrici servi nostri *manumissam* commutando tradidimus ecclesiae « Quedlinburgensi ut sit *ministerialis* ». Ed alla stessa data « pro « qua recepimus Machtildem filiam Machtildis de Alrestade quae fuit « ministerialis ecclesiae memoratae ». *Codex diplomaticus Quedlinburgensis*

CAPO QUINTO

Gerarchia d'uomini liberi e di servi e servili. Miserie ed oppressioni.

I gradi intermedii fra la nobiltà e le prime ombre di servitù erano abbastanza numerosi.

Teneano il primo luogo i liberi possessori d'allodio, i quali erano i veri ingenui, se niun omaggio ligio li vincolava a niun signore. Gli allodii erano considerati come beni nobili: secondo l'importanza dell'allodio, computavano o non tra i nobili i loro possessori.

Sebbene continuo sia stato l'assorbimento degli allodii nel vortice feudale, pure alcuni scamparono dal naufragio. Direi anzi che molti scamparono in Italia, moltissimi in Germania, non pochi ne' paesi che costituivano l'antico regno di Borgogna. Ed agli antichi allodii che non degenerarono in feudi od in terre censuali o

tagliabili conviene aggiugnere i nuovi che si crearono mercè il dissodamento di terreni incolti, massimamente nelle regioni montuose, selvose o paludose; conviene aggiugnere i beni che, tenuti prima con ragione di censo, si trasformavano per volontà del signor diretto in franchi allodii nell'atto di donarli a chiese o monasteri.

La prima schiera adunque sarà de' liberi proprietarii allodiali. Ad essa apparteneano, principalmente in Italia, i borghesi delle città e delle grosse terre che aveano acquistato, sebbene non avessero potuto conservare l'indipendenza.

La seconda schiera de' liberi era composta de' censuali semplici; enfiteuti che rispondevano censi di derrate o di danaro e qualche opera personale o reale al signor diretto del fondo, ma non gli erano vincolati per omaggio ligio. In molti luoghi, come per esempio nel paese di Vaud, essi cadevano in ligietà solo quando non fossero esatti a pagare i canoni dovuti.

Ho già notato che la terra censuale (*la tenure vilaine*) ossia la terra tenuta *en vilenage* non pregiudicava la qualità del possessore, e che gentiluomini e baroni amavano meglio posseder a quel titolo che col carattere di manomorta, sebbene impresso su molti beni nobili e feudali.

Il re di Navarra teneva *en vilenage* una casa dall'abate di saint-Germain-des-Prés [1]. In Inghilterra invece questo vocabolo dinotava servitù della gleba. Del rimanente usavano ancora i principi, secondo la qualità del possessore, mutar qualità alla terra; e Filippo Augusto avea stabilito che un feudo nobile pervenuto in mani plebee si trasformasse in terra censuale (*veniet ad censum in villenagium*) [2]. All'incontro quando per morte d'un tagliabile senza eredi del suo corpo, e in qualche luogo senza eredi maschi, il manso tagliabile tornava al principe o signore, questi lo albergava ad un nobile o ad un borghese, in feudo od a censo, senza alcuna macchia di tagliabilità [3].

In terzo luogo venivano gli uomini franchi. Essi erano in generale tagliabili promossi con un primo affrancamento, o collettivamente o individualmente, a censuali, mutando la taglia in censo, abolendo la manomorta o restringendola

(1) *Cartular. S. Germani de pratis.* BEAUMANOIR: « Nous appelons « *villenage* héritage qui est tenu de seigneur à cens, à rente, ou à « champart ». *Champart* era la quota parte del grano che il signor diretto del fondo prelevava in natura, una specie di decima (*campi pars*).

(2) *Charta Phil. Aug.* a. 1185 ap. Morin *Hist. Vastin.* p. 707

(3) Ne abbondano gli esempi nelle *extente* o ricognizioni feudali ed enfiteutiche e ne' protocolli de' notai.

s, che fosse lecito disporre de' proprii beni fra
certi gradi di parentado. I franchi non trala-
sciavano perciò d'esser ligi o fedeli del si-
gnore, tenuti d'obbedirlo, di promuoverne i
vantaggi, d'impedirne i danni. Apparteneano
a questa categoria di liberi quasi tutti i bor-
ghesi delle piccole terre e dei Comuni rurali.
Uomini franchi, ma senza ligietà, erano al-
tresì i forestieri che si posavano in un paese
per trafficarvi o per esercitarvi un'arte. Siccome
il diritto pubblico d'allora negava ogni protezione
agli stranieri, i quali anzi erano soggetti a per-
dere la libertà se non patteggiavansi col signore,
usavano essi di porsi, pagando un annuo censo
di bisanti, di marabotini, di fiorini [1], di pepe, di
cannella, di cera, usavano, dico, porsi sotto la
sua guardia, onde eran chiamati *garderii*, e ta-
lora, affin d'ottenere maggior sicurtà, si faceano
scrivere a tempo od in perpetuo in qualche
borghesia. Ed anche questo favore si comprava,
ben inteso, assai caro. In tal condizione erano
i prestatori lombardi ed ebrei.

Liber'uomo od almeno uomo franco doveva
essere Jacopo di Salomieu che, facendo nel
1235 omaggio ligio a Pietro di Savoia, s'obbliga

(1) Monete d'oro d'Oriente, di Spagna, di Firenze.

d'acquistare in alcuno dei castelli di lui una casa per abitarvi; condizione di cui non ho trovato altri esempi [1].

Gli uomini franchi si differenziavan dai nobili e dai tagliabili nella forma del render omaggio. I nobili lo rendeano stando in piedi, senza spada nè mantello nè cappuccio (*mis au net*), ponendo le mani giunte entro le mani del signore e baciandolo in bocca; onde esser uomo di bocca e di mano di alcun signore equivale al dire d'esserne vassallo nobile. Ugual cerimonia compivano le dame investite di qualche feudo, le quali, avuto riguardo all'obbligo della milizia annesso al feudo, giuravano di voler essere uomo ligio del principe o barone che le investiva [2]. Gli uomini franchi invece rendean l'omaggio inginocchiati innanzi al signore, ponendo le loro mani entro le mani di lui e baciandogli il dorso della mano o l'anello. Così fecero i Brianzonesi, uomini franchi e borghesi del Delfino.

(1) Archivi generali in Torino (*Duché de Savoie*, mazzo 1°).

(2) Così nell'omaggio della dama Giovannetta di Poypa ad Amedeo VII, a. 1383, « recognovit se esse et esse velle et esse debere « hominem ligium ipsius domini comitis ». *Hommeresse lige* trovo scritto in qualche documento di vassallaggio femminile. — Dinanzi a re ed ai principi grandi anche i vassalli nobili usavano talora di pigliar l'investitura inginocchiandosi.

I tagliabili o gli altri intinti di servitù baciavano, nel render omaggio, le unghie o il dito pollice del signore [1].

Leti o lidi, fiscalini, aldioni langobardi, arimanni, ascrittizi, inquilini, commendati si trovano qualche rara volta ricordati nei documenti posteriori al mille, ma piuttosto come memoria storica, per quanto credo, che per altro; poichè tutti avean sentito l'influenza degli ordini feudali e facean parte delle vaste categorie de' ligi, censuali, tagliabili e manimorte, suddivisa ciascuna di esse in tante diverse gradazioni più o meno servili, secondo i luoghi e le consuetudini, che a noverarle sarebbe fatica quasi impossibile, e al postutto poco profittevole.

Nel dir pertanto della confusa gerarchia di quelli che erano collocati sui vari gradi della tenebrosa scala della servitù, sono da additare certe linee generali e ferme; poichè, a riguardarci con attenzione ne' particolari, *non si trovano forse due castellanie che abbiano la costuma medesima* (così Beaumanoir).

E prima di tutto è da stabilire una distinzione tra i veri servi e i servili. Quelli avean

(1) « osculo ad ungues ipsius militis » Così, dell'anno 1382, nell'omaggio di Giovanni Salvati di Ciamberì, mercante di pergamene, come ligio e tagliabile d'Aimone Grange, cavaliere.

bisogno d'una doppia manumissione per esser ingenui. Questi erano considerati come liberi di loro persona, ed una sola emancipazione li rendeva ingenui. Notabile molto è la ricognizione dei coloni (*colongiers*) d'Apples al monastero di Romain Moutiers (Vaud) nel placito del 1355. « Confessiamo d'essere astretti ed « obbligati *sotto al giogo della servitù* ai nostri « signori, il priore ed il convento, e promet- « tiam loro di servirli e d'obbedirli come veri « uomini *liberi e fedeli* debbono i loro signori »[1]. Ecco il curioso innesto di servitù e libertà nella stessa persona: innesto frequentissimo nel Medio Evo, non abbastanza notato fin qui.

Percorrendo la serie degli uomini servili e dei servi, primi dunque troviamo

1° i ligi del capo, che doveano la capitazione. Liberi di tal condizione se ne incontrano moltissimi nei secoli più antichi, ma dopo il mille non passavano in generale i *ligi de capite* senza nota di servitù, quando la ligietà non era annessa al possesso d'un feudo nobile o rustico e l'omaggio ligio non era dovuto ad un principe, sicchè potesse acquistar colore di giuramento d'obbedienza sudditizia. Quanto più grande e

(1) *Mémoires de la Société d'histoire de la Suisse romande*, III, pag. 624.

potente era il signore, tanto più dovuta e meno disdicevole parea la servitù che gli si rendea [1]. Nel 1238 alcuni uomini concedeano a Raimondo, conte di Tolosa, il dominio e l'omaggio di sè medesimi, cioè del loro corpo e di tutta la loro progenie nata e da nascere [2]. Nel 1389 Giovanni Grosbonnet si presentò ad Amedeo VII; disse che nè egli nè suo padre si trovavano nell'omaggio d'alcun signore; supplicavalo di riceverlo tra' suoi fedeli e di conservare e difendere i loro beni e diritti per via di giustizia, con patto di non alienare nè esso Grosbonnet nè la sua posterità; dando lo stesso Grosbonnet in suo nome e dei discendenti, *sopra le loro teste, la ragione perpetua dell'annuo tributo di quattro soldi buoni viennesi* [3]. Qui, come si è veduto, v'è il patto espresso di non venderli. Ora è da sapere che non solo i ligi che pagavano la capitazione, i tagliabili, le manimorte, tutti quelli insomma che più o meno erano tinti di servitù si vendevano, donavano, permutavano, ma tutti que' liberi ancora e que' nobili che alcun censo

(1) Nel 1114 trovasi ancora esempio d'un *miles*, nobile, *homo de capite* di san Pietro di Bourgueil. Vedi PERRÉCIOT *Op. cit.* lib. VII. p. 3. cap. XI.

(2) DUCANGE, V° *Homagium*.

(3) Vedi *Protocolle du notaire Genevesi*, n° 106 (Archivio camerale, *Inv. Gen.* art. 695).

doveano al signore, dismettendosi la giurisdizione e l'utile delle terre e dei feudi che possedevano, si comprendeano nel contratto. Quanto a questi però non si vendeano già le loro persone, ma il censo o l'utile servigio che eran tenuti a rispondere [1]. Ancora è da osservare che i servi de' baroni e signorotti procacciavano a tutto potere di mutar padrone e di diventar servi del principe, poichè il giogo d'un grande e potente sovrano era men pesante e più onorevole; e perciò assai ne trovo che offerivan doni al conte di Savoia perchè volesse comprarli, e quando eran suoi cercavano impedire con ogni mezzo d'essere ripiombati nel dominio d'un privato [2].

(1) Esempi di alienazioni. — « Curtis indominicata cum mansis liberis et servilibus litorum et servorum XX colonum L cum mancipiis, servis et fiscalinis tam de equestri quam de pedestri ordine cum nobilibus et innobilibus, cum eorum hominibus allodialibus feodalibus et mansionariis », la metà d'un villaggio, tanto in uomini che in terre e in diritti signorili, e quattro borghesi, una chiesa col cappellano (dono di Eudes, vescovo di Bayeux a santo Stefano di Dijon). — « Oliverius monacus dedit francum (hominem) unum in loco qui dicitur Brayod, dedit itidem unum qui seruire debet cum equo etc. » Ved. *passim* le opere di MARTÈNE, PERARD, GRANDIDIER, FOPPENS, DU-CANGE, LE MIRE, e le Collettanee diplomatiche.

(2) Nel 1303 Guillodo di Montanes e altri quattro tagliabili pagarono al conte di Savoia quattro lire forti (lire 224) per mercè d'esserne stati comprati. *Conto della castellania di Chatelard in Bauges*. Alcune volte i comprati dal principe gli pagavano un annua taglia per memoria della loro redenzione, chiamata *talea mercedis*.

V'erano taluni che riunivano la qualità d'uomo ligio e di censuale, come v'erano ligi con feudo nobile, ligi con manso taghabile, ligi con beni di manomorta. Ligietà non voleva dir altro che vincolo di fedeltà esclusiva ad un solo signore. Ma l'unione della ligietà e della tagliabilità induceva in molti luoghi la manomorta dei beni. Ne' territorii delle badie di Chassagne d'Ambronay e di Saint-Rampert erano riputati manomorte tutti quelli che s'erano riconosciuti uomini ligi [1].

Alla prima specie apparteneva Aimone di Herdes, arso nel vasto incendio che incenerì nel 1385 la villa di Contheys. Dopo la sua morte il fisco ne occupò i beni, sì stabili che mobili. Questi, perchè Aimone era in voce d'usuraio; quelli, perchè non avea prestato i debiti omaggi nè tolta l'investitura, onde erano caduti in commesso; ed anche perchè avea acquistato rendite e censi da uomini tagliabili del conte di Savoia, il che non poteva fare. Richiamavasi contro le pretensioni del fisco Perronetta Pressier, figliuola d'una sorella del Herdes e sua erede, grandemente protetta, non so se per la sua bellezza, da Giovanni du Verney, maresciallo

(1) Vedi COLOMBET *Colonna celtica lucrosa.* — *Tractè rare* etc. *Lugduni* 578.

di Savoia. Diceva il maresciallo che il defunto non poteva essere ricercato per usura perchè godea le franchigie del Comune di Contheys; che gli omaggi erano stati prestati, ma se n'erano bruciate nell'incendio le prove insieme coi *lodi* de' censi acquistati. Si definì: il conte di Savoia ritenga il mobile finchè si provi l'allegato privilegio de' borghesi di Contheys; dia termine di dieci anni pel riscatto de' censi venduti dai tagliabili; consegni a Perronetta i beni, gli uomini, gli omaggi, le rendite, mediante la finanza di 1500 fiorini d'oro vecchi di gran peso, che sommano a lire 30.000 all'incirca della nostra moneta [1].

A questa classe d'uomini ligi, detti anche uomini del corpo, apparteneano gli *uomini proprii*, così frequenti in Alemagna. Non dovevano essere in origine altro che uomini liberi che s'erano raccomandati a qualche potente. Ma siccome, secondo i tempi ed i casi, più o meno gravi erano i patti dell'accomandigia, talvolta, oltre al censo capitale, s'imponeano loro condizioni di tagliabilità o di manomorta; quindi eran tinti di maggior macchia servile; e manimorte erano gli uomini proprii della Germania, della

(1) Vedi i già citati Protocolli del notaio Genevesio, *ad an*

Borgogna e d'altre province, di cui s'incontra frequente memoria nei documenti. Nè sarebbe strano che in qualche luogo avessero degenerato fino al punto di cadere nella vera servitù, quando fossero stati costretti di soggiacere alla taglia ed ai servigi a mercè ed alla manomorta reale e personale. Non potrei dire se tal fosse il caso degli uomini proprii del sire di Montfalcon, che nel 1285 misero fuoco alle case ed ai beni dei fedeli della badia di Bellevaux, nella terra di Thuyré. Vero è che il loro signore ne rispose in proprio e fece ammenda del danno all'abate, cedendogli alcuni mansi. Ma anche dei semiliberi e dei franchi, purchè ligi, e dei vassalli nobili il signore era tenuto a rispondere, secondo i principî del diritto internazionale di quei tempi. Il signore e tutti i suoi fedeli nobili e rustici si riputavano reciprocamente solidarii l'un verso l'altro (1).

2. I tagliabili a tassa ferma (coloni, manenti, residenti, in Germania *meier*).

Essi, oltre al pagar taglia al signore, al

(1) PERRECIOT *Docum.* N. 76. — San Gregorio Magno apparteneva alla categoria degli uomini proprii, e siccome era di gentil sangue dee credersi che la sua accomandigia fosse, in quanto alle condizioni, delle più cortesi ed onorate. Vedi *Epist.* 38, lib. IX.

rendergli certi servigi di mietitura, di falciatura, di carreggiate, di buoi ed altrettali, non potevano abbandonar le terre che lavoravano. Epperò chiamavansi in Francia *gens de pooste*, *de poete* (*homo potestatis*) ovvero *hommes de poursuite* perchè era lecito al signore d'inseguirli fuggiaschi, di pigliarli ovunque fosser fuggiti, e di ricondurli alle terre native. Ciò era stabilito, senza riguardo a prescrizione, fin dai tempi di Carlomagno [1].

Erano forse costoro succeduti ai coloni affissi alla gleba, ma liberi della loro persona ne'tempi romani e barbari, non essendosi generalmente conservato il nome di coloni fuorchè sui fondi demaniali e sui mansi delle chiese [2]. E infatti *les gens de pooste* non sono dai giuristi di quel tempo considerati propriamente come servi; però eran gente che, oltre all'annua taglia, poteva o doveva in certe occasioni rendersi utile al signore, o con servigi o con prestazioni straordinarie o con doni. Quindi il signore aveva interesse a conservarla nel suo dominio. Poi gli importava aver un fedele di più. Ecco la ragione del diritto d'inseguimento. Nei Pirenei

(1) *Capitulare an.* 801 (ap. BALUZE I, p. 346).
(2) Vedi le opere di WAITZ e HISELY.

si chiamava diritto di *recupre cempre* (di ricuperar sempre?).

La tassa in danaro che il figliuolo o la figlia d'un colono o tagliabile pagava al signore quando intendeva abbandonar per sempre il paese, e così anche l'obbligo di stare e risiedere nel podere che si teneva da qualche signore era imposto talvolta ad uomini che non aveano neppur qualità di tagliabili. Perneto di Chaudefontaine teneva un manso (podere) dalla badìa di Bellevaux. Non aveva altr'obbligo al mondo salvo quello di pagare un censo (non taglia) di dieci soldi stefanesi e di *stare et manere in dominio dictorum religiosorum*. Se lo avesse abbandonato, tutti i suoi beni stabili e mobili cadevano in commesso; la confiscazione tenea luogo del diritto di *poursuite* [1]. Perneto era non solo uomo franco ma libero.

Nel regno di Napoli il re aveva il diritto di inseguimento (*revocare ad demania*, cioè alle terre fiscali possedute) non solo sopra i fedeli più o meno servi o servili, ma eziandio sui conti e baroni, i quali, aggravati da quel sottile inventor di balzelli e di angherie che fu Federigo II (imitato poi dagli Aragonesi), cercavano

(1) PERRECIOT *Op. cit. Doc.* n° 66 del 1278.

di riparare nelle città e terre immuni possedute dalle chiese [1].

Questi aggravi di tagliabilità e di servigi reali e personali talvolta erano convenuti nel-l'atto di concessione de'mansi o poderi. Ma altre volte erano imposti arbitrariamente a tutto un territorio, o in occasione di conquista, come accadde in Inghilterra quando fu occupata dai Normanni, e in altri casi d'assai minore importanza ristretti al giro d'una o più castellanie, o quando le terre venivano per alcuna spezie di contratto o per successione alle mani d'un nuovo signore meno discreto.

In principio del secolo XI Rodolfo, conte di Guines, senza altra cagione che l'orgoglio e l'avarizia da cui era signoreggiato, ridusse a dura servitù i suoi villani, li aggravò di tasse e di servigi, vietò loro l'uso d'ogni arme fuorchè della mazza [2]. Ottone IV, conte di Borgogna, essendo stato associato dall'abate di Luxeul nella signoria di Bouhans, Amblans e Velotte, sentenziò che in quei territorii *seront taillables tuits ne nuls n'y demourront francs* [3]; e ciò forse per ristorarsi delle franchezze date

(1) *Apologia Friderici II adversus Gregorium IX*

(2) *Chron. Sithiense* ap. Martène *Thesaur. Anecdot* III. 564.

(3) Perreciot *Op cit. Preuves*, n° 84.

o promesse alle città di Poligny, Dôle, Arbois (sec. XIII).

Altri tirannelli, poco scrupolosi di coscienza, introdussero di propria autorità la manomorta dove non era mai stata, o il diritto *du meilleur catel* (compendio o riscatto della manomorta), usato molto in Germania e nei Paesi Bassi, cioè la ragione di farsi dare il miglior mobile o il miglior animale o l'abito migliore che fosse in casa dell'agricoltore defunto; altri imaginarono straordinarii servizi di guarnigion militare, chiamati *stabilite* (Delfinato); altri vollero nuove prestazioni di paglia, di fieno, di pani, di torte, d'altre cose mangerecce; insomma non è a dire quante sottili invenzioni di balzelli e d'angherie trovasse la cupidigia armata di forza e non temperata sovente da influenza di religione, da sensi d'umanità [1]. In più d'un documento ecclesiastico dei secoli XII e XIII l'equivalente della parola

[1]) In tempi di confusione e di barbarie il sistema feudale fu un elemento d'ordine, e perciò un progresso. Ma cessò d'esserlo quando se ne abusò. Si gridò troppo altre volte contro al feudo ed ai feudatarii. Ora pare che alcuni tornino ad incensarli soverchiamente. I barbari, si dice, avrebbero potuto far coltivare i terreni dai loro schiavi come faceano i Romani. Ma dove avrebbero trovato tanti schiavi? e come avrebbero potuto occupare effettivamente tutte le terre? e chi crederà che i vinti abitatori delle campagne si fossero rassegnati a morir di fame? e non rammenta il signor di Charrière che il colonato,

milites (nobili) era quello di *iugulatores* (scannatori).

Basti rammentare sommariamente che in generale ogni sorgente di lucro era tassata; e

1° il commercio esterno

a) coi pedaggi,

b) coi passaggi dei porti e dei ponti [1].

2° il commercio interno e l'industria

a) colle tasse di mercato (*leida*),

b) di mostra (*étalage*),

c) d'assaggio (*de tast*) [2],

d) di pesaggio,

e) colle prestazioni di opere manufatte, tessuti di lana e di lino, armi, strumenti di ferro, arnesi di legno ed altri prodotti dell'industria privata,

f) col ridursi a privativa e vendersi il diritto di tener macello ed esercitar altri mestieri.

che non è schiavitù, fu d'origine greca e romana, e che uguale origine ebbe l'enfiteusi, germe e fondamento di tutti i contratti feudali? Duolmi quest'errore d'un uomo dotto e per molti lati degno d'encomio.

(1) Alcuni signori collocavano il pedagiere in sito lontano dalla strada o dal ponte affinchè i mercatanti fosser tentati di passare senza pagar la tassa, e così le loro merci e derrate cadessero in commesso a pro del feudo.

(2) A Luz nei Pirenei era d'una pinta di vino per ogni carica e d'una libbra di carne per ogni vacca. I secondi consoli giudicavano con tal mezzo della salubrità della derrata che si vendeva. DE LA GRÈZE, *La Féodalité dans les Pyrénées*.

3° i prodotti del suolo

a) colla decima del raccolto in natura, prelevata in molti luoghi dalla chiesa,

b) colla taglia riscossa dal barone, il quale pigliava ancora fieno e paglia pe' suoi cavalli col nome di fenatico e marescalcia,

c) coi diritti d'uso delle foreste per far legna (*affoagium, forestagium*) o coglervi ghiande (*passonagium*), e dei pascoli (*pasqueyragium, erbagium, fidancia bestiarum extraneorum, pulveragium*); i quali diritti si pagavano talora in danari, talora in agnelli, in caci e latteruoli,

d) colle prestazioni di torte e di pani, chiamate in Savoia, nell'Elvezia e in altri luoghi d'oltr'alpe *menayde*,

e) col divieto di vender vino durante un certo spazio di tempo riservato alla vendita del vino del signore [1],

f) colla tassa sugli animali che lo trasportavano (*botagium*),

g) più raramente col divieto di comprare altrove che nella taverna del signore pane, vino ed ogni sorta di comestibile per quel periodo

(1) Chiamavasi *mayade* o *mayesque* colà dove il bando durava tutto il mese di maggio. I re d'Inghilterra aveano proibito ai cittadini di Bordeaux di vendere il loro vino al mercato dalla Pentecoste al san Michele. De Lurbe *Chronique de Bordeaux*, a. 1422.

di tempo per cui il signore la teneva aperta; ed era a Castelloubon (Pirenei) dalla Pasqua alla Pentecoste,

h) infine colla bannalità coattiva de' forni e mulini, che obbligava tutti gli abitanti a macinare ed a cuocere nel molino e nel forno feudale.

4° sugli animali

a) colle tasse in natura o in danaro riscosse sul bestiame,

b) colle prestazioni d'oche, capponi, galline, ova e cacio (*casadure*),

c) col divieto di caccia per certe qualità d'animali, e coll'obbligo di recar la testa o un quartiere degli orsi, dei cinghiali, dei cervi, dei daini e d'altre bestie feroci o selvagge uccise.

d) col divieto di pesca,

e) coll'usurpazione dei laghi, stagni, fiumi, torrenti e corsi d'acqua in generale (*cum acquis et aquarum decursibus*),

f) coll'obbligo di custodire ed ingrassare gratuitamente i maiali del signore,

g) e di condurre gli armenti e la greggia a passar la notte sulle terre del signore (*droit de fumade*). L'obbligo di recar oche, capponi, galline, ovi, maiali, caci era per lo più un accessorio del censo o canone principale pagato

pel manso che si tenea dal signore. Siffatte prestazioni chiamavansi anticamente alla greca *xenia* o doni ospitali. Furono conservate in molti paesi ne' moderni affittamenti col nome d'*onoranza* o d'*appendizi*.

5° sulla persona

a) colla tassa pagata da qualche manso quando nasceva chi era chiamato a possederlo [1],

b) colla tassa pagata generalmente quando per morte se ne mutava il possessore od il signor diretto (*placito della morte*, *complaynta*, *mutagio*, *droit de relief*),

c) colla riduzione de' bastardi in servitù e manomorta, purchè non fosser bastardi de' principi e baroni; nel qual caso il titolo di bastardo si dava e si pigliava quasi come titolo d'onore, come se due fossero i codici della morale e delle convenienze, uno per la plebe, l'altro per la nobiltà. Anzi l'illegittimità de' natali non escludeva i figliuoli dei re dalla successione, come si può riconoscere nella storia di Portogallo e in altre; e nel secolo XVI Antonio Borbone, re di Navarra, maritando Giovannina sua figliuola naturale, le fece

(1) A saint-Savin ed a Bénac nel Bigorre (Pirenei) questa tassa, non molto usata altrove, chiamavasi *federoos* o *fedessos*. Vedi DE LA GRÈZE, *Op. cit.*

rinunziare ai diritti che poteva avere eventualmente alla corona,

d) con tutti i lavori agrarii che i tagliabili eran tenuti a fare per coltivare, irrigare, assiepare, chiudere i beni del signor feudale, mietere, batter le biade e riporle, con carreggiate e movimenti di terre attorno alle fortificazioni del castello ecc.,

e) coll'obbligo imposto ai fedeli del signore di mandar i loro figliuoletti, d'ambo i sessi, a far da servitori al castello, ad eccezione del primogenito. Questo dovere non era frequente. Presso i visconti di Lavedan cominciava all'età d'anni sette. Durava un anno. Se il visconte nol richiedeva, poteva obbligare il tenitore del manso a pagar cinque soldi di *morlaas*. Negli altri tempi non poteano acconciarsi al servizio d'altra persona se il visconte offeriva di pigliarli egli stesso, pagando il salario dovuto,

f) colle guardie diurne e notturne, ordinarie e straordinarie, imposte ai tagliabili (*gayte* e *exchargaite*) in occasione di guerra ovvero di feste religiose con gran concorso di popolo, per mantener la pace pubblica, o attorno ai frutti pendenti del barone od anche raccolti ma non riposti ancora nel granaio o nella canova, o in tempo di notte per impedire i rumori che potessero

disturbare il riposo di messer lo barone e per avvisar gl'incendi, massimamente quando traeva vento [1],

g) infine colla riduzione a condizione servile del forestiero che fosse capitato nel feudo e vi facesse dimora senza essersi prima accordato col signore, e colla confisca de' suoi beni, se vi moriva.

Queste erano sottosopra le condizioni generali de' tagliabili. Ma non conviene dimenticare che non tutti i carichi da noi mentovati erano imposti a tutti; che assai volte la mansuetudine de' padroni o la paura di ribellioni avea moderato l'asprezza di qualche servizio; che molti s'erano mutati in una determinata somma di danaro; che infine in molti luoghi la condizione di tagliabile, se non era mai da invidiarsi, era almeno tollerabile. Vi furono per altro sempre, tra l'Alpi, certe valli protette dalla asperità de' siti e dalla povertà ed indole guerriera degli abitanti, e lontane da cittadi e da castella, dove la libertà individuale non soffrì pregiudicio, dove non v'ebbero che uomini franchi censuali o liberi allodiali. Tale fu la valle d'Usseglio nelle

1) Il visconte di Lavedun si riservò la ragione d'imporre l'obbligo *du guet* agli abitanti di Lugaguan pel caso si risolvesse di fabbricarvi un castello. *Carta del* 1313.

Alpi torinesi. E se si pon mente che l'uomo libero possessor d'un allodio era allora il vero nobile, si vedrà che le terre poste in tal condizione potevano andarne gloriose.

Nè solo i baroni e signori, ma anche i castellani del principe, i mistrali ed altri ufficiali inferiori premeano crudelmente il timido gregge dei ligi e dei tagliabili. Onde spesso si levavano alti lai, che giungevano fino al trono e davan cagione a deputar commissarii inquisitori, ma rare volte a condanna, quasi mai a indennità verso i derubati o altrimenti lesi. Anzi il più delle volte la spesa de' commissarii aumentava il danno di chi si richiamava alla giustizia del principe.

Nel 1323 Guigo Czuppi, castellano d'Oysentz nel Delfinato, fu chiarito colpevole d'aver dispensato per danaro uomini facoltosi dalle cavalcate; d'aver mandato a comprare cento gorgiere di ferro a Pinerolo, rivendendole poi il doppio del costo ai fedeli del suo distretto; d'aver pigliato animali col pretesto di vettovagliar le genti del Delfino, ritenendone invece per sè la miglior parte; d'aver estorto taglie maggiori del dovuto, minacciato processi e destituzioni per farsi unger la borsa; d'essersi fatto pagare 50 lire un ronzino che ne valea 15, che disse guasto

in guerra benchè non fosse vero. — Il frequente invio dei commissarii spediti a far inquisizione contra gli ufficiali prevaricatori prova la frequenza del male [1].

Ascrittizio si chiamava colui che aveva accettato terre colla condizione della tagliabilità. In Borgogna, abbandonando il manso, racquistava la libertà; non in Savoia, dove pur troppo la tagliabilità si considerava come un vincolo più personale che reale.

3. Le manimorte.

Eranvi, come si è già notato, due specie di manomorta: la reale e la personale.

Parlando della prima, chiamavansi con tal nome (*mainmortables*) quelli i cui fondi non potevano alienarsi senza il consentimento del signore nè trasmettersi per testamento. Quando il possessore fosse deceduto senza prole mascolina o senza collaterali o ascendenti coi quali fosse in comunione de' beni di manomorta, essi beni tornavano al signore, deducendone la dote della vedova coi lucri dotali e gli altri debiti.

Quest'aggravio è una limitazione del contratto enfiteutico, e di per sè non pregiudicherebbe la libertà. Infatti erano, si può dir, soggetti alla

(1) Valbonnais *Histoire du Dauphiné*.

manomorta anche i feudi de' nobili, potendosi riguardare come un riscatto della manomorta il dritto di relievo (*relief*), chiamato anche *placito della morte,* che si pagava ogni qual volta usciva di vita il possessore, ovvero il signor diretto del feudo; ed era una specie di manomorta l'impadronirsi che faceano i principi dello spoglio de' vescovi morti ab intestato [1].

Nel 1285 Pietro di Molez, vassallo nobile del sire di Belvoir, e obbligato per ragion del suo feudo a guardarne il castello per un anno e un dì, era colpito da manomorta reale e personale [2], vale a dire che, morendo senza figliuolo maschio, tornavano al sire di Belvoir non solo le terre feudali ma anche il mobile, poichè il mobile appunto era colpito dalla manomorta personale. Era peraltro costui di stirpe militare, come appare dalla qualità dell'obbligo impostogli e dal titolo di nobile che gli si dà. Altre famiglie militari, cadute in povertà, vennero in peggiore stato. Nel medesimo secolo XIII alcuni abitanti di Palodo nella Liguria si qualificavano per servi ed arimanni del castello. Il servizio dovuto era tutto militare, cioè la gaita o guardia d'esso

(1) Carta di Filippo Augusto del 1188 ap. DUCANGE *Établissements de saint Louis.*

(2) PERRECIOT *Op. cit. Doc.* n° 74.

castello [1]. Ma ho già accennato come assai prima scadessero in generale dall'antica franchezza moltissime famiglie d'arimanni, e divenissero semiservili. Per lo che le semplici manimorte erano considerate come persone libere. Abbandonando le terre di manomorta ed una parte del mobile, e in certi luoghi tutto il mobile (per rappresentare, dicono, le scorte date originariamente dal padrone), erano franche e potevano andare dove meglio loro tornasse [2]. Secondo alcune costume, poteano anche tra vivi alienare liberamente i beni di manomorta, ora ad altr'uomini della stessa signoria o d'ugual condizione solamente [3], ora a chiunque loro piacesse [4]. Nobili e cavalieri poteano tenere terre di manomorta senzachè la loro condizione ne rimanesse pregiudicata, come, giova ripeterlo, potean tener terre in *villenagio*, forma di proprietà più perfetta della manomorta, ma inferiore all'allodio.

La manomorta reale adunque non induceva di per sè nel possessore qualità servile; non l'induceva neppure la manomorta personale;

(1) Carta del 10 marzo 1266 (Archivi generali di Torino).

(2) DUMOULIN *Coutume de Paris. Des fiefs* § 15.

(3) *Coutumes de Bourgogne, de Bourbonnais etc.*

(4) *Coutumes d'Auvergne et de Châlon* Nella Franca Contea si ricercava il consenso del signore.

e infatti i nobili del Delfinato v'erano soggetti quando s'erano riconosciuti *ligii de corpore et persona* [1]. La manomorta personale avea circa al mobile lo stesso vincolo che la manomorta reale avea sul fondo. Morendo il possessore senza prole maschia, il mobile n'andava al padrone. Tuttavia, se lasciamo in disparte le sottili disputazioni dei giuristi e stiamo alla comune opinione degli uomini, dobbiamo affermare che le manimorte de' beni rustici si consideravano allora come non scevre di servitù [2].

In Tarantasia, da Sez in su, v'erano alcuni uomini chiamati ligi, che erano in realtà una varietà di manimorte personali. A costoro, se morivano senza prole e ab intestato, succedeva il conte di Savoia ne'mobili e semoventi ed anche nei crediti che non rappresentassero prezzo di stabili. Se morivano con testamento e senza prole, doveano far un legato al conte, a pena di

(1) Valbonnais e Salvaing.

(2) Nel 1386 il castellano di saint Branchier, invocando la manomorta personale che competeva al conte di Savoia sugli uomini d'Ormeres, pretendeva le successioni de' pupilli perchè morti ab intestato, e le voleva estendere alle capanne di legno infisse nel suolo, dicendo che eran mobili. Quegli uomini risposero che i pupilli non potean testare e che le case di legno non eran mobili. *Protocollo del notaio Genevesi ad an.* (Archivio camerale in Torino).

nullità del testamento. Se il conte non gradiva il legato, potea pigliarsi la terza parte del mobile [1]. Al postutto quest'ultima classe de' servi rustici, se non conseguì le brillanti venture che toccarono a molti de' servi domestici (ministeriali) sotto all' influenza de' principii feudali, migliorò tuttavia notabilmente le proprie condizioni, non solo in riguardo de' tempi romani ma anche in riguardo de' tempi barbarici.

Quando poi il ligio del corpo era insieme tagliabile a mercè, vale a dire che il signore poteva riscuotere la quantità di taglia che voleva, e che perciò tanto il mobile quanto il manso posseduto erano colpiti dalla manomorta, allora rappresentava costui l'infimo grado di servitù rustica, era tagliabile nel peggiore dei significati; se non che, a differenza degli schiavi rustici dei Romani, il possesso del fondo non gli poteva esser tolto; era padrone del suo peculio e poteva acquistare col consenso del signore; salvochè i beni acquistati eran colpiti dalla taglia e dalla manomorta come quelli che possedeva anteriormente [2]. Nella sua famiglia quelle braccia che non erano necessarie alla

(1) Favre *Codex Definitionum forensium*, lib. VII. tit. 1 *Def.* 22 e tit. 3 *Def.* 1.

(2) Favre *Op. cit.* lib. VII. tit. 1 *Def.* 1.

coltivazione del manso ed alle opere servili da prestarsi al padrone si poteano dedicare ad altri lavori col consenso del padrone, più spesso forse a sua insaputa, purchè gli si recassero al dì prefisso il censo capitale e la taglia.

Ma intanto su questa specie di servo posava una serie d'incapacità, cioè

1° incapacità di stare in giudicio, 2° di contrattare, 3° di disporre per testamento, 4° di ricevere, 5° di tramandare *ab intestato* l'eredità ad altri che ai figliuoli, e talora ai soli maschi, 6° di maritarsi senza permesso o con altre persone non conservi dello stesso padrone.

Malgrado di tanti ostacoli, un lavoro agrario accurato, con buoni metodi di coltivazione, una serie d'anni felici, esenti da tempeste di cielo e di guerra, poteano render agiato il tagliabile sicchè agevole gli riuscisse il ricomperarsi. L'esercizio d'un'arte cui si dedicasse talun membro d'una famiglia tagliabile, partito in tenera età dalla casa paterna, potea guidarlo più presto ancora allo stesso risultamento, ed anche talvolta ad uffici ed onori rilevati, come si dimostrerà nella Parte terza.

Quando moriva un tagliabile che fosse stato nel quasi possesso della libertà, dopo cinque anni il fisco non avea più diritto di chiederne

la successione [1]. In tutti i casi poi i tagliabili potean testare in favor de' fratelli e degli ascendenti coi quali avessero comunione di beni [2]. Un tagliabile soggetto a due padroni poteva essere dall'un di loro manomesso, anche contro la volontà dell'altro [3]. I figliuoli d'un padre libero e d'una madre tagliabile seguitavano la condizione del padre. Anche succedendo alla madre, non perdevano la libertà ma teneano i beni materni come beni tagliabili [4]. Benchè, morendo senza figliuoli maschi ovvero senza ascendenti o fratelli che fossero in comunanza di beni, il manso col mobile si devolvesse al fisco [5], pure la figliuola e il genero, esagerando i debiti per coprir l'attivo ed offerendo un dono a titolo d'introgio, ottenevano spesso d'essere investiti dell'eredità [6]. Tale era la giurisprudenza degli Stati del duca di Savoia e d'alcuni altri in

(1) Favre *Op. cit.* lib. VII. tit. 7, *Def* 1.

(2) Favre *Op. cit.* lib. VII tit. 1, *Def.* 17.

(3) Favre *Op. cit.* lib. VII. tit. 2.

(4) Favre *Op. cit.* lib. VII. tit. 2, *Def* 0

(5) Nella Bressa, nel Genovese e nel Fossigni anche le figlie succedevano al tagliabile ad esclusione del fisco; dove non succedevano, rimanean libere dalla manomorta, sciolte da ogni omaggio, ed aveano diritto alla legittima (Favre lib. VII tit. 1, *Def* 1).

(6) Abbondano gli esempi ne' Protocolli de' notai di Savoia e di altri paesi.

generale; poichè del resto le costume variavano di paese in paese.

La parola tagliabile avea significazioni varie secondo i luoghi, e indicava secondo i luoghi persone poste in gradi assai diversi di servitù.

Gli obblighi dei tagliabili erano imposti piuttosto dalle consuetudini di ogni regione che da convenzioni scritte. Qualificato un uomo per tagliabile, si sapeva in ciascuna castellania a quali specie di prestazioni, di servizi, d'incapacità, di proibizioni, di caducità fosse soggetto. Perciò nelle ricognizioni, chiamate *extente*, di rado se ne fa memoria, come avverte giustamente il signor de Charriere[1]. Pure il repertorio de' titoli della badia di Monthéron (Svizzera) contiene su questo proposito alcune particolarità che giova riferire.

Nell'anno 1306 un tagliabile e i suoi due figliuoli del luogo di Plannavy confessarono d'essere, come i loro predecessori erano stati, uomini tagliabili di corpo e di beni a misericordia della badia di Monthéron, la quale potea loro imporre taglia a piacer suo e pigliarsi de' loro beni come farebbe de' suoi proprii; che non poteano riconoscere altro signore che la badia predetta, nè risiedere altrove, nè rendersi borghesi d'alcuna

(1) Nell'Opera *Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay*

terra o porsi sotto la salvaguardia d'alcuno. Qui sono delineate le misere sorti del vero servo della gleba, l'infima condizione delle classi rurali: tagliabilità personale e reale, e per conseguenza ligietà e manomorta ed affissione al suolo.

Non si dee perciò conchiudere che il signore, massimamente quand'era una chiesa o un monastero, esercitasse spietatamente tutti i suoi diritti. La pratica temperava tali rigori. La pratica, non interrotta per alcuni anni, di osservai una certa misura nel riscuotere costituiva un diritto in favor dei tagliabili, che invocavano alla lor volta la consuetudine affin d'impedire che tal misura si eccedesse, specialmente quando nelle ricognizioni non era chiaramente specificata la ragion contraria del padrone.

La tagliabilità reale non colpiva di regola generale fuorchè i beni stabili posseduti dal colono, sebbene, quando non avea limite di somma, la tagliabilità dei beni si potesse facilmente estendere alla mobiglia e imprimere qualità di *tagliabile del corpo.* Essendo indeterminata la somma che il padrone potea chiedere, se i frutti dei beni non bastavano, il padrone usava del suo enorme arbitrio sulla mobiglia. A rigor di diritto potea farlo, ma in fatto il caso doveva essere molto raro. Non tornava a conto al padrone di ridurre

i suoi coloni all'ultima miseria; non era opera di cristiano; non di buon massaio. Non conveniva uccider la vacca invece di mungerla.

Nel caso seguente non si parla che di tagliabilità reale, illimitata; ma i patti servili sono gli stessi che si leggono nell'atto già narrato del 1306. — Nel 1397 un abitante del villaggio di Morrens confessò di tenere da Gughelmo Lambercson d'Orbe e dalla moglie di lui Nicola del fu Nicoletto di Crissier, donzello o paggio (*domicellus*, grado inferiore allo scudiere), una casa con giardino e varie terre *sotto al giogo ed alla servitù della taglia*. Promise i servizi e la taglia che loro piacerebbe d'imporre (*ad misericordiam*). Dichiarò di non potere senza loro consenso accettar borghesie nè salvaguardie. Promise d'obbedire a tutti i loro comandi, di procurarne l'onore e il vantaggio, e d'impedirne a suo potere il danno.

Ma, fosse più o meno grave la catena della servitù, i tagliabili industri e procaccianti, se aveano un buon manso ed un padrone discreto e se avean voce d'esattissimi pagatori, potoano acquistar dallo stesso padrone o, di suo consenso, da persona diversa altre terre, non a taglia ma a censo, e, come si diceva in molti paesi, in *albergamento*.

Di terre censuali possedute da un tagliabile non sono rari gli esempi, come non son rari gli esempi de'tagliabili che possedeano altri tagliabili; e già in quest'Opera se n'è additato qualcuno. Ciò non ostante troppo spesso nelle villate e nelle campagne l'oppressione dei signori verso gli uomini *taillables et exploitables pour tout faire et pour tout prendre* [1] si facea crudelmente sentire, e diveniva talora intollerabile.

In Savoia la tagliabilità si considerava più personale che reale, salvo un patto contrario; e la personale traeva seco la reale. Le opere personali e reali, quando il signore facea coltivare direttamente vasti allodii o terre feudali, si moltiplicavano spesso in guisa pei *corvéables à merci* che, se aveano scarsa famiglia, non rimanea loro spazio di coltivare i proprii beni. Erano aggravati anche dall'obbligo delle scolte ordinarie e straordinarie (*gaitæ et excharгaitæ*) e della guardia delle carceri; e in occasione di feste dovean vegliare dì e notte che non nascesse disordine. — Non dirò i tagliabili dell'infima classe, ma quelli d'un grado più rilevato e i censuali ed anche i nobili erano sovente soggetti al

(1) Si chiamavano ancora, come s'è già detto, *taillables haut et bas, talliabiles ad misericordiam*

diritto d'albergo (*droit de gite*), erano cioè tenuti ad albergare e governare per tanti giorni d'ogni anno il loro signore ed il suo rappresentante. Erano spesso tenuti a cinger di mura i loro villaggi ed a mantenerle in buono stato, a proprie spese, ovvero di pagare una tassa chiamata *vinteno* (la vigesima parte de' frutti); onde talora si chiamava vinteno il muro stesso costrutto mercè tale contribuzione (*pro merlando vinteno burgi* [1]). In certi luoghi s'obbligavano perfino a far l'ufficio di carnefice, e ne vediamo esempio nelle storie del Delfinato e dei feudi vescovili di Brescia [2].

L'obbligo di rendersi cauzione pei loro signori (*pleige*) era antico pe' tagliabili a mercede ed inerente al loro contratto, poichè i mansi o poderi da essi tenuti, con tutto lo strumento agrario, appartenevano al padrone; ed era ben naturale che dei debiti del padrone rispondessero quelle terre e chi le arava e zappava, considerato poco più che uno strumento di coltivazione. Cotesto obbligo in molti luoghi rimase loro anche quando la taglia a mercè fu ridotta a tassa ferma. Anzi in alcuni Stati il *droit de*

(1) *Computus magne Cellerarie terre Turris*, a. 1324, ap. VALBONNAIS *Op. cit.* pag. 130.

(2) Vedi le opere di VALBONNAIS e ODORICI.

pleiure, come chiamavasi, obbligava non i soli tagliabili ma tutti i vassalli; così in Sicilia ed in Normandia [1]. Se non che sovente volte s'abusava in modo indegno della loro fede e si rovinavano le loro sostanze. Ed il vocabolo *fideiussore* si traduceva in *pagatore*. Talora anche accadeva che il signore li obbligasse a loro insaputa. Vietava loro certe specie di coltivazione più fruttuose; e mutando genere di coltivazione, i tagliabili erano più aggravati. Quando il signore faceva un ponte, imponeva ad ogni terra censita una tassa straordinaria ma continuativa pel pontonagio, a tanto per fuoco: una misura di biade o un denaro [2]. Vietava loro di far mercato de' loro prodotti con chi non gli piaceva; talvolta li comperava egli stesso a vil prezzo e li rivendeva a forestieri con gran profitto. Se il mercato era soprabbondante e i prezzi infimi, obbligava i suoi fedeli a comprarli alla ragione ch'egli determinava. In molti luoghi, e fra gli altri nel regno di Napoli, i soggetti erano tenuti ad ingrassar i porci del principe e del signore e a compensarlo di quelli

(1) Vedi le *Constitutiones Siculæ*, lib. III tit. 17, ap. LINDENBROG *Codex*, pag. 796.

(2) *Conto della Castellania d'Aiguebelle ad a.* 1313 (Archivio camerale, *Inv. Savoia*,

che si perdevano [1]; avean divieto di vendere le loro derrate prima che il signore avesse venduto le suo; il che succedeva più generalmente del vino [2]. Il signore aveva il bando del vino [3] per un mese, come aveva quello dei forni e molini tutto l'anno. Il mastro di casa del signore poteva torre a credenza i viveri che gli piacesse di scegliere per la tavola di lui, e il rimborso, benchè dovesse effettuarsi d'ordinario infra un termine di quaranta o cinquanta giorni, pure alcuna volta non veniva mai. Nè solamente il signore esercitava questo diritto, ma anche talvolta il castellano [4].

Doveano i tagliabili aver gran cura di preservarsi dalle multe che loro cadevano addosso, ora per aver variato una strada anche privata, ora per altre minute contravvenzioni, e dalla caducità (*escheyta*) che incorrevano alienando i beni senza beneplacito del signore. Era inoltre vietato ai tagliabili di maritarsi

(1) Comines *Mémoires du roi Louis XI*, lib. 7, cap. 6.

(2) Durante il *ban di vin* doveva il signore vendere al minuto il vino de' suoi propri beni a prezzo discreto. Salvaing *De l'usage des fiefs*.

(3) « Cellerarius facit vendere vinum comitis tempore banni ». *Inquisitio pro loco Sancti Donati* ap. Valbonnais *Op. cit.* pag. 129.

(4) « Dominus (il Delfino viennese) habet credentiam suam apud Mens « per L. dies de omnibus quae ibi expendit quando est praesens; et « castellanus suus de Cornillone per XV dies ». Valbonnais *Op. cit.* 129.

a persona non suddita dello stesso signore o d'impari condizione, a pena di multa (*formariage*); ed anche pel semplice permesso di maritarsi in molti luoghi s'obbligava il tagliabile a pagare un nuovo annuo censo [1]. Se l'uomo d'un signore sposava la serva d'un altro signore, questi ne rivendicava la prole e la sostanza del padre. Ma il padrone del padre invocava in tal caso un diritto d'escheyta o caducità in suo favore di tutto o parte del patrimonio del tagliabile.

E postochè siamo in sul parlare del matrimonio e del nuovo censo che in molti luoghi si pagava dal servo o servile che si maritava, non sarà troppo vana congettura il supporre che con quella tassa si fosse talvolta ricompeperata l'abbominevole consuetudine per la quale il signore in alcune castella osava vantar diritto

(1) S'hanno esempi della Svizzera, anche nel secolo XIII, e non sussiste quanto afferma in contrario il compianto cavaliere Hisely Ne ho sott'occhio uno del 1269, nella castellania di Chillon. Il castellano riscosse otto soldi di multa o d'indennità da un tagliabile « quia intravit « per maritagium carnale alterius domini » In altre provincie, in Germania per esempio, duravano ancora nel secolo XVIII, e forsechè non sono cessati del tutto, al dì d'oggi, in qualche villaggio, poichè queste materie d'antichi debiti servili, convertiti in prestazioni di denaro ed equiparati ad altre rendite fondiarie, sfuggirono qualche volta all'attenzione de' legislatori.

di pregustar dolcezze che dovean riservarsi allo sposo. In fatto credo che ben di rado se ne prevalesse, e che nel massimo numero de' casi se ne ammettesse il riscatto. In Germania il danaro pagato al signore dal servo per ottener la facoltà di maritarsi si chiamava *beddemund* [1].

Nel 1237 Uberto Auricio, maresciallo del Delfino, avendo occupato la valle della Perosa e contendendo coll' abate di santa Maria di Pinerolo, padrone del castello di Miradol, intorno alle ragioni che pretendea competergli, annovera *guionagia et scozonem* [2]. La prima parola significa il diritto di far la guida agli stranieri; la seconda è termine di cavallerizza, nè so a qual prerogativa potrebbe rispondere nel senso suo proprio di domare ed ammaestrar cavalli se non fosse la privativa del maneggio di quelli animali; ma perchè non ne vedrei altri esempi, sarebbe forse miglior congettura il supporre che fosse un pudico traslato, corrispondente ai vocaboli di *droit du seigneur*, al *cuissage*, al *ius foderi*, *ius cunnagii*, al *droit de marquette*, al *braconage*, al *firma de sposa forzada* dei

(1) Kraut (*Prelezioni intorno al Diritto privato*) ne cita parecchi esempi. Più altri ne reca Miraeus *Diplom. Belgica*.

(2) Archivi generali in Torino, prov. di Susa, Valli di Bardonecchia, *Mazzo* 1, n° 1.

Catalani, e ad altrettali più o meno trasparenti velami d'un disonestissimo fatto.

Questo fatto alcuni hanno tentato di negarlo perchè trovarono scritto che qualche chierico l'avea esercitato; lo negarono con audacia e con passione, accusando d'ignoranza tutti quelli che affermavano il contrario. Ma la storia non si distrugge con negazioni, per quanto si vogliano fare aspre, risentite e recise: costoro avrebbero fatto meglio a negare il dritto; a dire che niuna legge, nè ecclesiastica nè civile, ha mai riconosciuto la legittimità di quell'enorme abuso; che anzi molte volte fu censurato e chiamato col nome di *prava consuetudine;* che in realtà fu raramente esercitato, poichè quasi dappertutto, per evitare sanguinose risse e ribellioni, fu ammesso che la sposa potesse per danaro ricomperarsi da tale infamia; che gli ecclesiastici i quali riscoteano tassa di tal natura lo faceano come feudatarii, non come preti: potean soggiugnere che quell'abuso non era generale, e che in molte provincie non fu conosciuto o lo fu per breve tempo, come passeggiera violenza e non altro. Così ragionando, si sarebbero apposti al vero [1]. Nel Bearn era in vigore il *dritto del*

[1] Vedi l'*Essai sur le droit du Seigneur* del signor de Lacabza e le giunte del signor Nogueras y Sicalu, che tradusse quell'operetta

signore; nella contea di Bigorre (Pirenei) non ve ne ha traccia scritta; ma ne vive la memoria nelle tradizioni[1]. Nel Piemonte meridionale si riferisce ad oppressioni di tal qualità il riparare che fecero i popoli in siti forti per natura, ove costrussero Cuneo, Mondovì, Cherasco, Fossano. È anche una semplice, ma molto verosimile tradizione. Grimm ricorda paesi nei quali il diritto di *marquette* apparteneva al *maire*; ma con poche monete lo sposo se ne ricomperava. A Muri, non lungi da Zurich, il *meyger* (*maire, villicus*) doveva essere invitato alle nozze, egli e la sua moglie. Ei recava in dono agli sposi un carro di legna ed un quarto di porco; poichè nel Medio Evo la generale consuetudine, e talora un patto espresso, rendeva obbligatorio il temperar con

in lingua spagnuola. Vedi inoltre le ricerche del signor Delpit e Pujades *Cronica general de Cataluña*, lib. VI cap. 132. Ferdinando il Cattolico abolì cotesti *malos usos* in aprile del 1486 e ne promise il riscatto.

(1) Lagrèze *La féodalité dans les Pyrénées*. Nel Bigorre v' era una consuetudine singolarissima, ed era quella per cui un uomo, ammogliato o no, pigliava a nolo per atto pubblico e per un numero determinato d'anni una concubina, col titolo di *massipia* (*mancipia?*), stipulando i vantaggi che dovevano avere al termine della locazione tanto la massipia che i figliuoli che ne sarebber nati, e talora perfino che, venendo a morire la moglie legittima del contraente, questi fosse tenuto a sposar la massipia. Vedi la *Memoria* relativa di Lagrèze negli *Atti dell'Accademia di Bordeaux*.

doni (che si trovano alcuna volta particolarmente specificati) l'iniquità o l'asprezza de' servigi, l'ingordigia delle tasse. E in Germania massimamente tutto si condiva col bere e il banchettare; ma dopo il convito lo sposo doveva adattarsi a lasciar giacere il meyger colla sposa o ricomprarla colla spesa di cinque soldi e quattro denari [1]. In Inghilterra ed in Iscozia il riscatto di tal vergogna costava allo sposo un numero determinato di vacche. Nel secolo scorso ancor si pagava a Ulva la tassa chiamata *mercheta mulierum*; e negli stessi tempi la medesima tassa, chiamata *bettemund* (*mundum*, del letto nuziale), era ancora pagata ai signori in molte provincie germaniche, siccome prova Gesenius [2], essendo perfino vietato ai parroci di far la pubblica denuncia dei matrimonii quando si trattava di *meier* o conta-*meier* o contadini dipendenti, se non avean sott'occhio la quitanza de'loro signori per la tassa del *bettemund*.

Ciò che parrà più strano è che tal diritto signorile, mutato in tassa pecuniaria, fosse invocato da un parroco avanti alla curia me-

(1) Vedi le citate *Prelezioni* di Kraut.

(2) *Das Meierrecht*. (Jus villicorum).

tropolitana di Bourges, come attesta il Boyer [1] e che il vescovo d'Amiens, prima del divieto regio del 1400, facesse comprare ai novelli sposi la licenza di giacere insieme le tre prime notti dopo celebrate le nozze.

Il riscatto della turpe usanza invocata dai baroni è espresso con molta crudezza di vocaboli in una convenzione tra Guido di Châtillon ed il Comune di La Fère: « Comme Sire de « Marueil puet e doit avoir droit de braconage « sur fille et fillette en madite Seigneurie si se « marient et si ne les bracone échent (cadono) « en deux solt enver la dite Seigneurie ». Non era propriamente una indennità, era una multa che si pagava per aver leso le ragioni del feudo ! ! [2].

Nel principato d'Osnabruch il regolamento del diritto di proprietà del 1722, registrando l'antica consuetudine, dice che il diritto di *beddemund* viene anche esercitato fuori dei casi di matrimonio pel deterioramento d'una serva che sia stata ingravidata. Nel qual caso si dovea placare il signore col dono d'un barile di butirro. Ma nel caso di recidiva il risarcimento dovea esser più forte.

(1) *Decis.* CCXCVII.

(2) Vedi i Glossari di LAURIÈRE e CARPENTIER.

V'erano anche padroni che suscitavano ostacoli al matrimonio de' loro fedeli. In un documento riferito dal Michelet (1), del 1226, l'abate di san Germano de' Prati affrancò Nicola e Odone suoi servi, a condizione che, maritandosi, torneranno nel primitivo loro stato servile; e nota Michelet che più d'un simile esempio si trova ne' cartolari di quella badia.

Affin d'ottenere il permesso di maritarsi (*congé de mariage*), il servo in alcuni luoghi di Francia dava un soldo od una pelle di caprone. In Russia, al dire di Grimm, dava al padrone della fidanzata una pelle di martora nera. Ma non è punto da maravigliarsi che il matrimonio de' servi e dei servili non fosse libero, quando veggiamo vincolato con tanto rigore al permesso del signor sovrano quello dei baroni e dei nobili. E quando v'era un pupillo od una pupilla ricca, il signore ne assumeva egli stesso la tutela per logorarne, non per salvarne, le sostanze, e conchiudeva il matrimonio con chi gli proferisse patti migliori. Ed anche quando la tutela era presso ad un privato (che non l'ottenea senza pagar somme di rilievo), se gli facea divieto di maritar il pupillo o la pupilla senza

(1) *Origines du Droit français*, I. 100.

l'approvazione del signore, la quale non era mai gratuita; e se il giovanotto o la fanciulla, vinti dalla passione, dimenticavano quest'obbligo, eran puniti di grave pena pecuniale.

Nè questo mercimonio era ristretto ai taghabili; ma tanto più s'aggravava quant'era più elevata la condizione de'pupilli [1], specialmente quando appartenevano alla classe de'baroni o feudatarii o d'uomini facoltosi.

Tornando ai taghabili, era assioma legale che tra il signore ed il suo villano non vi fosse altro giudice che Dio; e sebbene i principi, logorando continuamente i privilegi feudali, avessero cominciato ad impacciarsene, pure lo faceano con certi riguardi ed in modo più officioso che officiale. Di rado poneansi in iscritto i patti, varii secondo i luoghi, con cui serviva codesta infima classe di taghabili; e anche quando se ne stendeva atto, non si parlava fuor che dell'obbligo principale di rimanere dentro i limiti del dominio del suo signore. Pel rimanente, qualificato una volta l'uomo per *taillable et exploitable haut et*

(1) *Conto della Castellania di Chillon ad a.* 1288 (Arch. cam. in Torino, Inv. Savoia, n° 69): « Recepit XXVI libras lausanenses « (lire 1299. 17) de Aymone Medici (prestatore o banchiere fiorentino) perchè suo figlio si maritò « contra inhibitionem banni cum « quadam muliere que erat in tutela domini ».

bas pour faire leur volonté, sapevasi quel che ordinasse di tali uomini la costuma di ciascun paese.

Nel 1263 Guglielmo di Levrier dice così: « Sono uomo tagliabile ed *usufruttabile* (*exple-* « *table*) di madama Laura, contessa di Borgo- « gna e dama di Salin; e le ho promesso e « prometto per fede mia che dalla sua signoria « non mi partirò nè fuggirò: se mai me n'an- « dassi o fuggissi, voglio e concedo che l'uffi- « ciale della curia di Besanzone mi faccia sco- « municare e faccia pubblicar la scomunica in « tutti i luoghi ov'io sarò »[1]. Il diritto d'inseguimento non era facile ad esercitare pel gran numero di Comuni che davan ricetto ai servi fuggitivi, e di baroni i quali, avendo d'uopo di braccia lavoratrici, accoglieano con piacere un suddito nuovo. Perciò si pattuiva talora la pena, allora assai temuta, benchè già molto se ne abusasse, della scomunica.

La premura de' Comuni nel ricevere i servi fuggiaschi de' baroni e nel proteggerne la libertà dopochè avessero passato uno spazio di tempo entro le mura franche (ordinariamente un anno e un giorno) è un fatto che non ha

[1] PERRÉCIOT *Op. cit. Doc* n° 63.

più bisogno di essere dimostrato[1]. Ma niente minore era la brama dei baroni di crescere il numero de' loro soggetti ed ampliare la loro giurisdizione, rubandosi l'un l'altro uomini e terre. Nè solo accoglieano con festa chi si porgea volontario a render loro omaggio, ma molti principi e baroni edificavano ville murate e privilegiavano quella cerchia di franchezze che allettassero molta gente ad accorrervi ed abitarle; altri stavano all'erta per iscoprire se qualche forestiero giugnesse e pigliasse stanza nella loro signoria, e, passato alcun tempo senzachè s'accordasse con loro, trovandolo che s'alzava e si coricava sulla loro giurisdizione (*levant et couchant sur le leur*), lo costringevano a rendersi loro fedele e a dar mallevadori (*pleige*) che non cercherebbe di sottrarsi al loro dominio. Alcuni forestieri, meglio avvisati, si poneano nella guardia del signore e, mercè un lieve annuo riconoscimento, eran tenuti come uomini franchi, aiutati e difesi.

Questa fantasia de' principi e baroni, spiegata

(1) V'hanno esempi, per altro assai rari, di Comuni che derogarono a questo privilegio della loro franchezza, a questo diritto liberatore. Così fece Neuchâtel nel 1278, promettendo di non ammettere nella sua borghesia niun suddito di Guglielmo d'Arberg. CHAMBRIER *Histoire de Neuchâtel*, p. 42.

dalla scarsità della popolazione e specialmente delle braccia lavoratrici, fu causa di molte guerre e di molti accordi, più spesso giurati che mantenuti. Uno ne strinse Teobaldo, conte di Bar, nel 1256 col conte e colla contessa di Borgogna in questi termini: « Dico che non posso « ritenere ninno dei loro uomini, nè essi de' miei; « nulla del loro dominio, nè essi del mio; nè « dei vassalli (*sergents*, uomini militari) della « loro signoria, nè essi dei miei; nè acquistarne; « nè acquistar la guardia od avvocazia delle loro « badie, nè essi delle mie [1] ».

Nel mese di settembre del 1382 gli uomini di Foissì presentarono ad Amedeo, monsignor di Bressa (Amedeo VII), una cedola che conteneva ottantacinque capi d'accusa contro Filiberto de La Baume, sire di Foissì e di Montrevel, loro signore. Lagnavánsi fra le altre cose che Filiberto avesse costretto alcuni di loro a tôrre a prestanza per lui da un ebreo di Borgo in Bressa 120 franchi d'oro, obbligandosi essi in proprio, perlochè dovetter pagare l'usura d'altri 20 franchi, pur d'oro, che Filiberto riscosse anche da quelli che non s'erano obbligati; — ch'egli avesse riscosso la taglia un anno prima che ne

(1) PERRÉCIOT *Op. cit.*

spirasse il termine; — che, dopo d'aver dato a censo a diverse persone vari mansi e riscosso l'introgio (cioè il premio dovuto per la concessione), si fosse ripigliato i mansi senza restituir gli introgi, e datili ad altre persone da cui riscosse circa 140 franchi d'oro; — che forzasse ad eseguir le comandate quei che n'erano franchi; — che s'impadronisse dei pioppi, delle quercie e d'altri alberi de' mansi di detti uomini, vietando loro di servirsene; — che, sebbene la moneta del conte fosse gridata per dodici grossi al fiorino, egli ne riscuotesse quattordici; — che gli uffiziali di Filiberto raddoppiassero le comandate; — che li obbligasse ad accordi ingiusti per supposti reati, senza previa cognizione di causa.

Basta questo saggio a dimostrare a qual ribalda genia d'oppressori appartenesse il sire di Foissì e di Montrevel. Pure la sua difesa innanzi al principe mediatore fu molto semplice. Proemizzò osservando che gli uomini di Foissì non aveano potuto pigliar concerti tra loro per ricorrere al sovrano collettivamente senza trovarsi insieme più d'una fiata. Ecco una società segreta, una congiura, una ribellione contro al loro signore. Ed era allora il tempo in cui incominciava e in Savoia e nel Vallese e nel Vercellese quella tremenda unione popolare, specie di *iacquerie*,

chiamata *tuchinagio;* e però il tasto era delicatissimo, la questione assai tenera. Negò quindi la sussistenza degli ottantacinque capi d'accusa, e, recriminando, notò essere gli abitanti di Foissì suoi uomini, parte ligi, parte tagliabili a mercè; avere ordinato tra loro una setta giurata, a pregiudizio del loro natural signore. Per il che faceva istanza gli fosse permesso di giudicarli e sentenziarli per mezzo del proprio giudice feudale.

Dopo lunga consulta de'suoi dottori, pronunziò Amedeo VII: « Gli uomini di Foissì si pon« gano alla mercè del loro signore: gli conse« gnino la cedola accusatrice e gli chiedan per« dono; Filiberto loro perdoni e cancelli ogni « processo contr'essi iniziato e ponga giù ogni « odio ed ogni malevolenza. Se gli uomini di « Foissì rinnoveranno la conventicola, Filiberto « possa procedere contra di loro secondo giusti« zia ». Questo è ciò che ottennero gli uomini di Foissì. Essi non dovettero esserne soddisfatti. Ma più malcontento ancora ne rimase quel ladro signorotto, a cui pareva oppressione quell'ingerirsi dell'autorità sovrana tra il barone ed i suoi fedeli[1].

(1) Vedi il già citato Protocollo Genevesi an. 1383.

A proposito della querela degli uomini di Foissì che il loro signore li costringesse ad accordi ingiusti, è da notare che non solo gentilotti e baroni, ma pur troppo anche principi cominciavano per ogni futile causa inquisizioni contro ai loro fedeli affinchè, impauriti, s'accordassero col fisco; e ne estorquivano per tal modo ingorde somme. Una delle più frequenti occasioni di rapina era far correr voce che un capo di famiglia, che già avesse l'un piè nella tomba, usasse far contratti usurarii. Allora, appena il meschino avea esalato l'ultimo fiato, il fisco, invocando la consuetudine che attribuiva al principe il mobile degli usurai defunti, in pregiudicio della figliuolanza e degli eredi legittimi, il terribile fisco sigillava la casa, ponea sotto sequestro le masserizie, il danaro, le gioie, le merci, ed intavolava una lite per farsele aggiudicare. Eran lesti e scaltri gli eredi se pervenivano, parte occultando, parte accordandosi, a salvare la metà delle suppellettili e de' fondi di bottega del defunto, accusato nel momento in cui avea cessato di potersi difendere, punito nella memoria con nota d'infamia e nella sostanza, che veniva tolta violentemente ai suoi più cari che non avean peccato e non erano neppure accusati.

Questa storta ragione di spogliar i vivi per le usure de' morti fu talvolta infeudata. I Sariod, signori d'Introd in Val d'Aosta, tenevano in feudo gli usurai ed i bastardi (*bochacios*) d'ambedue i sessi [1].

In quella parte della regione littorale francese che fu lungamente soggetta all'Inghilterra, nella Guienna, presso al bacino d'Arcachon, v'era un feudo noto sotto al nome di *Captalat de Buch*, il cui capoluogo era La Teste. I signori di quel feudo chiamavansi *captaux de Buch*. Essi aveano dai re d'Inghilterra ampia investitura delle terre colte ed incolte, delle foreste e delle pesche, coll'alta e bassa giustizia; le possedevano in tutta proprietà, sicchè pastori ed agricoltori eran servi. Questa popolazione, travagliata, non si moltiplicava. Nel 1500 La Teste annoverava 40 case. Alla fine del secolo scorso tutto il captalato contava quattromila abitanti; ora ne novera oltre a sedicimila [2]. L'alito della libertà è fecondo.

Una specie nuova di servitù della gleba fu introdotta nel Paraguay nel secolo XVI, dopo la conquista. Martinez de Irala, dopo d'aver fondata la città dell'Assunzione, dividendo i terreni

1) *Protocolle du notaire Generesy*, an. 1389 (Archivio camerale *Inv. gen.* art. 605, n° 105).

2) Reclus *Le Litoral de la France*.

attorno alla città in altrettante commende, vi deputò coltivatori, immobilizzandoli, due qualità d'indiani: 1° i *mitayos*, indiani che si erano sottomessi spontaneamente. Sul terreno ricevuto doveano costruire un villaggio: reggeansi a comune; eran divisi in gruppi, ciascun de' quali serviva un commendatore due mesi soli dell'anno; erano esenti i cacichi, i loro primogeniti, le donne, i vecchi, i fanciulli. Dicesi che Irala avesse in animo d'affrancarli dopo due generazioni: 2° gli *ianacones*, che erano indiani soggiogati. Servivano tutto l'anno, ma il commendatore non potea venderli nè maltrattarli; dovea nudrirli, curarli malati, istruirli nella religione.

Venne poi il governo teocratico dei Gesuiti, e il Paraguay fu retto mirabilmente come un collegio a suono di campana, con ogni larghezza, zelo di buon costume, ordine perfettissimo, moderato lavoro, senz'altro codice penale che la riprensione segreta o una penitenza pubblica in chiesa. Gravissima fra le pene la frustata, ma quasi senza esempio. Ogni famiglia aveva una dote di terreno competente. Un latifondo era messo in disparte, e chiamavasi *terra di Dio*; riservato ai poveri, alle vedove, agli orfani, alle opere pubbliche. Sanzione e guarentigia di così belle condizioni la religione, la morale; non la

forza, non la violenza. Bisognava soltanto rinnegar la volontà, rinunciare ad ogni iniziativa, circoscrivere l'attività individuale nella cerchia tracciata dai padri. Il giogo aveva apparenza di spirituale, ma assorbiva tutto l'uomo. A prima vista potea parer lieve perchè mite; ma non può esserlo quando non è scelto ma imposto, non è mondano ma monastico. Quella colonia era una frateria d'agricoltori, terziarii della compagnia di Gesù. Fu nondimeno un bello e raro esperimento d'un gran problema sociale, fu una prova onorevole della prudenza e carità dei Gesuiti e di quella veemente ed insinuante persuasiva che sforza le volontà [1].

Ho procurato di definire i caratteri legali delle varie specie di servi e di servili addetti all'agricoltura; ma debbo notare come nel designarli regni nei documenti molta oscurità e confusione, chiamandosi spesso tagliabili tanto i soggetti alla taglia in somma determinata che i tagliabili a mercè e quelli che erano ad un tempo tagliabili e manimorte; e adoperandosi ancora, secondo i luoghi e i tempi, altri appellativi, come ho già più volte accennato. Senonchè tutti possono riferirsi, secondo le varie condizioni della

(1) Vedi in proposito gli scritti di Demersay, de Gratry ecc.

loro servilità, ad una delle categorie superiormente descritte. Il nudo appellativo non ce l'insegna. Esso non indicava per lo più che una delle condizioni multiformi della servilità, che non era neppure in tutti i luoghi e per tutte le persone grave ad un modo. Così la parola *ligio* non dinotava che un uomo che avesse giurato fede ad un signore preferibilmente a tutti gli altri del mondo; e propriamente questa condizione non pregiudicava neppure la nobiltà, non che la libertà della persona; non era che un vincolo di fede. Pure in Tarantasia si chiamavano *ligi*, come abbiam veduto, uomini soggetti alla manomorta personale, epperò veri servi.

In alcuni paesi si chiamavano tagliabili quelli che erano soggetti alla taglia reale in somma forma, e così pure gli uomini di *poëte* (*homines potestatis*), semiliberi. In Savoia i tagliabili erano soggetti a taglia reale e personale, e ad un tempo manimorte; dimodochè confondeansi coi veri servi rustici.

Nella valle di Ruz (Valangin) gli abitanti si scompartivano in molte classi di liberi e di servili. Dopo i nobili venivano gli uomini franchi, discendenti dai *royés* (*homines regis*), spezie d'arimanni non degenerati, obbligati solo alla milizia ed ai placiti (giudizi pubblici). Essi

viveano alla campagna: molti divennero vassalli, avendo fatto accomandigia de' loro allodii e ricevutili poi in feudo dai signori, od accettato dai medesimi concessioni di feudi.

La terza classe era dei franchi borghesi, la cui franchezza fondavasi su quella del Comune cui apparteneano.

La quarta era dei franchi alberganti delle montagne (*francs habergeans*), stranieri ai quali il signore avea concesso beni in albergamento, cioè in enfiteusi, con privilegio di franchezza, per ampliare col numero de'soggetti il dissodamento delle terre incolte. Sugli alti monti e nelle valli elevate la servitù è caso eccezionale, poichè per allettar popoli a recarsi ad abitare luoghi poveri, disagiati e in rigido clima vi volea l'allettamento della libertà, che più difficilmente si sarebbe potuto ottenere in siti meno alpestri e sotto un cielo più temperato. Di questi franchi alberganti ve n' erano tre sorta, che si differenziavano secondo il luogo d' origine e la natura del contratto che aveano stipulato col signore.

La quinta era de' franchi sudditi, uomini affrancati dalla taglia, di rado dalla manomorta. Oltre all' obbligo del servizio militare, comune a tutte le classi, erano soggetti alle prestazioni

prescritte dalla consuetudine di fromento, di capponi, di canape, ed a tre giorni di servizio collo stesso numero d'animali con cui aveano arato le proprie terre. In alcuni luoghi i franchi sudditi chiamaronsi censuali.

La sesta si componeva de'commendati (*hommes comands*). Erano nella condizione de'franchi sudditi, colla giunta d'un riconoscimento in danaro o in cera per la guardia o raccomandazione.

Nell'ultima classe stavano i tagliabili; in origine servi, cioè tagliabili a misericordia, ma già sul principio del secolo XIV soggetti in molti luoghi a tassa determinata, eppercìò uomini servili piuttosto che veri servi. Nella valle di Travers v'era una categoria di persone chiamate *franchi sergenti*. Erano arimanni, come i sergenti di Borgogna, vassalli militari senza giurisdizione, il cui obbligo principale consisteva nella guardia de'castelli [1].

Fra gli aggravi dai quali erano travagliate le classi servili, meritano ancora qualche maggiore spiegazione la milizia ed i sussidi (*aides*).

Abbiam veduto che dalle leggi di Roma, come in generale da quelle dei barbari, era imposto

(1) Chambrier, *Histoire de Neuchâtel*.

il servizio militare a tutti coloro che non erano servi della loro persona; ai quali, a pena del capo, era vietato; e che quando s'introdusse nel romano Impero il colonato affisso alla gleba, s'estese ai coloni, benchè liberi della persona, la proibizione di militare, per non distorli dalla coltivazione dei campi.

Nel Medio Evo i censuarii, i tagliabili, le manimorte, più o meno liberi in quanto alla loro persona, aveano per altro qualità servile per ragione del fondo che possedeano, aggravato di prestazioni, d'angherie, di caducità. Nè perciò erano esclusi dalla milizia: eranvi anzi di quelli, antichi leti e fiscalini ed arimanni, che l'aveano per obbligo principale, e servivano, il più gran numero, a piede, molti eziandio a cavallo I veri servi, tagliabili nella persona e ne' beni a mercè del padrone e manimorte nel doppio senso personale e reale, i servi insomma nel più abbietto significato della parola, erano essi esclusi dall'andar in oste? Nol credo. Spesso, se non sempre, andavano armati alla servile, d'una mazza, d'un pezzo di ferro inastato o d'una daga, in aiuto del padrone; come gli Iloti di Laconia seguitavano gli Opliti di Sparta. Ad ogni modo è certo che eseguivano il servizio ordinario e straordinario di scolta (*gaytas et*

eschargaytas). Certo è che varie qualità di persone, e servili e franche, certe volte pigliavan gusto al mestiere di combattente e, quando non andavano alla guerra per obbligo, locavano volentieri le loro opere nella qualità di clienti (fanti armati di lancia e spada); nel che primi si segnalarono gli abitanti del paese di Vaud.

Il principe che voleva convocare il suo bando scriveva ai nobili direttamente; gli altri facea convocare dal castellano o dal giudice.

Marciavano le milizie feudali sotto l'insegna del loro signore; quelle dei feudi di demanio sotto all'insegna de' balli e de' castellani; quelle dei Comuni sotto al gonfalon del Comune.

Molto varie erano le condizioni di quel militare servizio, limitato d'ordinario a un numero di giorni determinato o tra certi confini di territorio; per consuetudine, credo, prima ancora che per contratto bilaterale o per privilegio. Gli uni dovean servire a proprie spese, altri a spese del principe. Gli abitanti d'Avalon poteano domandar le spese, se impediti di tornar a casa alla sera. Borgo sopra Salin (Borgogna) serviva a proprie spese otto giorni co' clienti; ma il conte di Borgogna era tenuto a dare il soldo ai balestrieri e, passati gli otto giorni, anche ai

clienti [1]. Gap forniva cento fanti per un mese, spirato il mese, avea diritto al soldo. Gli uomini di Marillon non eran tenuti a marciare fuorchè quando il Delfino era assediato o assediava qualche fortezza [2]. Un patto d'ugual natura stipularono i signori di Piossasco con Tommaso II di Savoia, signor del Piemonte (sec. XIII).

I sussidi (*aides, taille aux quatre cas*) erano in origine doni graziosi de' vassalli, nobili ed ignobili, ai loro signori, fatti per alleviare le gravi spese cui in certe occasioni solenni dovevano sopperire. Uffizi di cortesia e di benevolenza mutaronsi, dice Argentré, per usurpazione e prepotenza in tributi obbligatorii. Benchè si chiamasse taglia dei quattro casi, pure questi casi crebbero in certi paesi fino a sette:

1° per le feste del cavalierato del principe (*pro militia domini*) o del figliuol suo primogenito;

2° pel riscatto del signore, quando fosse prigioniero di guerra;

3° per l'esercito imperiale;

4° per maritar la figlia o la sorella del signore;

5° per acquistar dominio;

(1) *Histoire de la ville de Poligny*, pag. 346 (*Franchise de* 1249).

(2) VALBONNAIS *Histoire du Dauphiné*.

6° pel viaggio oltramarino, cioè ai luoghi santi;

7° per l'arrivo dell' imperatore.

Il primo esempio d'un sussidio crede il Ducange che sia quello offerto a Roberto Guiscardo, duca di Normandia, nel 1080 pel matrimonio di Matilde, sua secondogenita. Un altro sussidio fu dato a Ludovico VII per la crociata (viaggio oltramarino) nel 1146. A Napoli e in Sicilia si riscoteano con sì poca discrezione dai prelati, conti e baroni, a misura della loro cupidità, che Federigo II restrinse i casi al riscatto del signore fatto prigioniero in servigio suo, al cavalierato del figliuolo, al matrimonio della figliuola o della sorella, all'acquisto d'una terra comprata per utile del re o del suo esercito, e per una volta sola [1].

In Normandia tali casi erano ristretti a tre; così pure a Bourg sopra Salin (viaggio oltramarino, matrimonio della figlia e acquisto di grandi baronie). Ma questa temperanza era già un effetto d'accordi e di carte di franchezza.

In alcuni paesi, come in Savoia, il sussidio era domandato come concessione graziosa e

(1) *Constitutiones Siculae* (lib. III. tit. XVIII) ap. Lindenbrog *Codex* pag. 797.

determinato volta per volta. Ben è vero che talvolta, se la proferta de'sindaci era tenue, il principe non se ne contentava e mantenea la sua domanda; e così pure quando ai sindaci, interrogati luogo per luogo dai commissarii o al più in adunanze distrettuali, furono sostituite sul finire del secolo XIV le assemblee degli Stati, assai più antiche in Francia, in Inghilterra, in Ispagna, in Portogallo.

Secondo alcune costume, il sussidio si stabiliva raddoppiando per quell'anno il censo o la taglia. In Brettagna variava secondo i casi e gli anni buoni o rei. Quando accadevano due casi che davan luogo al sussidio nell'anno medesimo (*cas de rencontre*), se ne rimandava uno all'anno seguente [1].

Il sussidio scompartivasi d'ordinario a tanto per fuoco. Talvolta le vedove, i pupilli, i mendichi n'erano esclusi, e il nome loro veniva dichiarato con giuramento dal parroco e da quattro probi uomini. Altra volta il ricco pagava pel povero.

I principi e baroni del Medio Evo peccavano talora di grandigia e di stravaganza piucchè d'avarizia; onde imponevano ai loro uomini

(1) Vedi sopra tutta questa materia le opere di d'ARGENTRÉ, SALVAING, VALBONNAIS ecc.

servigi più bizzarri che gravosi. Una famiglia di Ciamberì doveva dare al conte di Savoia un somiere ogni volta ch'egli scendesse in Lombardia; ed è a notare che tal nome si dava ancora nel secolo XII al Piemonte fino alle bocche di Val di Susa. A Susa v'era una famiglia che doveva accomodar quel principe, quando vi capitava, d'un letto fornito di tutto punto. In Aosta più d'una famiglia doveva in simil caso servirlo di ferri da cavallo. A Osnabruck i non liberi fornivano al gran *forestiere* una sedia d'onore con un cuscino, un bicchiere di vino, una verga per difender la Marca, una borsa per custodirvi le multe [1]. Secondo la legge de' Brettoni d'Irlanda, ogni capo ha diritto di consumare il latte d'una vacca del suo fedele [2]. A Essen in Vesfalia, il maestro della coltivazione (*magister rusticorum*), chiamato *baumeister*, era tenuto a presentarsi in un giorno determinato ad un monastero di monache ed a portar pane, vino e butiro ad uso delle educande: ricevea in dono un paio di guanti; e faceva danzare la monaca che reggeva la scuola (*scolastica*) [3]. A Colonia v'erano taluni obbligati a

(1) Grimm *Rechtsalterthümer*, pag. 391

(2) *Collectanea de Rebus Hibernicis*, III, 65.

(3) Kindlinger *Op. cit.* p. 306.

fornire la tavola di monsignore di due formaggi. Il loro diametro doveva esser tale che, collocando il pollice nel mezzo e stendendo la mano, l'estremità del dito mignolo toccasse appena l'orlo[1]. Sarebbe stato più semplice e più sicuro indicarne il peso. Altre prestazioni molteplici si trovano ordinate o convenute, in tutti i paesi, di sproni, d'armi, d'astori e di falconi, di ronzini, di cani, di ghirlande (*chapelets*) di rose, del ceppo di natale (*bûche de noel*), di guanti bianchi; di due lenzuoli di tela di Lamagna nel Delfinato, d'un abito di vaio da barone (ivi). Però non sempre tali prestazioni erano dovute da mansi servili, che anzi il più sovente n'erano gravati feudi nobili o uomini censuali[2].

Il vescovo di Luni avea distribuito i servigi tra le famiglie de' suoi fedeli in modo che, giugnendo in qualche luogo, nulla gli rimanesse a desiderare. Imperocchè una famiglia recava erbaggi e cervogia; l'altra il letto: la terza i materassi e il saccone. Chi portava legna per forno; chi allestiva il bagno, spargendone le acque di erbe odorate. Gli uni portavano per tutta la diocesi i messaggi del vescovo; gli altri

(1) *Jus colonicum.*

(2) Laurière *Glossaire* I. 5x7, Michelet *Origines du Droit français*, tom. II.

facean la scolta di notte con sei guardie, una volta alla settimana; v'era chi guardava i prigionieri nel castello di Bolano; e per ultimo rammento un Opicino, giudice, vale a dire avvocato, il quale, in ragione del manso che teneva, aveva obbligo di lavorare in cucina coi cuochi del vescovo [1]. Il siniscalco del Fossignì, gran gentiluomo e gran ricco, era obbligato in certe contingenze a far la salsa pel sire di Fossignì: *administrare saporem in coquina* [2]. Ma Opicino, avvocato, poteva esser figliuolo o nipote di coloni o manenti agiati che l'avessero fatto studiare, pe' quali coltivatori non sarebbe stato ufficio tanto disdicevole servire nella cucina del vescovo. Frequenti furono in ogni paese i casi ne' quali il possessore libero e talora anche nobile d'un manso, in ragione della sua origine servile o quasi e della non mutata ragione della sua tenuta, era debitore di servigi o vili o beffardi, contrarii alla dignità umana nonchè a quella di gentiluomo. Ma i principi e baroni più discreti, quando il manso servile o, benchè non servile, gravato di prestazioni servili perveniva a mani

(1) Vedi il Codice Pallavicino di Sarzana.

(2) Convenzione coi signori di Lucinge (Archivi gen. in Torino *Prov. di Fossigny, sec. XIII*).

più degne, ne cambiavano la tenuta, sollevandolo a qualità enfiteutica o censuaria, a feudo rustico, e talora anche a feudo gentile; o almeno permetteano che tali servigi si rendessero per sostituto. Il che, in caso di rifiuto del protervo barone, autorizzarono più d'una volta i parlamenti.

Tali servigi beffardi, de' quali non si ha quasi esempio in Italia, erano frequenti in altri paesi: in Francia, e sopratutto in Provenza, in Inghilterra, in Germania, dove i principi e i tirannelli feudali erano più spesso in vena di amare lepidezze. Così far omaggio d'un canarino, portandolo sovra un carro tirato da quattro cavalli; batter l'acqua de' fossi del castello, cantando sottovoce una canzone perchè le rane non intorbidassero i sonni del barone o dell'abate [1]; far l'ubbriaco o il pazzo; saltare e gittare il bastone; lasciar andare quei crepiti di vento che non è decente il nominare [2]; e cantare una canzone disonesta, eran debiti di cui si trovano esempi. Più lieve e più grato era il debito (forse si dovrebbe dir diritto) dei canonici di Digione,

(1) L'abate di Luxeuil. Così a Roubaix presso Lille, feudo del principe di Soubise, e a Laxou presso Nancy.

(2) A Breuil en Bourbon, a Cambden in Inghilterra (Ducange, *Glossarium* v. *Bombus*).

obbligati a baciar sulla gota ogni nuova duchessa di Borgogna.

Spesso il servigio beffardo era, per maggior vergogna, un debito de' feudi nobili. In Austria un vassallo dovea recare al suo signore due vasi pieni di mosche [1]. Quando l'abate di Figeac faceva il suo solenne ingresso, il sire di Montbrun e Laroque lo riceyea in abito d'arlecchino con una gamba nuda, gli addestrava il cavallo, e poi lo serviva a tavola [2]. Il sire di Chourée, quando la dama di Montreuil-Bellay andava per la prima volta a Montreuil, era tenuto ad aiutarla a scendere dal cavallo o dalla lettiga ed a recare al desco d'essa signora un sacco pieno di musco [3].

Per altra parte v'erano certe prestazioni che si direbbero imposte dai vassalli ai loro signori per canzonarli. A Bologna un enfiteuta dell'abate di san Procolo recava a un giorno fisso alla tavola dell'abate un piatto coperto ov'era un cappone bollito. Scoperchiatolo sotto al naso dell'abate, glie ne lasciava godere il fumo e poi se n'andava col suo cappone [4].

(1) Grimm *Rechtsalterthümer* 378.

(2) Piganiol de la Force.

(3) Carpentier *Glossarium* v. *Bolzonna*.

(4) Muratori *Ant. Ital.* III.

Strano era ancora l'obbligo imposto al margravio di Juliers di fare il suo solenne ingresso sopra un cavallo bianco, cieco d'un occhio, con una sella di legno, una briglia di scorza di tiglio e due speroni di biancospino, e di cavalcare in tale stato fino alle sorgenti della Ruhr.

Per un effetto di tali umori beffardi, che si trovano in molte istituzioni del Medio Evo feudale, e tra le altre nell'ufficio di buffone di corte, eranvi anche pedaggi dove si riscoteano singolarissime tasse. Le Cento Novelle antiche narrano d'uno che, non volendo pagar un danaio dovuto perchè gli mancava un occhio, azzuffatosi col pedagiere e scopertosi tignoso, monco d'una mano e con non so quanti altri vizi corporali, fu costretto a sborsare una somma notabile, poichè ogni magagna era tassata un danaio. A un altro pedaggio di Provenza gl'istrioni ed i mimi eran tenuti a dar un saggio della loro abilità alla presenza della dama del castello; un ebreo dovea porsi i calzoni in capo e dire un *pater* nel dialetto del paese; una donna pubblica si dava in balìa al valletto dei cani correnti ecc.[1]. Allora sì che ad ogni ponte, ad ogni barriera si potea dire: *Adagio a' ma' passi.*

(1) Picantol de la force.

CAPO SESTO

Alleviamenti progressivi nelle classi dei servi e dei servili. Comuni indipendenti e loro azione sui coloni. Franchigie comunali concesse da principi e baroni laici ed ecclesiastici.

Varii alleviamenti alle classi dei servi e dei servili arrecarono la crescente influenza della religione e della civiltà e i danari raccolti con lodata industria dai servili e dai servi, mentre i principi ed i baroni, spensieratissimi amministratori, perpetuamente ne difettavano. Quindi il debito d'albergare il signore ed il suo seguito una volta all'anno, e talora un suo ministro, potè redimersi con una somma di danaro determinata; poterono redimersi allo stesso modo le opere d'uomini e d'animali e altri debiti non meno gravi che turpi. Questa agevolezza di ricomperar certi obblighi a danaro trascorse anzi tropp' oltre.

Nel secolo XIV fu per comune sciagura assai frequente l'usanza di dar al principe o al barone una certa quantità di danari invece di fanti e di cavalli; il che, se non creò, aumentò il flagello degli eserciti vendereccì e stanziali, una delle speculazioni d'industria le più funeste che si sieno mai inventate; scemò gli spiriti militari nel popolo; vi sostituì il culto degli interessi materiali.

In molti luoghi la taglia sfrenata (*à merçi*) fu ridotta o per patto o per lunga consuetudine di temperanza a taglia ferma; qua e colà si attenuarono le gravi pene del *formariage;* qua e là ancora gli uomini di *poursuite,* manenti, sedenti, immobilizzati nei mansi che coltivavano e al più entro il feudo a cui servivano, furono dispensati da tal condizione mercè il *droit de parcours.* Questo diritto era antica consuetudine nella castellanìa di Baume in Borgogna: ivi accoglieasi un gran numero di tagliabili a mercè i quali, oltra le taglie, venivano aggravati d'altri sussidi e balzelli, nè potendo pagarli, *par vertu du parcours se sont départis et départent de jour en jour de notre seigneurie.* Affin di cansare questo pregiudicio, Giovanni, duca di Borgogna, ridusse la taglia a tassa ferma (anno 1412).

Gli uomini dell'albergamento di Mouthe avendo questione nel 1296 col priore di quel monastero (che era membro della badia di saint-Oyan du Joux), l'abate ordinò una inchiesta sulle usanze e sulle convenienze antiche de l'*abbergement de Mouthe*. La parola *albergare* significava d'ordinario una concessione di terre fatta con titolo d'enfiteusi. Più anticamente forse quella parola dinotava in uno una concessione a tempo determinato, l'atto dell'albergare ed i fondi e le cose albergate: comunque sia, il risultato dell'inchiesta dell'albergamento di Mouthe venne steso in iscritto; e tra le altre cose vi si legge che gli uomini che tenevano i varii mansi, di cui esso albergo si componeva, avean divieto di giurar borghesie o accomandigie o signorie, nè altro allacciamento di castello, di borgo o di villa franca, finchè dimoravano sulle terre del priorato. Bene aveano facoltà d'abbandonar queste a loro posta; nel qual caso per altro il priore si pigliava tutti gli stabili da loro posseduti; e volendo, prima di partire, vendere la mobiglia, doveano offrirla anzitutto al priore. Inoltre non poteva la loro partenza essere clandestina, ma doveano toglier commiato dal priore, il quale era tenuto di farli accompagnare un giorno ed una notte. Se partivano senza

commiato, rimaneano alla mercè del priore. Che se i detti alberganti si partissero costretti da povertà, senza pigliarsi altro signore, senza entrare nella salvaguardia o nell'accomandigia o stringersi a qualsivoglia vincolo con altro signore, il priore dovea serbar le loro case ed i beni un anno, aspettandone il ritorno [1].

Un altro rimedio era stato introdotto al diritto di *poursuite*, ed era il diritto di *désaveu* o di sconfessare. In virtù del medesimo gli uomini d'un signore si recavano dinanzi a lui od al suo agente e, adducendo le ragioni che aveano di essere malcontenti di lui, lo rinegavano per signore, offerendogli per altro i beni che da lui teneano e di più, secondo i luoghi o le usanze, tutto o parte del mobile, destinato a rappresentar le scorte che in origine si supponeva con tutta verosimiglianza essere state proprie del padrone [2].

Il poggiare che faceano i contadini per naturale impulso verso la libertà; la cura sollecita ed animosa con cui invocavano, come antica osservanza, il beneficio d'ogni ripetuto favorevole accidente; le liti con cui stancavano i loro

(1) PERRÉCIOT *Op. cit. Doc.* n° 102.

(2) Vedine esempio pel feudo di Bevoir nell'Opera di PERRÉCIOT.

padroni poichè l'autorità della giustizia sovrana cominciò ad ufficiosamente od ufficialmente intervenire nelle discordie de' baroni e de'loro fedeli; i tumulti e le fughe con cui turbavano ed impoverivano i loro dominii; talora un sentimento religioso, l'idea di suffragare le anime di qualche crudo o prepotente loro antenato; più spesso la cupidità dell'oro che brillava e attraeva, sebbene offerto dalle mani callose de' contadini; era causa che dopo il mille s'andassero sciogliendo ad uno ad uno, lentamente bensì ma quasi continuamente, i tanti nodi servili, non già con progressione regolare o geografica, ma saltuariamente qua e colà, secondo i luoghi ed i padroni.

Alcuni che aveano doppio vincolo di tagliabilità e di manomorta ottennero assoluzione dalla taglia. Altri, cui più incresceva la manomorta, trovarono modo d'esserne affrancati. Il conte di Borgogna la riscoteva tanto dagli uomini franchi che dai tagliabili, nella sua villa di Quingey. Nell'anno 1300, toccate trecento lire tornesi, la francò da quel dritto *à toujours mais*, e ne francò tutti quelli che vi verrebbero ad abitare; ai quali tutti diè facoltà di disporre de' loro beni come sarebbe ai medesimi in grado, e di succedere *ab intestato*, secondo

la prossimità dei gradi e le consuetudini di Borgogna [1].

Ho già accennato che era un riscatto della manomorta la tassa che si pagava quando un nuovo possessore ripigliava il manso od il feudo dal signore o l'antico possessore da un signore nuovo (*relevium, relief, placitum mortis*). Nel 1067 l'abate Ninocense riscoteva in tali casi dai suoi fedeli od ospiti la rendita d'un anno intero [2]. In Inghilterra, secondo le leggi d'Odoardo il Confessore, il rilevio de' feudi nobili era d'armi e cavalli, più o meno secondo i gradi della gerarchia feudale; quello de' villani il miglior mobile che possedessero, cavallo, bue o vacca. Ma il conquistatore normanno non si contentò e, applicando forse all'isola le consuetudini natie, riscosse ingorde somme.

In molti luoghi si pagò pel relevio il doppio censo; in altri la somma da pagarsi era abbandonata alla mercè del signore. In Sicilia, nel secolo XIII, si statuì che il relevio non potesse in niun caso montare a maggior somma di dieci once d'oro [3].

Nel 1222 Margarita, contessa di Fiandra e

(1) Perréciot *Op. cit. Doc.* n° 104.

(2) Ap. Lemire I 513.

(3) *Constit. Sicular*, lib. III, tit. 22 ap. Lindenbrog *Codex* pag. 798.

d'Hainaut, diè franchigia a tutti i servi e alle serve delle sue possessioni demaniali (*sub nostra iustitia*), con patto che, morendo alcun di loro, fosse a lei consegnato *melius cathallum* (*le meilleur catel*), cioè il miglior mobile del defunto [1]. E nella carta d'affrancamento della signoria di Héricourt (anno 1368) Margarita di Baden si riservò la migliore *butia* od il miglior mobile dei defunti, ovvero cinque soldi a propria scelta.

I patti d'un accordo stretto nel 1188 tra il priore di Morteau e gli uomini del priorato (*pro bono pacis*) rilevano molte curiose particolarità nella condizione degli agricoltori sudditi di chiese e monasteri. Ecco la sostanza di quell'accordo, approvato dal potente abate di Clugny, da cui Morteau dipendeva.

1° Gli uomini del priorato eran tagliabili. Per essere dispensati dalla taglia, oltre al conservare tutti gli antichi servizi dovuti al priore, crebbero l'annuo censo che pagavano, imponendo una tassa di tre soldi stefanesi per ogni bestia destinata ai lavori agricoli, quando fosse di loro proprietà, della metà solamente se era presa a

(1) FOPPENS III 330. Vedi anche SCHOEPFLIN *Alsatia illustrata*, II, 203.

nolo. Con questo mezzo, abolito il nome taglia, gli uomini del priorato sarebbero divenuti censuali ed avrebber tenuto il loro manso *en villenage*, se non fossero rimasti altri nodi servili.

2° Gli uomini del priorato erano manimorte. Morendo uno di loro senza un erede necessario che avesse da lui tetto e vitto (cioè che non ne vivesse separato), ogni avere del defunto andava ai monaci. Rimasero manimorte anche dopo l'accordo; solo s'aggiunse che, se un prossimo parente chiedesse quei beni, il priore dovesse preferirlo, a patti men gravi.

3° Gli uomini del priorato eran sotto al divieto del *formariage*. Niuno potea maritar la figliuola fuor della valle. Se lo faceva, il priore confiscava la porzione di terra data per dote alla figlia. Questa dura legge fu mantenuta; solo si provvide al figliuolo della maritata per *formariage*, che volesse tornare e ridomandasse la terra materna.

4° Gli uomini del priorato avean divieto d'alienare le loro terre e le loro case: questo divieto fu modificato nel senso che prima le offerissero al priore a miglior mercato; se il priore non volesse comprarle, potessero venderle ad altra persona, purchè abitante entro la valle,

cioè suddita del priore. Si soggiugne che la rapina (sotto al qual nome sarà stato compreso anche il furto) patita dal debitore del censo non toglie che sia interamente dovuto.

5° In virtù di quel vincolo di solidarietà che univa al signore i suoi fedeli, vincolo già da noi mentovato, gli uomini del priorato poteano arrestarsi pei debiti dei monaci. Ora si stabilì che non potessero più esser *vadiati,* cioè pignorati per tal cagione.

6° Il priore che giugnesse la sera alla casa d'alcuno de' suoi uomini avea diritto d' esservi albergato una volta all' anno. Questo diritto fu mantenuto.

7° Nulla si mutò parimenti alle condizioni degli uomini che coltivavano i mansi di Grandfontaine e di Fuans, i quali rispondeano al priorato prestazioni di vettovaglie, montoni, danaro e *menaide,* cioè torte e pani, ed inoltre pagavano la tassa de' buoi.

8° Ciascuno avea balìa di coltivare le terre incolte, epperciò non *ammansate*, pagando al priore le *tasche* e la *decima.*

Si definiscono anche in quell'accordo con mirabile semplicità varii punti giurisdizionali. E v'ha un codice penale in tre o quattro articoli. Così, se alcuno misfacesse contro al priore od

alla sua famiglia, o gli recasse ingiuria, ne faccia quell'ammenda che debba al suo signore, secondo la consuetudine del paese.

Le leggi del priore per Morteau ed Essonne sono le seguenti: — si riscuotano sessanta soldi dall'adultero, altrettanto dall'adultera; — si confischi ogni loro sostanza ai ladroni e ai traditori; — si riscuotano sessanta soldi da chi soccombe nel duello giudiziale (*de duello victo*); — il giudicio dell'omicida sia riservato alla mercè del priore (il che vale a dire che poteva estendersi fino alla pena capitale); — si riscuotano nove soldi per ferita sanguinosa; tre soldi pe' richiami ordinarii, cioè per le minori offese [1].

In molti luoghi il divieto di maritar le figlie fuor del dominio del padrone fu rivocato mediante una tassa assai modica, da pagarsi al padrone stesso nel caso di *formariage*. In Russia cotesto diritto d'uscita si chiamava *vevodnoè* [2].

Erano questi alleviamenti parziali ai disagi della condizione servile.

Maggior beneficio, di più gran portata, ed esteso ad intere città, terre e villaggi, fu la concessione di carte comunali, la quale mutò i

(1) Perrèciot *Op. cit. Docum.* n° 28.

(2) Sandres *Les terres noires de la Russie* (nella *Revue des deux Mondes*, février 1860).

servi ed i servili in liberi in tutte le grandi e le mezzane aggregazioni di popoli; non senza attribuire alle medesime giurisdizioni e diritti politici. Ed anche le tenui levò a libertà ed a qualche specie d'autonomia, sebbene più imperfettamente e più tardi. Non parlo de' Comuni che per propria potenza si costituirono, reggendosi a popolo e vivendo indipendenti; poichè essi non solo eran liberi ma sovrani. Il che succedette più presto e più largamente in Italia, e specialmente nelle città poste al mare e usate nei traffichi; ma si compiè per le stesse cause in molti altri paesi di Francia, di Spagna, di Germania e d'Inghilterra.

Mancanza di protezione regia e di difesa pubblica obbligò i popoli a unirsi in difesa privata. Uniti per difendersi, eranlo per offendere; eranlo per soprastare; eranlo per governarsi, per far leggi e non per riceverne. E leggi infatti erano gli statuti che a sè medesimi imponevano, vale a dire per lo più consuetudini ridotte in iscritto, che contenevano precetti organici, politici, giuridici ed economici; una mescolanza di vere leggi e di disposizioni regolamentari. Tali statuti non sono da confondersi cogli statuti concessi dai principi e baroni (*octroyés*), che erano vere carte di franchigia.

Non parlerò adunque di quelle genti in cui le classi serve e servili, partecipando al moto generale, volarono dagli ultimi gradi sociali a quello di libero cittadino, uomo politico, frazione minuscola di sovranità. Ma è debito mio di ricordare che questa rivoluzione comunale era stata nelle campagne preparata da quelle *gilde* o *giure* di coloni già citate, delle quali si trova memoria fin da due secoli prima. Si unirono per difendersi dai soprusi, dalle violenze, dalle ingiustizie. Uniti e all'uopo armati, si faceano rispettare. Quando il moto comunale si volse al compimento, accorsero entro la cerchia franca e furon franchi molti d'essi rustici che professavano arti meccaniche, e quelli agricoltori ancora che avean lor beni nel vicino territorio. Gli altri più lontani che rimasero formarono bensì in qualche luogo comunelli rurali, ma non sperimentarono sorti migliori, rimanendo sempre soggetti alle incapacità della servitù personale. Se non che a mano a mano crescendo la potenza dei Comuni, e dilatandosi più largamente nel vicino paese, cominciarono i coloni negli ultimi anni del secolo XII e nei primi del XIII a volgere i loro pensieri ed avviarsi a libertà, malgrado la prepotenza dei baroni; a procurare di convertire ogni locazione di terre grave ed uggiosa in

semplice patto enfiteutico, a regolare i termini della mezzeria per cansar questioni; a fissare il tempo di dar la licenza al contadino, non più obbligato a risedere ed a coltivar i beni da sè[1]. Infine, crescendo l'ardire e prevalendo sempre più l'autorità comunale, si diedero a sciorre vincoli, a comprar servi, ad ordinare riscatti, come abbiam già narrato aver fatto Bologna e Firenze (secolo XIII), ed anche prima con parziali provvedimenti Ferrara[2], la quale determinò minutamente i doveri degli enfiteuti e i diritti dei direttarii. Gli Statuti Pisani non

(1) In Toscana non sono rari gli esempi antichi di una *manenza* imposta [illegible] quanto alla persona, e con patti di libero uomo a libero uomo. In un documento del quarto anno di Berengario ed Adalberto (a. 955) troviamo una concessione di terre e vigne presso a Firenze, fatta da Adolfo arciprete a Leone da P[illegible] con la condizione che il concessionario vi risieda, ed egli o il figliuol suo od altr'uomo da lui mandato che eseguisca i lavori campestri, propaggini la vigna, edifichi, migliori. Il fitto è di dodici danari d'argento buoni. Se non paga, se ne va via o abbandona le terre, la pena è di venti soldi. Se l'arciprete vuol torre loro alcuna cosa o sovrimporre, soggiace alla stessa pena. Ecco libera corrispondenza di patti. Vedi Rumohr, *Op. cit.* pag. 21.

(2) Nel 11[illegible]3 Ubaldino Soarzo donò, credo per forza, alla cattedrale ed al Comune di Siena (nei primi tempi erano alleati) ogni ragione ed azione che aveva o poteva avere in « terris, casis, vineis, silvis, castellis, villis et ecclesiis, *colonis* et *mancipiis* aliisque rebus omnibus quæ sunt a poio Bonizi usque ad portam de Camollia ». Rumohr, *ibid.* Abbiamo già citato il grande atto fiorentino del 1289, contenente la piena emancipazione di tutti i coloni.

nominano l'enfiteusi; ma distinguono cinque maniere di locazione, che ne sono sorelle carnali. Lucca rammenta coloni, tenitori, enfiteuti, livellarii, e con gran saviezza provvede che non possano al padrone che reclama il fitto o la pensione dovuta opporre l'eccezione della scomunica o del bando che sieno stati pronunciati contro di lui. Bologna considera l'enfiteusi come perpetua, e vuol si rinnovi ad ogni terzo possessore; ammette nelle controversie il giudicio di vicini legali; riconosce nell'enfiteuta la facoltà d'alienare, con diritto di prelazione al direttario. Lo stesso diritto proclamano gli statuti di Brescia, Val Trompia e Vicenza, con diminuzione di prezzo. Provvedimenti sul contratto di mezzeria s'hanno a Padova fin dal 1236, a Siena e altrove in Toscana verso la metà di quel secolo. Le modificazioni introdotte dal tempo dei Langobardi in poi nella immobilità de'coloni e gli altri miglioramenti indotti dalla rivoluzione comunale nello stato servile furono causa che il nome di coloni, di massari, di manenti, una volta servile, più non avesse in generale nel secolo XIII la stessa abbietta significazione.

Consideriamo pertanto le carte comunali che i principi, impauriti dall'esempio de' Comuni che

aveano per forza acquistata e colla forza assicuravano l'indipendenza, concedettero a quelle città e terre che vedeano anelarvi bramosamente affine di mantenerle nella loro fede; e quelle altre che principi e baroni vendettero ad uomini arricchiti dal traffico e dall'industria, ovvero concedettero gratuitamente perchè, più saggi che gli altri, compresero che il danaro del riscatto profittava meglio alle sempre scarne loro finanze che una larga parte di frutti territoriali di difficil trasporto, di dubbia vendita, d'incerto prezzo; che dar libertà è crescere l'industria, e che non è mai povero il signore che ha sudditi ricchi nè ricco mai chi li spolpa e dissossa e, rendendo impossibile il risparmio, rende col tempo impossibile la riproduzione, e rimane capo di miserabili e di falliti che finiscono poi per formare una sola categoria di ribaldi.

Ricogliete le imposte, o rettori de'popoli, ma non aggravate i popoli. Lasciate loro la facoltà del risparmio e rispettate il capitale.

Niuno spiegò più chiaramente l'utilità, tutta materiale, che sperava ritrarre dall'affrancamento d'una sua terra, che Ugo di Vienna, arcivescovo di Besanzone, nel proemio delle franchigie di Bucey (anno 1347) [1]. Per effetto della fran-

(1) Perréciot *Op. cit. Doc.* n° 126.

chezza, egli dice, 1° vi sarà concorso di nuovi abitatori; 2° abolita la manomorta, le terre si coltiveranno meglio e da maggior numero d'agricoltori; l'amministrazione poi della giustizia e i lievi diritti monteranno a maggior somma che ora i grossi; 3° si coltiveranno le terre incolte; 4° gli abitanti arricchiti saranno più larghi e più solleciti pagatori; 5° la manomorta lavora male, sapendo di non lavorare per sè nè pe' suoi; ma quando avrà la libera disposizione de' suoi beni procaccerà di coltivarli meglio; 6° le caducità e devoluzioni che ora si appurano sono proventi eventuali e di non molto riguardo; 7° i sudditi più ricchi faranno maggior numero di contrattazioni, e gitterà maggiori proventi la tassa.

È da credere che quel buon arcivescovo, nel dimostrare con una sapienza economica ammirabile nel secolo XIV, e con tanta evidenza, l'utilità finanziaria evidente della sua chiesa nel concedere la franchigia a' suoi uomini di Bucey, intendesse ad assicurarne la perpetuità del privilegio contra le cieche brame fiscali anzichè ad escludere che vi fosse per parte sua anche un motore più generoso nel concorso di riflessi più puri d'alta moralità cristiana e civile.

Fra le carte di franchezza concesse più o

meno spontaneamente a città popolose e forti, indicherò quelle di cui gl'imperatori germanici gratificarono città del loro diretto dominio o, come le chiamavano, *camere dell'Impero*.

Pare che le più antiche franchezze fossero quelle di Colonia. Dortmund ne godeva prima del 962, poichè in quell'anno Ottone I concedeva agli abitanti d'Heresun presso Heresbourg di vivere secondo il diritto di Dortmund. Trent'anni dopo Ottone III conferiva a Saltzbourg la libertà romana. Ma il tenore di tutte queste franchezze non è noto, essendone periti i documenti. Ne' primi anni dopo il mille la città di Londra, già ricca e potente, e già sicuramente libera, crebbe la sua indipendenza pigliando a fitto dal re Arrigo I la contea di Middlesex, sul cui territorio la città era costrutta, e acquistando il diritto di deputarvi un visconte. Forse perciò chiamavansi quei cittadini nel secolo seguente i *baroni di Londra*.

Nello stesso secolo XI viveano a Comune York, Lincoln, Beverley. In Ispagna la città di Leon era privilegiata di franchigie municipali da Alfonso V, verso il 1020; e di quell'epoca già frequenti erano in quel regno i *fueros*, conceduti dai re e dai *ricos hombres* (baroni), specialmente nelle provincie di Cata-

logna, Aragona, Leone e Castiglia. Nel secolo XII sorsero in Francia i Comuni di Beauvais, Noyon, saint-Quintin e Laon, mercè franchigie consentite per danari dal vescovo; come pure quello di Nantes, la cui carta è del 1150 [1].

In Italia, lasciando in disparte le città che conquistarono, anzichè ottenessero, libertà e indipendenza, come Amalfi, Pisa, Firenze, Milano, Pavia, Genova, Torino, Asti, Nizza, Novara, Vercelli e tante altre, la terra di Biandrate, insorta contro ai proprii conti, ottenne in via di transazione, prima del 1093, l'autonomia colla forma comunale e il reggimento di consoli. La villata di Sessans era nel 1189 già costituita in Comune e contendeva coll'antico suo signore, il vescovo d'Ivrea, innanzi a Drusardo, legato imperiale: questi propose od impose un accordo, in virtù del quale il vescovo Gaimaro di Solero rinunziò ai buoni uomini di Sessans certi pascoli e promise di astenersi da certe riscossioni che faceva per ragion del suo castello di Chiaverano, di cui fidò loro la guardia [2].

Le carte di franchezza concesse dai principi

(1) Vedi Cibrario *Della Economia politica nel Medio Evo* (quinta ediz., *Torino* 1860), vol. I.

(2) Cibrario e Promis (Domenico) *Documenti, Monete e sigilli* ecc. p. 93.

e baroni agli abitanti delle città e terre da loro dipendenti conteneano per lo più

1° il privilegio di franchezza ed inviolabilità personale;

2° il diritto di emigrare;

3° la facoltà di disporre dei loro beni, sia per atto tra vivi, sia per atto d'ultima volontà, e quella di succedere *ab intestato* tra certi gradi di parentado;

4° la facoltà di reggersi a Comune per via di rappresentanti da essi eletti; d'aver beni, pascoli e boschi comuni, se già non ne aveano, o almeno l'uso di essi; il diritto d'impor qualche tassa a pubblico benefizio, e alcuna volta quello di fare statuti;

5° la facoltà d'aggregare nuovi borghesi al Comune; più raramente quella d'accettare nella borghesia ogni servo fuggiasco che avesse abitato entro al confine franco un anno e un dì;

6° la specificazione delle multe e delle pene maggiori pe'casi di delitti e di crimini;

7° la giurisdizione riconosciuta od attribuita ai *vicini* ovvero agli uffiziali del Comune (*maires*, *consoli*, *sindaci*, *priori*, *gonfalonieri*, *anziani*, *credendarii*, *savi*, o con qual altro nome si chiamassero) di conoscere delle cause contravvenzionali che non importassero pena

corporale, e sentenziare, pe' vicini da sè soli, per gli altri assai sovente coll' assistenza d' un delegato del principe, chiamato secondo i luoghi vicario, prevosto, balio, castellano, capitano;

8° il privilegio di non poter essere tratti in giudizio fuor del Comune;

9° la conferma generica delle buone consuetudini del Comune, e la rinuncia del principe o del barone ad antichi abusi, ad antiche oppressioni, fondate parimenti sulla consuetudine, che in tal caso è piuttosto corruttela;

10° le cautele da adottarsi per la sicura e perpetua osservanza della carta di franchezza;

11° le nuove tasse in somma ferma e da non potersi mai crescere, dovute in surrogazione della taglia, della manomorta, abolite, e spesso anche delle opere reali e personali;

12° la determinazione del modo e del tempo del servizio militare e del territorio entro al quale si dovea prestare, dichiarando a spese di chi.

Ripigliamo ed esaminiamo ciascuno di tali privilegi.

1° La franchezza ed inviolabilità personale era il primo e più sostanziale privilegio, e fu anche il più generalmente consentito in tutte le carte di libertà. Non se ne fa parola in quella

di Susa, anteriore al 1148, nè in quella d'Aosta del 1188, perchè gli abitanti delle due città già lo possedevano ab antico. Nelle franchezze di Neuchâtel (Svizzera), concedute nel 1214 da Ulrico e Bertoldo, zio e nipote, signori di quella terra, e conformi alle usanze di Besanzone, si statuì che nissuno potesse esser preso nella terra e nel castello se non in vigor d'una sentenza, fuorchè si trattasse di ladri, omicidi e rubatori di strada, colti in flagrante delitto [1]. Negli statuti di Pinerolo del 1220 sta scritto che niuno può imprigionarsi, ove dia sicurtà di stare in giudizio, se non per grande misfatto, come omicidio o furto, e quando vi concorresse la condizione di esser persona diffamata in tal genere di reati [2]. Nella franchezza di Poligny (contea di Borgogna) del 1288 sta scritto: « Noi, nè altri in « nome o per ordine nostro, dobbiamo o pos- « siamo arrestare niun uomo franco entro ai li- « miti della franchezza di Poligny, se non fosse « per misfatto che ricercasse pena corporale. E « se accadesse che taluni degli uomini di tale « franchezza fossero presi ed arrestati per de- « biti che noi abbiamo, o per nostra cagione in « qualunque modo, noi dobbiamo richiederli e

(1) CHAMBRIER *Histoire de Neuchâtel.*

(2) CIBRARIO *Storia della Monarchia di Savoia.*

« procacciarne a nostre spese e secondo il poter « nostro la liberazione [1] ». Qui s' accenna al principio di solidarietà che si riputava esistere sia tra tutti i cittadini d'un Comune, l'un verso l'altro, sia tra il principe ed i sudditi, tra il barone ed i suoi uomini o fedeli.

Rechiamo ancora due esempi di ville di minor importanza. Senza parlare di Thonon e d' Evian, terre di qualche riguardo, dove si proclamava lo stesso principio dell' inviolabilità personale, scenderemo a saint-Laurent du Pont (Isère) ed a saint-Branchier, che allora faceva parte del Ciablese, ora del Vallese. La carta di libertà di saint-Laurent du Pont, concessa da Amedeo V, dicea: « Ne' termini della fran- « chezza di detta villa niuno debb' essere ar- « restato, quando sia pronto a comparire in « giudizio (*stare juri*), fuorchè sia ladrone, tra- « ditore o tale che abbia meritato una pena « corporale ». I reati leggieri essendo tutti puniti con pene pecuniarie, ne scendeva che la pena corporale fosse riserbata ai rei di misfatti assai gravi. Nella carta di saint-Branchier è detto, e più chiaramente, che niuno potea esser preso nei termini della franchezza se era pronto

(1) Chevalier *Histoire de Poligny*, II. 582.

a dar cauzione di stare al giudicio del tribunale del conte di Savoia; salvochè fosse ladrone, omicida o traditor manifesto, od avesse commesso tal altro enorme misfatto per cui meritasse la pena capitale [1].

2° Il diritto d'emigrare equivale all'abolizione del diritto d'inseguimento (*poursuite*), vale a dire all'abolizione della condizione manentizia o sedentizia, della affissione alla gleba.

Nelle città e terre di qualche importanza essa era già stata, o esplicitamente o virtualmente, abolita; in alcune non avea forse mai esistito. E però le carte di franchezza non ne fanno memoria nè in Aosta, nè a Susa, nè a Neuchâtel, nè a Ciamberì, e neanche in molti altri Comuni di ben minore importanza. Non ne tace per altro la franchigia d'Evian (anno 1265), che consente ai borghesi di partirsene liberamente, anzi promette loro una scorta per un giorno ed una notte. La carta di libertà di Borgo sopra Salins, concessa nel 1249 da Giovanni conte di Borgogna, assolve gli abitatori del Borgo, i loro figliuoli e discendenti in perpetuo da ogni condizione colonica, sedentizia, manentizia, ascrittizia

(1) CIBRARIO *Delle Finanze della Monarchia di Savoia. Discorso Primo* (Nelle *Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino*, Vol XXXVI).

ed inquilina. Si vede che la carta fu stesa da persona pratica delle leggi, perchè usò tutti i vocaboli che, sia ne' tempi romani, sia ne' tempi barbari, significavano l'uomo vincolato alla gleba. Aliz, contessa di Savoia e di Borgogna, nella carta di franchigia di Dôle (anno 1274) scrive che *les gens de Dole peuvent aller là ou il leur plaira et faire seigneur autre que nous.* Giovanna, contessa di Borgogna e regina di Francia, nella memoranda franchezza con cui nel 1324 privilegiò e volle ristorare la città del Gray sulla Somma, stata poco prima distrutta, concedette anche ai borghesi la facoltà di partirsi liberamente e di continuare a tenere dal luogo della loro dimora le case ed i fondi che avrebbero posseduto in territorio di Gray.

Quest'era liberalità piena ed intiera. In altre carte tal facoltà era legata a certe condizioni.

Nella franchezza di Faucogney (anno 1275), modellata su quella di Conflans, è detto che coloro che vi hanno stabile domicilio al momento della franchezza non debbono emigrare salvo per un torto ricevuto dal signore, che sia al medesimo stato dichiarato e di cui non abbia voluto fare ammenda. Era questo una specie di diritto di *désaveu.* Ma in quanto ai nuovi borghesi che si sarebbero poi ricevuti, si lasciava loro balìa

d'andare o di stare, purchè se ne partissero di giorno e dopo d'aver tolto commiato dal signore, dal *maire* e dagli scabini, e ciò a pena di rimanere alla mercè del signore [1], grave pena per una semplice scortesia.

Nella carta di libertà di Belvoir, data nel 1314 da Teobaldo, cavaliere, sire di Belvoir, e da Giovanna di Montfaucon sua moglie, coll'approvazione di Giovanni di Mombeliard, sire di Montfaucon, loro fratello e cognato e signor sovrano del feudo di Belvoir, sta scritto che il borghese, il quale intenda abbandonare affatto il paese, debbe offerire i proprii beni in vendita al signore; se egli non li vuol comprare, dee venderli ad un comborghese, non mai ad un forestiero; inoltre dee togher commiato dal signore e dal *maire*, ed il signore lo farà scortare un giorno ed una notte. Se parte senza togher commiato, non avrà scorta.

3° La facoltà di disporre dei loro beni con testamento o con atto fra i vivi e quella di succedere ab intestato erano contenute nell'abolizione della manomorta. In molte città la manomorta non esisteva. In altre e nei castelli e villaggi era invece molto sparsa. Nelle carte di

(1) Chevalier *Histoire de Poligny*, II. 395.

franchezza venne integralmente abolita in quanto alla disponibilità dei beni ed alla facoltà di testare; ma in quanto al diritto di succedere ab intestato, spesso non fu conceduto che fra i limiti del quarto o quinto grado di parentado.

Le carte di Susa e d'Evian la circoscrivono al quarto grado inclusivamente; altre al quinto. Gli statuti d'Aosta tacciono su questa materia; epperò argomento che in quella città la manomorta non avesse mai esistito. La stessa osservazione è da farsi rispetto a Pinerolo. Lo statuto di Ciamberì non limita i gradi di successibilità: i prossimiori, dice, succederanno. Non li circoscrivono le carte di Poligny, di Gray e di Belvoir. Quest'ultima dice: « se morrà un borghese « od abitante di Belvoir senza eredi del suo corpo, « tutti i suoi beni mobili e stabili dovranno an- « dare (*repairier*) al suo più prossimo parente, « secondo il diritto di successione di lignaggio, « salvochè il defunto ne avesse altrimenti ordi- « nato ». La franchezza di Neuchâtel liberò i borghesi dal diritto di rilievo (*sua non replacitant*), non restrinse i gradi di successibilità. Vietò bensì di far legati in favore de'monaci bianchi di Fontaine-André, che doveano essere molesti uccellatori d'eredità. Ordinò similmente che quando gli eredi fossero assenti, s'aspettassero un anno

e un giorno; e non comparendo in tal termine, l'eredità fosse devoluta al conte. Così disponea pure la franchezza di saint-Laurent du Pont.

4° L'autonomia comunale e il possesso di beni comuni.

In Italia e nella Gallia meridionale, in Portogallo e in altri luoghi, i municipii s'ordinarono sotto al reggimento di magistrati chiamati *consoli;* parte de' quali provvedeano agli affari politici ed amministrativi, parte erano deputati a render ragione. Deducevano essi l'illustre nome da quello de' capi della Repubblica romana. In altri paesi i capi de' ricostituiti municipii ebbero diversi nomi: *maires*, *avoyers* (avvocati), preposti, podestà, vicarii, scabini e burgravi. Nelle carte di franchezza alcune volte si riconosceva e si confermava il municipio già esistente; altre volte si concedea facoltà di crearlo; talora il principe o barone lo creava egli stesso. Preesisteva agli statuti del 1188 il Comune d'Aosta; preesisteva alle franchezze concesse da Amedeo III e Tommaso I il Comune, anzi la *civitas* romana di Susa, e però s'accenna come esistente nè si crede pur necessario di confermarlo. Solamente la carta Susina riconosce nella città

la proprietà comune de' pascoli, de' boschi e delle acque[1].

Prima della carta di libertà del 1324, v'era a Gray una rappresentanza municipale composta di quattro probi uomini, scabini, eletti da tutti gli abitanti. Ma la carta di Poligny del 1288 parla dei quattro probi uomini che vi saranno stabiliti per amministrar la cosa pubblica; quella di Faucogney del 1275 vi stabilisce un prevosto « per « parte mia » dice il signore « e per parte della « villa » un *maire* ed uno scabino. Infine la carta di Belvoir del 1314 concede agli abitanti, esplicitamente, la facoltà di eleggere senza partecipazione del signore quattro borghesi da cui i loro affari vengano dirittamente governati. Il signore si riserva di deputare un *maire* scelto tra i borghesi di Belvoir o fuori.

Tralascio altri esempi, che sarebbe troppo facile moltiplicare. Ma, a proposito dei beni comuni di ciascuna terra, non posso a meno di trattarne brevemente, poichè quest'importante argomento ha dato luogo a serie meditazioni di storici e di pubblicisti.

(1) « Aquæ, pascua, nemora omnibus sunt communia. Fructificantia « an mana de communibus alpalibus nullum alpatium reddant quia non « debent nemoris alberæ. duc partes sunt communes totius nostre « civitatis »

I beni comuni delle città e dei villaggi preesistevano al municipio e sono, a parer mio, uno de' suoi elementi. Anzi il nome di Comune, dato fin dai tempi della Repubblica romana ai municipii, deriva probabilmente dal possesso de' beni comuni, che induce una specie di comunanza e d'associazione agraria. Tal comunione di beni per le maggiori agglomerazioni di popolo può risalire fino ai tempi in cui le tribù nomadi, posando in sedi fisse e datesi all'agricoltura stabile, s'appropriarono i terreni. Allora la tribù fu la sola e vera proprietaria dei beni; l'uso ne fu a tutti comune. Di tal primitivo ordinamento rimangono anche al giorno d'oggi vivi esempi nella Repubblica d'Andorre e in altri luoghi da noi già ricordati. Più tardi, quando dai beni comuni all'intera tribù fu levata una porzione che si spartì tra le famiglie, la tribù dovette serbarne ampie estensioni pei bisogni futuri e per l'uso comune, massimamente in fatto di pascoli e di foreste, dove la comunione offre minori inconvenienti. Nè sono già queste semplici congetture I lavori di Gaupp, Maurer e Dareste de la Chavanne hanno dimostrato che tai beni comunali già esistevano nelle Gallie ai tempi di Cesare.

Non credo già che tutte le proprietà de' municipii abbiano un'origine così remota. V'ebbero

sicuramente altri modi d'acquisto, fra cui, per le terre che poi si levarono all'indipendenza, sono da annoverarsi e l'occupazione violenta e la confiscazione per misfatti o per ire politiche o per contumacia [1]. Essi concorsero sicuramente qua a stabilire, colà ad allargare la proprietà comune. Pe' municipii che sorsero in mezzo ai feudi, i diritti consuetudinarii d'uso, cangiati poi talora in proprietà col lungo possesso, hanno potuto condurre ad uguali risultamenti. Ma tengo per fermo che in molti casi i beni comuni delle città risalgano ai tempi delle prime occupazioni. Ne' primi anni del secolo XIII la servitù s'aggravava ancora sugli abitanti della costa e dei monti di Neuchâtel. Pure le *plebi* di ciascuna villa possedeano pascoli e boschi comuni, e ne regolavano l'uso. Le carte di franchezza concedute dai signori, le quali contengono la facoltà di far legna e di pascolare in determinate foreste e territorii, non fanno certamente che consecrare un uso vetusto ed immemoriale di quelle

(1) L'anno 1149, ai 19 di maggio, il popolo di Bologna decretò « Grasso di Randuino, che uccise di notte Ottolino suo genero, non « sarà mai più nè cittadino di Bologna nè borghese d'alcuna terra « dipendente da Bologna. I beni di lui e de' suoi complici non sa- « ranno beni di nessuno, ma confiscati, squallidi, deserti, faccian « parte del Comune di tutto il popolo di Bologna ». (SAVIOLI *Annali di Bologna*, III. 17).

antiche vicinanze o consorterie d'agricoltori, trasformate allora in Comuni [1]. Ma dove il Comune era più antico del feudo si può asserire, non che presumere, con fondamento che il signor feudale avesse per violenza mutato l'antica proprietà che competeva a tutti gli abitanti sui pascoli e sulle foreste vicine in semplici diritti d'uso.

La carta di Belvoir dice: « ancora vogliamo « e concediamo che i detti borghesi di Belvoir « abbiano i loro boschi, quelli cioè che hanno « *sempre* tenuto e quelli che tengono nel giorno « in cui viene stesa questa carta, per bandirli « o togliere ad essi il bando a piacer loro, senza « di noi e senza nostro comandamento ». Anche i cittadini di Susa aveano la proprietà, non il semplice uso, come de' pascoli, così pure delle acque e delle foreste, annoverate quelle e queste tra i diritti regali; imperocchè qui si trattava non di boschi cedui ma di quelle selve antichissime, vaste e folte, che si chiamavano *nemora nigra*, ed erano quasi dappertutto privativa proprietà del sovrano o del signore del feudo. Ma a Susa il dominio dei due abati della Novalesa e di san Giusto e quello del priore di Oulx aveano agevolato la conservazione o lo

(1) « communi consensu plebium et omnium quorum interest de « communalibus ordinare ». CHAMBRIER *Hist. de Neuchâtel*, p. 10.

svolgimento dell'elemento comunale; e i borghesi di Susa andavano eziandio acquistando dai nobili spiantati possesso di feudi, de'quali il conte di Savoia confermò loro l'acquisto, promettendo di chiedere i servigi, per essi feudi dovutigli, prima di ogni altro ai militi che li aveano alienati [1]. E ciò perchè trattavasi di servizi militari, e perchè i militi erano in colpa d'averli irregolarmente alienati senza averne ottenuta facoltà dal conte di Savoia.

5° La facoltà d'ampliare con nuove aggregazioni la borghesia e il diritto d'asilo pei servi fuggiaschi era principio vitale pe' Comuni; era ciò che furono prima le accomandigie pe' principi e baroni. E però si vede proclamato in moltissime carte, salvo qualche restrizione in favor del principe o barone che concedea la franchezza, affin d'impedire che i suoi servi o uomini servili, abbandonati i mansi coltivati, riparassero entro al nuovo Comune.

Nella carta delle franchezze di Susa, anteriore al 1148 (la quale è molto notabile anche per ciò che con esempio, se non unico, almeno assai raro sono gli stessi cittadini que' che dichiararono le antiche loro libertà, le quali il

(1) Carta del 1213 (*Mon. Hist. patr.* I).

conte di Savoia riconosce e consente), in quella carta, dico, i cittadini così favellano: « Le stesse « prerogative che noi vogliamo per noi, con« cediamo a quelli che vorranno abitare con « noi [1] ». Già prima del 1188 avea la città d'Aosta, minacciata dai baroni potenti e prepotenti di quella valle, cercato di fortificarsi collegandosi coi nobili minori del contado, uomini di milizia o di masnada (*clientes*), e rustici. Tommaso I comprese nella franchezza d'Aosta tutti quelli che aveano giurata lega ed amistà co' cittadini o la giurerebbero per l'avvenire. La carta di Neuchâtel ordinava che il forestiero il quale, giunto in quella città, si fosse presentato al conte od ai ministeriali, trascorso un anno e un giorno si tenesse per borghese, a condizione che fosse concorso in lavori d'utilità pubblica e non fosse stato richiamato da alcun signore. Quando v'avesse richiamo, il fuggiasco dovea accordarsi coll'antico suo signore su questa base: se non avea avuto giusta ragion di fuggire, gli dismettesse i due terzi de' beni, in caso contrario un solo terzo. Ma se accordo non seguiva, la città lo teneva ancora quaranta giorni,

(1) « dipsum quod habere volumus nobiscum habitare volentibus « cedimus ».

nel qual intervallo veniva scortato per un giorno ed una notte fuori di Neuchâtel verso il luogo in cui volesse riparare. Quando il rifugiato negava d'esser uomo di chi lo richiamava, v'era duello giudiziale tra loro. Se il rifugiato riusciva vincitore, avea ragione. Se moriva, avea doppio torto. Ma se era vinto e non moriva, la città non lo abbandonava perciò, ma gli accordava la guardia di quaranta giorni e la scorta, come si è detto di sopra. La carta di Faucougney statuisce che il novello borghese sia ricevuto dal prevosto, dal maire e dallo scabino mediante la tassa di tre soldi, e che debba entro l'anno acquistar casa o beni del valore di sessanta soldi, o almeno secondo il poter suo; e di ciò abbia a prestar malleveria quando si fa ricever borghese. A Ciamberì (anno 1232) non si poteano ricevere in borghesi gli uomini di alcun barone contro la volontà di lui. Ma dopo un anno e un giorno di dimora sulla terra franca, senza richiamo, diventavano liberi e borghesi. A Pinerolo le nuove aggregazioni di borghesi non erano lasciate alla balìa del Comune. Chi bramava d'essere ascritto alla borghesia doveva rivolgersi al conte di Savoia, il quale, scelti alcuni savi della *credenza* (consiglio ristretto del Comune), consultava con loro e decideva. Negli

statuti d'Evian si vietava ai borghesi di raccettar uomini del conte di Savoia, e per gli altri fuggiaschi si stabiliva qual genere di prova dovesse fornire chi li reclamava (anno 1265). La carta di Belvoir vietava si ricevessero nella franchezza uomini taglhabili del sire di Belvoir o del sire di Montfalcon o dei loro feudi e retrofeudi. In molti Comuni il principe osava concedere egli stesso, o in perpetuo o a tempo, lettere di borghesia. Ve n'hanno esempi per Avigliana, Rivoli, Aiguebelle ed altri. Nè queste concessioni erano gratuite fuorchè pei Comuni poveri e spopolati. Tutto si vendeva nel Medio Evo. Le grosse terre vendeano la cittadinanza. I principi vendeano il privilegio di borghesia là dove potean farlo.

Qui è da notare che nei primi tempi dello stabilimento dei Comuni questi agevolavano l'ingresso nella loro borghesia a tutti coloro che si presentavano e dai quali potessero aspettarsi accrescimento di potenza materiale od industriale. Più tardi sottentrò la gelosia della concorrenza che faceano gli artefici nuovi ai vecchi, e si cominciò a difficoltare la concessione della borghesia od a venderla. In alcune città si stabilirono due specie di borghesia, l'una più, l'altra meno privilegiata. Fuor della cerchia delle mura

si chiuse talvolta con semplici palafitte uno spazio di campagna; quelli che vi abitavano erano borghesi di second'ordine. A Pisa ed a Siena si chiamavano *cives selvatici* [1].

6° Una parte notabile delle carte di franchezza conteneva ciò che ora si direbbe il codice penale, ma sempre con poca specificazione di casi e di reati, con niuna distinzione della maggiore o minore imputabilità nè di circostanze aggravanti od attenuanti. S'additavano i reati e si determinava la pena, la quale nella maggior parte dei casi era pecuniale, avendo il Medio Evo imitato le nazioni barbare nella temperanza con cui applicavano le pene corporali; senonchè in molti statuti si vede eziandio imitata la turpe valutazione in danaro di ciascun membro del corpo umano, e la crudele mutilazione comminata a chi, condannato in una multa uguale alla stima ad esso membro assegnata, non la pagasse. Anzi negli statuti di Nizza (al mare) persino alla perdita della vita era fissato l'equivalente in danaro; nè so che altro popolo desse allora più manifesto segno di spinger tanto innanzi il culto della *regina pecunia*. Ponendo immensa cura que'nostri vecchi nel mantenere la pace pubblica,

(1) BONAINI *Statuti di Pisa*.

annoveravano specificamente, minutamente, e punivano d'ammenda tutti i generi d'offesa, anche verbale, anche d'un atto villano. La multa la più grave era per l'ordinario di lire sessanta o di soldi sessanta: questa cifra, che ritorna spesso negli statuti, era desunta dalle pene pecuniali stabilite nelle antiche leggi barbare, e più specialmente nei Capitolari. Ma l'antica e la nuova cifra aveano uniformità di vocabolo, non di valore. Trattavasi nelle antiche leggi per lo più di soldi d'oro. Negli statuti era questione di soldi composti di dodici denari d'argento, i quali diversificavano immensamente, secondo i luoghi, e di titolo e di peso, e perciò di valore.

I casi ne'quali era inflitta pena capitale o guastamento di membra come pena principale eran pochi: comunemente non più di cinque o sei, chiamati casi imperiali; talora soli tre: omicidio, ruberia sulla strada pubblica, tradimento, falsa moneta, ratto violento, stupro violento. Lo stupro violento d'una vergine, quando non si potesse o volesse sposare, era punito colla morte o coll'evirazione (statuti di Susa). L'omicidio premeditato era punito alcuna volta di pena capitale; altre volte, come a Susa, di sola pena pecuniaria (60 lire), mentre al furto in quella stessa città si serbava l'ultimo supplizio.

Negli statuti più antichi la pena di morte è più rara. A misura che i giudici contrassero dimestichezza col diritto romano, la pena capitale diventò più frequente, le pene crudeli si moltiplicarono. Ne abbiamo un esempio negli statuti d'Aosta del 1188, contrapposti a quelli del 1253. Ne' primi, concessi da Tommaso I conte di Savoia, è preveduto un solo caso che possa dar luogo a pena capitale; il furto: la persona e i beni del ladro saranno alla mercè del conte (*in voluntate domini comitis*). Ne' secondi, con maggior studio dettati per cura di Tommaso II di Savoia, signor del Piemonte, si promette la pena di morte a sei qualità di misfatti, insieme colla confiscazione de' beni, sempre congiunta in que' tempi alla pena capitale: 1° omicidio, 2° incendio, 3° ratto violento, 4° stupro violento, 5° veneficio, 6° falsa moneta. Cadeano in tale pena non solo gli autori principali del reato, ma tutti quelli che l'aveano aiutato o consigliato. Inoltre, in quanto ai reati non previsti dagli statuti, se ne rimettea la punizione all'arbitrio del conte e de' suoi giudici, i quali s'atteneano alle leggi romane.

Abbiamo veduto il furto punito colla pena capitale, senza alcuna distinzione, dagli statuti d'Aosta. Negli altri statuti la pena non era pel

primo reato sì grave. La carta di franchezza concessa alla città di Dôle nel 1274 ordina che il primo furto sia punito colla multa di sessanta soldi o colla perdita dell'orecchio; che pel secondo il colpevole sia *alla volontà del signore*, formola di pessimo augurio, che significava quasi sempre la morte; poichè, se la morte del reo non profittava a nessuno, la confiscazione de' beni che v'era unita dava qualche ristoro alla finanza, sempre famelica, del principe o barone. La forma con cui negli statuti più antichi s'adombra quella pena è di lasciarla alla mercè del principe, alla volontà di lui [1].

La maggior crudeltà delle pene introdotta ne' secoli XIII e XIV trovò qualche compenso nell'abolizione dell'empio duello giudiziale, in cui l'accusato dovea combattere coll'accusatore. Per esso un uomo nerboruto e compresso, con muscoli d'acciaio e cuor di bronzo, se pigliava in uggia un qualche dabben uomo, timido e mingherlino, l'accusava d'alcun turpe misfatto e, provocatolo a duello, gli toglieva ad un tempo l'onore e la vita. E quell'infame doppio assassinio si chiamava giudizio di Dio!!... Gli statuti di Ciamberì (anno 1232) vi si riferivano

(1) « sub nostro velle sit ». *Statuti di Susa.*

ancora apertamente, poichè disponeano che colui il quale, chiamato *ladrone* e *traditore*, non si volesse difendere rimanesse alla mercè del conte. Esempi di tal duello si trovano ancora ne' secoli XIII e XIV, ma sono già assai rari. Uno degli ultimi e il più famoso è quello di Ottone di Grandson e Gerardo di Stavayè, nel 1397. La carta di franchezza di Gray ordinava che niuno sarebbe tenuto *de recevoir gage de bataille en quelque cas que ce soit;* ma non vietava il duello quando le due parti vi si accordassero. Vero è che di rado vi si accordavano, amando meglio di fare sperimento del criterio de' giudici che delle bizzarrie della fortuna.

La prigionia a que' tempi non s' adoperava quasi mai a titolo di punizione, ma solamente come custodia pei debitori che non poteano dar sicurtà, per quelli che erano caduti in reato per cui fosse stabilita pena corporale, od anche pe' rei di minori delitti se forestieri o sospetti di fuga, o pei prigionieri di guerra o per gli ostaggi, o per costringere gli scomunicati, non curanti del loro stato, a pentirsi ed a farsi ribenedire. In breve, a que' tempi il menomo rumore che si levasse per una lievissima offesa dava luogo ad una multa a carico dell' offensore o dell' offeso, se richiamavasi senza ragione;

talora di tutti e due, se v'era stata provocazione. Quando a ciò s'aggiunga che ogni pubblico ufficiale, il castellano, il prevosto, il mistrale, aveano podestà di dare ordini accompagnati dalla intimazione d'una multa al trasgressore, si vedrà qual tempesta di multe statutarie, di multe per i minuti richiami, di multe per precetti non osservati e per le contravvenzioni ai bandi pendesse sopra la borsa de' borghesi. Quando non aveano di che pagare, nè danaro nè beni, e non rinvenivano sicurtà, eran tratti in carcere. Conoscevasi il principio: *qui non habet in ære luat in corpore.* Onde la durata del carcere sussidiario ragionavasi secondo il montare del delito fiscale; il quale scontavasi a tanto al giorno, o secondo gli statuti, come a Grenoble, o al dettame del giudice, come in Savoia.

7° Alcuna volta la carta di franchezza riconoscea negli stessi borghesi o nei capi del Comune l'autorità di giudicare o soli o insieme coll'ufficiale del signore. Ne' borghesi stessi, vale a dire ne' vicini, riconobbe la carta di franchigia di Susa l'antica autorità di accordare l'offensore e l'offeso nel caso di minaccie a mano armata, di percosse o d'ingiurie verbali e d'altri non gravi delitti; e di questa pacifica giurisdizione

de' vicini dovea farsi sperimento prima di richiamarsi all' ufficiale del conte di Savoia. Immuni da tale obbligo erano i soli ufficiali del conte di Savoia, finchè stavano in ufficio. Cessato l' ufficio « tornino, dice la carta, sotto la giu« risdizione de' vicini (*sub vicinorum lege re*« *deant*) ». Mercè tale amichevole giurisdizione si cansava nella maggior parte de'casi la denuncia al castellano e la grave pena pecuniale che n'era la conseguenza, eccettuati solamente quei pochi casi di reati gravissimi nei quali il castellano od il giudice erano obbligati a far inquisizione, anche senza denuncia (*cum clamore vel sine clamore*). Di vero essendo quasi tutti i reati, gravi o leggieri, puniti di pena pecuniale, nel cui provento avea parte l'ufficiale del principe o barone, temeano con ragione i Comuni l'eccessivo zelo di lui nel procedere immediatamente ed inesorabilmente per ogni lieve trasgressione contro ai trasgressori. Perciò in molti luoghi si stabiliva che il pubblico ufficiale non potesse, fuor d' alcuni casi gravissimi, aprir inquisizione se non v'era denuncia (Carta di Poligny e tante altre). Perciò ancora a Susa s'era introdotto il giudicio preventivo de' vicini; e a Poligny chi avesse commesso qualche eccesso o danno nelle strade e nelle riviere del conte dovea prima

essere ammonito dal prevosto e dai probi uomini o dai sergenti della città; e se in termine di otto giorni faceva ammenda del danno dato, sfuggiva la multa. Un altro esempio d'un giudizio di vicini mi porgono le franchezze di Moyrens (Delfinato), concedute nel 1164 da Gioffredo, sire di quella terra. « Se nascerà qui-
« stione (così egli) di danaro o di terra, si
« discuta e si decida dai migliori borghesi. Se
« nol potran fare, il signore la definirà col loro
« consiglio » [1].

La giurisdizione di tali giudici di pace non si trova ordinata in molti luoghi. Ma in tutte le terre di qualche importanza si vede o concesso nella carta di franchezza o introdotto per consuetudine che l'ufficiale del signore giudicasse col consiglio de'probi uomini o giurati, o con qual altro nome si chiamassero i consiglieri del Comune. La carta di Dôle del 1274 dice: « gli
« accusati dobbiamo giudicare e condannare per
« mezzo del consiglio della città, ossia dei
« quattro probi uomini o giurati ». Lo stesso precetto ripetono centinaia d'altre carte. Vero è che pel moltiplicarsi de' giudici giureconsulti, i quali non aveano d'uopo di giurati che

(1) VALBONNAIS *Histoire du Dauphiné.*

rammentassero loro le prescrizioni della costuma locale e che ad ogni modo non ne volevano, venne man mano diradando nei centri assai popolosi l'antica forma de' giudizi.

8. Il diritto di non esser tratto in giudicio fuor della terra natia era uno dei privilegi goduti dai grossi Comuni, e dei quali essi Comuni si mostrarono più gelosi; ma fu anche uno di quelli che dai parlamenti o *Consigli* de' principi furono meno rispettati, quando credevano per la qualità della causa di doverla chiamare alla propria cognizione [1]. Nondimeno nella massima parte de' casi le loro questioni erano definite nel luogo stesso dove aveano stanza i contendenti; ed in ciò erano que' tempi più fortunati che i nostri, ne' quali, dovendo gli abitanti dei monti e delle campagne rimote dai centri popolosi cercare lontano dalle proprie case una dispendiosa e spesso non definitiva giustizia, sono

(1) « Les plais et les causes de la ville doyent estre deduits dedans « la ville, nulz de la franchise n'est tenu ni ne peut estre contraint de « pledoier fors des bornes ». *Carta delle franchezze di Dole* ap. Perreciot *Op. cit. Doc.* n° 62. La stessa disposizione si legge nella franchigia di Poligny e in tante altre. *Hist. de la ville de Poligny* II. 555. Un identico privilegio era già stabilito per le consuetudini di Genova, anteriori al secolo X: « habitantes infra civitatem nunquam *pla*« *citum* (il giudizio) non custodiebant, legem non faciebant nisi infra « civitatem ». Cibrario *Storia della Monarchia di Savoia* I. 312.

costretti o ad abbandonare i proprii averi a chi li usurpa o a spendere in liti il doppio ed il triplo di quello che valgono per riaverli. Del che sono frequenti pur troppo nei paesi più civili i lagrimevoli esempi. V'hanno, mi è forza confessarlo, molte contrade, nelle quali in più d'un caso si può affermare apertamente, senza esagerar punto, che la giustizia è fatta pei ricchi ma non pei poveri. Condizione lagrimevole ed antisociale!

9° La conferma delle buone consuetudini del Comune, che tutte non si poteano riferire nello statuto, era talvolta aggiunta alle carte di libertà. Ma più sovente il principe od il barone prometteano essi medesimi di astenersi per l'avvenire da certe oppressioni o violenze a cui s'erano per l'addietro abbandonati. Il conte di Savoia, uso come gli altri principi a convertire in un ramo di rendita fiscale la tutela de' pupilli e delle vedove a lui devoluta, lasciò scrivere nella franchigia di Susa: « le vedove e « gli orfani sono sotto la tua tutela perchè tu li « difenda, non perchè li spogli » (*ad defendendum non ad auferendum*). Nella franchigia di Borgo sopra Salins, Giovanni conte di Borgogna promette che non farà carcerare niun uomo franco per estorquirne danaro o per qualunque

altra cagione. Gli abitanti di saint-George d'Esperanche nella loro franchigia fecero inserir la promessa che non sarebbero più costretti a mutilare o ad appiccare i delinquenti [1]. Qualche beccaio, avido e truce, s'era forse una volta offerto a surrogare il boia assente [2]: bastò quell'atto libero ed eccezionale perchè il castellano lo convertisse in obbligo permanente, secondo il mal vezzo degli agenti senza coscienza de' signori feudali. Perciò sovente vediamo principi e baroni, quando erano prostesi nel letto di morte, pentirsi di quelle oppressioni ed estorsioni o, come allora le chiamavano, *maletolte*, e comandare strettamente ai loro eredi di far ammenda dei richiami che sorgerebbero contro di loro (*emendare clamas*). Così prescrisse ancora Isabella, contessa di Vienna, moglie di Giovanni di Chalon, sire di Rochefort, nel suo testamento del 1263 (*d'amender nos clains*). Altri, meglio consigliati, non si fidavano degli eredi ma abolivano le prestazioni imposte senza giusto titolo. Così, nello stesso anno 1263, Pietro, conte di Savoia, noto sotto al nome di Piccolo Carlomagno, veggendosi al termine de' suoi dì, cassò le

(1) VALBONNAIS *Hist. du Dauphiné.*

(2) La mercede che si pagava al carnefice per le esecuzioni capitali era assai alta.

prestazioni note sotto al nome di *brevería, fenateria* e *paglia.*

10° Per mantener l'osservanza delle franchigie comunali si obbligavano il principe o barone ed i suoi ministri a giurarle sull'evangelio; si ricercavano vescovi ed abati d'approvar quelle concessioni, d'apporvi il loro suggello e di fulminar le censure a danno di chi vi contrafacesse. Implicitamente si costituivano così quei vescovi ed abati giudici delle contestazioni che potesser levarsi tra il signore ed i borghesi. Esplicitamente nella carta di Neuchâtel si conferì tale autorità al vescovo di Losanna.

11° Le carte di franchigia annoverano i pesi dai quali i borghesi erano liberati, quelli che il signore manteneva, e i nuovi diritti che gli venivano consentiti in compenso della libertà conceduta. Ne trarremo esempio dalla carta di Borgo sopra Salins, che ha la data del 1249, ed è con molto ordine e molta lucidità compilata. Giovanni conte di Borgogna, sire di Salins, di proprio moto assolve e franca tutti gli abitanti nel borgo di Salins ed i loro figliuoli e discendenti all'infinito da ogni condizione colonaria, sedentizia, manentizia, ascrittizia, inquilina (varie forme di affissione alla gleba), da cui fossero avvinti; ancora da ogni censo,

taglia, pensione, oste e cavalcata (milizia a piedi e a cavallo), angaria e parangaria e corvate, che tutti od alcuni di loro usano dare o fare per consuetudine o per abuso di loro volontà o per forza. Vuole inoltre che le loro case, gli orti, i giardini, le vigne, terre, possessioni ritengano e ne dispongano com'erano soliti fare sin qui, essi ed i loro antecessori (la manomorta èra quindi già stata abolita o non vi s'era introdotta). Concede ai borghesi la facoltà di eleggere quattro di loro in scabini ossia consoli e rettori, i quali insieme col prevosto del conte che giurerà la franchigia, reggano e amministrino il Comune e definiscan le cause che sulla franchezza medesima potranno insorgere tra borghesi. Dichiara infine che non porrà nè farà porre le mani addosso a niun borghese, salvochè si trattasse d'un malfattore che il Comune avesse già condannato.

Tali sono le franchezze che concede. Ora ecco ciò che ritiene o introduce di nuovo.

Ogni forestiero che vorrà entrare nella borghesia gli pagherà all'ingresso cinque soldi stefanesi. De'borghesi, uno per casa lavori una volta alla settimana alle fortificazioni del castello e della cinta. In caso di guerra i borghesi lo servano otto giorni a proprie spese. Trascorsi

gli otto giorni servano a spese del conte. Se intralasciasse di far loro le spese, tornino a casa liberamente, senza pigliar commiato. Ritiene il diritto di levare, una sola volta all'anno, il censo di soldi sessanta dai più ricchi, dagli altri meno, secondo le facoltà, seguitando il voto giurato del prevosto e degli scabini. Ritiene il diritto di chiedere un aiuto nel caso d'un viaggio trasmarino, del matrimonio d'una figlia, dell'acquisto di grandi baronie o possessioni.

Ma in altre carte di franchezza si stipulavano altri compensi. Il più comune al di là dell'alpi era quello del *tesaggio*, vale a dire del pagamento di una determinata somma per ogni tesa che era larga la facciata della casa di ciascun borghese verso la strada. La carta di franchezza di Belvoir, quella di Gray ed infinite altre ne contengono l'espressa stipulazione. Tal gravezza a Ciamberì era di sette danari forti per tesa; a Mommegliano di quattro danari forti o sei viennesi; a Villanova di Chillon d'otto danari di Losanna; a Sallanches di due danari ginevrini ecc.

Oltre all'imposta delle tese i Comuni concedettero sovente, in compenso delle gravezze e servitù abolite, i laudemii e il trezeno o diritto di terza vendita, ambedue di carattere enfiteutico,

ma caduti forse in desuetudine ne' tempi barbari. Nella carta di franchezza di Lons le Saulnier (anno 1295) si legge: « les quels lods « et ventes les dits bourgeois nous ont données « pour raison de la donation faite de la dite « franchise ». Nondimeno quest'ultimo diritto fu introdotto in molti luoghi, anche non interamente franchi, per tener luogo della manomorta, ed in tal caso il suo montare assorbiva talora la metà del prezzo, era cioè, come dicevano allora, del terzo danaro. Così grave era appunto nella terra di Theys, nella baronia di Sassenage nel Delfinato, e in varii luoghi della Savoia e del Piemonte, mentre in altri variava tra il quarto e il dodicesimo ed anche il ventiquattresimo. Variava eziandio molte volte tra manso e manso, tra casa e casa, in uno stesso territorio [1].

12° Non era generalmente più in arbitrio del signore di chiamar all'armi i soggetti ogni volta che gliene cogliesse la fantasia. Il servizio militare per virtù della franchezza era circoscritto in riguardo ai tempi, ai luoghi ed al numero delle persone. Variava l'obbligazione da

(1) SALVAING *De l'usage des fiefs.* In certi dominii i contratti di donazione e di vendita erano soggetti alla metà del laudemio (*demi lod*).

un giorno o due a trenta e quaranta all'anno. Ora dovevasi il servizio da uno per casa, ora da un quartiere della città o della terra; ora a distanza di venti e più miglia, ora così presso che la sera potessero i soldati tornar a casa. A tenore della franchezza di Dôle, que' cittadini doveano oste e cavalcata al conte di Borgogna entro ai termini dell'arcivescovado di Besanzone, che si stendeano assai largamente dalle due parti del monte Giura; poteva il conte richiederli ogni volta che ne avesse giusta cagione; potevano i richiesti farsi surrogare. Erano immuni 1° i celibi, 2° que' che non hanno casa, 3° quegli che ha la moglie in puerperio, 4° gli ammalati e 5° le vedove. I borghesi di Belvoir doveano seguitare il loro signore a proprie spese un giorno ed una notte. Trascorso quel tempo, se il signore non facea loro le spese, se ne tornavano a casa. Ma in Piemonte, in Savoia, nel Delfinato e in altre provincie l'obbligo del servigio militare era meglio definito e più limitato.

Nulla vi sarebbe di più facile che moltiplicar gli esempi e ritrovar forse ancora per infinite gradazioni nuove varietà d'uomini condizionati o servili, e nuove appellazioni e nuovi patti di liberazione. Ma sarebbe uscir dall'indole d'uno

studio generale e non voler mai arrivare alla meta l'inoltrarsi per tutte le viuzze che s'aprono finchè dura il lungo e disagiato viaggio.

Ci limiteremo dunque, richiamando e riepilogando cose già dette [1], ad osservare che lo schiavo originario, sul quale il padrone avea podestà di vita e di morte; lo schiavo senza patria, senza città, senza famiglia, senza nome, incapace d'acquistare e di possedere, obbligato a stare in luoghi determinati, a pena, se si allontanasse alcun poco, d'essere considerato come fuggiasco, come ladro di sè medesimo, e quindi punito con aspre pene (poichè il lato penale era il solo dal quale lo schiavo fosse considerato sino a un certo punto come uomo); questo schiavo originario, diciamo, andò lentamente, lentissimamente, ma pur progressivamente, acquistando ad una ad una le prerogative d'uomo che i padroni discreti, umani, filosofi, non doveano mai aver disconosciute in lui. Ma quanti erano di tal tempra padroni? invero pochi! E poi v'era la collera che abbuia l'intelletto; e chi si brigava di misurarne le conseguenze quando si trattava di schiavi? Non bisognava dunque far assegnamento sicuro che sulla

(1) Nei Cap. III e V della Parte prima e nel Capo I della Parte seconda.

legge, e ancora spesso la legge non avea efficacia contro la durezza e la ferocità di certi padroni, finchè dalla religione e dalla crescente civiltà i cuori indurati e chiusi vennero inteneriti, snodati e aperti.

Abbiamo raccontato come i primi riguardi conceduti legalmente a Roma agli schiavi sopra le bestie lo fossero pei verdetti dei giureconsulti; e li chiamo verdetti perchè i loro responsi non guardando alla lettera della legge erano fondati sull' equità e sulla coscienza. Degli schiavi si cominciò a tutelar la vita, il pudore, ad aprir ad essi un ricorso contro all' oppressione, a stabilir casi d' impreteribile affrancamento.

Dopo i giureconsulti venne la religione cristiana colla dottrina dell' uguaglianza d' origine, di vocazione, col precetto della fraternità universale, col gran vincolo della carità ch' essa pone in cima a tutte le altre virtù. Non aboliva già essa direttamente e nominativamente la schiavitù, ma bastavano le sue dottrine ad annientarla, se fossero state interamente e con lealtà da tutti accettate e praticate. Nol furono. Però la sorte degli schiavi migliorò al rimbombo di quelle dottrine, ed i primi imperatori cristiani, più di tutti Giustiniano, indi i capi delle nazioni barbare occupatrici dell' Impero, e fra gli

altri i Langobardi, favorirono la causa della libertà.

Intenebratosi poscia il mondo, ribollì, si fendette, si scompose, si disciolse, poi rivisse ardito e brioso con nuovi spiriti fecondatori, surrogando con mille centri d'azione l'antica unità d'ogni Stato; e questo si chiamò ordinamento feudale e comunale, pel quale abbiam veduto che le sorti dei servi furono parte peggiorate parte migliorate. Esse furono invece, quasi per colpo di magica verga, mutate in libere nei Comuni indipendenti; più tardi, e non a un tratto ma pur generalmente, alzate a franchigia nelle circostanze de' Comuni indipendenti e nei Comuni dipendenti.

Abbiam pure veduto come all'epoca della definitiva costituzione dei Comuni la plebe dei servi nelle campagne si trovasse da assai tempo preparata con giure, associazioni, con una specie di comunelli rustici, e per via di consuetudini già stabilite, a pigliar parte al generoso moto, a compier l'ultimo atto della grande emancipazione.

Abbiam veduto come man mano il prevalere dell'autorità monarcale su quella dei baroni agevolasse la concessione di carte di libertà; come fosse facile ai servi agricoltori delle campagne ripararsi in terra libera.

Infine abbiamo sceso il fiume dei tempi fino ai nostri, toccato alcuni punti di parziali affrancamenti, e rivolto lo sguardo ai due immensi fatti: l'emancipazione spontanea, prudente, con riguardi al proprietario, dei ventiquattro milioni di servi Russi; l'emancipazione forzata, senza compensi, sanguinosa, per via d'una guerra fratricida, dei negri del Sud degli Stati Uniti.

Confido che i lettori, dopo aver letto queste pagine, saranno sempre più convinti che niuno ha diritto di confiscare ad altr'uomo una porzione della sua attività individuale e del suo libero arbitrio; nè di toglierli libertà o sostanza più di quello che a tutto rigore necessiti il moto regolare e progrediente della gran macchina sociale. Poichè la maggior libertà, la maggior attività, la maggior agiatezza del cittadino si traduce nel render possibili questi quattro gravi doveri di ogni patriota; — concorrere co' suoi lavori, ciascuno nella sua sfera, al ben essere sociale; poichè la società per via del lavoro arricchisce e per via del lavoro moralizza i cittadini; — concorrere colle sostanze, in via ordinaria e moderatamente, pei bisogni dello Stato; il quale ordinariamente, se ben regolato, non debbe aver bisogno che di moderati sussidi; — concorrervi alcuna volta in via straordinaria, per tempi

straordinarii, con sagrifizi anche gravi; i quali, guai alle sorti dello Stato se diventano frequenti!... — concorrervi, quando occorra, colla persona e coll'armi, facendo voti perchè il genio battagliero de' popoli non abbia occasione d'esercitarsi, sicchè cessino o si diradino le guerre, che sono rovina e corruzione e talvolta esterminio di nazioni sorelle, chiamate a vicendevole scambio di traffici, di lumi, d'affetti, non a sanguinosi scontri, a risse feroci e velenose e letifere, ad odii immortali.

PARTE TERZA

Come per propria industria servi e servili pervenissero a fortuna e libertà

CAPO PRIMO

Del lavoro libero
cui poteano dedicarsi anche i servi e servili

Sebbene il lavoro degli schiavi fosse un lavoro forzato, pure fin ne' tempi peggiori della schiavitù qualche piccola porzione di tal lavoro si potea considerar come libera, ed era quella di cui il padrone lasciava al suo schiavo il provento e che costituiva una delle basi principali del peculio servile. Altre volte, e in Grecia e a Roma, ma più specialmente in Atene, il padrone lasciava che lo schiavo vivesse da sè colla propria famiglia ed esercitasse liberamente l'arte sua, col patto di pagargli una parte dei proventi in somma determinata. Così pure praticavasi largamente in Russia e in altri paesi in tempi a noi più vicini.

Gli schiavi casalinghi godeano a Roma certe prestazioni pel loro nudrimento (*dimensum*), consistenti per lo più in quattro o cinque modii di grano al mese (*menstruum*) ed in cinque danari. Altre prestazioni si rispondean loro giornalmente (*diarium*). Cresceano ancora il loro peculio coi doni, e non eran pochi quando lo schiavo godea la confidenza del padrone o meglio ancora della padrona. Cicerone calcolava che bastassero sei anni ad uno schiavo operoso e sobrio per raccogliere una somma sufficiente a riscattarlo [1].

Questo fatto potea forse esser frequente nelle grandi case, ma nelle altre no certamente.

Vero è che la proprietà del peculio servile non apparteneva allo schiavo, il quale nulla poteva acquistare per sè, intendendosi ogni suo acquisto fatto pel padrone. Ma intanto ne aveva l'usufrutto che non gli poteva esser tolto; poteva girare il suo danaro; e coll'usura e con nuove particelle di lavoro libero far nuovi risparmi e crear nuovi capitali.

A crescere il peculio concorrevano i doni e del padrone stesso e dei forestieri, ai quali in cento modi gli schiavi poteano rendersi grati, o servendone l'ambizione quando stavano con padroni potenti, o accarezzando qualche, ora

(1) SENECA *Ep.* 80, CICERO *Philos.* VIII. 11.

leggiadra, ora detestabile passione allorchè aveano condiscendente l'orecchio di belle dame e fanciulle o di garzonetti lascivi.

In tutti i casi poi, consistendo comunemente il peculio di cose mobili, era agevole celarne una parte al padrone, e in ciò aveano consenzienti e fautori anche uomini liberi, che girando il danaro servile lucravano essi medesimi, mentre procuravano qualche lucro agli schiavi capitalisti. Il peculio, se d'una certa entità, produceva un altro beneficio, ed era di scegliere il genere di lavoro, l'arte o la disciplina nella quale convenisse di far ammaestrare i figliuoli. Siccome gli schiavi erano tanto più ricercati e preziosi quanto meglio addottrinati nelle lettere o in qualche arte liberale, e siccome in tal caso la loro manumissione era quasi sicura, così nulla risparmiavano i genitori perchè i loro figliuoli imparassero dai migliori maestri quelle dottrine o quelle arti che, oltre allo arricchirli, doveano condurli alla loro civile rigenerazione.

Ciò in quanto ai servi urbani. Pei servi rustici, lasciamo da parte i tempi ne' quali erano adoperati a coltivar la terra promiscuamente coi liberi; età dell'oro della gente romana, poichè è verosimile che fossero adoperati non meno negli uffici domestici che nei lavori delle

campagne. Non accade neppure di ricordare in età più tarda e corrotta i latifondi, e gli ergastoli da cui uscivano gli schiavi, incatenati, a coltivarli; schiavi di vil prezzo, barbari quadri di spalle e di braccia nerborute, che rapidamente si consumavano sotto la sferza del sole meridionale e la scutica del soprastante, e che venivano rapidamente e con poca spesa surrogati. Ma quando qualche padrone cominciò a por mente alla spesa del far custodire e invigilar gli schiavi, alla mortalità da cui erano colpiti, agli scarsi prodotti d'un lavoro forzato; quando s'incuorò a sperimentare se per avventura non fosse miglior partito assegnar allo schiavo un podere affinchè lo coltivasse da sè o coll'aiuto d'altri, liberamente, col solo patto di rendere al padrone una quota determinata di frutti; allora lo schiavo, divenuto in certo modo socio del padrone, ebbe uno stimolo all'esercizio della propria attività, un interesse personale e diretto a coltivar bene; il mezzo sempre onorato ed onorando di campare delle proprie fatiche; e se il padrone era discreto e se egli stesso non aveva aggravio di numerosa famiglia, anche il modo di metter da banda qualche risparmio. Gustato questo metodo, è da credere che si diffondesse rapidamente. Le due parti vi trovavano il loro

conto. I padroni, scevri d'ogni impiccio e d'ogni spesa, vedeano poco o punto menomati i loro proventi perchè i prodotti eran maggiori. Gli schiavi godeano in fatto e forse in diritto una mezza emancipazione. Chi sa che queste famiglie di schiavi, non più veri schiavi ma consocii del proprietario e semiliberi, possano esser quelle distinte più tardi col nome di coloni originarii?

In Grecia e nell'Asia vi furono uomini liberi, per effetto della conquista o per patto divenuti coloni affissi alla gleba; nè servi in tutto nè in tutto liberi. Nell'Impero Romano abbiam veduto il colonato diventare obbligatorio ed ereditario, prima per virtù di private contrattazioni e per consuetudine, poi in vigor di legge, la quale introdusse la prescrizione quando l'incomportabilità delle tasse, l'avarizia e la crudeltà de' fiscali rendea frequenti, anzi continue le fughe di liberi coltivatori. Questi furono affissi alla gleba dopo trent'anni di colonato, sicchè più non potessero emigrare; e costituirono la prima classe d'agricoltori. La seconda fu degli schiavi promossi al colonato (*colliberti*).

Crollò coll'Impero Romano anche il sistema degli imperiali scorticamenti; se non in tutto, almeno in gran parte. E i barbari furono più discreti. Poi cominciò l'accomandigia e

l'ordinamento beneficiario a spezzare l'unità di giurisdizione, a sostituire un privato al sovrano, a legare l'uomo, non più al gran centro della podestà sovrana, ma a tanti centri minori quante erano le signorie ecclesiastiche o laiche privilegiate di immunità e di giurisdizione. A tali signori, non più al re solo, si rispondean tributi, si promettean servizi. I fedeli d'un barone si può dire che non conosceano il principe sovrano se non per qualche gravezza straordinaria che il barone loro imponeva in occasione di qualche richiesta del principe cui non si potean sottrarre.

Nè intanto mancava ai servi e servili l'occasione d'occuparsi in lavori liberi e fruttuosi, massimamente a quelli pe' quali o la temperanza del padrone o un patto o la consuetudine avea regolato le tasse da pagarsi e i casi in cui dovean servirlo.

Quando al coltivatore non era tolto nè tutto il suo tempo nè la maggior parte de' frutti de' suoi sudori; quando la numerosa famiglia mascolina gli lasciava la disponibilità di molte braccia per lavori diversi dagli agricoli od anche per lavori agricoli fuor del manso servile, epperciò liberi e retribuiti; non gli riusciva difficile accumular risparmi e comprare alla sua

volta terre e coloni; del che si videro non rari esempi ne' secoli IX e X.

Nel 942 Giovanni, figliuolo del signor Pietro Magnifico e Maria, sua moglie, donarono al monastero dei santi Sergio e Bacco gli *ospiti loro fondati* (coloni affissi ad un fondo determinato) colle loro nuore, colla loro prole e discendenza d'ambedue i sessi, coi loro fondi e cespiti, coi censi consuetudinarii, coi canoni e coi *risponsatici* dovuti, *e* (proseguono essi parlando del peculio) *con tutto quello che si sono procacciato ed hanno radunato in mobili ed immobili, coi loro servi e colle loro ancelle.* Il peculio di quegli *ospiti*, coloni di Giovanni di Pietro e di Maria, consisteva dunque in beni ed in servi.

Giovanni e Maria aggiungono a questa liberalità il dono degli ospiti che non sono affissi ad un fondo (il che prova che quel legame di servitù era non solamente reale ma anche personale) e di tutti i commendati, sia *fondati* che *infondati*, cioè senza un fondo determinato da coltivare e godere [1].

In quasi tutti i paesi o il titolo di concessione del manso o la consuetudine determinava il numero e la qualità de'servigi che eran dovuti dai tenitori del manso, o ingenuile o servile o

(1) *Neapolitani Archivi Monumenta*, I 131

lidiale. Il tal manso dovea tante opere all' anno o tante alla settimana. Fino a quattro o cinque giorni di servizio per settimana, eran dovuti dai mansi più aggravati. Certe angherie con carri, buoi e giumenti, eran dovute da due mansi riuniti.

Ne' mansi servili o servitorii, come li chiama qualche poliptico, talora non si specifica niuna opera dovuta perchè il tenitore dovea servire semprechè fosse richiesto; a beneplacito del padrone o perchè il debito era notorio ed eguale per tutti. Altre volte ne' mansi servili si trova già ridotto a numero fermo d' opere il servigio dovuto; ed allora son poco aggravati. Dovrà, per esempio, un manso servile due giorni di servizio per settimana; laddove di tre opere sarà debitore il manso ingenuile o lidiale o aldionale; ma ciò nasceva dall' esser questi mansi più vasti che i servili e dal compensarsi il maggior servizio con minori prestazioni. Per altro erano d' ordinario i mansi servili aggravati de' servizi più sordidi, come di preparare, recare e spandere il concime; erano aggravati dalla taglia e dalla capitazione, la quale ultima si pagava in denari, s' alzava e s' abbassava secondo la voglia del padrone e la possibilità del servo.

I sedici mansi fiscali della corte di Snaresheim, dipendenza del monastero di Maurmunster

(Alsazia), dovean servire un giorno nel tagliar il fieno, l'altro nel raccoglierlo; condurre cinque carrate di fieno al granaio del monastero, servir un giorno nella mietitura; far quattro pertiche di siepe, dovunque sia loro comandato; costrurre un granaio di 36 piedi; costrurre una casa, se fosse d'uopo, pel prezzo di cinque soldi (intendi una camera sola); costrurre un torchio pel prezzo di due oncie; lavorare quattro iugeri di vigne del monastero per ciascun manso, a sue proprie spese: il che vuol dire che il monastero per quel lavoro non somministrava il pasto, siccome per altro era l'uso generale; doveano inoltre far il vino e recarlo alla cantina dell'abate; raccoglier l'annona e portarla al granaio e battere ogni maniera di grani nell'aia del monastero.

Fra il san Martino ed il Natale servivano quattordici giorni in qualunque luogo ed in qualunque servizio loro fosse comandato (in virtù di tal clausola poteano obbligarsi a far il boia, come accadde in feudo del vescovo di Brescia); aiutavansi a cuocer la cervogia ed il pane; correvano ovunque fossero mandati: erano questi coloni, come ognun vede, moltissimo aggravati. Ma è caso non tanto frequente; gli altri per l'ordinario se la passavano con uno, due o al più

tre giorni di lavoro per settimana[1], e talvolta al mese e all'anno; onde il censuario che avea più figliuoli, se non gli venivano domandati dal padrone pel suo servigio domestico, siccome questi in molti luoghi avea diritto di fare, trovava di che occupare sè stesso e la famiglia in un lavoro libero e, perchè non tanto frequente, ben salariato.

Le richieste di lavoro libero cominciarono a moltiplicarsi quando nel secolo IX i possessori di onori e benefizi o feudi, ben risoluti a far ogni possa alfin di rendere ereditarii gli uffizi ed i benefizi, sotto colore di difendersi da straniere invasioni intrapresero a fortificare le loro residenze, ad erger torri, a murar castelli.

Un'altra cagione che rendea frequenti le richieste di lavoro libero stava nelle continue guerre; nel gran numero di carri o di navi

(1) A Dunzeheim dieci mansi servili erano tenuti a condurre le biade e il fieno, a potare le viti, a zappar le vigne e non faceano altro servizio. A Merlay, in alcuni mansi servili, torna in campo l'obbligo di cinger di siepe una determinata quantità di terreno e di costrurre il torchio colla sua casa e il molino, a spese per altro del padrone; lavoravano inoltre e concimavano la vigna, ma pigliavansi la metà del vino. A Suemheim v'erano 40 mansi fiscali che pagavano un censo in danaro. Sette mansi e mezzo erano franchi da ogni servizio e dalla solita prestazione dei polli e delle ova, ragguagliate quasi sempre al tasso di cinque per ogni pollo dovuto. Così nel Polittico di Maurmunster del secolo X (*Alsatia diplomatica* II. 197).

necessarie al trasporto di mangani, di trabocchi e d'altre grosse e pesanti macchine, e del loro fornimento; nel folto stuolo di falegnami che le seguitava per rizzarle e ripararle; nelle torme di manovali che si spandevano a cercar pietre da tiro, lavorarle e trasportarle; nel bisogno di riparare i castelli guasti dall'armi nemiche o dal tempo.

I servigi dovuti dai tagliabili bastavano appena per le riparazioni ordinarie. Ne'casi straordinarii vi volevano centinaia d'operai; 1500 lavoravano nel 1279 alle fortificazioni del castello di Bard.

Principi e Comuni intendeano a creare ne'loro territorii nuovi punti di difesa, nuovi centri commerciali; quindi costruivano in qualche sito, già forte per natura, un giro di mura e di fosse, e vi chiamavano abitatori coll' allettamento di privilegi e di franchigie. Questo sorgere di *villefranche* e *castelfranchi* e *borghi franchi* dava luogo a molteplici richieste di lavoro; nè meno vi dava luogo la barbara usanza, più frequente assai ne' Comuni che ne' Principati, d'atterrar la casa di quelli che fossero giudicati rei di maestà o di tradimento. Siccome dal secolo XII al XVI tutte le città d'Italia erano divise dalle empie sette Guelfa e Ghibellina, intese a sbranarsi

e cacciarsi a vicenda, il sormontare dell'una o dell'altra dava luogo a guastamenti e diroccamenti di torri e di case, eseguiti con furiosa solennità all'ombra del gonfalone del Comune o di quello della parte trionfatrice.

I taglıabili non occupati nel servizio de' loro mansi, o adoperavansi presso altri padroni come manovali liberi, o apparavano un'arte di mastro da muro, di falegname, di scarpellino, o s'acconciavano per servitore in qualche famiglia di cittadini o per garzone presso alcun legnaiuolo o tessitore o maestro d'altre arti cosiffatte. Molti ancora, meglio forniti d'ingegno, coi risparmi del padre o colla potente protezìone d'un ordine monastico in cui si scriveano; pochi altri coi sussidi dei principi o coll'aiuto d'uomini generosi si consecravano allo studio e riuscivano al sacerdozio o al notariato.

Noi andremo divisando nei Capitoli seguenti i salarii de'manovali e degli artefici; le spese del loro mantenimento; risparmi che, conducendosi da buoni massai, potean fare, e quindi la probabilità di liberarsi da ogni condizione servile. Toccheremo de' matrimonii che usavan contrarre e delle doti delle fanciulle. Contrapporremo alla condizione di questi manovali ed operai ed a quella de' soldati la condizione delle classi

superiori. Infine nulla ommetteremo per dar piena contezza della condizione servile dopo il mille, e addurremo qualche esempio di servi saliti ad alti onori col privilegio dell'ingegno, colla forza operosa e irresistibile d'un lavoro perseverante.

Ma non si può aver sicura notizia di questi particolari senza sapere quali fossero a quei tempi i prezzi delle cose; nè la loro vera stima si può attingere senza conoscere come torni la moneta d'allora alla moneta corrente. Prima di tutto adunque ricorderemo gli studi da noi fatti sopra tale difficile questione; dimostreremo come a sode basi s'appoggino i calcoli da noi istituiti; e preghiamo non ci si apponga a colpa il riprodurre che faremo molte ragioni e molti fatti già addotti in altra nostra scrittura [1], perchè l'argomento è nuovo e difficile, e ha d'uopo d'essere ben dichiarato ed attentamente studiato; ed è utile perciò si presenti al lettore sotto diverse forme e per varii modi di comunicazione, poichè non tutte sono ugualmente lucide per ogni qualità d'intelletti, e perciò appunto giova moltiplicarle e variarle.

E qui dobbiamo ancora soggiungere il motivo

(1) *Della Economia politica nel Medio Evo* Lib. III. Cap. VIII.

per cui, nel ricordare il prezzo degli schiavi e la ragion de'salarii e le spese delle classi operaie, noi ci siamo ristretti ai secoli XIII, XIV e XV. Egli è perchè nei tempi più antichi mancavano in parte gli elementi che servono di base ai calcoli da noi instituiti per conoscere con lodevole approssimazione il vero valor delle cose.

CAPO SECONDO

Basi di stima più sicure per giudicare come le monete antiche si ragguaglino colle moderne, sia in quanto al valore intrinseco, sia in quanto alla loro potenza commerciale.

Affin di giungere a scoprire come rispondano le monete del Medio Evo alle moderne, non solo rispetto al loro valore intrinseco ma rispetto alla loro potenza commerciale, conviene anzi tutto conoscere quale quantità di metallo contenesse ciascuna d'esse monete.

Parecchi autori vollero attingere questa notizia dal prezzo assegnato al marco d'argento monetato dagli ordini regi di Francia. Ma questo non ci sembra sicuro criterio, poichè è un fatto troppo noto che di rado la moneta conteneva quella quantità di fino che il precetto regio indicava, talvolta per colpa de' monetieri, più spesso, dopo il regno di san Luigi, per

colpa de' principi stessi, che aveano convertito in un diritto regale l'abbominevole latrocinio dello adulterar le monete. Ora le monete alterate correvano per breve spazio secondo il valor nominale, ma conosciute ben presto dal commercio, si spendeano a quel minor pregio che aveano in realtà; o se per timor delle pene il venditore non osava rifiutarle, non mancava per altro di crescere proporzionalmente i prezzi delle cose vendute.

A questa considerazione, già di per sè sufficiente a scemar la fede del criterio desunto dal prezzo del marco d'argento, si aggiunge anche l'altra del gran numero di principi e baroni ecclesiastici e laici che, oltre al re di Francia, batteano moneta in quel regno o sulle frontiere del medesimo, e la cui moneta avea corso almen tollerato; s'aggiunge inoltre l'infinita varietà di danari, diversi di peso e di lega, che quasi in ogni città si coniavano ed ai quali non si stendea l'efficacia degli ordini regi, indirizzata principalmente a regolare la moneta tornese o la parigina. Si noti nella stessa città capitale la diversità di valore contemporaneamente assegnata a varie specie di danari parigini, e si conoscerà quanto fondamento abbia la mia censura sulla base di valutazione sopra indicata.

Troviamo nel 1327 un danaro parigino di cui 208 valevano un fiorino d'oro di Firenze, e così uguale a centesimi 5,91 (in metallo) della nostra moneta; un altro danaro parigino di cui 198 adeguavano il valore del fiorino di Firenze, e così del pregio di centesimi 6,24.

Nè intera fiducia m'inspira il metodo adoperato da alcuni altri autori di scegliere nelle collezioni di monete antiche uno o parecchi esemplari d'una data specie di danari o di grossi, di saggiarli e pesarli, e di determinarne con una media il valore intrinseco. Imperocchè chi può affermare che la moneta segnata nell'antico contratto o nel conto del tesoriere sia quella stessa che si ha ora nelle mani? A chi non è noto che per l'imperfezione delle macchine, o per ignoranza o per cupidigia dei monetieri, nè il peso nè la lega della stessa moneta erano identiche in due battiture successive? Negli anni 1297-1298 troviamo un denaro viennese del valore intrinseco di centesimi 5,97; un altro di 6,32; un altro di 5,47. Nel 1341 correva un danaro forte bianco, del valsente in metallo di centes.mi 4,10; un altro di 3,51; un altro di centesimi 5,78. A quale di questi danari vorrà riferirsi il forte bianco preso nella moderna raccolta, e chi vorrà valutare quanto

sia scaduto pel logorarsi dell'uso e pel corrodimento dell'ossido?

Nel 1342 trovo a Valenza (Francia) un danaro di 64 soldi al fiorino = 0.01,54, un'altro danaro di 60 soldi = 0.01,65; altro di 40 = 0.02,47; altro di 16 = 0.06,18 (valore intrinseco del metallo).

Molti altri esempi potrei recare in prova della tanta varietà di danari che si poneano in circolazione collo stesso nome, collo stesso conio, e troppo spesso collo stesso valor nominale, ma con lega e peso diversi, talora per difetto d'arte, il più delle volte per brama di lucro indebito ed in fin de' conti pregiudicievole all'erario che si sperava di rinsanguare; ma le distinzioni che abbondan ne' conti di *danari buoni* e di *danari debili o flebili* (perchè facean piangere gli ingannati), di *danari buoni antichi*, di *danari buoni antichi rinnovati*, ne somministrano amplissima prova.

Nel 1298 correvano in Savoia due specie di danari tornesi, l'una di 16 ed un obolo al grosso, epperciò del valore di centesimi 6,74; l'altra di 18 soldi (196 danari) al fiorino, e perciò del valore di centesimi 5,50.

Nè si dica trattarsi di differenze irrilevanti; perchè ciò che sembra irrilevante nell'unità

denariale diventa importante nel calcolo di spese alquanto considerevoli, e perchè, siccome appunto in queste valutazioni è impossibile pervenire all'esattezza matematica, è tanto più da desiderarsi che si rimuovan le cause d'errori anche lievi per giugnere almeno alla più lodevole approssimazione che sia possibile d'ottenere.

Per altra parte non sono per nulla impacciato nello addurre esempi di più notevoli differenze. Piglierò ad esempio il grosso tornese, moneta d'argento d'estesissimo corso, non solo in Francia ma in molti altri Stati che la riprodussero. Nel 1320 in Piemonte ne correva uno di 27 denari debili, e così del valore di centesimi 90 e 45; un altro di 28 debili, e così del valore di centesimi 94,80. Nel 1329 a Losanna un grosso, uguale a 16 danari lausanesi e 1 obolo, valea centesimi 90,23; in Piemonte un altro grosso che si spendeva per 42 danari astesi era uguale a centesimi 94,92.

Io ho creduto e credo che il valore intrinseco delle monete del Medio Evo si possa più utilmente desumere dal corso del cambio.

L'arte di barattar monete, come quella di far tratte e sconti e di prestar a usura, era largamente esercitata da' cambiatori italiani, e più specialmente toscani, astigiani e chieresi, in

Savoia, in Francia, nelle Fiandre, in Inghilterra e fino in Grecia. Molti bei nomi dell'odierna aristocrazia italiana riferiscono al banco ed allo scrigno di cambiatore le origini della loro grandezza. A loro si dee la teoria del credito; a loro verosimilmente l'invenzione della lettera di cambio, e certamente l'idea de' primi banchi di deposito e di sconto e dei primi monti o debiti pubblici. Il cambiatore non s'ingannava intorno al vero valore delle monete. Fondato sopra i suoi privilegi, per cui aveva pagato e pagava de' bei fiorini d'oro, egli non si lasciava costringere ad accettarle con proprio danno per un valore superiore; egli serviva di faro al commercio, il quale era sollecito di seguitarne l'esempio. Dimodochè il cambio era quello che regolava il giusto corso della moneta. Ed è il valore delle varie monete al cambio ch'io sono andato rintracciando e che ho trovato anno per anno nei conti dei tesorieri, cancellieri, castellani, giudici ed altri che avean maneggio di danaio pubblico. Costoro riceveano pagamenti in tre o quattro, e talora in otto o dieci specie di danari, tutti o quasi tutti diversi di nome, di lega e di peso; ma poi, sia per versare il danaro riscosso, sia per regolare il loro conto e farlo approvar dalla camera, dopo d'aver

registrate le partite com'erano state riscosse o spese, riduceano tutte le monete ad una sola, di cui, direttamente o indirettamente, era indicata la corrispondenza col fiorino d'oro.

È noto che il fiorino d'oro è moneta d'origine fiorentina (a. 1252), della suprema purezza di 24 carati o più veramente di 907 millesimi, di 68 grani di Piemonte di peso, e così del valore intrinseco di lire 12. 36, 55. È noto parimente che la bellezza e bontà del fiorino di Firenze indusse principi e repubbliche ad imitarlo o riprodurlo. Venezia, Genova e i papi l'imitarono nel ducato. I re di Francia, il Delfino, il conte di Savoia, i duchi d'Austria, i re d'Ungheria, di Boemia, d'Aragona, di Napoli ecc. ne riprodussero il tipo con leggiera variazione e con lo stesso nome. Ed anche al dì d'oggi altro non è lo zecchino veneto che una continuazione del fiorino [1].

(1) LEBER nel suo erudito *Essai sur la fortune privée au moyen age* (pag. 130), parlando de'60 mila fiorini d'oro pagati pel riscatto di Duguesclin, afferma che « a quei tempi le parole *fiorini d'oro* erano « spesso impiegate nel senso di moneta d'oro », e quindi adottando questa supposizione che non ha fondamento di sorta, dice che nel 1367 la moneta d'oro francese era il franco d'oro, e fatti i suoi calcoli conchiude che i 60 mila fiorini, da lui cambiati in franchi, tornerebbero in moneta odierna a lire 9,000,000. Ma prima di tutto io farò osservare che, essendo il fiorin d'oro una moneta effettiva, con larghissimo corso, e molto conosciuta, non si può credere che il suo

Il corso del cambio delle varie qualità di monete, secondo la loro corrispondenza col fiorino d'oro di Firenze, invariabile di finezza e di peso, è dunque la base sulla quale sono fondati i miei calcoli sul valor intrinseco delle monete nei secoli XIII, XIV e XV; e questa base, che tien conto delle minime oscillazioni commerciali, sarà, credo, giudicata da tutti la più sicura.

Fu indagine lunga e spinosa trovare per quasi due secoli il ragguaglio delle monete antiche col fiorin d'oro che servìa di campione in Italia, in Savoia, nel Lionese, nel Delfinato, in Borgogna, in Provenza e in molte altre provincie. I risultamenti di questo lavoro, ch'io solo sinora ho fatto su centinaia, per non dir migliaia, di conti, sono registrati nelle tavole

nome fosse adoperato come termine generale a significare qualunque moneta d'oro, tante correndone di peso, di lega, di conio e di valor differente. Quando si nominava il fiorin d'oro si voleva indicare quella moneta e non un'altra. Poi, dato e non concesso che il vocabolo di fiorin d'oro significasse qualunque moneta d'oro, chiederei al signor Leber perchè supporre che il prezzo del riscatto di Duguesclin si fosse convenuto in franchi d'oro anzichè in iscudi d'oro, in regali d'oro, in padiglioni d'oro, in leoni d'oro, tutte monete che aveano corso in Francia? In quanto al risultamento de' suoi calcoli mi par evidente che per difetto nelle base di valutazione egli sia trascorso in una somma esageratissima. Chi avrebbe allora potuto pagare un riscatto di 9,600,000 lire? I miei calcoli sono più moderati. I sessanta mila fiorini tornerebbero a lire 1,289,078 di moneta corrente. E quando fossero stati, come non erano, franchi d'oro, monterebbero alla somma di 1,497,786.

che accompagnano il mio lavoro sulla economia politica del medio evo; e credo non inutile di riprodurli fra le illustrazioni che aggiungo a quest' Opera [1].

Ma, dopo d'aver scoperto il valore intrinseco delle monete del Medio Evo, conviene appurare qual fosse la loro potenza commerciale, necessariamente molto diversa da quella che avrebbero al dì d'oggi monete dello stesso peso e della medesima lega. Tutti sanno e molti si lagnano che il prezzo delle cose sia rincarato d'assai; che si compri al dì d'oggi con un'oncia d'argento appena la metà, e in molti casi neppur la metà di ciò che si comprava men di cent'anni fa; vale a dire che la potenza di questo metallo sia d'altrettanto diminuita.

Accenniamo in breve le cagioni di questa diminuzione, e cerchiamo poi un termine di paragone abbastanza certo perchè si possa determinare, con una approssimazione almeno molto vicina al vero, qual fosse la potenza del metallo monetato nei periodi del Medio Evo che formano l'oggetto di questi studi, e quale sia la presente; o, per esprimerci più chiaramente, quanto costasse allora una libbra di pane, quanto la giornata d'un manovale, quanto un raso di grosso

(1) Vedi il Volume III (*Illustrazioni e Documenti*).

drappo ecc., e quanto costerebbero al dì d'oggi. La differenza in più rappresenterà la diminuzione della potenza commerciale del metallo monetato nelle due epoche paragonate.

Moltissime sono le cause che hanno dovuto influire nel corso dei secoli sul valore delle monete metalliche. L'aumento e la diminuzione della popolazione; i progressi della civiltà e del lusso; la propagazione dell'industria e dell'agricoltura; la scoperta di nuove miniere; le rivoluzioni, le guerre, più di tutto le conquiste permanenti, le carestie, le mortalità, l'introduzione di nuove sostanze alimentarie, sono le principali ma non le sole. L'economista che credesse di poter valutare l'effetto di ciascuna d'esse cause relativamente al corso del metallo monetato ed al prezzo delle cose, affine di dedurne come torni la moneta antica alla moderna, non farebbe prova di giusto criterio; difficile sommamente essendo di scoprir tutte le cause, impossibile determinar la misura della loro azione sul corso della moneta.

Ma da assai tempo sommi scrittori indicarono, ed ora i migliori ingegni s'accordano nel riconoscere esservi alcuni termini di paragone che riassumono e rappresentano la maggior parte di queste cause. E sono il prezzo de'grani pe'paesi

ne' quali tal derrata fu ed è il nerbo del pubblico sostentamento; il costo del sostentamento de' prigionieri nudriti di solo pane ed acqua; il salario degli operai, e massimamente di quelli la cui professione non richiede lunga pratica nè un capitale di cognizioni speciali; e la paga de' soldati, che d'ordinario poco si dilunga dal salario degli operai dell'ultima classe.

È un fatto riconosciuto ed ammesso dai maestri delle scienze economiche che il prezzo dei grani, considerato nella sua media per una lunga serie d'anni, non varia, poichè dee necessariamente equilibrarsi coll'aumento della popolazione e co'suoi bisogni; varia bensì la quantità, e colla quantità la potenza commerciale dei metalli nobili. Non è il grano che aumenti di prezzo, sono i metalli che inviliscono perchè la loro abbondanza si fa d'anno in anno maggiore, mentre ne è tenuissimo il deperimento, e non proporzionata al gittare che ne fanno le sabbie dei fiumi e le viscere de'monti la parte che se ne impiega in lavori d'arte.

Il grano è un oggetto di prima necessità; la sua coltivazione si stende, come abbiam detto, naturalmente secondo l'aumento della popolazione e i bisogni del suo sostentamento. Le nuove sostanze alimentari introdotte non impediscono

che sia pur sempre ne' paesi frumentiferi la base dell' alimento, massimamente nei grandi centri di popolazione, dove il concorso più vivo della domanda e dell'offerta determina la misura dei prezzi, dove solamente si può dire che si determina per tutti gli oggetti di lusso. In qualche valle montana la patata avrà forse occupato terreni prima coltivati a segala; non già nelle pianure. Ai prigionieri si dà pane di frumento; si mescolano le patate alla minestra; non si surrogano le patate al pane. Perciò, quando si saprà qual quantità di metallo monetato richiedevasi in un'epoca antica determinata per comprare ad esempio un chilogramma di pane o di grano, e quale quantità dello stesso metallo si richiede per tal acquisto al dì d'oggi, si avrà la misura la più approssimativamente vera del pregio e della valuta delle monete antiche. Se la base è vera, se gli studi necessarii per istituir questi calcoli sono stati condotti colla debita diligenza e con tutti quegli avvedimenti che sono richiesti, ne avremo una prova trovando che il costo del sostentamento d'un carcerato e il salario d'un semplice manovale che si ciba quasi esclusivamente di pane, e veste poveramente, siccome non doveva esser diverso nelle due epoche, così non ha punto variato.

Ed ecco in qual modo questo risultato serve di riscontro e di prova al metodo da noi seguito e ne chiarisce la sufficiente esattezza. Ed in questo ginepraio io considero come una rara felicità poterne estricar conclusioni di bontà sufficiente. Può in qualche modo servire ancora di riscontro e di prova il contrapporre all'antica la moderna paga del soldato; all'antico il moderno importare del suo sostentamento, non che di quello degli operai dell'ultima classe, da cui non può differir gran fatto la mercede loro attribuita.

Affin d'appurare qual fosse la valuta del grano ad un'epoca determinata, conveniva procedere con grandissimo riguardo a molte e difficili indagini. E in primo luogo avvertire che dopo il mille l'unità monetaria era il danaro, e che i soldi e le lire non erano che i multipli convenzionali d'esso danaro per 12 e per 240. Rammentare in secondo luogo che le specie del danaro variavano all'infinito e di peso e di lega, e perciò di valore; talchè v'ebbe un danaro di buono argento che valse fino a lire 1.41 (dan. gr. tornese), e ve n'ebber di quelli che valsero poco più d'un centesimo (danaro imperiale, danaro di Pavia).

La prima serie delle mie indagini mi ha

condotto a poter dire con sicurezza a qual quantità dell'odierno metallo monetato si ragguaglino le varie monete del Medio Evo. Ma io non era ancora in grado di conoscere qual potenza avessero allora quelle monete rispetto al valore ed alla potenza che avrebbe al giorno d'oggi il metallo monetato di peso e di finezza eguale. Per ottenere quest'ultima e più importante chiarezza era d'uopo ritrovare il prezzo, cui fu venduto allora il grano 1° di buona qualità, 2° per una serie lunga d'anni consecutivi, 3° nel luogo medesimo, 4° ad una misura di cui sia conosciuta o si venga a determinare con sicurezza la capacità. Dovendo formare una o più medie sulla valuta del grano riscontrata per una lunga serie d'anni, egli è chiaro che si dee, per quanto è possibile, procurare che il prezzo che si registra risponda sempre alla stessa qualità del grano, e che non si cerchi successivamente, in luoghi l'uno dall'altro distanti, i quali in quello sminuzzamento del Medio Evo, fra migliaia d'autonomie, poteano soggiacere all'influenza di condizioni troppo l'una dall'altra diverse.

Questo secondo studio fu altresì da me fatto nelle tavole che riproduco in quest'Opera. Fu fatto sopra i conti originali dei tesorieri per

una serie di 108 anni, dal 1289 al 1397. S'ebbe riguardo a iscriver sempre il prezzo del fromento di buona qualità ed a cercarlo nelle due vicine provincie di Torino e Pinerolo, in paesi che obbedivano allo stesso principe e versavano a un dipresso nelle stesse condizioni topografiche, agricole, politiche e commerciali. La media del prezzo d'uno staio di grano nei centott'anni da me ricercati era di lire 4.69; e paragonata al prezzo d'una stessa quantità di grano secondo la media d'un decennio, dal 1825 al 1835, la quale fu di lire 8.31, mostra che la potenza dell'argento monetato era ne' secoli XIII e XIV d'oltre a tre quarti maggiore della presente, e più esattamente come 1: 1.77, vale a dire che la quantità di grano che si comprava allora con 1 danaro ne richiedea trent'anni fa 1 e 77/100.

Varie medie parziali avrebbero certamente rappresentato meglio le variazioni alle quali ogni dieci, venti, venticinque anni andavano soggetti i prezzi delle cose. Ma in età così tempestosa come il Medio Evo, con tante cause che li poteano subitamente alterare, parve più savio partito seguitar nelle valutazioni la media *longissimi temporis*, quella cioè d'oltre a cent'anni; perchè meglio si compensano in quel

lungo periodo gli sbalzi ne' prezzi de' grani, prodotti all' improvviso e con molta frequenza da aumento di tasse, da accidenti di guerra, di peste, di passaggi d'eserciti e di squadre di ladroni e d' avventurieri che, in quanto a disciplina, era tutt'uno; d'arrivo di principi col loro numerosissimo seguito, che bastava ad affamare una città mediocre; ed anche e principalmente dai severissimi divieti d' estrar grano, chiamati allora *sarramenti*, che si bandivano ad ogni sospetto di carestia ed aveano per effetto necessario d' accelerarla e d' accrescerla, come qualche volta anche allora fu riconosciuto e dichiarato dai più prudenti. Un calcolo che abbracci un lungo e continuato periodo mi par preferibile al metodo di coloro che pongono in disparte gli anni di carestia eccezionale. Perchè, come conoscere in tanta distanza di tempi la linea dove comincia e quella a cui finisce la carestia? come non vedere che un prezzo maggiore dell'ordinario può essere carestia per luoghi poveri e montani, non esserlo punto per piani ubertosi e grosse terre?

Nel 1299, guerreggiando i principi d'Acaia col Delfino viennese, la valle di Perosa fu travagliata da gran carestia. Il pregio maggiore cui salirono il grano e la segala fu d' undici e

di nove soldi viennesi (lire 12.76, lire 10.44 [1]). Nota il castellano nel suo conto che moltissimi (*plurimi*) per la gran carestia abbandonarono la valle. In altre terre il grano si vendeva a maggior prezzo, fino a 13 e 14 soldi, e non s'ha memoria che vi fosse perciò emigrazione. Il prezzo più basso, cui siasi venduto il grano nel tempo che abbiam segnato, è 4 soldi, 2 danari di moneta flebile [2], uguali a lire 3.56 (nel 1310 a Cumiana); il più alto è di 32 soldi debili, ossia lire 17.63) (a Moncalieri nel 1370 [3]).

Ma il caro del grano si facea ben maggiormente sentire nelle città popolose e soggette a spessi rivolgimenti. A Pisa nel 1375 lo staio di grano costò lire 4 pisane, e perciò lire 24.96; e crebbe successivamente fino a 14 lire, cioè a lire 87.36!.. [4]

Posti gli irrefragabili riscontri che ho addotti e che sono desunti dai più autentici documenti, io non so persuadermi che non abbiano errato i signori Garnier e Leber affermando che la potenza dell'argento era nei secoli XIII e XIV sei volte maggiore che non è al presente; e

(1) Il danaro viennese rispondeva a lire 0.0,07.

(2) Danaro flebile = lire 0.7,12.

(3) Denaro debile = lire 0.4,59

(4) Il danaro di Pisa, di 71 soldi al ducato d'oro, tornava in metallo a 0.1,47, ed avrebbe ora la potenza di 0.2,00.

tengo per fermo che, se avessero fondato i loro calcoli sopra notizie sicure, tolte da documenti originali, con tutte le cautele disopra narrate, sarebbero giunti a risultamenti presso a poco uguali a quelli da me trovati, poichè non v'è ragione economica nè storica la quale valga a giustificare un divario così enorme fra Piemonte e Francia. Può esservi stato errore materiale nel registrare i prezzi, nella valutazione del valor metallico delle monete [1], nell'assegnare la capacità delle misure antiche, nel non distinguere la qualità de' grani [2], e sopratutto nel cercarne i prezzi qua e là in

(1) Dupré de Saint-Maur, registrando nella dotta sua opera (*Essai sur les monnaies et reflexions sur le rapport entre l'argent et les denrees*) i prezzi di varie derrate, merci ed opere, li segna in lire, soldi e danari, e di rado v'aggiunge specificazione di *parisis* o *tornesi*. Eppure v'erano, come abbiam dimostrato, infinite specie di danari di valor diverso, di corso, se non legale, abusivo, e conveniva anzitutto determinare di qual danaro si trattasse, per quanto si spendesse, quanti n'andassero al marco. Ma ciò non fece il Saint-Maur, nè il fecero i suoi seguaci, nè il Leber medesimo. Ed ecco già una gran causa d'errori; si parla di danari e soldi come se ve ne fosse una sola qualità, di valuta generalmente nota, mentre ve n'erano moltissime, l'una dall'altra diversa, nel solo reame di Francia, dodici o quindici nella monarchia di Savoia.

(2) Quanto sia sostanziale quest'avvedimento, lo potrei dimostrare con molti esempi. Ne cito un solo. A Moretta nel 1290 il grano di prima qualità fu venduto 14 soldi lo staio, quello di qualità inferiore 10 soldi soltanto. E però si vede a quali notabili differenze di valutazione può condurre sì grave differenza nei prezzi.

diverse provincie poste in condizioni agricole, politiche, finanziarie e commerciali troppo dissimili [1].

Ed appunto in quanto alle misure, parmi che gli autori in generale si abbandonino con troppa facilità all'opinione che la misura indicata nel documento sia la misura legale o, per dir meglio, edittuale, e non la locale; e che si persuadano troppo facilmente che i pesi e le misure non abbiano mai sofferta alterazione; come pure trascorrano troppo sovente a battezzare per *tornesi* o *parisis* le lire e i soldi e i danari che senz'altro appellativo trovano qualche volta rammemorati.

La diversità delle misure risale al tempo de'primi baratti commerciali delle tribù. Si conservò malgrado la gran potenza unificatrice di Roma, e ne abbiamo splendida testimonianza in Columella (libro XII), dove, parlando della quantità di grano necessaria per la seminagione d'un iugero, dice che i riscontri da lui avuti da varii luoghi eran diversi per la diversità del suolo e delle misure.

(1) In quel tempo in cui ciascun barone e ciascun Comune levavan genti e facean guerra per proprio conto, in cui il nerbo della guerra consistea nel devastar le terre nemiche, un'improvvisa carestia potea crescer di molto in una castellania il pregio del grano, che a non molte leghe di distanza si manteneva invece in uno stato normale.

Nel Medio Evo, a poche miglia di distanza, di terra in terra, di castello in castello, diversificavansi i pesi e le misure. Invano talora la *grida* ordinava l'uso del peso e della misura legale. La forza prepotente dell'abitudine prevaleva. Conchiudo pertanto che anche in questa parte si può facilmente cader in errore, e credo che certamente abbiano errato gli autori i cui calcoli sono riusciti tanto lontani dai miei.

Ho narrato con quante cautele, con quanta attenzione io abbia proceduto in sì spinosa materia; ho esposto le basi dei calcoli, alle quali parmi difficile contraddir giustamente. Il risultato de' medesimi determina, a parer mio, non con esattezza matematica, impossibile in questa materia, ma con lodevole approssimazione il vero valore delle antiche monete, e dà per conseguenza la chiave dei prezzi delle cose e perciò della condizione economica di que' tempi, la quale interessa il benessere dei popoli assai più che la politica.

Ma questa base stessa, ch'io credo sufficientemente esatta per misurare i prezzi di alcuni prodotti naturali principali, diventa meno esatta se si applica ad alcune qualità di prodotti la cui bontà varia moltissimo, secondo la loro qualità, come ad esempio il vino e i cavalli;

il cui valore può essere, o per aumento di dazi o per malattia dei bestiami e della vite o per scarsità di pascoli e di fieno, assai accresciuto; nondimeno questa base varrà sempre a determinarne il minimo ed il massimo valore. Lo stesso si dica dei prodotti artificiali, per esempio dei tessuti, nei quali una via aperta o chiusa al commercio delle materie prime, una nuova macchina, una nuova forza motrice scoperta, la mescolanza di varie materie di diversa valuta, la minor solidità data ai tessuti, il variar delle mode e molte altre cause influiscono grandemente sui prezzi e producono variazioni notabili in breve numero d'anni. Nel Medio Evo queste cause erano per lo più ristrette a poche: guerre, pestilenze e moda. Ora sono infinite e frequenti. Ci soccorre pei tempi moderni, a formarne giudicio, un elemento che mancava affatto agli antichi, la statistica; e questa ha posto in grado Coquelin, Rabalis, Rondot e De Lavergne di chiarire le variazioni cui soggiacquero varii articoli di commercio dal 1826 al 1862 [1]. In breve giro

(1) *Journal des Économistes*, tom. XXIV, *Annuaire de l'Économie politique pour 1850*. *Note sur les variations des prix depuis 1820* negli Atti dell'*Academie des Sciences morales et politique*, fascicolo di maggio 1864).

d'anni il prezzo d'alcuni tessuti, per esempio de' cotoni, calò del 63 per 0/0, pochi articoli crebbero, e sono tra gli oggetti di consumo naturali e le materie necessarie all'industria. Ma non isfuggirà a nissuno che la cagion principale del generale abbassamento dei prezzi delle cose sta nell'oro che gittarono e gittano sui mercati d'Europa le miniere, i *placers* e le arene dei fiumi di California e d'Australia, e nella conseguente diminuzione del valor metallico monetario.

Dopo queste considerazioni, indispensabili a segnar le basi delle mie operazioni, tornerò all'argomento che forma il soggetto del mio lavoro, e potrò render più viva e spiccata l'imagine delle condizioni economiche degli uomini servi o servili ne' secoli XIII, XIV e XV. E perchè ad ogni lettore riesca facile il riscontrare la ragion de' salarii, i prezzi degli schiavi, degli animali, delle opere e delle cose, riprodurrò, come già dissi, in fine di quest'Opera le tavole delle monete antiche dei secoli XIII, XIV e XV colla corrispondenza del loro valore in lire italiane.

CAPO TERZO

Applicazione delle basi di stima esposte nel Capitolo precedente; loro esattezza dimostrata dal risultamento dei calcoli per quelle spese che di loro natura non erano soggette a variazione; e prima di quella del pane necessario alla sostentazione d'un carcerato.

Applicando le basi di calcolo esposte nel Capitolo precedente, noi ci raccomanderemo alla muta ma sovrana eloquenza delle cifre perchè ci riveli, meglio che con parole, la condizione economica delle classi lavoratrici ne' suoi più minuti particolari; non senza contrapporvi alcuni riscontri intorno allo stato delle persone di sfera superiore. E per procedere con quell'ordine che genera chiarezza, cominceremo ad indagare il costo del pane necessario all'alimento d'un carcerato.

Ai carcerati d'umile condizione non si somministrava nel Medio Evo che pane ed acqua nella quantità necessaria a sostentarne discretamente la vita. Così dichiarano ripetutamente nei loro conti i castellani. — Io ho raccolto venti esempi della somma spesa per quest'effetto in diversi tempi.

Spesa del pane pel sostentamento giornaliero d'un carcerato povero dal 1283 al 1404

ANNI	LUOGHI	MONETA ANTICA	SUA POTENZA PRESENTE
1283	CHATELARD EN BAUGES	1 denaro forte	0. 30
1302	CIAMBERI	2 denari viennesi buoni	0. 20
1303	*Ibidem*	4 den. vienn b.	0. 35
1323	TORINO	2 den. vienn. b.	0. 16
1330	CIAMBERI	1 den. forte escucell.	0. 20
1333	TORINO . . .	2 den. vienn d. b. moneta	0. 17
1335	CUMIANA . . .	2 den. vienn b.	0. 17
1341	CIAMBERI	2 den. vienn. escucellati	0. 19
1349	DELFINATO (un ebreo)	4 den vienn. b	0 35
1351	CIAMBERI	1 den. forte escucell	0 22
1362	PINEROLO . . .	4 den. vienn. b.	0 35
1372	*Ibidem*	4 den. vienn. b.	0. 33
1373	TORINO	4 den. vienn. b.	0. 33
1378	PINEROLO	4 den. vienn. b.	0. 33
1384	CIAMBERI	4 den. vienn b.	0. 33
1387	CARIGNANO . . .	4 den. vienn. b.	0. 33
1388	CIAMBERI	2 den. vienn. escucell	0. 20
1396	TORINO	4 den. vienn b.	0. 33
1397	CIAMBERI	1/2 quarto d grosso more solito	0. 20
1404	*Ibidem*	2 den. vienn escucell. more solito	0. 20

Media della spesa d'un carcerato povero al giorno lire 0. 26 $\frac{1}{5}$

Le differenze che si riscontrano nelle somme allogate pel vitto dei carcerati possono derivare da molte cagioni; e prima dalla variazione delle monete, che serbando lo stesso nome non conservavano la medesima valuta; poi dalle variazioni occorrenti nel prezzo del pane, secondo gli anni e secondo i luoghi; dal fornirsi loro talvolta pane inferigno invece di pan di fromento; dalla complessione più o meno robusta de' carcerati; dall'indole più o men benigna de' castellani; e dalla speranza maggiore o minore ch'essi potevano avere di venir ristorati di quella spesa.

Intanto la media del costo giornaliero del pane necessario al nudrimento d' un prigioniero risulta all'incirca di 26 centesimi e 1/5. Vediamo ora qual quantità di pane poteano procacciare al carcerato 26 centesimi.

La media del prezzo d' uno staio di fromento della miglior qualità, dal 1289 al 1397, fu di lire 4.70. Lo staio a quel tempo conteneva litri 41,235, ossia chilogrammi 31,04, pari a libbre di Piemonte 84, once 0 e 4 ottavi all'incirca, poichè il peso del grano varia secondo i luoghi e le qualità e secondochè è fresco o stantìo. Queste 84 libbre di grano rendevano allora tre rubbi, equivalenti a 75 libbre di

pane [1], quando si faceva del pan comune. Quando poi si fabbricava pane più delicato, per la mensa del principe d'Acaia (a. 1393), maestro Turineto d'uno staio di grano, ch'egli stesso macinava impastava e cuoceva a proprie spese, ritenendo la crusca e la mondiglia, non rendeva più che 60 libbre di pane [2] *bello, bianco* e *ricevibile*. Ma era evidente che la mercede che s'aggiudicava quel buon maestro superava d'assai la tassa fissata ai fornai dal Comune di Torino, la quale era per lo più di cinque denari viennesi e due pagnotte per ogni staio, compreso l'obbligo della recatura, e così di centesimi 56 e due pagnotte, le quali erano tutte d'un peso determinato [3], sebbene variabile secondo il prezzo del grano. Di più ritrovo che allora d'ogni quattro emine di farina se ne traeva una di crusca [4]. Erano

(1) *Conto della Casa del principe d'Acaia d'Antonio Macneri per l'anno* 1390. Spessissimo mi accadrà in questa Parte di citare i conti de' Tesorieri generali e particolari de' principi d'Acaia e de' duchi di Savoia. Onde una volta per tutte dirò che questi documenti, quali in rotoli di pergamena, quali in volumi, stanno nell'Archivio detto camerale in Torino.

(2) *Conto della Casa del principe d'Acaia di Giovanni Lompuas.*

(3) *Liber Consiliorum civitatis Taurini de an.* 1349 (fol. 15): « denarios V et michas duas et non ultra ». Nel 1374 era di denari 8 e 4 micche.

(4) *Conto della Casa della contessa di Savoia per gli anni* 1374-79.

imperfette e macina e abburattamento e panizzazione; e s'abbandonava nella crusca la materia panificabile chiamata *riondino*. Ora con migliori metodi cento parti di grano ne producono 81 di farina e sole 18,91 di crusche e cruschelli; cento parti di farina ne rendono da 98,40 a 132, secondo le varie qualità del pane, e specialmente secondo il peso del medesimo, dipendendo dalla grandezza e dalla forma di ciascun pezzo l'abbandonare nella cottura tutta ovvero maggiore o minor parte dell'acqua contenuta nella pasta. 100 parti di farina ne rendono sole 98,40 di quelle sottili bacchette chiamate *grissini*, fatte con flor di farina, mobidezza ignota al Medio Evo, ed anche ora particolarità del solo Piemonte. Il grissino non serba traccia d'umidità. La stessa quantità di farina in pan francese di tre, di sei, di dodici oncie, ne rende 121, 125, 132 rispettivamente.

Ma il termine medio rigoroso, in quanto ai pani che la cottura non essica totalmente, è quasi impossibile a trovare per le molte cause che coll'usata sua sagacità annoverava l'illustre e compianto mio collega ed amico Carlo Ignazio Giulio [1].

(1) Nell'aureo suo libro *Della tassa del pane*, Torino 1851.

Premesse queste nozioni, è evidente che se nel secolo XIV ottantaquattro libbre di grano non rendevano in pane che libbre settantacinque, ora co' migliori metodi adoperati darebbero sossopra 68 libbre di farina, dalle quali si avrebbero 85 libbre di pane comune, calcolando i pezzi del pane ciascuno del peso di sei once.

Garnier ed altri autori affermano che, cogli odierni metodi del panificare, il prezzo del pane, a peso uguale, è pari a quello del grano. Ma tale affermazione non è esatta e può solo verificarsi in rare contingenze e per certe inferiori qualità di pane.

Ad ogni modo la cosa era ben diversa ne' tempi antichi, nei quali l'imperfezione dei metodi dava luogo a gravi perdite nella manipolazione di quella sostanza alimentare.

Un regolamento di Carlo IX, re di Francia, del 4 febbraio 1567 ci dichiara che il prezzo del pane avanzava d'un terzo quello del grano.

Gli sperimenti instituiti nel 1700 per ordine di quel Governo dal celebre consigliere De-la Mare provarono viemmeglio qual differenza di prezzo corresse tra il grano e le varie qualità di pane. Tale differenza sul pan bianco giungeva al doppio del prezzo del grano.

Seguitando i risultamenti segnati dal De-la

Mare, e attenendomi alle due sole qualità di pane che trovo ricordate nei conti della Monarchia di Savoia, bianco e bruno ossia inferigno, ho formato lo specchio che segue:

Con lo staio del grano a lire 4 70.

PREZZI RELATIVI						MEDIA dei DUE PREZZI	
GRANO		PANE BIANCO		PANE BRUNO			
libbra	chilogr.	libbra	chilogr.	libbra	chilogr.	libbra	chilogr.
0 06,27	0.16,08	0.12,54	0.33,90	0 05,64	0.15,29	0.09,00	0 24,62

Costava adunque il chilogramma di pan bianco circa 34 centesimi, che è sottosopra (come doveva essere) il prezzo presente.

Coi centesimi 26,20 allogati in media pel nudrimento dei carcerati si compravano chilogrammi 0,771 (libbre 2, oncie 1,1/2) di pan bianco e chilogrammi 1,713 di pan bruno, equivalenti a quattro libbre e poco meno d'oncie 8.

Quantunque io sia persuaso che i carcerati delle classi inferiori non gustassero pan bianco, nondimeno credo altresì che il pan bruno di quei tempi non fosse dell'infima qualità calco-

lata dal De-la-Mare, appunto perchè quegli antichi non aveano l'arte di adoperare nella confezione del pane quelle sostanze più grossolane, parte delle quali ora s'impiega utilmente, e che già cominciavano ad impiegarsi quando fioriva cento e cinquant'anni sono il De-la-Mare. Perciò ho formato la media dei due prezzi del pane bianco e del bruno, la quale credo possa lodevolmente applicarsi a quella specie di pane inferigno che formava allora l'inferiore qualità, e sarebbe di lire 0.09,09 la libbra e di lire 0.24,62 al chilogramma.

Coi centesimi 26,20 allogati pel sostentamento d'un carcerato si compravano chilogrammi 1,064, equivalenti a libbre 2.10, 1/2. Nè questo risultamento si dilunga molto dal prezzo del pane che troviamo stabilito a quei tempi nei Comuni afflitti dalla tassa, come per esempio a Torino. Ivi nel 1328, ai primi d'ottobre, il Comune ordinava che la *denariata* viennese del pan bianco si facesse del peso d'oncie sette, e quella del pane di tutte farine si facesse del peso di oncie nove; vale a dire che coll'unità monetaria rappresentata allora da un danaro viennese buono, equivalente a centesimi 8 e 7 decimillesimi, si doveva comprare un pane bianco del peso d'oncie 7 od un pane

inferigno (*bis blanc*) del peso d'oncie 9; onde la libbra del pan bianco veniva a costare 0.13,80 e la libbra del pane inferigno o medio 0.10,68; e così alquanto più del prezzo segnato nella tavola.

La qual differenza assai lieve si spiega facilmente osservando che nella tavola il prezzo segnato è il risultamento d'una media di lunghissimo tempo, e qui invece si desume, non da una media, non dal prezzo naturale, ma da una tassa imposta arbitrariamente, e coll'esempio di un anno solo. Questo metodo del crescere o scemare il peso della pagnotta in proporzione del prezzo del grano, mantenendo sempre il costo all'unità monetaria del denaro corrente, era usanza generale: e dalla parola latino-barbara *denariata*, significante ciò che si poteva avere con un denaro, deriva la parola *derrata*, poi estesa a più larga significazione, e la francese *denrée*.

Ora nel 1858-59, nella città di Torino, ai prigionieri poveri si somministrava pel quotidiano sostentamento un pane di due libbre quasi bianco, che costava 21 centesimi, ed una molto capace scodella di minestra, di paste e legumi o di riso e legumi, che costava in media centesimi 8,94 e sopperiva abbondantemente alla

minore quantità di pane. Il vitto dei carcerati così migliorato costava dunque un po' meno di trenta centesimi [1].

Ma se consistesse unicamente in pane inferigno, come nel Medio Evo, si può affermare che in media generale la spesa necessaria per la diurna sostentazione d'un prigioniero è all'incirca quella di cinque e seicent'anni fa.

Intanto noto questo risultamento e quello del prezzo del pan bianco, che è pure in media lo stesso che abbiam rinvenuto nei secoli XIII e XIV, come un indizio dei meno fallaci della esattezza delle basi di stima adoperate. Poichè, ammesso il principio che il prezzo del grano, considerato in media per una lunga serie d'anni, non ha sensibilmente variato; trovata questa media d'una lunga serie d'anni; trovata la vera capacità delle misure; scoperto il valor commerciale che avevano allora le monete; è chiaro che un bisogno così semplice e poco mutabile, com'è quello del sostentamento d'un carcerato povero,

(1) Nella piccola Russia, dove la terra è molto fertile e la popolazione relativamente scarsa, l'operaio adulto in una fabbrica riceve pel suo sostentamento giornaliero chilogrammi 1,66 di segala e 0,3 di carne di bue, oltre al sale, al lardo, al gran saraceno, al panico e ad un po' d'acquavita. Tutto ciò non costa più di 0,32 al giorno (SANDREY *Terres noires de la Russie*). Il chilogramma di carne di bue si vende 5 kopech all'incirca, e così non più di 50 centesimi.

doveva importare e allora ed oggi la medesima spesa.

Aimone, conte di Savoia, morto nel 1343, aveva comandato che a Ciamberì ogni anno, il giorno dell'Assunta, si desse limosina di 4 denari viennesi di 20 al grosso a 4000 poveri, dopo che un frate minore avesse fatto loro un sermone. Sicuramente egli intendeva che i quattro denari fossero largamente sufficienti a mantenerli in quel giorno. Ed eranlo, perchè equivalenti a lire 0.33.

Ai carcerati di civil condizione il castellano allogava pel vitto un grosso tornese; in caso di malattia si cresceva la spesa.

Il 6 giugno 1135 fu arrestata a Ciamberì Giovanna Vallient, moglie di Giovanni, che fu appiccata sei giorni dopo, forse perchè convinta d'infanticidio. Siccome era in istato di puerperio, la spesa della sua sostentazione fu d'un grosso tornese al giorno (lire 1.09).

Ai nobili dei due sessi s'allogavano per l'ordinario due grossi tornesi al dì. Nel 1388 il bastardo di Chissé, sospetto di complicità nell'omicidio dell'arcivescovo di Tarantasia, dello stesso nome, fu rinserrato nel mastio (*poypia*) del castello di Ciamberì e vi stette tredici giorni a quella ragione di spesa (lire 2.18).

Poi si chiarì innocente. Nell'anno medesimo vi fu rinchiusa la nobile damigella Isabella di Près perchè gli statichi da lei dati s'eran partiti da Chillon senza licenza (*inlicentiati*); e le fu allogata la stessa spesa [1].

(1) Veggansi i *Conti della Castellania di Ciamberì*

CAPO QUARTO

Si conferma con altri esempi la sufficienza delle basi di calcolo sovra esposte — Spesa pel vitto de' coltivatori delle ultime classi — di monaci e di monache — di ricoverati e d'infermi negli ospizi e spedali — di valletti in servizio attivo ed in riposo — di maestri da muro e legnaiuoli — di fanti in campagna e in guarnigione.

Vediamo ora a quanto si calcolasse la spesa del pane e poi quella dell'intero sostentamento per la classe dei lavoranti di campagna.

La consuetudine, che rammorbidava spesso nell'esecuzione la durezza dei patti servili, aveva in molti luoghi introdotta l'usanza, divenuta poi diritto, che a quei taghabili che avevano l'obbligo di servizio personale attorno al castello od ai beni del signore, o che avean debito di recare a tempi determinati prestazioni di cose mangerecce, di pani, di torte, di spalle di maiale o simili, venisse fornito il pane necessario

al loro sostentamento o servito il desinare e la merenda, e spesso dato il cibo dell'intera giornata [1]. Perciò vediamo che nel 1318 i villani adoperati a portar materiali al castello di Ciamberì riceveano 3 denari corsibili al giorno pel pane, e così centesimi 17,40 [2].

Nel 1351, a Pontbeauvoisin, ai villani che prestavano lo stesso servizio erano assegnati pel pane 2 denari escucellati, e così centesimi 22 [3]. La media sarebbe di centesimi 20, inferiore alla cifra indicata pel pane dato ai carcerati, perchè i manovali, non si contentando di solo pane, doveano consumarne minor quantità.

Nel 1300 521 tagliabili carreggiavano grosso legname pel castello di Ciamberì. L'indennità che loro si dava per la spesa era di 6 danari biancheti al giorno (0.04,91), e così di centesimi 29.

(1) A Balangero (Piemonte) « quilibet tenens boves debet tres corvatas boum, qui non tenet boves tres corvatas hominum. et dominus debet illis cibum ». Nel Polyptico Fossatense (ap. Guérard) leggiamo « cuiusquisque mansus ingenuil(es) et servilis ..., cum fecerint corbadas (corvees) in mense martio debent habere panem et leguminen et siceram (vino di pomi, cidre), mense maio panem et caseum, mense octobri panem et vinum, si esse potest ».

(2) Il denaro corsibile, di 25 soldi al fiorino, — 0.5,80.

(3) Calcolato il danaro escucellato per la metà del forte escucellato, cioè lire 0. 10,93.

Ma la parola *spesa* comprendea qualche cosa di più che la semplice somministrazione del pane, probabilmente la minestra. Pane, cacio, latte e minestra era la vivanda che s'imbandiva ai contadini. La spesa del loro pasto è indicata nelle notizie che seguono.

Ai censuali che recavano nel 1279 a Chatelard nelle Bauges i pani delle *menaide* (così chiamavansi le prestazioni di cose mangerecce) s'apparecchiava un desinare che costava 1 denaro forte, cioè centesimi 11,61.

Cent'anni dopo, il pranzo che s'ammaniva ai villani che portavano al castello di Virle (Pinerolo) le spalle di maiale importava 6 denari debili [1] per capo, equivalenti a centesimi 30. Quelli invece che facevano servigi d'aratro e di buoi, rimanendovi quasi tutto il giorno, vi trovavano pranzo e merenda, la cui stima era di undici denari debili, e così poco meno di centesimi 55 [2]; somma poco diversa da quella

(1) Denaro debile di 32 soldi a fiorino p. p. = 04,97

(2) Queste opere d'aratro e di buoi, come le carreggiate, come i servigi personali, racchiusi tutti nella parola *corvate*, potevano riscattarsi con somma determinata. Talvolta era in arbitrio del signore richieder l'opera o il riscatto. Tal altra in arbitrio dei debitori. Le opere di bue e d'aratro si ricomperavano nel 1273 nella Mistralia di Novalaise (Bugey) in ragione d'un denaro forte per giorno e per bue, cioè di centesimi 42. Nel 1306 a Ciamberì vedo gli stessi servigi cal-

assegnata nella tassa del 1307 del siniscalco di Poitou per la spesa intera degli *operai comuni*, la quale era di quattro denari tornesi, da 13 soldi al fiorino, e così di centesimi 56.

Ma siccome i 55 centesimi dati a quei che facevano opera d'aratro e di buoi pel castello di Virle non fornivano che il pranzo e la merenda, se noi aggiungeremo venti centesimi per due pasti che mancano, la colezione cioè, composta per lo più di solo pane, e la cena, s'avranno 75 centesimi per la spesa totale giornaliera dei lavoratori di campagna: somma che viene ad essere di tre soli centesimi inferiore a quella che il siniscalco di Poitou assegnava nel decreto già citato pel vitto d'un buon maestro da muro o falegname. Essa rappresenta poi esattamente la media di ciò che consumano giornalmente i trentotto o quaranta milioni di francesi, e risponde ancora perfettamente alla spesa con cui la società alimentaria di Grenoble nodrisce gli operai, dando loro tre pasti al giorno; e se

notati 9 denari viennes, cioè centesimi 78, a Torino nel 1323 un grosso tornese, del valuta di lire 1. 65, con progressione crescente. Nell'anno 1401 trovo a Ciamberì segnato per le corvate d'uomo il prezzo d'un scudo forte (speronato), cioè di lire 1. 19. Nel 1440 per le *corvées d'hommes* il prezzo segnato come usuale non è che d'un denaro grosso, cioè di lire 1. 04. Dovea crescere o diminuire secondo la scarsità o l'abbondanza delle offerte di lavoro.

l'imbandigione che loro fa è più lauta che l'antica da noi ricordata, poichè si stende alla carne ed al vino, sarà agevole riferirne la causa ed alla facilità che loro procurano le provviste e le manipolazioni all'ingrosso ed allo spirito di carità che presiede a quell'amministrazione [1]. A confermare il buon fondamento di questa stima ci soccorrono altre curiose notizie.

Nel 1322 Amedeo V, conte di Savoia, assegnava pel mantenimento d'un monaco nella gran certosa di Grenoble 10 lire viennesi escucellate. Il pane e le vivande magre, che ne costituivano il vitto, non costavano più che lire 20.86 al mese, 0,69 al giorno [2].

Nel 1345 Umberto II, delfino viennese, fondava a Grenoble un monastero di 50 suore *minorite*, cioè dell'ordine francescano, e assegnava pel loro sostentamento 15 fiorini di buon peso per ciascuna, vale a dire 315 lire all'anno, e perciò 87 centesimi al giorno [3]. Costavano più dei certosini, ma mangiavano carne.

Due anni dopo, trovandosi nell'isola di Rodi, fondava col suo testamento un ospizio per la

(1) *Journal des Économistes*, agosto 1857. La pietosa istituzione fu lodevolmente imitata in Italia.

(2) Danaro escucellato = lire 10.44.

(3) Fiorino di buon peso = lire 21.

vecchiaia a Grenoble. Assegnava a ciascuno dei venti ricoverati, uomini e donne, un fiorino d'oro al mese pel loro sostentamento, e così centesimi 70 al dì.

La spesa media nei tre esempi di sopra riferiti è di centesimi 75 al giorno o più esattamente di 0.75 1/3.

Lo stesso principe delfino fondava ancora spedali per infermi a san Marcelin ed altrove; ma la spesa per nutrirli non era più calcolata che a ragione di un quarto di grosso per giorno, e così in centesimi 14 [1]; nè maggior somma poteva importare il brodo e la minestra ed il poco pane somministrato nella breve convalescenza tollerata nel luogo pio, essendo l'assistenza agli infermi per lo più votiva, e perciò gratuita (prestata dalle converse), ed in ogni caso a buonissimo mercato. Che se la spesa assegnata pel mantenimento giornaliero d'un monaco, d'una monaca, d'un vecchio ricoverato monta solo a 75 centesimi, ed è perciò uguale a quella che abbiamo proposto pel vitto d'un lavorante di campagna, sebbene evidentemente il vitto dovesse esser più lauto, niuno ne sarà maravigliato solo che consideri ed il risparmio

(1) Grosso tornese = lire 1.7[illegible]

che fa chi vive in comune con molti compagni e la minor quantità di cibi consumata da ciascun individuo pel minor bisogno che ha di nudrirsi chi fa vita sedentaria in confronto di chi esercita il corpo in opere d'agricoltura o meccaniche. Egli è questo anzi un nuovo argomento per affermare che ci siamo apposti al vero fissando a 75 centesimi la spesa pel vitto de' lavoratori comuni di campagna.

Sul finire del secolo decimoquarto Giovannetta di Savoia, figliuola naturale del conte Rosso, era educata nel monastero delle Minorite (francescane) di Ciamberì. Si pagavano pel mantenimento di lei 50 fiorini di p. p. all'anno, cioè lire 937.50, e così lire 78.12 al mese, lire 2.60 al giorno. Ma trattavasi d'una principessa.

Similmente nel 1378 maestro Giovanni Payn, rettore delle scuole di Ciamberì, teneva in casa a dozzina Luchino e Tommaso de' marchesi di Saluzzo e riceveva perciò cento fiorini all'anno di picciol peso, cioè lire 1909, e così lire 79.54 per ciascuno al mese, e lire 2.65 al giorno. Ma erano sangue di principi [1].

Nel 1345, quando Umberto, delfino, dovea

[1] Vedi il *Conto del tesoriere generale di Savoia*. Il fiorino di picciol peso valeva lire 19.09

porsi in viaggio per l'Oriente, accomodava a dozzina in casa del signor Ugo Fromentes a Grenoble due bambini bastardi, l'uno della casa di Possignì, l'altro della casa del Balzo, pel prezzo di tre soldi viennesi al giorno (viennese buono lire 0.08,68), equivalenti a lire 3.12, e così a lire 1.56 per ciascuno [1].

A tenore degli ordini del delfino, nel 1340 la spesa pel vitto quotidiano dei valletti della sua casa era di mezzo grosso o centesimi 87 al giorno. Ciascuno di loro costava quanto una monaca francescana. Nel 1367 a Pavia, nel ritorno trionfale d'Amedeo VI di Savoia dall'impresa d'Oriente, la spesa d'un giorno de' suoi settantasei valletti all'osteria sommò a 4 fiorini di buon peso e 2/3, e così a lire 1.29 per testa. Erano in viaggio, e gli osti profittavano dell'occasione.

Nel 1390 Amedeo VII assegnò al suo vecchio portinaio Giovanni di Sisia, divenuto inabile al lavoro, la prestazione vitalizia d'otto *vaissels* di fromento per sostentarsi [2], vale a dire ettolitri 6,501. Il fromento necessario al sostentamento d'un uomo essendo in media di tre ettolitri all'anno, il Sisia potea disporre d'altri

(1) VALBONNAIS *Histoire du Dauphiné*, II.

(2) Il *vaissel* risponde ad ettolitri 0.813.

ettolitri 3 ½ per procurarsi indumenti, fuoco e vivanda. Nondimeno era scarsa mercede, e guai se il Sisia non era stato in gioventù un buon massaio, o se la pietà del principe non lo confortava tempo a tempo di straordinarii soccorsi.

Ufficio più importante che il portinaio aveva in corte il cuoco Gianni des Colonnes di Brie. La vedova e il figliuolo di lui ottennero nell'anno medesimo assegnamento d'otto vaiselli di fromento e d'otto soldi di grossi tornesi all'anno [1], equivalenti a lire 150 circa, cioè a lire 0.41 ¼ al giorno.

Il conte di Savoia aveva una guardia di gentiluomini arcieri a cavallo. La vedova di Peyret, uno di questi arcieri, ebbe verso gli stessi tempi assegnamento d'otto vaisselli di fromento, d'otto staia di vino e d'otto soldi di grossi tornesi.

Se lo staio di vino, il cui nome è scomparso in Savoia, rispondesse al *tonneau* di Ciamberì, di 200 *pots*, che era in uso negli ultimi tempi (il *pot* era di ettolitri 0,445,920), la Peyretina avrebbe goduto la troppo larga prebenda di nove litri e quasi otto decimi al giorno. Ma ciò non è da credersi e, nell'arrestarci innanzi

(1) Il grosso tornese valeva lire 1.56, dodici grossi tornesi, cioè un soldo di grossi tornesi valeva lire 18.72.

all'ignota capacità dello staio, non esitiamo a conchiudere ch'essa dovea essere assai minore di quella del *tonneau*, tanto più che vediamo quanto fossero parchi quei nostri vecchi principi in tal materia, poichè riserbavano la cortesia del vino alle sole classi superiori [1].

Ma che il *tonneau* sia diverso dall'antico staio di Ciamberì, ce ne porge indizio il conto del tesoriere di Bona di Borbone, contessa di Savoia, all'anno 1365. Ivi si legge che due salmate di vino, misura di Yenne, si ragguagliavano a tre staia di Ciamberì. Calcolando la media del peso d'una salmata, che è a un dipresso d'un ettolitro, lo staio tornerebbe in litri 66,67; otto staia darebbero ettolitri 5,336; e la vedova di Peyret avrebbe avuto al giorno litri 1,46, misura di vino affatto ragionevole. Lo staio avrebbe contenuto sottosopra 36 *pots*, ed avrebbe costituito all'incirca la settima parte del *tonneau*.

Le notizie che abbiamo recato finora servono a conferma del buon fondamento dei nostri calcoli; dimostrano cioè che quelle spese che non

(1) I fatti fin qui addotti ed illustrati sono tolti dai Conti delle Castellanie, da quelli della Casa del conte e della contessa di Savoia, e del principe d'Acaia, e dai documenti pubblicati dal VALBONNAIS nella sua *Hist. du Dauphiné*. II, 450 e seg.

doveano per la loro natura soggiacere a variazione non hanno punto variato. Tale è la spesa pel sostentamento de' carcerati, de' lavoratori di campagna, de' monaci e delle monache, dei ricoverati negli ospizi, di tutti quelli che o per necessità o per elezione attendono a soddisfare i soli bisogni reali, non quelli che sono figli del lusso e dell'immaginazione [1].

Se dai semplici manovali passeremo a considerare i maestri, e dai lavori di campagna ci trasferiremo a quelle arti che ricercano qualche maggior corredo di cognizioni e lunga pratica, vedremo crescere col salario anche la somma calcolata pel quotidiano sostentamento, supposto più copioso e più scelto.

(1) Nella piccola Russia e nelle [illegible], ove ogni cosa necessaria alla vita è a vil prezzo, la manutenzione d'un servo impiegato nella fabbrica d'un signore, benchè discreta, non eccede il prezzo di 34 centesimi al giorno. Egli riceve in ciascun mese: 1° 32 chilogrammi di farina di segale, 2° 8 chilogrammi di farina di grano saraceno, 3° 8 chil. di [illegible], 4° 4 [illegible] di sale, ossia chil. 1, gr. 636, 5° 22 libbre di carne di bue ossia chil. 9, gr. 6[illegible], 1 libbra di lardo salato ossia chilo 2. Tutta questa provianda costa un rublo e 83 kopecks, vale a dire lire 7.32, e aggiungendo lire 3 al mese per le distribuzioni d'acquavita, lire 10.32, e così lire 0.34 al giorno. (Vedi [illegible], *Les terres noires de la Russie. — Souvenirs de la vie rurale et serve en Ukraine*). — Il pane di segale è il nutrimento generale dei liberi e dei servi della piccola Russia, ed è preferito al pan di frumento perchè creduto più sano. Il frumento si esporta quasi tutto.

Nel 1388 i maestri da muro, i maestri legnaiuoli ed i maestri di ricoprir tetti, in Piemonte, in un momento in cui per la venuta del conte di Savoia si ristorava sollecitamente il castello di Carignano, e che perciò vi era gran ricerca di maestri, avevano salario d'otto soldi viennesi debili [1], cioè di lire 4.77, inclusa la spesa, e di cinque soldi e 4 danari, oltre la spesa (lire 3.18). La spesa era quindi calcolata in lire 1.59, ciò che comportava vivande di carne o pesci e qualche bicchiere di vino, che i manuali non aveano. Se non che io credo non doversi questa cifra di spesa ritener per normale, poichè la venuta del conte di Savoia, che avea fatto alzare i salari, avea dovuto operare lo stesso effetto sul prezzo dei viveri, stante la gran comitiva che conduceva seco ed il gran concorso di popolo che induceva, più che sufficiente a crescere il prezzo delle derrate in Torino ed in Carignano; imperocchè, non contando la prima guari più di quattro mila, la seconda di mille abitanti, non potevano aver in serbo gran fornimento di vettovaglie.

Ritengo invece come più sicura e più normale la cifra di lire 1.25, che troveremo esser

(1) Danaro debile 0.1,97.

la spesa media calcolata pei soldati di fanteria, allora detti *clienti*.

I clienti eran fanti armati alla leggera di pettorale, targa e spada o lancia. Alcuni d'essi erano condotti a soldo. Gli altri, obbligati a corti servizi periodici dagli ordini feudali, non erano che deboli milizie raccogliticce e tumultuarie. Io parlo dei primi, cioè dei veri soldati.

Più rilevata della spesa dei manuali, ma inferiore a quella dei maestri, era la somma assegnata pel quotidiano sostentamento dei clienti. Il loro soldo era per l'ordinario di un grosso al giorno quando non avevano il pasto, e così di lire 1.75 [1]. Ma nel 1321, quando Amedeo V ne condusse più di quattro mila dal paese di Vaud all'assedio di Corbière, somministrando loro le vettovaglie, non dava maggior stipendio di sei denari viennesi di Lione [2], equivalenti a lire 0 19 1/2. E nel 1335 a Torino si davano ai clienti sei denari viennesi buoni [3] di soldo oltre al vitto, che rispondeano alla valuta di sei denari viennesi lionesi del 1321, cioè poco meno di centesimi 50 1/4. Per il che, ritenendo che lo

(1) Tale era anche il soldo dei clienti nel Brianzonese l'anno 1343. Vedi Valbonnais I 46

(2) Di 20 al grosso, — 0.8 2

(3) Di valuta lire 0.8,41

stipendio totale del cliente era in media di lire 1.75, compreso il vitto, ne segue che la spesa del vitto si calcolasse d'ordinario in lire 1.25.

Più apertamente si chiarirà questo fatto dal conto della spesa della guarnigione del castello di Stupinigi pe' mesi di giugno e luglio del 1366.

Stupinigi era compreso nella castellania di Moncalieri. Constava la sua guarnigione di nove clienti.

Essi consumarono nei due mesi

1° tre moggia, uguali a 24 staia ovvero 48 emine, di grano, che costarono 6 fiorini di buon peso e così lire 126 [1]. Il grano venne da loro stessi macinato e panificato. Nei due mesi ciascun cliente consumò dunque in pane il valore di centesimi 23 $^1/_3$ al giorno.

2° due carrate di vino, che costarono lire 10 di danari viennesi debili [2], pari a lire 132. Ciascun cliente consumò dunque ogni giorno tanto in vino quanto se ne poteva avere con centesimi 24 $^4/_9$.

3° ventiquattro rubbi di carne (per due terzi di bue, per un terzo di montone), che costò

(1) Fiorino — lire 21

(2) Denaro debile di 0.05,40.

14 lire e 8 soldi di danari viennesi debili, pari a lire 190.08. Ciascun cliente consumò dunque in carne 35 centesimi al giorno all'incirca [1].

4° cacio e ovi, che costarono nove lire di viennesi debili, pari a lire 126.76.

5° carni salse pei giorni di magro, pel valore di soldi 16, che tornano in lire 10.56 [2].

6° sale e candele, del costo di soldi 50, che vengono ad essere lire 33.

7° ed in ultimo due carrate di legna pagate soldi 20, cioè lire 13.20.

(1) Intorno al prezzo della carne a Torino secondo la tassa del Comune, ho esempi degli anni 1328, 1335, 1374, 1376 e 1393. La media di cinque tasse per la carne di montone è di centesimi 40,60 per libbra, e per la carne di porco centesimi 40,80 per libbra, la media di quattro tasse per la carne di vitello da latte è di centesimi 33,75 per libbra, la media di sei tasse per la carne di bue è di centesimi 25 per libbra. Il cliente con 35 centesimi potea dunque fornirsi di oltre 10 oncie di carne di montone, che era la più stimata, ovvero di 10 oncie e 1/2 circa di carne di bue. Trovo poi all'anno 1328 che la libbra di carni salate costava 6 denari, cioè 48 centesimi, e nel 1393 quelle che si comprarono pel fornimento di Samboy si vendettero lire 14.00 il rubbo, cioè lire 0,56 la libbra.

(2) I pesci non erano a buon mercato perchè molti se ne consumavano nei tanti giorni di magro della quaresima, dell'avvento e delle vigilie, rigorosamente a quei tempi osservate, con vantaggio probabilmente della salute. I pesci grossi si vendevano a bolla, non a peso, così le trote, i *lavarets*, gli storioni. Per gli altri la tassa a Torino nel 1375 era come segue: pesci minuti 12 denari viennesi debili, cioè 60 centesimi, barbi e carpioni 15 denari vienn. debili, cioè 75 centesimi, trote, temoli, anguille 24 den. vienn. debili, cioè lire 1. 20.

La somma totale spesa dai nove clienti di Stupinigi nei due mesi è di lire 631.56, cioè di lire 10. 53 al giorno, e per ciascun cliente di lire 1. 17; somma inferiore d'otto centesimi al montare della spesa calcolata pe'clienti in campagna, la quale doveva essere ed era alquanto più forte che a Stupinigi, dove i clienti disoccupati attendeano essi stessi a macinare, a fabbricare e cuocer pane, ed a cucinar le vivande.

Riepilogando il fin qui detto, abbiamo dimostrato esser a quei tempi la spesa media giornaliera occorrente

pel pane somministrato a un carcerato povero di . . . . 0.26 1/5 c.

pel pane dato ai lavoranti di campagna 0.20

pel vitto giornaliero di questi ultimi 0.75

pel vitto di monaci, di monache e di ricoverati negli ospizi . . 0.75

pel vitto de' valletti dei principi di Savoia e del Delfinato 0.87

pel vitto dei maestri da muro, legnaiuoli ecc. (in tempi di grande aumento di salarii) 1.69

pel vitto dei medesimi in tempi ordinarii 1.25

pel vitto dei clienti (soldati di fanteria) 1.25

pel vitto dei clienti che formavano la guarnigione del castello di Stupinigi 1.22

Soggiungiamo ora qualche notizia sul prezzo del vino, del cui conforto non intendiamo che fossero perpetuamente prive le fauci del nostro tagliabile. Non andrò molto errato determinando in un ettolitro il carico d'una bestia da soma. Ciò posto, nel 1277, tornando Filippo l'Ardito, re di Francia, co'suoi baroni da Tunisi, dopo la morte del glorioso re san Luigi, Filippo conte di Savoia gli fe' presentare secondo l'usanza venticinque asinate di vino. Costarono 10 lire viennesi (den. vienn. 0.20,82), cioè lire 19.98 per salmata, un po' meno di 20 centesimi per litro.

Del 1345 trovo ne' conti del delfino viennese indicato il prezzo medio d'una salmata di vino ordinario in 8 grossi, cioè lire 14 [1] (centesimi 14 il litro); d'una salmata di vernaccia in 13 fiorini e ½ [2], cioè lire 283.50 (lire 2.83 il litro); d'una salmata di moscatello in 3

(1) Grosso di lire 1.75.

(2) Fiorino di buon peso di 12 grossi, di lire 1.75 o più esattamente di lire 1.74,98 ciascuno, — lire 21 o più esattamente lire 20.99,76.

fiorini e $^1/_4$, cioè lire 68.25 (lire 0.68 il litro); d'una salmata di vin greco in 3 fiorini e $^1/_4$, cioè lire 68.25 (lire 0.68 il litro).

Nel 1350 quattro carrate di vino comprato a Moncalieri costarono 22 lire e 10 soldi viennesi [1], cioè lire 471.42. La carrata essendo per lo più di dieci brente, la brenta, che equivale a litri 49,284, avrebbe costato lire 11.78, e così circa 23 centesimi al litro. Nell'anno 1374, nel quale il raccolto dell'uve doveva esser mancato, a Torino si fe' divieto di vender la *pinta* di vino più di due soldi viennesi debili [2], e così di lire 1.10, che tornerebbe a lire 0.80 il litro. Due anni dopo a sant'Andrea di Briord un'asinata di vino fu venduta sei grossi tornesi [3], cioè lire 9.54, che dànno lire 0.09 $^1/_2$ al litro.

Nel 1379 Bona di Borbone, contessa di Savoia, si forniva di 50 salmate di vino di Bonneville al prezzo di due franchi d'oro [4] per salmata, vale a dire di lire 47.72, e così di circa 0.48 al litro.

Nel 1380 uno staio di vino a Ciamberì costava

(1) Denaro viennese = lire 0.08,73.

(2) Viennese debile = lire 0.04,39.

(3) Grosso tornese = lire 1.59.

(4) Franco d'oro = lire 23.86.

2 franchi d'oro, vale a dire lire 47.72. Calcolando ipoteticamente lo staio, come s'è detto, in litri 66 circa, il prezzo del litro sarebbe stato di circa 72 centesimi; prezzo che mi pare esagerato.

Nell'anno medesimo una salmata di vino di Bonneville valse un franco d'oro (lire 23.86), e così lire 0 24 al litro. Tre anni dopo nell'inventario dei mobili di Nicoleto Fabri di Bonne, mercatante agiato, morto in voce d'usuraio, si trovarono cinque salmate di vin rosso, stimate 6 fiorini cioè lire 119 28, vale a dire 23.83 per salmata, un po' meno di centesimi 24 per litro.

Lasciando stare i vini squisiti riservati ai signori e l'unico esempio che abbiamo del secolo XIII, la media generale del prezzo del litro del vino ordinario io la segnerei aumentando d'una metà il prezzo minimo di lire 0.8, e così recandolo a lire 0.12. In tale ipotesi i sergenti di guarnigione nel castello di Stupinigi, coi 24 centesimi spesi nel 1366, avrebbero bevuto litri due di vino al giorno per ciascuno. Sarebbero 730 litri all'anno; centoventinove di più che non ne consentisse agli ecclesiastici Chrodegando, vescovo di Metz, verso la metà del secolo VIII; ventun di meno di quanto ne concedeva al

clero il concilio d'Acquisgrana dell' 816 [1]. Ma, lasciando i paragoni e tornando ai prezzi, ciascuno comprende che la varia qualità del vino, gli accidenti di guerra, di cielo, a cui andavan soggette le vigne, e la scarsa quantità degli esempi che si son potuti con certa misura determinare, lascian regnare qualche incertezza su questa materia.

Soggiungerò che in Piemonte nel secolo XIV avean già fama i vini di Caluso ed il nibbiolo; a Genova il vino di Trebbiano [2], in Savoia il vino di Monmegliano.

(1) GUÉRARD *Polyptique d'Irminon*, p. 964.
(2) *Decreta Janue an.* 1382.

CAPO QUINTO

De' salarii, e anzitutto delle cause che influivano sulla misura dei medesimi — Ordini politici ed economici — Credito — Popolazione.

Stabilite e confermate le basi del ragguaglio delle monete col saggio de' calcoli, è omai tempo di dimostrare come anche in quella età, di tenebre e calamità ripiena, la probità, l'operosità, l'industria, il risparmio, fossero guida non solo alla libertà ma anche alla fortuna per le ultime classi sociali, quali erano quelle de' servi e servili. A chiarir questo vero, noi stenderemo il bilancio attivo e passivo di un tagliabile che si fosse o ad insaputa del padrone o di suo consenso dedicato al lavoro libero, esercitando qualche arte.

Per conoscere quanto potesse risparmiare, esamineremo le singole partite dell'entrata e della spesa; esporremo i prezzi delle cose, tutti edsunti da fonti autentiche, quali sono i conti

resi dai tesorieri e castellani e giudici al magistrato che sopraintendeva all' amministrazione dello Stato. Ci associeremo al tagliabile. Ne seguiteremo i passi. Vivremo per così dire alcun tempo con lui, e cercheremo di conoscere bene e lui medesimo e il *medium* sociale entro cui se ne vivea.

Pigliamo il nostro tagliabile, che a quindici o sedici anni un bel giorno abbandona il manso paterno e con un pezzo di pan bigio, o al più qualche obolo in tasca, se ne va colla benedizione de' genitori a cercar libero lavoro pel mondo.

Dapprima l'età e l'inesperienza nol fanno ravvisar buono che a portar pietre o terra, a riempier fosse, a terrapienar bastioni, a mietere, a tagliar l' erba, a vendemmiare. Ma presto gli grava quel lavoro incerto e saltuario con piccioli guadagni, e s' acconcia con un maestro muratore o legnaiuolo, ne impara l'arte, e dopo qualche anno ne diventa anch' egli maestro. Allora i guadagni sono spessi e discreti, e alcuna volta grandi. Comincia la possibilità di risparmi onde si creano i capitali. Più facile era allora il risparmiare perchè minore che adesso l' esca delle spese. Ma molto maggiore la facilità di perdere i risparmi, per i mali

ordini della giustizia, per l'arbitrio che ogni menomo ufficiale aveva di aggiugnere a' suoi precetti la sanzione di pene pecuniali, pel niun sentimento che s'avea dei veri principii economici. Ma di ciò a miglior tempo.

Affine di stendere con piena cognizione di causa il bilancio del tagliabile che attendesse ad un lavoro libero, abbiamo ricercato sopra una scala piuttosto grande e registrato la varia ragione dei salarii ed i prezzi delle cose [1].

Ma conviene anzitutto chiamare a breve rassegna le cause principali che potevano influire sulla misura del salario.

A mantener alta la ragion de' salari, oltre alla quantità di lavoro obbligatorio causata dai vincoli enfiteutico-feudali già ampiamente descritti, concorrevano i pessimi ordini economici, la mancanza del credito, la scarsità della popolazione. In fatto di pessimi ordini economici, basterà l'accennare che quasi dappertutto, e specialmente nelle città, la mercede degli operai era tassata; tassato il pregio delle derrate e delle altre cose più necessarie alla vita; vietata arbitrariamente l'importazione e l'esportazione loro, secondo i tempi e la volontà de' rettori;

(1) Le tavole che ne abbiamo formate, e sopra le quali ci fondiamo, stanno nel Volume III

statuito un prezzo pe'cittadini, un'altro pei forestieri; quasi annullato insomma l'effetto della libera concorrenza che sola dee e può giustamente determinare i prezzi delle cose e delle opere.

Il credito, che riposa sulla buona fede, era nato, fioriva e produceva i suoi magici effetti nelle repubbliche italiane, ma era bandito dalle monarchie e dai feudi. Qual fede poteva aversi in una semplice scritta in quei paesi dove l'abuso della forza era frequente, dove si chiamava dannabile usura il frutto legittimo del danaro, dove le tutele non erano discreti governi ma ordinate rapine degli averi dei pupilli? dove si faceva precetto ai tutori di fanciulli e fanciulle ricche di non maritarli senza il consentimento del principe perchè anche tal maritaggio dovea gittar qualche dono ne'suoi forzieri, sempre famelici?

Vediamo infatti come nel 1147 Amedeo IV, in sul rendersi alla crociata, deputasse alla tutela d'Umberto III, suo figliuolo, un vescovo a preferenza d'un laico, pel sospetto che un laico rodesse anzichè amministrasse il patrimonio di quel principe. Vediamo vescovi obbligati a dar in pegno il pastorale e l'anello per trovar danari a prestanza; principi costretti per lo stesso fine

e talora per aver carni al macello [1], d'impegnar gioie e vasellami d'argento; e quando questi preziosi oggetti mancavano, perfino caldaie di rame [2]. Vediam Carlo IV accattar grosso valsente di fiorini lasciando in pegno la sua corona imperiale, non per l'intrinseco suo valore, ma per la sua immensa significazione morale.

Dato qualche volta l'esempio di fallire alla data fede, di manomettere sotto pretesto d'usura gli averi altrui riducendo a mani del principe il mobile degli usurai defunti, in pregiudicio della vedova e dei figli, o adoperandolo a costrurre spedali, come usavano fare i vescovi, il credito era morto, e l'effetto era questo: che le repubbliche italiane trovavano facilmente danari a prestanza al cinque, all'otto, al dieci per 0/0, mentre nelle monarchie si pagava il 25, il 30 ed anche il 40 e il 60 per 0/0. In quelle v'era fede pubblica, in queste no. Perchè in quelle v'era una

(1) Così accadde a Caterina di Vienne, vedova di Filippo principe d'Acaia, disordinatissima nella sua amministrazione: per aver carne dal beccaio, fu costretta a dargli in pegno un bicchiere d'argento. Nel 1339, per la cera comprata quando Isabella, sorella del principe d'Acaia, pigliò il velo, si assegnarono in pegno a Bertolino speziale due candelieri ed altri oggetti d'argento.

(2) Era impegnata per lire 4. nel 1311, presso ai Provana che tenean banco e bottega di drappi a Pinerolo, una caldaia di rame del principe d'Acaia.

regolata amministrazione delle finanze, un ordinato assetto dei tributi, una temperanza di vivere cittadino, e se non fossero state guaste dalle sètte empie e matricide, avrebbero mostrato l'esempio d'un buon governo. In queste non v'era nè bilancio preventivo nè misura nello spendere nè uguaglianza nei tributi, nemmeno in ugual condizione di contribuenti; anzi per lo più non erano veri tributi ma patti scendenti da un contratto enfiteutico adulterato, inservilito. Si sfoggiava in gioie e vasellami, abiti, pellicce, banchetti, giostre, tornei, cavalcate; si consumava lo Stato in continue guerre, e per sopperirvi s'impegnavano a tempo o a vita *mistralie* (uffici d'esattore), castellanie, segreterie, gabelle, dogane, e talvolta perfino le giudicature; con qual pro de'soggetti, della giustizia, del buon governo è facile l'immaginarlo.

Debiti pubblici, come ora si chiamano, o *monti* o *compere*, come si chiamavano allora, secondo i luoghi, si trovano ne'Comuni italiani fin dal secolo XIII, e forse prima, assettati con ordini economici di rara sapienza. Non se ne hanno, anche in tempi posteriori d'assai, nella monarchia e nei feudi, perchè non v'era cre-

dito [1]. Banche di deposito e di circolazione fondaronsi ne' Comuni italiani nei secoli XII e XIII; ma ci vollero secoli primachè le monarchie e i feudi conoscessero il beneficio di quelle provvide istituzioni.

Il contratto d'assicurazione, che rimove il pericolo delle perdite materiali trasferendone il rischio sopra uno o più appaltatori mediante mercede, relativamente assai tenue, fu egualmente praticato nei Comuni italiani e in altri liberi Comuni fuori d'Italia gran tempo prima che si introducesse nelle monarchie.

Ma se i Comuni eran savi in qualche parte del reggimento economico, non l'erano in tutte, nè sempre. Non l'erano quando diroccavan le case e guastavano i beni de' colpevoli o degli avversarii o ne impedivan la coltivazione; quando tassavano il pane, vietavano l'estrazione del grano; nè quando facean leggi suntuarie; nè

(1) Perugia nel 1233 pose sul muro della cattedrale una lapide con iscrizione che dichiarava tutto il debito del Comune essere stato pagato; niuno doversi più ascoltare che allegasse credito, il Comune aver capitolato in forma perpetua che nè *cölta* nè *data* nè *mutuo* si facesse per l'avvenire fuorchè per l'imperatore, pel papa, pei Romani (Perugia riconosceva la superiorità non solo del papa ma altresì e principalmente quella del popolo Romano), o per guerra generale del Comune. In que' casi se si facesse *cölta*, *data* o *mutuo*, si farebbe per lira (*Archivio Storico Italiano*).

quando, come a Perugia, per un omicidio commesso si serravano le botteghe dell'arti finchè l'omicida fosse scoperto e punito.

Nel difetto di assicurazioni, e quando l'entità della somma da mutuarsi od altro riguardo rendeva impossibile metter pegni a sicurtà del pagamento, alcuni vassalli del principe, i fedeli del barone, mutuatario, si rendeano mallevadori per lui, giuravano, nel caso ch'ei non fosse fedel renditore, di tenere ostaggio per lui in un sito determinato e di non partirsi finchè il debito fosse soddisfatto. Si stendeano scritture d'obbligo in forma solenne. Il principe dichiarava di sottoporsi pel credito che contraeva al giudicio di tali o tali altri magistrati, prelati o baroni. Si richiedeva uno o più vescovi di fulminar la scomunica sopra chi contraffacesse ai patti convenuti. Nel 1264 ad Ham, in Fiandra, Pietro conte di Savoia, debitore di 4100 lire viennesi e di 2004 lire tornesi e più a Maineto Spina e compagni, fiorentini, dopo d'aver rinunciato ogni beneficio introdotto o da introdursi dal diritto civile, canonico o statutario, al privilegio de' crociati, al privilegio del foro, ad ogni lettera regia od apostolica impetrata o da impetrarsi, conchiude con dire che, se morrà senza aver pagato il debito, vuole si sospenda l'esecuzione

del testamento e non si distragga la menoma quantità de' suoi beni primachè Maineto Spina e soci sieno soddisfatti.

Se in fatto d'accattar danari tanto scarsa confidenza avevano l'un verso l'altro i cittadini d'un medesimo Stato, via minore l'aveano i banchieri e mercatanti forestieri, ai quali poca protezione concedeano gli statuti e i magistrati, che spesso avean divieto di render ragione ad uno straniero contro ad un borghese, come l'aveano avvocati e procuratori d'assisterlo. A tale inconveniente apprestavan rimedio due consuetudini introdotte nel diritto internazionale, l'una di concedere ai creditori lettere di rappresaglia contro ai debitori, l'altra di considerar come obbligati solidariamente pel debito tutti i concittadini del debitore ed anche il sovrano pei sudditi e i sudditi pel sovrano. E questo sistema era stato abbracciato anche dai papi, i quali più d'una volta posero in interdetto una intera città pel debito d'un cittadino (1).

(1) In una convenzione del 1200 tra il Comune di Mantova e Venezia si statuì che niuno avesse regresso verso il Comune per debito di un cittadino; niuno avesse perciò regresso verso altri concittadini, ma solamente avesse azione contro al debitore ed a' suoi eredi, sì veramente che i rettori del Comune obbligassero il debitore al pagamento o in difetto lo consegnassero nelle mani del creditore

Ma siffatti rimedi, oltre al peccar d'ingiustizia, erano gravi d'inconvenienti perchè raro era che nelle rappresaglie non si trasmodasse, e ad ogni modo erano occasione di far rampollare una sequela lagrimevole d'ire, di rancori, di risse e d'inimicizie.

Abbiamo accennato di sopra, tra le cagioni soffocatrici del credito, la consuetudine per la quale il principe si impadroniva de' beni degli usurai defunti. Nel 1324 rappresentava al conte Edoardo di Savoia Rodolfo, priore del Monte della colonna di Giove (piccolo san Bernardo) che in seguito a quella tirannia molti uomini delle parrocchie di Valdigna, cioè Cormayeur, la Salle, Derby e la Thuile, abbandonavano il paese, preferendo spatriare anzichè correr pericolo che sotto colore d'usura, esercitata dal padre, venisse la loro misera figliuolanza spogliata degli averi con gran fatica ammassati. E il conte rinunziò in perpetuo a tale diritto mercè d'un censo insignificante di 12 denari viennesi all'anno, imposto affinchè non si potesse dai successori impugnar la validità d'una franchigia che si fosse conceduta a titolo meramente gratuito. Li ammise il conte a succedere ai loro parenti, accusati d'usura, fino al quinto grado inclusivamente. Rinunziò pure quel principe alla

successione dei bastardi, statagli fin allora devoluta, e volle che loro potessero succedere i figliuoli, i genitori, i fratelli e le sorelle [1]. Similmente Amedeo VI nel 1355, ad istanza di fra Giovanni de Fayno, castellano della casa dello spedale di san Giovanni Gerosolimitano nella terra *des Échelles*, rinunciò a favore di quelli abitanti alla generale consuetudine che gli aggiudicava il mobile degli usurai defunti, fossero lombardi o giudei o borghesi, e lasciò che i loro eredi succedessero liberamente. Altri privilegi d'ugual tenore furono concessi qua e colà per danaro, come per esempio a Chatelard en Bauges; ma corsero lunghi anni primachè quell'estorsione fosse integralmente sradicata. Anzi in qualche luogo le successioni degli usurai e de' bastardi erano state concesse in feudo. Ne godevano, come si è detto, i Sariod, signori d'Introd, nella valle d'Aosta nel 1383 [2].

Siffatta consuetudine, convertita in diritto, spesso increbbe al mite animo de' principi di Savoia, ma spesso anche la povertà, malvagia

(1) *Protocollo del notaio Reynaudi.*

(2) In quell'anno Pietro e Ludovico Sariod d'Introd del fu Bonifacio confessavano di tener in feudo « omnes usurarios et bocharios utriu« sque sexus, tam de albergo suo de Sariodis quam de hominibus « suis, natos et nascituros ».

consigliera, spingeva i fiscali ad esercitarlo con rigore.

Appena spirato un mercatante, un medico, anche un prete, che fosse in voce d'aver vivendo girato con qualche industria il suo danaro perchè producesse un discreto frutto, il castellano ed il procuratore fiscale, previa una molto sommaria informazione sulla pubblica fama, che gli stessi agenti del fisco avrebbero potuto suscitare, recavansi alla casa mortuaria, obbligavano la vedova e i figliuoli, comminando gravi pene pecuniarie, a rivelare tutto il mobile, le merci, i danari, gli argenti, i crediti, i debiti, i semoventi, e fino i frutti pendenti, e di ogni cosa faceano inventario e stima. La vedova e i figliuoli, che non aveano mancato di sottrarre alle investigazioni fiscali tutto ciò che potean nascondere impunemente, ricorrevano allora al conte di Savoia chiedendo la dismissione de' beni sequestrati e offrendo una somma di danaro non troppo inferiore alla stima. Di tal domanda, per poco che avessero grazia in corte, il principe li compiaceva. Tal favore ottennero i figliuoli di Nicoleto Fabri di Bonne, drappiere a Ginevra, pagando 400 fiorini, nel 1383. Tre anni dopo periva tra le fiamme, che arsero tutto il villaggio di Contheys, Aimone d'Herdes, ricco

di possessioni e di capitali. Il fisco ponea la mano sull'une e sugli altri. Su questi perchè il defunto era stato usuraio, su quelle perchè non aveva reso i debiti omaggi e servizi nè pigliato le investiture; ond'erano cadute in commesso. Perronetta di Prissier, nipote ed unica erede del defunto, caldamente protetta e con replicate istanze raccomandata da Giovanni du Vernay, maresciallo di Savoia, non contestava formalmente che il defunto avesse praticata l'usura ma diceva che era borghese di Contheys, le cui franchezze non permetteano si procedesse per tal titolo di reato. In quanto ai beni, allegava essersi dallo zio pigliate a' tempi debiti le investiture, ma non poterne essa far fede perchè i documenti erano periti nell'incendio. Debole ragione era questa perchè il notaio delle infeudazioni e dei contratti enfiteutici e il segretario dei consegnamenti (*extentarum*) dovea serbare gli originali. Ma il favore del maresciallo, giunto all'eloquenza di 1500 fiorini d'oro vecchi di buon peso, indusse il conte di Savoia a dismetterle gli stabili, e in quanto al mobile, a sospender la decisione finchè si fosse veduto se Contheys era privilegiata dalla franchezza invocata e se il defunto era borghese [1].

(1) *Protocolli del notaio Guglielmo Genevesi* (Arch. camerale).

Qual libertà economica, e perciò qual credito poteva fiorire in uno stato dove il castellano ed il giudice di Moncalieri ricevevano dal principe d'Acaia lettere del tenore seguente:

« Il Principe. Prima d'ora era stato ingiunto « ai pescatori di Moncalieri che portassero o « spedissero alla nostra casa a Pinerolo tutti i « pesci che piglierebbero; de'quali riceverebbero « tal prezzo che se ne potrebbero contentare. « Essi hanno ciò ricusato di fare. Perciò vi or- « diniamo che, veduta la presente, arrestiate « immediatamente i detti pescatori, e così pri- « gioni ce li mandiate qui, se desiderate d'evi- « tare la nostra indegnazione. Dato a Pinerolo « il 4 marzo 1366 »

Un'altra volta lo stesso principe Jacopo, cervello alquanto bisbetico, credendosi di abbondare nel senso della giustizia, informato che un povero sarto che non poteva piatire non avea modo di farsi pagare gli abiti che aveva cuciti per un moncalierese, ordinava al giudice che senz'altra formalità pigliasse de' beni del debitore quanto bastasse a soddisfare il sarto, e li desse in paga al medesimo [1].

Questa giustizia brutale, non preceduta da

(1) *Liber litterarum et cridarum Communis Montiscalerii.*

giuridica cognizione di causa, somigliava a quella per cui il castellano di Ciriè faceva chiuder la porta della terra finchè tutti avesser pagata la tassa; a quella del Comune di Perugia, che nel 1345 per un omicidio serrò per tre mesi le botteghe dell'arti finchè se ne fosse scoperto l'autore; al privilegio d'esser giudicati in via sommaria (*sine figura iudicii*) concesso nel 1379 dal Comune di Torino a quelli che aveano ceduto gratuitamente porzioni di terreno pel porto di Stura; ed al metodo generale di condannar all'arresto nelle proprie case l'intero Consiglio d'un Comune che fosse lento nel soddisfare i tributi dovuti al fisco od il consentito sussidio [1].

Ma il beneficio del credito che fioriva nei Comuni dell'Italia superiore e centrale si stese per mezzo dei loro mercatanti, banchieri e prestatori, alle monarchie di Savoia, di Francia, d'Inghilterra, e si diffuse anche in Fiandra e in Grecia [2]. Banchieri italiani erano gli agenti della Corte di Roma, che da tutti quasi i paesi della cristianità le facean rimesse del danaro

(1) Veggansi gli *Ordinati dei Comuni di Torino, Pinerolo, Moncalieri* ecc. (secolo XIV), non che i conti della Castellania di Ciriè

(2) Enrico Manfredi, della compagnia dei Peruzzi, avea banco a Chiarenza nel principato d'Acaia nel 1302. Vedi *Conto di Pralormo, tesoriere del principe d'Acaja*.

che si pagava a san Pietro per molti e varii titoli, e per maggior comodo inventarono la lettera di cambio. Fiorentini, Pisani, Lucchesi, Bardi, Peruzzi, Balardi, Vanni e cent'altri, ordinati in compagnie, tenean banco ne' luoghi principali di que'reami e di quegli Stati, e nelle grandi guerre il loro consiglio e il loro aiuto fu più d'una volta indispensabile ai regnatori; e se spesso immensamente arricchirono, più d'una volta ancora per soverchia credenza fatta ai principi e per la poca lealtà o la troppa miseria de' medesimi furono trascinati a fallire. Asti, Chieri e qualche terra del Piemonte coprivano invece la Monarchia di Savoia, l'Elvezia romanda, la Provenza, il Delfinato e buona parte della Francia d'una rete di banchi di prestanza su pegno. Famiglie che o già erano in patria illustri o lo divennero poi coll' acquisto di feudi e con alte cariche esercitate facean traffico de' loro danari esercitando il prestito ed il cambio e comprandone a caro prezzo dal principe o dai Comuni il monopolio. V'associavano anche l'esercizio della mercatura, senzachè perciò credessero di derogare alla loro nobiltà quand'eran nobili. Tale progresso avean già fatto in Italia le ragioni economiche fin dai secoli XIII e XIV. In quel primo secolo chiamaronsi

con nome collettivo *caorsini* i prestatori, che poi si chiamaron Lombardi perchè il vocabolo di Lombardia stendeasi, secondo la nozione antica che ancora durava, fino alle bocche di Val di Susa [1].

Un Corrado Malabaila d'Asti, che teneva nel 1296 la casana o banco di prestanza su pegno alla Perosa, si denominava *caorsino*. Nel 1269 i caorsini di Berna pagavano un censo al conte di Savoia che in quel tempo aveva l'alto dominio in quella città [2].

Invece più tardi gli Asinari, i Falletti, i Solari, gli Isnardi, i Moncucco, i Troya, i Camerani, i Turchi, gli Scarampi, i Pelletta d'Asti; i Bergognino, i Balbi, i Medici, i Boveti, i Simeoni di Chieri, i Provana [3] di Carignano, i Ponzi-

(1) Trovo per altro un Duccbelino Ranieri di Firenze ed un Raffaeno investiti della casana di Treffort prima del 1348, ma era caso raro. Il maggior numero era di Piemontesi.

(2) *Conto di Vincenzo, chierico.*

(3) I Provana di Carignano erano famiglie molto generative, come i san Martino e i Del Carretto, e però si moltiplicarono in varii rami. Quando Carignano pagava un sussidio di mille fiorini, i Provana da sè soli ne pagavano altrettanto (*Conto di Amedeo Simeoni del* 1363). Filippo Provana era un de' notabili della corte di Filippo d'Acaia fin dal principio del secolo. Tommaso Provana era balio di Val d'Aosta nel 1329. Arcimino Provana maritò, dopo la metà dello stesso secolo, Florina sua sorella ad Aimone di Challant, cavaliere, sire di Fenis e d'Aimaville. Nel 1326 Tommaso, Giovanni e Stefano del fu Giordano

glioni, e raramente qualche genovese, i quali tennero nel secolo XIV le casane di Val di Susa, Val d'Aosta, Savoia, Delfinato, Vallese, Vaud ecc., si trovano denominati Lombardi.

Nel loro privilegio, che era a tempo, poichè nel rinnovarlo il principe usava beccarsi una grossa somma a titolo d'*introgio* o entrata, era definita la tassa del frutto del danaro che potean riscuotere. Nel libero Comune di Chieri fu determinata nel 1308 a favore di Raimondo Falletti (d'Alba) e soci al 25 per °/₀ [1]. Verosimilmente nelle monarchie e nei feudi era più alta; quel solo banco avea il privilegio di prestar su pegno. Il prestatore ufficiale poteva assicurarsi anche coll'ispezione de' libri e delle botteghe dei mercatanti che niun altro procedesse a simile contratto. Non trovo memoria dei patti con cui concedessero i conti di Savoia il privilegio della casana. So bensì che alcuni prestatori furono puniti nel 1363 colla confisca dei beni, cambiata poi in una multa di due

Provana acquistavano una porzione del feudo di Coazze, altri della stessa stirpe ottennero i feudi d'Osasco, Pancalieri, Faule, Polonghera, Casalgrasso, Druent, Leinì, e nel 1363 Astesano Provana comprava il feudo di Pianezza e dava per *introgio* la somma di 8150 fiorini di buon peso (il fiorino = lire 20.99, onde pagò lire 171,068.50) *Conti dei Tesorieri d'Acaia e di Savoia.*

(1) CIBRARIO *Storia di Chieri*, Vol. II. (*Documenti*).

mila fiorini d'oro di buon peso, per aver riscosso delle loro prestanze merito maggiore di quello che era consentito dai loro privilegi [1]. So che spesso erano taglieggiati dai principi; che, rifiutando una richiesta di danaro, vedeano talora chiudersi per violenza il loro banco ed occuparsi senza forma di giustizia i loro averi; che talvolta furono costretti ad anticipar danari per la conferma de'loro privilegi, primachè scadessero. Ma d'ordinario se la passavano in buona intelligenza coi sovrani piucchè coi popoli, e i loro banchi custodivano parte delle gioie e del vassellame dei principi e delle principesse perpetuamente affogate nei debiti.

Ho detto che erano in migliori termini coi principi che coi popoli perchè questi ultimi, quando doveano aiutarsi del banco, erano oppressi dalle enormi usure e troppo spesso perdevano il pegno. Infatti la rivoluzione che divampò in Tarantasia e nel Canavese nel 1386 sotto al nome di *tuchinagio* era indirizzata contro ai *nobili* e contro ai *lombardi*.

Per evitare la confisca del loro mobile dopo morte, alcuni prestatori usavano fare un legato

(1) I delinquenti erano Asinari, Medici, Moncucchi. *Conto del Tesoriere generale.*

al principe. Nel 1310 Martino Provana di Carignano legò a Filippo d'Acaia lire 35, 3 soldi e 4 danari viennesi, cioè in moneta odierna lire 850 circa [1]. Altri che erano in voce d'usurai compravano dal principe il condono (*quitacionem*) *contractuum usurariorum* [2].

Un'altra causa che in fatto di lavoro libero rendea le richieste più numerose che le offerte, e che però mantenea elevato il salario, era la scarsità della popolazione determinata dalle frequenti mortalità e dallo spesso fallir de' ricolti, non tanto per inclemenza del cielo quanto per le guerre e devastazioni private; dai vincoli che inceppavano l'agricoltura, l'industria, il commercio; dalla confusa moltitudine, disuguaglianza è mala distribuzione delle tasse; da infinite altre cause che metteano ostacolo allo svolgersi dell'attività individuale e rendeano più frequente la miseria e più raro il popolo, sebbene la fecondità dovesse a que' tempi essere maggiore. La dico maggiore fondandomi sulle teorie d'alcuni de'moderni statisti, i quali affermano essere la fecondità in ragione inversa della quantità di carne che si mangia; la carestia crescere la

(1) Viennese di 18 soldi al fiorino di Firenze = 0. 10,07.

(2) *Conto della Cancelleria di Savoia per gli anni 1360-62.*

fecondità; i poveri essere più fecondi; gli ictiofagi o mangiatori di pesce, altresì [1].

Ora tutte queste condizioni concorrevano allora più frequenti che adesso, ed anche l'ultima pel gran numero e la grande osservanza delle vigilie. Dicono ancora, ed è vero, dopo le grandi carestìe e le mortalità spesseggiar molto i matrimoni. Ciò procede sia dal gran bisogno che hanno i travagliati da paure ed afflizioni di conforti domestici, sia dalla maggiore agiatezza che il diradarsi de' viventi ha lasciato ai superstiti. Ma questi principii di futuri compensi erano allora da nuove fami e nuove mortalità interrotti a mezza via. E il fatto è che grande e frequente è il registrar che fanno i castellani case vuotate dalle pestilenze, abbandonate per fame o per impotenza a pagar le tasse. Nel 1347 Enrico di Villars, arcivescove di Lione, luogotenente del Delfino, durante l'assenza di lui gli scrive che non ha osato riscuotere il sussidio perchè v'ha gran carestia, *ymo infiniti fame pereunt visibiliter* [2]: « se il delfino vedesse questa miseria, darebbe invece di domandare ».

(1) DOUBLEDAY *Lois de la population*. Veggasi anche il nostro BELLINGERI.

(2) Anzi molti muoiono visibilmente di fame.

A nostro credere, la causa più poderosa a favorir l'aumento de' popoli è la facilità di trovar faticando nuovi mezzi di sostentarsi. Quando in un dato luogo tale facilità è esaurita, quivi la popolazione si arresta a progressioni insignificanti e comincia l'emigrazione; ovvero cresce il numero de' proletarii, de' vagabondi, de' mendicanti validi, degli uomini di mal affare, scoria sociale. Abbondavano nel Medio Evo i mendicanti favoriti dal gran numero de' conventi e monasteri che giornalmente li soccorrevano, dalla pietà de' principi e di taluno de' grandi baroni che si gloriavano di albergarne e nutrirne parecchi ogni dì od a certi dì ne' loro castelli; tanto minore quindi rimaneva il numero de' lavoratori.

Nel 1404, ordinandosi il sussidio per la dote di Bona di Savoia, sorella d'Amedeo VIII, si stabiliva si deducesse pe' fuochi delle persone miserabili il 10 per 0/0 [1]; ma questa proporzione era troppo favorevole al fisco, ed il numero de' poveri doveva essere assai maggiore se si pon mente che nel 1386 nel feudo di Miolans, sopra trecentotrentadue fuochi, ve n'erano 87 non paganti per miseria, secondo la dichiarazione giurata fatta per pubblico istru-

(1) *Conto di P. di Montheux, castellano d'Annecy.*

mento dal curato e da quattro probi uomini [1]. Non credo già che questa proporzione de' poveri ai non poveri fosse generale in Savoia; molto meno credo che possa servir di norma pel Piemonte. Ma i poveri dovean pur sempre abbondare. Alcuni specchi comparativi insegneranno qual divario corra in moltissimi Comuni tra la popolazione del secolo XIV e la presente.

La popolazione del Medio Evo non è facile a determinare, mancando a quei tempi quasi universalmente i registri dei nati e dei morti, non che quelli dei matrimoni. Ma il fisco ci porge un elemento di statistica nel conto di quei doni, sempre in apparenza richiesti, ma il più delle volte realmente imposti, e chiamati sussidi, che si levavano a tanto per fuoco. Il numero de' fuochi di ciascun Comune era dichiarato con giuramento dal parroco e da quattro probi uomini al castellano che aveva interesse e debito di appurare il vero. Può adunque aggiustarsi fede a questo dato; e assegnando cinque abitatori a ciascun fuoco ne' Comuni rurali e sei nelle città vescovili dov'era considerevole il numero degli immuni, penso che non saremo lontani dal vero [2].

(1) Quasi il 27 per 0/0.

(2) Esenti erano i religiosi, i lombardi o prestatori forestieri, i giudei, i *gardersi*, vale a dire i forestieri che viveano sotto la guardia o pro-

Nel primo specchio compaiono ventitrè delle migliori terre del Piemonte, propriamente detto, nelle provincie di Torino, Pinerolo e Saluzzo, e due città vescovili, Aosta ed Ivrea. Della città capitale non ho tenuto conto perchè le cause che influiscono sulla sua popolazione sono in maggior numero, e sono in parte eventuali. La popolazione di queste venticinque terre è cresciuta nello spazio di cinquecent'anni da 40242 a 136893 anime; come uno a 3,40.

Ma se ci arrestiamo a considerare le progressioni speciali della popolazione in ciascun Comune, troveremo proporzioni disparatissime. Ogni Comune, oltre al vivere della vita generale della gran famiglia politica cui appartiene, vive anche d'una vita sua propria che ha le sue vicissitudini particolari. E ciò era tanto più vero in quelle quasi perfette autonomie de' Municipii

tezione del principe, i quali contribuivano a parte, talora i nobili o quelli almeno che possedeano molti fuochi ne' loro feudi e pagavano già per loro fedeli, e tutti i nobili o non nobili che seguitavano il Principe nell'impresa per cui si chiedeva il sussidio. Talora erano esclusi dal sussidio i ciechi, gli impotenti, i poveri, gli orfani e le vedove. Tal altra non s'ammetteva quest'eccezione e s'usava la formola *juvante divite pauperem* (il ricco aiutando il povero). Nel conto del sussidio di Giovanni Bonnivard, castellano di Chatelard en Bauges nel 1342, si legge « Nihil computat pro Hugoneto callat « et soudaneto de composta, quia nobiles sunt et ab ipsis nihil « recuperavit ».

del Medio Evo. Le terre pertanto che aveano a quell' epoca già raggiunto un certo progresso; che godeano le prerogative della virilità; che aveano già usufruttato una gran parte dei mezzi di sostentazione che il loro territorio porgeva; a cui non soccorrevano i mezzi o il pensiero di piantar qualche nuova industria per ottener da quella ciò che la terra e le arti esercitate negavano; non videro aumentarsi notevolmente il numero de' loro abitanti.

Così Rivoli, Moncalieri, Chieri, Savigliano, Ivrea, già forti e relativamente popolose e ricche di traffichi e d' industrie nel Medio Evo, non passarono nell' aumento della popolazione la proporzione dell'1 al 2,50. Carignano sola, sebbene già fiorente ai tempi del Medio Evo, e forse perchè dimenticata di poi nella dispensa dei favori governativi, crebbe da 1000 a 7873 abitanti; 1: 7,87. Altri Comuni invece che erano allora nell' infanzia, come Barge, Scarnafigi, Cavour, Monasterolo, Vigone, Volvera, Scalenghe, Trana, Vinovo, crebbero dall'1 al 17,20, all'11, al 10 ecc., come meglio si vedrà nello specchio seguente.

Le cause che regolano l'aumento della popolazione sono varie e complesse. Chi cerca e crede trovare una legge unica, s' inganna. Fu

già osservato che l'accrescimento del prodotto de' cereali, benchè v'abbia molta e diretta influenza, non gli dà norma costante. Nel mondo politico ed economico non vi sono fenomeni che dipendano da un solo fatto, ma tutti sono dovuti al concorso di molte cause.

Io per me credo che nei casi da me esaminati il più rapido accrescersi della popolazione nei Comuni rurali, lontani dalle capitali, dipende anche in molta parte dal fatto che ivi un minor numero d'individui è distolto dai lavori dell'agricoltura e dell'industria, perchè v'è minore comodità d'abbracciare altre professioni. Ivi il figliuolo d'un agricoltore o d'un operaio, che abbia volontà di lavorare, migliora col prender moglie, non peggiora la sua condizione. Il lavoro della moglie equivale ad una dote, anche se non è dotata. Invece quelli che, tratti dall'ambizione, vogliono dedicarsi a carriere più elevate, consumano tempo e capitali prima d'ottenere un ufficio; poi riescono preti o frati, e sono condannati al celibato; od ottengono in un'amministrazione un luoguccio, il cui soldo, perchè appena sufficiente al loro scarso sostentamento, non li fornisce dei mezzi atti a sfogare quelle fumate d'orgoglio che nei piccoli cuori nasce dall'esercizio di qualsiasi minima particella

d'autorità, e molto meno a soddisfare al natural bisogno d'una legittima compagna. Perciò, se sono assennati, vivono celibi od aspettano a maritarsi quando è già cominciata l'età senile; e se pazzamente s'ingolfano nel pelago matrimoniale, mettono al mondo proletarii che finiscono male quando non hanno il buon senso di tornare all'aratro od alla spola avite, o non sono privilegiati da Dio di quella dose d'ingegno, di quella prontezza d'iniziativa, di quell'energia di volontà che sono il migliore dei capitali.

Specchio della popolazione d'alcuni Comuni del Piemonte nella seconda metà del secolo XIV, paragonata colla presente.

Terre	Fuochi	Popolazione antecedente	Popolazione presente	Proporzione tra le due Popolazioni
Rivoli	433	2165	5195	1 a 2. 40
Moncalieri	766	3830	8602	1 a 2. 24
Carignano	200	1000	7872	1 a 7. 87
Vigone	200	1000	6203	1 a 6. 20
Cavour	150	750	7543	1 a 10.
Barge	100	500	8602	1 a 17. 20
Pinerolo .	700	3800	13501	1 a 3. 55
Chieri . . .	1333	6665	13276	1 a 1. 99
Savigliano . .	1333	6665	15546	1 a 2. 33
Caselle	168	840	4288	1 a 5. 10
Alpignano . . .	54	270	1630	1 a 6. 04
Piossasco . . .	294	1470	3468	1 a 2. 36
Volvera . . .	44	220	1985	1 a 9. 02
Scalenghe .	100	500	4110	1 a 8. 22
Trana	40	200	1778	1 a 8. 89
Vinovo	65	325	3139	1 a 9. 65
Bruino . .	15	75	588	1 a 7. 80
Osasco	37	185	915	1 a 4. 94
Bricherasio	210	1050	3630	1 a 3. 46
Moretta	129	645	3260	1 a 5. 05
Villanova Solaro . .	88	440	1833	1 a 4. 16
Monasterolo . .	29	145	1549	1 a 10. 68
Scarnafigi	54	270	3228	1 a 11. 95
Ivrea	866	5196	9745	1 a 1. 82
Aosta . . .	350	2036	6670	1 a 3. 27
		40242	136893	1 a 3. 40

Rechiamo ora un esempio tolto in Val di Susa ne'Comuni che componeano l'antica castellania di quel nome. Vedremo che questa gran valle. corsa in ogni tempo dagli eserciti, non giunse in 527 anni a triplicare la sua popolazione.

Anno 1331

Terre	Fuochi	Popolazione antica	Popolazione presente	Proporzione
Susa	433	2165	3270	1 a 1. 51
Novalesa . . .	99	495	1118	1 a 2. 26
Ferrere .	32	160	242	1 a 1. 51
Venaus .	97	485	1400	1 a 2. 89
Mattie .	83	415	2280	1 a 5. 40
Giaglione . .	146	730	1554	1 a 2. 13
Bussolino .	185	925	2240	1 a 2. 42
Chianoc . . .	71	355	1560	1 a 4. 39
Bussoleno .	74	370	1350	1 a 3. 65
S. Desiderio .	20	100	410	1 a 4. 10
S. Giorio . .	69	345	1863	1 a 5.40
Borgone	66	330	706	1 a 2. 13
Villarfocchiardo	110	550	2320	1 a 4. 00
S. Antonino . .	50	250	1341	1 a 5. 36
		7705	21683	1 a 2. 81

Abbiamo recato esempi tratti da popoli sparsi in pianure più o meno ubertose [1].

Rechiamo ora un altro esempio di tre valli alpine, sterili, appartate e senza strade carreggiabili; valli non guastate dai troppi favori del Governo, le valli di Lanzo.

(1) Se dalla quota del sussidio pagato si volesse arguire la ricchezza delle varie città e terre del Piemonte, la vedremmo nel 1363 tassata nel modo che segue.

Torino . . . . . . 4000 fiorini d'oro
Moncalieri 4000
Gassino 1000
Carignano . . . . . 1000 e 1000 i Provana
Vigone 2000
Villafranca 1500
Fossano 1500
Dagnolo 700
Pinerolo 5000
Miradol 600
Val san Martino . . 600
Perosa 300
Cumiana . . . 700
Savigliano . . 1500
Cavour 900
Chieri 5000

Anno 1359.

Terre	Fuochi	Popolazione antica	Popolazione presente
Lanzo	260	1300	2464
Germagnano	41	205	643
Quassolo	118	590	
Monastero	50	250	
Mezzenile	100	545	2588
Pessinetto	59	293	
Ceres	103	515	1858
Ala	95	475	808
Chialamberto	17	85	1617
Cantoira	116	580	1204
Forno di Chialamberto	20	100	non ha più esistenza da sè
Groscavallo	60	300	562
Forno di Groscavallo	35	175	263
Lemie e Usseglio	128	640	Lemie 2095 Usseglio 2549
Viù	100	500	3928
Col san Giovanni	16	80	1402
	1327	(1) 6335	

(1) Alla popolazione presente conviene aggiungere Balme e Mondrone nella Valle d'Ala, che ora sono e allora non erano Comuni e perciò mancano alla tabella antica. La loro popolazione somma in complesso a 761 abitanti, onde la cifra totale del popolo delle tre valli è 28,273, come l. 4, 26.

Qui abbiamo l'esempio d'un popolo cresciuto a dispetto del suolo e del clima e della scarsità dei traffichi, e che perciò crebbe, nella mancanza di corrispondenti mezzi di sostentazione, col segreto della temporaria annuale emigrazione in tempo d'inverno, dall'ottobre al

Passiamo ora ad instituire i medesimi confronti in Savoia.

Gli specchi che presentiamo riguardano le terre che componevano

1° la castellania d'Yenne;

2° Aix e Bordeau, feudi del sire d'Aix e di Seyssel;

3° le terre di Conflans e di L'Hopital, ora riunite col nome d'Albertville;

4° la castellania d'Aiguebelle;

5° il feudo di Miolans;

6° la castellania di Ciamberì;

7° la terra di Ciamberì in particolare.

maggio, nel quale spazio la massima parte di chi può lavorare cerca e trova utili occupazioni alla pianura. Alcune di tali emigrazioni si rendono anche perenni, non per tutta la famiglia ma solo per una parte della medesima, e d'ordinario pe' maschi. Senza questo ripiego i prodotti del territorio e dell'industria locale non basterebbero a sostentare quei ventotto e forse trenta mila abitanti una metà dell'anno.

Castellania d'Yenne — Anno 1331

Terre	Fuochi	Popolazione antica	Popolazione presente
Yenne	493	2465	3342
La Balme	185	425	685
Saint Jean de Chevelut	127	635	905
Leisieux	21	105	630
Traise	91	455	588
Vertremoz	92	460	585
Thivier	46	230	696
Maisod	41	205	589
Saint Paul	121	605	736
		3613	8665
Fuochi dei feudatarii	301	1505	
	Totale	5118	
		come 1 . 1,69.	

Aix e Bordeau - Anno 1331

Aix e Bordeau, feudi del sire d'Aix di Seyssel, compresi nella castellania del Bourget, noveravano fuochi 389, cioè 1945 abitanti [1]. Ora ne contano 4042. Aumento come 1 : 2,08.

Conflans e l'Hôpital Anno 1372

Conflans e l'Hôpital [2] aveano l'uno 84, l'altro

(1) *Conto di Girardo di Cresto, castellano del Bourget.*

(2) *Conto della Castellania di Conflans.*

21 fuochi, cioè 525 abitanti. Ora Albertville, che le abbraccia ambedue, fa 3801 abitanti. Aumento come 1: 7. 24.

Castellania d'Aiguebelle — Anno 1373

Terre	Fuochi	Popolazione antica	Popolazione presente	Proporzione
AIGUEBELLE.	(1) 82	410	72	1 a 2 86
ATTON	79	395	891	1 a 2. 25
BONVILLARET	26	130	644	1 a 4. 95
MONTSAPEY.	36	180	607	1 a 3. 37
RANDENS	10	95	766	1 a 8. 06
Altri fuochi non soggetti alla immediata giurisdizione del conte di Savoia	78	390		
	320	1600	4080	
			cioè come 1. 2. 55	

Ma siccome nei 320 fuochi non erano compresi i fedeli del vescovo di Moriana, che s'erano accordati in via eccezionale col conte di Savoia, l'aumento proporzionale sovranotato può ritenersi come alquanto maggiore del vero.

Feudo di Miolans — Anno 1382

Il feudo di Miolans comprendea 332 fuochi,

(1) *Conto di Francesco Bouczano, castellano d'Aiguebelle.*

cioè 1660 abitanti [1], e si componeva de' villaggi di

Cruet . . . popolazione presente	1244
Gresy	1575
Fréterive	889
Saint-Pierre d'Albignì	3437
Saint-Jean de la Porte	1127

Popolazione antica 1660, presente 8272
come 1 : 4. 97.

La castellania di Ciamberì col mandamento (*cum ressorto*), cioè coi feudi del signor de la Ravoire e del sire d'Aix, sui quali avea giurisdizione, noverava nel 1356 1742 fuochi [2]; nel 1359, 1845; nel 1372, 2055; nel 1387, 2089 [3]. Nello spazio di trentun'anno era cresciuta la popolazione da 8710 a 10,445. I due termini stanno nella proporzione di 1 a 1.20. Crescea dunque di quasi 56 individui all'anno. Se guardiamo alla sola terra di Ciamberì, alla capitale della monarchia, vi troviamo, calcolando a 6 per fuoco per la sua importanza e pel maggior numero degli esenti,

(1) *Conto di Filippo Poypon.*
(2) *Conto di Aimone di Challant, castellano di Ciamberì*
(3) *Conto di Bonifacio di Challant.*

nel 1331 terra e borghi, 435 fuochi, 2610 abitanti [1],

nel 1387 » » 677 » 4062 abitanti [2].

Le due cifre stanno l'una all'altra come 1: 1.55 ²/₃. Crebbe dunque in 56 anni di 1452 abitanti, e però l'aumento era di 25 in 26 all'anno.

Quantunque su risultamenti parziali non si possano fondare prove sicure ma solo plausibili indizi, dirò tuttavia come, percorrendo le cifre da noi segnate, si può congetturare in primo luogo che l'accrescimento della popolazione non abbia generalmente abbracciato in Savoia proporzioni più modeste che in Piemonte, poichè, anche lasciando in disparte Albertville, formato della riunione di Conflans e di l'Hôpital, il cui popolo aumentò da 1 a 7.24, vediamo le cinque terre componenti il feudo di Miolans crescere nella proporzione di 1 a 4.97, siccome conveniva appunto a luoghi feraci d'ottimi vigneti e ben coltivati. Aix e Bordeau, l'una stata famosa in ogni tempo per le sue terme, l'altra situata sulla opposta sponda del lago e presso al castello di Bourget, il quale fu celebre residenza della corte

(2) *Conto di Filippo Provana, castellano di Ciamberì*

(3) *Conto di Bonifacio di Challant, castellano di Ciamberì.*

di Savoia a'tempi d'Amedeo V, d'Odoardo, d'Aimone e d'Amedeo VI, ebbero accrescimento più ristretto, da 1 a 2.08, perchè appunto si trovavano fin d'allora in condizioni men vantaggiose. E per la stessa ragione meno ancora progredirono nel fatto della popolazione le nove terre della castellania d'Yenne, cresciute di 1 a 1.69, mentre le cinque della castellania d'Aiguebelle crebbero da 1 a 2.55, e così quasi nella proporzione con cui abbiamo veduto aumentarsi il popolo della castellania di Susa.

Si è notato in ultimo luogo l'aumento di popolazione che s'avverò nei trentun anni che corsero dal 1356 al 1387 nelle diciotto parrocchie che componeano la castellania e il mandamento di Ciamberì: esso fu come da 1 ad 1.20, cioè di circa 56 individui all'anno; laddove l'aumento della sola terra di Ciamberì co' suoi borghi ne' cinquantasei anni che passarono dal 1331 al 1387 sta nella proporzione di 1 a 1.55 $^{2}/_{3}$.

La conclusione di queste indagini si è che nel corso di cinque secoli circa, lasciando in disparte la capitale, la popolazione in Savoia ed in Piemonte è cresciuta in media generale, là nella proporzione d'uno a 3.76, quà nella proporzione di 1 a 3.49; che quindi, nei tempi di cui ragioniamo, la scarsità del popolo, le molte braccia

legate già a lavori obbligatorii verso il signor feudale, la mano d'opera pronta ed abbondante, necessitata dagli ordini feudali di quel tempo, rendeano più domandato che offerto il lavoro libero, e però manteneano alta la ragion de' salari.

CAPO SESTO

Salari di varie arti — Numero de' giorni festivi — Stipendio de' soldati di fanteria e di cavalleria — Prezzo d'armi e d'armature; d'una bombarda — Varie qualità di cavalli e loro prezzi; destrieri, corsieri, cavalli comuni, ronzini, palafreni, chinee, muli — Riscatti di prigionieri — Prezzi di buoi, montoni ecc. — Doti di fanciulle di bassa, media ed alta condizione.

Noi abbiamo con esempi e calcoli dimostrato che la media della spesa necessaria pel vitto d'un manovale dell'ultima classe era di centesimi 75 al giorno; pei clienti o soldati di fanteria e pe' maestri d'un'arte di lire 1.25 [1].

(1) Del 1307, nel Poitou, secondo la tassa del siniscalco, il vitto del maestro non era calcolato che 0.83; quello del manovale che 0.56. Il salario totale del primo era di lire 2.50 (18 denari tornesi), quello del secondo di lire 1.67 (8 danari tornesi). Onde tanto più mi persuado che la cifra di lire 1.25 agguagli in media il costo del vitto d'un maestro italiano cui, oltre al pane, alla minestra, al cacio, alle ova, si consen-

Consideriamo ora la condizione del giovine servo o servile che, abbandonato il manso paterno, attendeva lungi da quello al lavoro libero. Seguitiamolo nelle varie fasi della sua carriera, notiamo i salari che in ciascuna di esse potea lucrare, poi la spesa cui dovea soggiacere, per conoscere quai capitali potesse metter da banda affin di ricomperare la sua libertà e di pervenire talvolta agli agi ed alla ricchezza. — Noterò prima d'ogni cosa che in Francia i principi e i loro ufficiali determinavano la tassa dei salari, ed era uno de' molti e gravi errori economici di quella età. Invece in Savoia ed in Piemonte prevaleva il principio della naturale concorrenza, nè l'abuso di tassar il lavoro libero si trova introdotto fuorchè ne' grandi Comuni e per l'industria manufattrice; e questa circostanza aggiunge molta sicurtà alle mie indagini, in quantochè i salari negli esempi che adduco, e su cui mi fondo, sono effetto del libero concorso della domanda e della offerta, non determinati per cieco arbitrio dell'autorità.

time talora vivanda di carne o pesce, e vino. — Nel 1378, quando si costruivano dal principe ereditario di Savoia galeoni sul Rodano per la guerra contro al sire di Beaujeu, i villani che trasportavano il legname rifiutarono ogni mercede, contentandosi che loro si facessero le spese. La spesa fu di centesimi settantadue per ogni villano. Ecco un' altra conferma delle mie induzioni.

Le prime prove del tagliabile inesperto, che cercava libero lavoro, doveano essere indirizzate alla facile industria della vendemmia, dello scavare e trasportar terra e pietre, far colmate e terrapieni, mietere, guidar carri e bestie, caricare, scaricare. La vendemmia è un'operazione giuliva piuttostochè un vero lavoro. Si fa da numerose ed allegre brigate piluccando e cianciando e canterellando. Per la vendemmia, come per le messi, mezzo il popolo di terre e casali non rallegrati dalla vite si versa nei paesi posti sotto un più benigno guardo di cielo. Sebbene Savoia avesse frequenti guerre col Delfinato, pure Amedeo VI in settembre del 1250, consentendo alle preghiere dei cittadini di Susa, prometteva protezione e sicurtà agli uomini del Delfinato che si rendessero in val di Susa per le vendemmie o per cagione di traffico.

La mercede giornaliera de' vendemmiatori era:

nel 1299	a Pisa di	lire 0.78
nel 1319	presso Parigi di	» 2.10
	per le vendemmiatrici	» 0.70
nel 1330	a Pinerolo, vendemmiatrici .	» 1.16
nel 1334	a Monmegliano, vendemmiatori	» 0.60
	» vendemmiatrici	» 0.30

oltre al pane ed al cacio, che, calcolati del costo di 34 centesimi, cioè 24 pel

pane e 10 pel cacio, crescono il salario
de' primi a . . . . lire 0. 84
delle seconde a . . . . » 0. 64

Il maggior salario che si rispondeva per la vendemmia nelle vigne presso Parigi si spiega per la vicinanza d'una gran capitale, che fa rincarare, come il prezzo de'viveri, così quello della mano d'opera, massimamente pei maschi. Ma, se lasciamo in disparte quell'esempio e l'altro, che stimerci anormale e dovuto a condizioni eccezionali, del salario di lire 1. 17 dato alle vendemmiatrici a Pinerolo, vediamo come la mercede de'vendemmiatori sia di 81 centesimi e quella delle vendemmiatrici arrivi ai 64.

Era appena il necessario per vivere; e poi non era lavoro fermo ma solo d'occasione.

Più fruttuoso e, se non continuo, frequente lavoro era quello di cavare e trasportar terra e pietre, mattoni e calce, raccoglier virgulti, accomodar le strade, attendere ai lavori più semplici dell'agricoltura, guidar carri, cavalli e muli e altre bestie da soma, caricarle e scaricarle, e segar legnami.

Il salario d'un siffatto genere di lavori varia nelle nostre tavole da lire 3. 91 (che fu salario dei segatori di legname quando si costruivano galeoni sul Rodano per la guerra contro il sire

di Belgioco nel 1378, e fu certamente salario al disopra dell'ordinario) fino a lire 0. 94, che fu salario di lavoranti in trasporto di terra in Arlod nel 1327, e potevano anch'essere donne e fanciulli. V'era inoltre, sebbene non ricordata, qualche somministrazione consuetudinaria di pane e di cacio sopra la paga; e pigliando la media di diciassette esempi, dal 1299 al 1382, di Pisa, Ciamberì, Monmegliano, Corbière, Arlod, Pinerolo, Pontbeauvoisin, Rumilly, Clées, troviamo il salario medio di tali lavoratori essere di lire 1. 79.

Alquanto superiore è la media del salario dei manovali nell'arte del mastro da muro, dello scarpellino e del legnaiuolo. Varia ordinariamente tra il *minimum* di lire 1. 16 e il *maximum* di lire 2. 84; ed una volta, in un caso di guerra, e perciò di straordinaria ricerca di legnaiuoli atti ad accomodar le macchine da gitto e que' parapetti mobili chiamati mantelli, il salario dei manovali salì fino a 4, 17, anzi fino a 5. 27 (in Torino del 1386), mentre quello del maestro, che doveva essere segnalato per la special sua perizia in quella bisogna, non era minore di lire 6. 66.

La media del salario de' manovali di tali arti, dedotta da otto esempi, incluso quest' ultimo,

ascende a lire 2.39; e se si prescinde da siffatto caso anormale, a lire 1.95.

Ma io amo supporre il nostro tagliabile amante del lavoro, assegnato in ogni suo atto, onesto nella sua condotta e buon massaio, quale debb'essere chi si è posto in cuore un generoso disegno, com'è quello di acquistare la libertà, di diventare un utile, un libero cittadino; perciò, trascorsi alcuni anni, lo vedo già pervenuto al grado di maestro. Qui i salari s'impinguano.

In trentatrè esempi, raccolti dal 1302 al 1422, variano dal *minimum* anormale di lire 1.63 al *maximum* pure anormale di lire 7.16; prescindendo dai due casi e da quello che giudico altresì anormale di lire 6.66, la differenza corre tra il minimo di lire 1.83 e il massimo di lire 5.94. La media di trenta esempi sarebbe pel salario d'un maestro legnaiuolo o muratore di lire 3.25, e più esattamente di 3.24 $^{22}/_{30}$.

Per calcolar qual somma si possa inscrivere nel bilancio attivo del servo divenuto maestro d'un'arte, conviene tener conto dei molti giorni festivi durante i quali ogni esercizio meccanico era vietato.

Io posseggo ed ho sott'occhio un calendario manoscritto del secolo XIV; e trovo che i giorni feriati in onor di Dio e dei santi sommavano

a quarantasette, senza contar le domeniche; delle quali quarantasette feste appena dieci sono al dì d'oggi in vigore. Ora deducendo dai 365 giorni, de' quali si compone il nostro anno volgare, 99 giorni festivi, rimangono 266 giorni di lavoro; e supponendone ancora venti inoperosi, o per fisica indisposizione o per altre cause, rimangono 246, che a lire 3.25 per ciascuno ci permettono di registrare alla colonna dell'avere del servo o servile lire 799.50

Qualche maggior deduzione sarebbe da farsi per l'arte del muratore, soggetta ad interruzione nel fitto inverno, poich'essa rimansi nei nostri climi per circa tre mesi inoperosa. Se si dovessero ancor togliere dai giorni utili novanta altre giornate invernali, i giorni di lavoro si ridurrebbero a 156; ma quasi tutti trovan mezzo di guadagnare con qualche altra industria, ancorchè meno lucrosa; dimodochè già per questo riflesso parmi che non tutti i novanta giorni invernali si dovrebbero ritenere per disutili, se non vuolsi ancora considerare che in quest'arte la brevità del tempo utile al lavoro si compensa col maggior salario. Infatti il più forte che sia registrato nelle nostre tavole, di lire 7.16, è salario di mastri da muro a Torino nel 1379; ma fra i molti esempi raccolti di salari d'altre arti scarseggiano

quelli de' muratori. Nondimeno per le considerazioni già esposte mi par lodevole partito l'adottare pel salario delle due arti la media di lire 3. 25. Ond'è che iscriverei nel bilancio attivo del mastro di muro una somma uguale a quella iscritta nel bilancio del mastro legnaiuolo, cioè lire 7[illegible]9. 50.

Ma pogniam caso che il nostro tagliabile, invece di dedicarsi al lavoro, intendesse a sfogare i suoi spiriti irrequieti nelle agitazioni della milizia. Fin dal principio del secolo XIII, ed anche prima, si trovano esempi di picciole compagnie d'avventurieri, formate di venti o venticinque uomini, sotto al comando d'un conestabile, pronte a servire principi o repubbliche secondo che erano ricercati e che loro s'offerivano patti migliori. V'erano altri che, possedendo una lancia e qualche armatura di difesa, accorrevano isolatamente là dove spirava fumo di guerra e s'accoglieano sotto quella insegna che veniva loro indicata. Nel paese di Vaud, dove poco dopo abbondarono tali fanti volontarii, vedo negli anni 1265-1288 la loro paga indicata in lire 2. 84 e lire 2. 50, mentre nel 1290 a Bricherasio, in Piemonte, non era che di lire 1. 78.

In generale, gettando l'occhio sulla tavola che nota gli stipendi delle genti da guerra, vediamo

essere la loro ragione assai più alta nel secolo XIII che nel seguente; verosimilmente perchè minore era la quantità di persone che si offerivano volontarie alla milizia. Durante il secolo XIV oscillò tra il *minimum* di lire 1. 14 ed il *maximum* di lire 1. 91; ma il primo d'essi stipendi era dato nel 1314 alle guardie che si deputarono per mantener l'ordine alle giostre della *Tavola Rotonda*; il secondo si rispondeva ai clienti che andavano nel 1382, lungi dal loro paese, alla guerra di Napoli. Ma la cifra che in Savoia, nel Delfinato e in altri Stati ancora si poteva considerar per normale, si è quella di lire 1. 75, già da noi precedentemente indicata.

Scorrendo infatti la tavola degli stipendi militari e ponendo mente alle paghe registrate pei clienti, si vedrà esser la più frequente la paga di 1. 75, compreso il vitto; e dove il vitto non è compreso, aggiungendo alla cifra segnata l'altra di lire 1. 25 che abbiamo già dimostrato esser la spesa quotidiana d'un soldato di fanteria, si troverà riuscire il totale (con variazione di pochi centesimi, dovuta alla diversità delle monete) alla cifra da noi indicata come normale di lire 1. 75.

Se non che nel secolo XIV, per opera massimamente delle compagnie di ventura, si riformò

l'arte della guerra e si spiegò il sistema delle grandi guerre. Alle compagnie di ventura, vezzeggiate pel terror che ispiravano, arricchite dal bottino che faceano sugli amici e sui nemici e dal soldo vivo o d'aspetto che loro rispondeano principi e Comuni, traeva tutta la gente manesca e vogliosa di battaglie e di preda. Chi volea clienti o balestrieri o uomini d'arme, senza rivolgersi alle pericolose compagnie dei figliuoli di Belial[1], come li chiamavano, dovea pagarli assai caro. Perciò nel 1390 troviamo in Savoia esempi di clienti con soldo di lire 3.81 al giorno.

La medesima osservazione accade in quanto alle altre qualità di soldati.

Pe' balestrieri a piedi la paga varia, nella

(1) Tal nome era dalle rapine, arsioni ed inestimabili crudeltà che commettevano ampiamente giustificato. — Voglio qui citare un esempio del modo con cui adoperò nel 1434 il capitano di genti d'arme, chiamato Gabino Matard di Rhetel, in Picardia. Era guerra tra i duchi di Borbone e di Savoia. Matard s'era condotto agli stipendi di Savoia, e si trovava nella Bressa. Aveva finito il suo servizio ed era in credito di 3005 fiorini, quando venne a lui, a nome del duca, Andrea di Mareste, cavaliere, ricercandolo di seguirlo a Ginevra, dove toccherebbe il suo danaro. Matard gli pose le mani addosso e lo ritenne prigione finchè fu integralmente pagato del soldo dovutogli e della spesa sostenuta per custodire il Mareste, tassato (da vero ladro, qual era Matard) in ragione di due scudi d'oro ed un fiorino al giorno, che fan meglio di lire 75.

seconda metà del secolo XIII, tra le lire 2.50 e le 3.78. Scende nel XIV a 1.75 all'incirca, soldo ordinario del cliente; anzi in Gallipoli, nel 1366, fino a lire 1.40; cresce di nuovo sul declinar del secolo; nella guerra di Lombardia del 1373 è di lire 1.08, e perviene nel 1390 a lire 4.45. Il comandante o conestabile avea paga doppia.

Nella predetta guerra di Lombardia (1373) il capitano degli arcieri di Ungheria avea lire 7.63 al giorno. Gli arcieri la metà, cioè lire 3.86. Ai minatori delle valli di Lanzo si dava soldo di lire 6.36 al giorno; di lire 9.54 al loro capo.

I briganti (specie di fanti che erano per l'ordinario serviti da un ragazzo) i quali teneano guernigione per Savoia a Gallipoli nel 1366 aveano soldo di lire 4.90; se non avean paggio o servitore, di lire 3.50; onde la paga del ragazzo si stimava lire 1.40.

Pe' soldati di cavalleria, balestrieri e berrovieri a cavallo, e per le cavallate de' Comuni, chiamati in generale uomini d'arme e più tardi lance, si nota una strana varietà. Un *minimum* di lire 2.93, un *maximum* di lire 10.70 fino al 1297. In quell'anno e nel 1300 un berroviere con cavallo e ronzino avea stipendio di lire 3.69; un uomo d'arme con tre cavalli, di lire 3.91; con due, di lire 2.93; onde la mercede per un

cavallo era stimata lire 0.98. Nel 1301 il soldo ascende a 11.12, ricade poi nel 1313 a 3.03. Da quell'epoca fino al 1376 oscilla fra le lire 2.62 e le 6.28 ed oltre. Nel 1325 un uom d'arme col corsiere godevasi lire 4.19; 4.57, se si trattava d'uomini d'arme non nobili con cavallo o di cavallate dei Comuni; 6.28 e più, se si trattava di nobili con cavallo e ronzino.

Queste differenze non si spiegano senza avvertire che un uom d'arme avea talvolta un solo, più spesso due o più cavalli o ronzini condotti da'suoi ragazzi o servitori: che, secondo la qualità dei guerrieri e dei cavalli, era maggiore o minore lo stipendio (cavalli grandi corsieri, ronzini o cavalli piccoli); che quando si trattava di guerrieri di gran nome e provati in arme, doveva anche esser maggiore la retribuzione [1]; che maggiore o minore era altresì, secondochè era lasciato o non all'uom d'arme il far la spesa a sè ed al cavallo.

Nel 1300 nella cavalcata di Voyron un uom

(1) Perciò non conviene fondarsi in questa stima sugli stipendi collettivi. Quando per esempio il tesoriere registra che si dava ad Aimone di Ginevra con dieci uomini d'arme stipendio di 1440 fiorini all'anno, non vuol dire che Aimone avesse la stessa paga che ciascuno dei dieci. Aveva per lo meno il doppio, e dovea considerarsi, credo, come una specie d'appaltatore che s'intendeva poscia pel riparto co' suoi subordinati mercè contratti individuali.

d'arme con tre cavalli godeasi quattro soldi viennesi nuovi (lire 3. 91): un uom d'arme con due cavalli tre soldi (lire 2. 93). Un cavallo di meno importava dunque un soldo di meno, che viene a dire lire 0. 98.

Noto ancora all'anno 1321 che un uom d'arme con un cavallo grande pagavasi quanto un uom d'arme con cavallo e ronzino, cioè lire 1 95; vale a dire che il cavallo grande contava per due perchè molto se ne pregiava l'impeto e l'urto nelle battaglie. Un cavallo semplice importando un soldo, lire 0. 98 circa, un cavallo grande doveva calcolarsi per lire 1. 96. Infatti noi andiamo a questo risultamento se confrontiamo la paga dell'uom d'arme col corsiere (2. 97). Dieci anni dopo troviamo gli stessi soldi colla medesima proporzione a Chillon.

Ma nel 1315 erasi già elevato notevolmente il soldo degli uomini d'arme. Un uom d'arme con un cavallo aveva stipendio di lire 5. 20; un uom d'arme con un ronzino lire 3. 12, secondo il consueto (*more solito*).

Dopo la metà del secolo la cavalleria s'ordinava con maggior regolarità sotto il nome di *lancie,* delle quali ciascuna comprendea tre cavalli. Il loro soldo nel 1376, 1390 e 1400 era di lire 12. 73 al giorno. Nel 1461 i balestrieri,

parte nobili, parte non nobili, che guernivano la nave san Maurizio che facea vela per Cipro, armati di celata, brigantina (specie di corazza), spada, lancia e daga, e di balestre o colobrine (carabine), avean paga di lire 11. 13 al giorno pel solo vitto; il vitto di ciascun marinaio costava lire 3. 18 al giorno.

Nel 1427 ad un maestro bombardiere di Berna, al servizio di Savoia, era assegnato un soldo di fiorini 13 al mese, e così di lire 8. 75 al giorno; ma costui non sapeva solamente adoperar tali artiglierie ma anche fabbricarle. Invece un bombardiere semplice riceveа soli 7 fiorini al mese, e così lire 3. 02 al giorno.

Il tagliabile che facesse il mestier del cliente, del brigante o del berroviere, dell'arciero, del palvesaro o del balestriere a piede o del minatore; o che, abile nell'arte del legnaiuolo ed avendo qualche principio di meccanica, attendesse a riparare, a costrurre macchine di guerra o ad esercitarle; ovvero, dal secolo XIV in poi, sapesse fabbricare cannoni, sia maneschi sia da posta o bombarde; il tagliabile che, essendo pervenuto a procacciarsi un cavallo servisse cogli uomini d'arme o colle cavallate de'Comuni, non bisogna confidare che risparmiasse sulle sue paghe: il vivere soldatesco era, allora special-

mente, rotto ad ogni disordine. Se qualche avanzo faceva, era frutto di rapine o di riscatto di prigionieri. Le ruberie chi può calcolarle? Circa ai riscatti, se la sorte gli era tanto amica da lasciargli metter le unghie addosso a qualche borghese che andasse colle cavallate d'un Comune, od a qualche paggio o scudiero, di leggieri poteva con non molta fatica arricchire.

Nel 1265, nella guerra del Vallese, il conte Pietro di Savoia promise un premio di lire 22.71 per ciascun cliente nemico che fosse preso.

Nel 1325, dopo l'infausta battaglia di Varey, così funesta a Savoia, furono ricomperati varii prigionieri di guerra che si trovavano in potestà del Delfino e delle sue genti; fra gli altri,

Perodo, nipote del balio di Losanna per	lire 1871.36
Martino Peyne per	» 866.91
Fabri	» 577.94
Giovanetto di Scanal	» 193.00.

Il minimo de'riscatti costò lire 19.28.

Ho notato tali riscatti perchè si riferiscono a persone che poteano facilmente esser preda di semplici clienti. I cavalieri e gli scudieri erano oggetto di più elevate cupidigie, nè rendeano la spada fuorchè ai loro pari, e ad ogni modo s'intendeano caduti, secondo i patti, talora in

podestà del principe solo, talora in podestà del capitano della bandiera che li avea fatti prigioni. Ma, se accadeva che un semplice cliente o brigante avesse posto loro la mano addosso, non si lasciava senza gran premio. Nel 1363 Jacquinot di Guascogna, avendo fatto prigioniero presso Barge Eustachio de' marchesi di Saluzzo, ebbe da Amedeo VI un premio di 120 fiorini uguali a lire 2319. 84 (1). Bel capitale nelle mani d'un tagliabile.

Tornando ai riscatti de' Savoiardi o Borgognoni presi nella battaglia di Varey, e parlando de' principali, trovo che Roberto di Borgogna, conte di Tonnerre, alleato di Savoia, dopo lunga prigionia e l'intromessione del re di Francia pagò pel suo riscatto e per compenso dei danni dati cinquantamila fiorini di Firenze, e così lire 1,093,725. 00; che Giovanni di Charnay pagò lire 1,571. 00, Ainardo de la Forêt lire 2,113. 76, e il sire di Gerbais lire 12,600. 00.

Le prede fatte dai soldati in guerra erano

(1) Da Eustachio scendeano Alessandro e Cesare, conti Saluzzo di Monesiglio, di cara memoria, non ha guari defunti, che sostennero l'onore di un tanto nome collo splendore dei loro meriti, ricchi come erano di scienza, d'ingegno e di cuore. Ricordo con gratitudine la specialissima benevolenza di cui mi furono cortesi essi e la loro degna sorella contessa Diodata, illustre poetessa, e le molte significazioni che n'ebbi.

ancora fonte di ricchezza a chi non ne facesse gitto alla disperata in giochi, bagordi o lussurie.

Le più frequenti e di maggior valuta erano d'armi, di cavalli e d'armenti.

Un migliaio di quadrella impennate e infrecciate costavano nel 1288 a Chalion 45 soldi di Losanna, pari a lire 124.92. Nel 13[illegible]8 a Torino 1500 quadrelli costarono lire 139.20. Un arco costò a Venezia nel 1366 un ducato d'oro, cioè lire 22; due gambiere dieci fiorini di buon peso o lire 210; un paio di corazze tre fiorini simili, cioè lire 63. Ugual somma stettero al tesoriere tre scuri comprate a Costantinopoli. Una spada ed una daga per Luchino di Saluzzo si pagarono nel 1384 lire 71.58. Un usbergo d'acciaio per uno scudiere costò lire 976.10; un altro a piastre d'acciaio (*de toute botte*) lire 719.90; un terzo di maglia (*de botte cassée*) lire [illegible]37.38. Un paio di *gantelets* lire 34.50. Un cappello di ferro ed una capellina lire 169.30. Infine nel 1414 un'armatura compiuta fu comprata per lire 1574.95.

Sei balestre furono acquistate nel 1366 per guernire il castello di Mesembria in quella gloriosa impresa d'Oriente nella quale Amedeo VI (il conte Verde) solo, coll'esercito da lui raccolto, potè assai più che non valse 489 anni

dopo la lega di quattro nazioni. Tanta era la grandezza del suo nome, tanta la diversità degli ordini di guerra. — Ciascuna balestra costò lire 84.

Dieci anni dopo (1376) due grandi balestre si vendettero da Pasqualino d'Albenga cinque franchi d'oro; ciascuna dunque costò lire 59.65 [1].

Il prezzo degli usberghi variava secondochè erano di ferro o d'acciaio, di *toute botte*, cioè piastra, o di *botte cassée*, cioè a maglia, semplice o doppia, rinterzata; secondochè erano schietti, o con lavori d'intarsio ossia con azzimina d'argento o d'oro. Nel 1390 si comprò in Savoia un *auberion de fer* per un arciere. Erano gli arcieri guardie del corpo a cavallo, con ordini regolari ed armi uniformi: quell'usbergo costò lire 177.47.

(1) V'erano balestre a mano, piccole, da portare a cavallo. Altre parimenti manesche pe' balestrieri a piedi. Altre con uno o due piedi, altre che si tendeano con una macchina, spezie di torno. Nel libro di Biccherna di Siena è ricordata una macchina per quest'uso, chiamata *suave*, intorno alla quale lavorò dieci giorni un maestro Albertino nel 1229. A Siena si chiamavan feudi gli stipendi dei pubblici ufficiali. Gualterotto de'Conti, provveditor del Comune, avea 12 lire *pro suo feudo*. Altrove in molti luoghi si chiamavan feudi i censi, onde si trova ricordato il feudo di alcune misure di vino o di fromento, d'un cappone, d'un cavallo ecc.

Da questo in fuori, sono registrati nella tavola ottava [1] dieci esempi. Otto altri esempi trovo dal 1376 al 1390 di vendita d'usberghi d'acciaio. Il minor prezzo è di lire 620.85, il maggiore di lire 956.40.

Nel 1427 un usbergo donato da Amedeo VIII al conte di Friborgo fu comprato al pregio di 24 ducati (di 20 grossi ciascuno), e così di sole lire 524. 99 [2].

Una cuffia d'acciaio (*camail*) [3] comprata nel 1382 per Luchino di Saluzzo fu pagata lire 858.96. Due anni dopo un'altra cuffia d'acciaio non costò che lire 238.60. Tali cuffie scendeano a guisa di mantelletta a coprire il collo e le spalle, ed erano fatte a squame od a maglia, fuorchè nella coppa. Quella specie d'elmi chiamati *bacigniet* (coppa e visiera), detti in italiano *celate*, pagaronsi nel 1384 in Savoia lire 190.88. Due anni prima Luchino di Saluzzo n'avea comprato uno al prezzo di 22 franchi d'oro, vale a dire di lire 524.92. Un cappello ed una cappellina di ferro, che son cosa diversa dal

1) Vol. III. (*Illustrazioni e Documenti*).

(2) *Conto di Michele de Ferro, Tesoriere generale.*

(3) Non è esatta la definizione del *camail* data nel Vocabolario dell'Accademia francese.

bacignet (sia detto con pace dell' Accademia francese), costarono lire 169.

Un paio di guanti ferrati si pagarono lire 34.30; una spada ed una daga guernite, per Luchino di Saluzzo, lire 71.58; due spade comprate a Bologna per Amedeo VI, lire 12.06.

Nel 1336 si fece l'inventario e la stima dell'armi di cui era fornito Casteldelfino [1]. V'erano tre usberghi comuni: furono valutati lire 41.66 l'uno (2 soldi grossi); due *godeberti* o cotte di maglia, 6 soldi grossi, lire 62.50 l'uno; due elmi di ferro, lire 25.37 l'uno; cinque cappelli di ferro, 2 soldi e 6 denari grossi, lire 26 l'uno; due bacinetti o celate colla visiera, un prezzo uguale; tredici cervelliere, 6 soldi e 6 denari grossi, lire 10.41 l'una; trentasette giusarme spaccanti, 18 soldi e 6 denari grossi, lire 10.41 l'una; quarantasei tra lame, chiavarine e spiedi, 4 soldi di grossi, lire 1.84 l'una; ventitrè scudi collo stemma del Delfino, 4 soldi e 2 danari di grossi, lire 4.64 l'uno; due migliaia di quadrella ad uno o due piedi, lire 0.15 $^1/_2$ l'una; dodici diploidi di fustagno (vesti imbottite), lire 21, cioè 1 soldo grosso l'una; dodici gorgiere a maglia, lire 12.25 l'una, cioè

(1) VALBONNAIS *Hist. de Dauphiné*, II 326

7 soldi grossi; quattro paia di guanti di ferro, lire 10.11 l'anno, vale a dire 2 soldi di grossi tornesi.

Aggiungiamo l'esempio d'armi da fuoco. Piccoli cannoni da posta adoperaronsi già nel primo ventennio del secolo XIV, nè guari dopo usavansi canne da fuoco manesche. S'adoperarono prima a difesa de' castelli e piazze forti e nella loro espugnazione, più tardi nelle battaglie campali [1]. Nel 1418 fu convenuta e nel 1422 era compiuta la costruzione d'una bombarda ordinata da Amedeo VIII a Pietro Gaudinet di Borgo in Bressa. La tromba o parte anteriore era di ferro, la posteriore ossia il cannone, di ferro, bronzo ed altri metalli. Traeva pietre del peso di 190 libbre. Il prezzo fu di 760 fiorini d'oro di picciol peso, uguali a lire 12,468 [2].

Facile e ricca preda poteano essere in tempo di guerra i cavalli, dei quali il Medio Evo usava larghissimamente. Circa la valuta de' cavalli copiosi riscontri porgono le nostre tavole.

Si divideano in sei qualità.

1° Grandi cavalli o destrieri, per guerra o torneamenti o giostre — Erano tenuti con gran

(1) Vedi la mia Memoria *Delle artiglierie dal 1300 al 1700.*

(2) *Conto di Michele de Ferro, Tesoriere generale.*

cura; aveano lor valletti speciali. In occasione di armeggerie il principe ne accomodava altri principi vicini, i quali alla loro volta gli usavano ugual cortesia. Talvolta se ne inviavano a vicenda, sapendo esser doni pregiati. Nel 1298 Amedeo V, trovandosi *Aux Échelles*, ne ricevette uno che gli fu presentato a nome del gran maestro de' Cavalieri di Rodi [1]. Nel 1428 Giovanni di Varamborig condusse ad Amedeo VIII quattro destrieri, che i suoi illustri nipoti, i duchi di Borgogna e di Brabante, gli inviavano in dono. Ebbe un presente di 24 fiorini p. p. (lire 393. 72), e i due palafrenieri n'ebbero dodici ciascuno [2]. Odoardo conte di Savoia aveva diciassette grandi cavalli. Amedeo VII ne imprestò uno, chiamato *Rucier*, a Giovanni di Chalon (1387), un altro, chiamato *Rocafranca*, al duca di Borgogna.

Il prezzo di tai cavalli era alto. Amedeo VI nel 1365 ne donò a Galeazzo Visconti uno che gli era stato venduto da un cavaliere del duca di Borbone per 1000 fiorini di piccol peso, cioè per lire 20123. 70. Abbiam veduto come nel soldo d'un uomo d'arme un destriero si contasse per due cavalli ordinarii.

2° Cavalli ordinarii — Ne ho diciotto esempi:

(1) *Journal de l'hostel du Comte de Savoie.*

(2) *Conto del Tesoriere generale.*

il loro prezzo varia da 334 lire a 3247. Nel 1427 troviamo per dir vero cavalli che costano più di seimila lire l'uno. Ma eran cavalli da carrozza, cavalli di moda, venuti probabilmente da lontani paesi e perciò molto cari. Tolto questo prezzo eccezionale, il prezzo medio de'cavalli ordinarii era di lire 1216 47.

3° Corsieri o *troctiers* Eran cavalli di lusso. Ne ho ventinove esempi. Fuori d'un caso, unico, d'un corsiere venduto lire 719, tutti gli altri esempi segnano un prezzo che varia da 1047 fino a 5624 (anno 1397). Un corsiere donato ad un consigliere di Savoia nel 1399 costò lire 1686. Il prezzo medio d'un corsiere era di lire 2516.47.

4° Ronzini ossia cavalli piccoli — Eran di molto uso per cavalcare, specialmente quand'erano ammaestrati ad andar di portante. Un ronzino morello, che sapea tal arte, fu donato nel 1367 dal conte Verde ad un ambasciadore di Costantinopoli, e costava lire 891.60. Il prezzo de'ronzini variava da tre o quattrocento lire a 1789.50; chè tanto costò un ronzino leardo dato nell'anno 1377 da Amedeo VI a Giovanni Rapondi [1], mercatante di Lucca, che forse gli

1) La famiglia Rapondi nello Statuto di Lucca del 1308 è designata tra quelle dei potenti e casastici « Cerna potentium [illegible] omnes et « singuli filii Rapondi ».

avea prestato danari; e 1670 gli stette un ronzino morello di cui compiacque Ludovico di Savoia suo nipote. Ma, su trentatrè esempi raccolti, in soli sette il prezzo eccede le lire 1000. Servivano anche i ronzini come cavalli da soma; ed uno se ne comprò, del valsente di lire 579, per portare le gambiere d'acciaio del conte di Savoia (anno 1367 a Treviso) Un ronzino, che doveva esser vecchio e difettoso, non costò per un valletto di cucina, nel 1367, che lire 215. Il prezzo medio de'ronzini era di lire 791. 87.

5° Palafreni, cavalli di ragionevol grandezza, agiati a cavalcare, usati da dame e prelati — Due n'ebbe Caterina di Savoia quando nel 1315 andò sposa al duca d'Austria. L'uno, del valsente di lire 694, lo donò ai menestrieri di Basilea che le furono incontro a farle festa; l'altro, che costava lire 905, fu donato al gran maestro del re Federigo d'Alemagna. Nel 1367 un palafreno grigio dato dal conte Verde al patriarca di Costantinopoli fu pagato 2229 lire.

6° Chinee — Eran cavalli o più spesso cavalle di mezzana grandezza, ambianti, agevoli a montare, solita cavalcatura di donne e frati. La differenza tra il palafreno e la chinea stava in ciò che la chinea era sempre ammaestrata ad andar d'ambio, cioè di portante, ed era

ordinariamente più piccola del palafreno. Nei sei esempi raccolti il minor prezzo è di lire 464. 65; il maggiore di lire 2862. Fu pagata nel 1427 lire 1375 una chinea bianca comprata per Maria di Savoia duchessa di Milano; il prezzo medio sarebbe di lire 1136.

Grand'uso si faceva anche allora di muli, sia per portar soma, sia per cavalcare. Si pagò lire 3000 una mula data nel 1399 ad un consigliere. Il minor prezzo che trovo ne'miei venti esempi è di lire 415. La media sale a lire 834.

Secondo gli ordini di guerra di quell'età, il principe ristorava i suoi soldati de'cavalli guasti o perduti al suo servigio. Nel 1353 all'impresa del Fossignì la minor ammenda pagata per un cavallo fu di lire 325, la maggiore di lire 2100.

Maggior larghezza nel ristoro dei danni patiti in guerra usavano i Comuni dell'Italia centrale. A Siena, per esempio, troviamo la vedova d'un Ventura Guerchi, morto a Selvoli nel 1229, ristorata del valsente d'un farsetto, di una giubba, d'un coltello, d'un bracciale e d'altri abiti o arnesi perduti dal marito; vediamo ammende di guanti ferrati, di panciere, di balestre, di spiedi, di cappelline ecc., d'ogni cosa insomma portata in guerra e perduta.

Ben è da dolere che allato ad ordini così

paterni la rabbia delle parti trascinasse que' cittadini ad atti ora stupidi ora efferati. Stupido era far gittar da un prete di san Giusto sorti malefiche contro ai nemici. Efferato mandar uomini che di soppiatto avvelenasser le acque a cui doveano abbeverarsi i nemici, spandessero polveri velenose nel loro campo, se non nelle loro vivande [1].

Credete voi di poter contrapporre alla ferocia ed alle divisioni antiche la mitezza, il valore e la concordia presente? Rammentate la Gallizia e la Polonia, guardate l'America.

Ricche prede di cavalli potea fare pertanto il servo o servile, divenuto soldato od anche conestabile. Però un altro fruttuoso bottino, e tanto più facile in quanto che s'escreitava a pregiudizio d'inermi, era quello degli armenti.

L'infimo prezzo d'un bue lo trovo nell'anno 1269 in lire 66 87; il massimo nel 1293 in lire 352 Il prezzo medio di nove buoi comprati negli anni 1269-1293-96 monta a lire 182: non ho a questo proposito maggior numero d'esempli.

(1) 30 sol. a pagati « pro factura duarum salmarum herbe pro toxi« candis aquis que sunt iuxta exercitum inimicorum », 20 sold. a « Mazagallo qui ivit una nocte in exercitum Florentinorum, et expansit « pulverem etc. » *Libro di Biccherna di Siena*.

Una vacca fu pagata nel 1353 a Pontbeauvoisin lire 63; una vitella lire 50. 50.

La carne di bue era allora la meno stimata. La più grata ai palati era quella di montone. I montoni s'ingrassavano perciò con molta cura, ed i più grossi e pingui, comprati pel macello, si pagavano assai cari. Dei più scelti convien che fossero i dugento ed uno di cui si fornirono nel 1380 i provveditori della casa del conte Verde; e costarono lire 36. 84 centesimi l'uno. Dieci anni dopo, quattrocento altri montoni non si pagarono più di lire 18. 74 l'uno. Centododici anni prima (1278) ottantun montoni, che doveano essere assai piccoli, si vendettero lire 7. 84 l'uno. Un agnello si pagò lire 4. 77 a Carignano nel 1388; un porco lire 42. 47 a Chillon nel 1269.

Non possiamo seguitar il tagliabile in tutte le professioni, in tutti i traffichi ai quali si poteva dedicare. Quì vogliam solamente notare che la milizia con gran cuore e con minori scrupoli esercitata bastava a procacciargli nome, grado e ricchezza in un tempo in cui fiorivano que' tristi flagelli dell'umanità, ma eccellenti maestre dell'arte della guerra, le compagnie di ventura, tempi nei quali i cittadini, degeneri, amavano meglio pagare che militare. Il tagliabile, che

avesse nella milizia a piedi raggranellato qualche capitale, si procacciava un cavallo; si pigliava uno o due ragazzi, che tenean luogo di scudieri e di paggi, e si frammettea fra le lance, servizio comune ai nobili e plebei. Colà non era nota la sua origine servile. Distinguendosi, potea pervenire anche al capitanato o diventar castellano. Al capitano si dava soldo maggiore; talora si computava la sua lancia per cinque lance, il che volea dire che avea quattro paghe morte. Nel 1395 Antoniotto Adorno, doge di Genova, conduceva agli stipendi della Repubblica Facino Cane con mille cavalli e cento fanti, al soldo pei fanti di 4 fiorini, pei cavalli di 5, 6 e 7 fiorini il mese [1], secondo che sarebbero di quà dai Giovi, nelle tre Pontarie o in Genova. Alla persona di Facino Cane fu assegnato il soldo di 250 fiorini al mese, che rispondono a lire 5000 [2].

Noi non vogliamo lasciare il tagliabile, divenuto maestro o per altre vie già godente d'una certa agiatezza, senza l'allegrezza ed il sussidio d'una compagna. A determinare la cifra della dote cui poteva aspirare, ci gioveranno non

(1) Lire 100, 120, 140. Il fiorino di b. peso = lire 20.

(2) Archivi del Governo a Genova.

poche notizie raccolte; ma prima di tutto un lascio di Violante di Monferrato, contessa di Savoia, che con testamento del 1342 legò a sei figlie povere una dote di 20 soldi grossi tornesi per ciascuna, e così lire 420 [1]. Dovea dunque con quella somma una fanciulla delle ultime classi trovar agevolmente un marito. Nel 1381 Thierry Clément, borghese di Ciamberì, lasciò nel suo testamento come aiuto di dote per maritar dieci povere ragazze 50 fiorini d'oro: sono cinque fiorini per ciascuna, ossia lire 100.

Vediamo poscia nella tavola ventun esempi di matrimonii tra persone di condizione analoga a quella da cui usciva il tagliabile; le doti variano tra la cifra di lire 262 e quella di lire 795. 20. La media dei ventun esempli è di lire 510. 23, e risponde a un dipresso ai 25 fiorini (lire 525) che Umberto II, Delfino viennese, nel suo testamento fatto a Rodi l'anno 1347 legava in dote a venti ragazze povere. A provar poi sempre più che anche fra tagliabili possessori di sostanze discrete la misura delle doti non s'allontanasse molto da tale cifra, ricorderemo che, morto nel 1420 senza maschi Antonio Arnaud, tagliabile, il duca riconobbe la dote coll'aumento dotale

(1) Grosso tornese = lire 1. 75.

della vedova Margarita in 36 fiorini d'oro, vale a dire in lire 676. 08.

Nè con ciò voglio dire ch' egli non potesse aspirare a miglior fortuna, ricogliersi in casa qualche unica erede. Sono accidenti che capitano, ma sovr'essi in materia di calcoli non è da fare assegnamento

Contrapponiamo alla modestia di tali doti quella di lire 11,990. 10 (300 lire viennesi), assegnata nel 1271 ad Antonia di Quart, sposa di Rodolfo sire d'Orons. Un'altra, legata da Agostino Mezzabarba di Pavia giureconsulto a Saluda sua figlia nel 1337, era di 300 fiorini, pari a lire 6300. Una terza, che nell'anno medesimo Giovanni Peyre, signor di Scalenghe, dichiarava aver ricevuto per la dote di Margarita di Castellamonte sua moglie, fu di lire 9000.

Quella legata nel 1342 da Guglielmo sire d'Entremont a sua figlia Beatrice moglie di Aimone di Ginevra, sire d'Anthon, fu di lire 63/m.

Quella di Stefanetta di Monmartir in Borgogna, che nel 1355 andò sposa a Rinaldo, sire di Prusilie, fu di lire 31,500.

Quella che ebbe Giovanna di Miribel di Faramont quando sposò Jacopo, sire di Gerbais (già morto nel 1360), fu di 1200 fiorini di buon peso, cioè di lire 25,200; ad essa fu fatto

l'aumento obnuziale del quarto, e dal padre e dai parenti furono aggiunti altri 1000 fiorini, cioè lire 21/m.

Quelle di Marietta e Perpetua, sorelle Giustiniani, di Genova furono di lire 17,784 (a. 1385); quella della loro madre, di lire 26,676.

Quella di Violante Doria, genovese, vedova di Antonio de' marchesi di Ceva, s'afferma in istromento del 1391 essere stata di lire 1300 di genovini e di fiorini 1000 d'oro; il che torna in complesso a lire nostre 43,024 [1].

Raffrontiamo per fine queste doti di nobili fanciulle con quelle di principesse; e vedremo una dote di lire 299,804 assegnata a Margarita di Ginevra, sposa d'Aimaro di Poitou, conte di Valence, nel 1288; di lire 1,140,500 assegnata nel 1292 ad Eleonora di Savoia, futura sposa di Guglielmo conte d'Auxerre; di lire 671,520 assegnata a Bianca di Borgogna, sposa di Odoardo di Savoia, nel 1307. Una ancor ne vedremo di lire 273/m, arbitrata in favor di Beatrice di Saluzzo, che allora era fidanzata a Jacopo di Savoia, principe d'Acaia (a. 1337); una di lire 906/m costituita nel 1323 ad Isabella di Francia, futura sposa di Luigi VIII, delfino viennese; un'altra

(1) *Protocollo d'Antonio di Credenza notaio genovese*

di lire 840/m, assegnata a Bianca di Savoia, sposa di Galeazzo signor di Milano, nel 1350; un' altra infine, la maggiore di tutte, di lire 2,800,000 data nel 1451, tempo in cui le finanze erano più disordinate ed afflitte, a Carlotta di Savoia, sposa del Delfino di Francia che fu poi Ludovico XI.

Avremo così qualche lume sul modo con cui si dotavano fanciulle di varie condizioni nel secolo XIV.

CAPO SETTIMO

Bilancio attivo e passivo d'un maestro legnaiuolo o muratore. Risparmio probabile in capo all'anno.

Alla colonna degli averi o, come ora dicono, bilancio attivo del maestro da muro e del maestro legnaiuolo abbiam dimostrato potersi scrivere in ciascun anno come frutto di 246 giornate di lavoro lire 799. 50.

Noi abbiam voluto tener conto dei risparmi solo allora che il tagliabile, già divenuto maestro, avea mercede assai notabile del suo lavoro. Nondimeno siamo convinti che anche prima un salario che qualche volta saliva fino a lire 5.25, e che in media poteva calcolarsi a lire 2, permetteva ad un giovine assegnato e uso a vivere sottilmente di porre da banda qualche piccolo capitale. Questo capitale appunto gli dovea servire quando più tardi si risolvesse di metter

casa e di contrar matrimonio; spesa straordinaria a cui poteva poi sopperire con fondi straordinarii. Pigliamo adesso ad iscrivere le partite delle spese nel suo bilancio passivo ordinario.

Abbiam veduto che il vitto costava ad un lavorante lire 0.75 al giorno, vitto di pane, cacio, latte e minestra. Un buon massaio si contentava di quella mensa frugale, e tutto al più si levava nei giorni festivi alla lautezza di vivande di carne e pesci, con una misura di vino.

Abbiam veduto che la spesa saliva in tal caso a lire 1.25. La spesa annuale pel vitto sarebbe stata di lire 323. 25, vale a dire di lire 199. 50 per 266 giorni di lavoro, e di lire 123. 75 per 99 giorni festivi. Che se il maestro si fosse contentato sempre del vitto più modesto degli agricoltori, la spesa non passava le lire 274. 50. Ma atteniamoci alla ipotesi meno favorevole.

Nei primi tempi, nei quali il tagliabile aveva abbandonato il domestico focolare, non avea nè casa nè tetto. Una stalla, un fenile, un luoguccio qualunque coperto, in città o in campagna, dove potesse dormire, gli potean bastare. Divenuto maestro, una botteguccia in cui riponesse i suoi ferri e le sue macchine e lavorasse, una cucina ove mangiasse e dormisse, lo contentavano.

Le case piccole coperte di assicelli o *scandule*,

e più spesso di paglia, non avevano per l'ordinario che il pian terreno. Porte massicce e senz'arte, finestre con vetriere di carta; pavimenti di ciottoli o al più di legno; soffitto di legnami non lavorati; tali erano i tuguri degli artefici a quei tempi, e non nelle campagne solamente ma ancora nelle città. Meschina era la pigione di meschinissime case anche nei Comuni, poichè in essi ogni borghese teneva obbligo di aver casa propria, la quale faceva sicurtà al Comune dell'adempimento degli obblighi di borghesia. Non cercavano case da togliere a pigione fuorchè poveri e forestieri. La gravezza delle tese, così chiamata perchè si pagavano tanti danari quante tese era larga la parte della casa che si stendeva sulla pubblica via, ebbe per effetto di sformarne l'architettura ne' Comuni ov'era in vigore. Ciascuno procacciava che un fianco solo della casa apparisse sulla via, e siccome spesso di là solo pigliava aria e luce, anche la salute pubblica ne riportava danno. Nel 1459, nella città di Poligny (Franca Contea) 181 case aveano soltanto tese 358 $^1/_2$ di fronte, e così meno di due tese ciascuna. Le pestilenze spesso, qualche volta le guerre, vuotavan le case d'abitatori. Nel 1352 san Maurizio d'Agauno, terra mediocre nel Vallese, noverava

109 case vuote per causa della mortalità. Per causa della stessa pestilenza le parrocchie di Vimines e di Cou videro deserte 65 case; quelle di san Sulpice, Cognin, La Motte, S. Jean d'Arvey e Les Deserts contarono 154 fuochi di meno[1].

Nel 1339, a Torino, una casetta (*domuncula*) era appigionata per meno di lire 7 all' anno (4 den. gr.)[2]; una casa a Porta palazzo, ove era il peso del grano, per lire 8. 03 (20 soldi viennesi deb.); una casa che fu di Pier Musseto, condannato per tradimento, per lire 22. 80 (35 sold. vienn. deb.). Nel 1343 la casa ove abitava il giudice di Torino s' appigionava per lire 104. 25 (8 lire); nel 1347 quella abitata dal chiavario per lire 78. 19 (6 lire).

Perfino nella città di Parigi il conte di Savoia appigionava una sua piccola casa nella via san Marcel ad un negoziante di cavalli poco più che lire 100 (3 lire di danari parigini). Un'altra, chiamata *grande maison*, presso alla porta san Marcel, occupata dal fratello del conte di Comminges, pagava pigione di lire 841. 25 (25 lire di danari parigini), ma era casa nobile

(1) *Conti dei Castellani di san Maurizio e Ciamberì*
(2) Lire 6. 96.

e vasta; e se per una casa in Arcueil presso Parigi il giardiniere che l'avea a fitto rispondeva lire 4038 (120 lire di danari parigini), si è verosimilmente perchè v'era annesso un vasto giardino, i cui proventi eran pingui per la quantità e squisitezza dei frutti pei quali anche al giorno d'oggi son famose quelle possessioni suburbane.

Del rimanente, a persuadersi che la pigione delle case popolane dovesse esser ben tenue, basta gettar lo sguardo sul prezzo delle case vendute, segnato nella tavola dove ne abbiamo raccolti parecchi esempi. Sopra ventisette esempi ne abbiamo diciassette ne' quali il prezzo è inferiore a lire 1000; il minimo è di lire 38. 17. Le altre erano case signorili, case con torre e giardino, case commerciali. Il *petit hôtel* di Savoia a Parigi fu venduto nel 1395 per 2000 franchi d'oro, cioè lire 47,720. 40.

Vero è che rari erano gli allodii e che nel prezzo contrattuale dovea tenersi conto sia dell'annuo censo di cui eran gravate, sia del lodo o trezeno [1] che si pagava in occasione di mutazione di proprietà e che variava da 3, 6, 10

(1) Così chiamato perchè molto sovente, massime da principio, era dovuto per tal titolo il terzodecimo denaro.

per cento, fino ad assorbire talvolta la metà del prezzo; del che si vedono due esempi a Susa nel 1299. Ma anche tenuto conto di tali detrazioni, la pigione delle case non poteva essere che tenue e molto inferiore al valor capitale, per la poca concorrenza di chi facesse ricerca di case da affittare. E però per questa spesa non iscriverei a carico del nostro tagliabile maggior somma di lire 8. 65, equivalenti a due giornate e mezza di lavoro.

Si veggono nella tavola esempi di vendite di case nobili o borghesi. Il maggior prezzo è d'una casa in Susa pagata lire 10,530, per la quale il laudemio dovuto ascendendo alla metà del prezzo, cresce il medesimo naturalmente sino a lire 15,795

Le pigioni di tali case erano sicuramente assai più alte, nondimeno sempre relativamente assai modiche per le ragioni dette di sopra.

Una spesa da farsi dal maestro in sul metter casa era quella della suppellettile, molto modesta. Un letto, una gran cassa, una panca, un tavolo, una secchia, una brocca, qualche stoviglia, candelieri, armesi di cucina, lenzuoli, tovaglie ecc. Questa era certamente la spesa più forte, per cui dovea consumare una parte notevole dei risparmi anteriori.

E parlando prima del letto, esso dovea consistere per le ultime classi d'un pagliariccio posto sopra due panche e d'una coperta. Ne traggo argomento anche dal vedere che a Vienna in Delfinato, ov'era l'usanza che il letto degli adulteri fosse devoluto ai denunciatori, si mutò nel 1336 tale diritto in un valsente di cinque soldi viennesi, che doveano a un dipresso rappresentare il valor medio di letti siffatti. Ora i cinque soldi viennesi rispondono a lire 5.25, che rappresentano al mio pensiero un saccone di paglia, una coperta e quattro panche, perchè mi sovviene che il prezzo del legname era allora assai basso.

Nel 1335, essendo il Delfino viennese in Napoli, fece comperare sei letti per le damigelle ed i valletti di camera della Delfina. Costarono 1 oncia e 18 tarì, e così lire 174.89; e ciò torna a lire 29.14 per letto[1]. Nel 1366 un letto fornito di tutto punto per tre frati minori che accompagnavano il conte Verde all'impresa

[1] VALBONNAIS *Hist. du Dauphiné*, II 283. Un'oncia napolitana = 5 fior di Firenze = lire 109.37, un fiorino di Firenze = 6 tareni (un tareno valeva 3.64 = 2 carlini, un carlino = 10 grani). I tre letti costarono 6 fiorini di buon peso e 43 soldi veneti. Il danaro veneto era di 0.02,55, il soldo di 0.31

d'Oriente, e così materasso, cuscino, lenzuoli, coperte, costò a Venezia lire 46. 44.

Ma da tale morbidezza era lontano il nostro artefice. Un buon saccone di paglia sovra panche di legno, una coperta e due lenzuoli, quando ne aveva, erano sufficiente masserizia per lui.

La tela per far pagliaricci alle principesse di Savoia non costava nel 1310 più di lire 1 l'ulna. Con ventotto ulne si facevano tre paglericci; nove ulne e un terzo per ciascuna. Pel nostro tagliabile, che si contentava di più grossa tela e il cui letto era angusto, come quello del popolo minuto in generale, la tela non avrà costato più di centesimi 75 l'ulna, ed otto ulne saranno state forse sufficienti. Con 7 lire poteva dunque fornirsi d'un saccone ripieno di paglia. Poniamo lire 2 l'ulna la tela per far lenzuoli, ed affermiamo francamente che le dieci ulne richieste per un solo lenzuolo pel letto dei grandi bastavano a farne due pel letto dell'operaio. Era una spesa di 20 lire. Infine una coperta di panno grossolano bianco del Vallese o di Moriana, a lire 2. 27 l'ulna, gli causava un'altra spesa di lire 13. 62, computando che ve ne andassero sei ulne.

La spesa sommerebbe già a lire 40 di solo prezzo d'acquisto, senza calcolare la fattura. Per

poco che s'aggiunga, il letto del nostro tagliabile sarebbe di maggior costo di quello dei frati minori, che pure aveva cuscino e materasso. Se non che forse il letto dei frati minori non era nuovo; e certamente il materasso dovea essere assai tenue, poichè trovo che nel 1382 un materasso ed un cuscino si pagarono a Caffa, colonia genovese nel mar Nero, dodici fiorini d'oro, che a lire 19.88 per fiorino sommano lire 238 56.

Non so spiegarmi questo prezzo eccessivo e sicuramente anormale in paesi abbondanti di lane d'eccellente qualità, salvochè supponendo si trattasse di quei materassi guerniti di velluti o di drappi di seta che ricorda il Boccaccio (1).

Non è mia intenzione di noverar tutte le spese che occorrevano al nostro tagliabile per metter casa; poichè non avrei tutti i riscontri a ciò necessarii ed anche perchè si tratta d'una spesa straordinaria e per una volta tanto. Per altro io noto che nel 1383, morto Nicoleto Favre di Bonne, il fisco, sotto colore che fosse stato usuraio, non solo perquisì la sua casa di Bonne ma fece, a malgrado d'ogni protesta, la stessa odiosa operazione nella casa e nella bottega tenuta a Ginevra dal figliuolo del defunto.

(1) *Decamerone*, giornata 10, nov 9.

Giovanni, e da Simonda sua moglie, e stese l'inventario dei mobili e ne segnò la stima. Ebbene, le masserizie di quella casa, d'un mercatante di panni piuttosto agiato, non furono stimate che 30 fiorini, cioè lire 596.50, esclusi ben inteso gli argenti, l'olio, il vino e le altre derrate.

Pogniamo che per metter casa il tagliabile dovesse spendere il quarto di tal somma: avremo lire 150 all'incirca. A questa spesa egli dovea sopperire coi risparmi anteriori, come fa ogn'uomo che abbia disegno di fissare in qualche luogo i suoi penati.

Tornando alle spese ordinarie e continuative, dopo il vitto e la pigione convien parlare del vestiario. I panni di lana e di seta, siccome erano i più densi e durativi, così avean prezzo assai più alto che adesso. Concorrevano a crescerne il costo la difficoltà dei trasporti, il tempo e i cavalli che vi si consumavano, le opere del ritugnerli, lustrarli e azzimarli, che per taluni di essi vi si aggiugneano fuori e lunge dai luoghi d'origine; l'accorciarsi de' panni in tali operazioni; le tasse cui soggiaceano i mercatanti [1].

(1) Nel 1417 trentatrè ulne di *bruneta* di Malines, bagnate e cimate, si sono ristrette di due ulne. Nel 1377 a Torino quei che tenevano

Per aver un'idea del tempo che si consumava in viaggi, notiamo che da Ciamberì a Parigi un viaggiatore a cavallo impiegava da nove a dodici giorni; da Torino a Novi tre; da Torino a Ciamberì quattro o cinque secondo la stagione. Da Modena a Lanzo (provincia di Torino) otto giorni, da Rivoli a Belley cinque giorni, tredici da Bologna in Savoia, sei da Rivoli a Borgo in Bressa, quattro da Rivoli a Monmegliano, trentanove giorni da Bologna a Clairvaux in Borgogna, due giorni da Rivoli ad Usseaux (valli di Pinerolo)[1]. Ned'era troppo trattandosi di viaggi a cavallo. Ma poco sarebbe se ci contentassimo di raddoppiare tale spazio di tempo per le bestie da soma che portavano i carichi di panni lombardi e di panni francesi, e che andavano sempre di passo; anzi non sarebbe abbastanza perchè, arrestati ad ogni pedaggio (ed eran frequenti), vi perdeano un tempo infinito a consegnar le merci, a farle daziare, a

bottega di panni francesi pagavano di tassa 10 fiorini all'anno per ciascuno, e così lire 198 83, oltre ciò che pagavano in virtù del registro, che comprendea la ricchezza mobiliare e l'immobiliare

(1) Queste curiose notizie sono per la massima parte dedotte dal tempo per cui continuava a correre il soldo agli stipendiari d'Amedeo VI, reduci nel 1373 dall'impresa di Lombardia. Si computavano i giorni che dovevano impiegare per restituirsi in patria *Conto del Tesoriere di guerra.*

pagare la tassa, a garrire sulle monete; senza contare che non poteano pigliare la strada più breve, ma sì solamente quella per cui era loro concesso il *guidagio* e la *sicurtà*; e che v'erano Comuni nei quali per gli ordini pubblici era statuito che ogni mercanzia, a qualunque ora giugnesse, dovesse necessariamente pernottare [1]. A ragione osservò Leber che gli oggetti di lusso erano nel Medio Evo più cari che adesso. Le grandigie costavano invero assai più, anche perchè volea farsi sfoggiar la credenza d'ori e d'argenti, la persona di gemme risplendenti, di rare pellicce, di drappi d'oro e di seta, divisati, figurati, cinciischiati, ricamati con perle, ornati di dorerie mobili tentennanti (*orfevreries branlantes*). Ma sopratutto spendevasi enormemente nel tinello de' principi e baroni, affollatissimo sempre di gente, anche ne' giorni ordinarii; nelle stalle, che davan ricetto a centinaia di cavalli; e specialmente ancora nelle corti bandite che si teneano nelle grandi solennità dell'anno, e nell'uso frequente delle dispendiosissime armeggerie. Ecco perchè aveano perpe-

(3) « Trosselli (balle di merci) et charge (some) jaceant in Tau» rino per unam noctem ». (*Liber Consiliorum civitatis Taurini* a. 1389). — Le navi che giugnevano pel Rodano a Valenza potevano esservi trattenute tre giorni interi. Valbonnais *Hist. du Dauphiné*.

tuamente parte degli argenti e delle gioie in pegno, e perfin talora le caldaie ed altri arnesi di cucina e il proprio mantello [1]; ecco perchè si vendevano e s'impegnavano gli uffici [2], si vendevano aspettative di benefizi ecclesiastici, si facea mercato d'una raccomandazione al papa [3]; ecco perchè per danaro si faceva grazia di misfatti orribili, omicidii, uxoricidii, stupri violenti seguiti da omicidio, falsità in atti pubblici, nelle monete ecc.; ed ecco perchè gli ufficiali pubblici, addottrinati a tale scuola, scoprivansi così spesso ladri, crudeli, ingiusti, prevaricatori. Non v'era bilancio presuntivo; non regolarità di mandati di pagamento; non una cassa centrale che riscuotesse e pagasse. Il principe pigliava da tutte

(1) Ciò accadde all'ultimo Delfino viennese.

(2) S'impegnavano a tempo o a vita il peso pubblico, le *mistralie* (ufficio d'esattore), le castellanie, le segreterie dei giudici, si davano più uffici importanti e l'un dall'altro discosti ad una stessa persona. L'amministrazione dello Stato cadeva nelle mani dei creditori del principe. Così verso il 1400 Ludovico di Genville, sire d'Epernon (forestiero), scudiere del conte di Savoia, era ad un tempo balio di Vaud, luogotenente del vicariato imperiale di Losanna, castellano di Moudon, *avoyer* di Payerne; un altro balio di Vaud ebbe anche la castellania d'Yverdon.

(3) Amedeo VII promise nel 1390 di procurare la collazione del priorato di sant'Andrea di Torino al monaco Pietro Faltotti, fratello del nobile Simonino, questi promise pagargli, seguita la collazione, 1000 fiorini ed anche maggior somma, ad arbitrio del medico Giovanni Pascalis.

le casse, spesso in virtù di semplici ordini verbali, e spendeva finchè ne trovava. Quand'era in secco, accarezzava ebrei e lombardi per accattar denari. Se si mostravan duri, ne chiudeva i banchi, li imprigionava, li spogliava. E nondimeno quando i principi avean pressante bisogno di grosse somme, frenavano gli spiriti altieri ed intolleranti, lusingavano compagnevolmente i prestatori, e passavano in fatto d'usura sotto le forche caudine ch'essi spietatamente piantavano. Nel 1360 Amedeo VI dovea pagare al conte di Namur ottomila scudi vecchi d'oro pel debito contratto nell'acquisto del paese di Vaud. Li ebbe da Antonio Turqui astigiano, per sette mesi, con usura di 1200 scudi. Gli ottomila scudi rispondono a lire 222,814. L'usura torna in lire 33,122. 16, poco meno del 15 per cento. Nel 1387 Sismondo di Donoyour, ebreo di Strasborgo, aveva in pegno le gioie di Bona di Borbone, vedova d'Amedeo VI, per un debito di 15,000 franchi d'oro (lire 357,903), e stringeva con lei nuovi patti per mezzo di Raele, sua moglie e procuratrice. Non so a qual somma montasse l'usura, e benchè spesso i prestatori giudei fossero più discreti dei banchieri cristiani, pure non poteva a meno d'essere molto grave.

Ma torniamo al prezzo dei panni, per cui eran celebri la Francia e le Fiandre. I più cari pannilani erano quelli di scarlatto rosso, e dico rosso perchè v'eran di scarlatti neri [1]. Lo scarlatto rosso fino di Bruxelles per coprir la lettiga della contessa di Savoia costò nel 1378 lire 125. 36 l'ulna. Due anni prima, lo scarlatto rosso di Malines per farne un abito al principe ereditario di Savoia s'era pagato lire 71,58 l'ulna. Il panno *mescleto dorato* di Lovanio, comprato nel 1343 in Avignone pel fratello del papa Clemente VI (Roger), costò lire 69. 25 la canna. Il panno *malbrè violato* di grana nel 1330 vendevasi a Parigi lire 45.36 l'ulna. Nel 1329 a Torino lo *straloco* di Bruxelles, comprato per la principessa Margherita d'Acaia, costò lire 39. 84 il raso, che sta all'ulna come 14 a 24. Nel 1365 un drappo verde d'Ypres per foderar mantelli si pagò lire 44. 96 l'ulna. Nel 1381 la *bruneta* di Malines, comprata da Amedeo VI pel lutto del marchese di Monferrato, costò lire 33. 39 al raso.

I principi usavano allora dispensar due volte all'anno ai cavalieri, alle dame e damigelle, ai consiglieri, agli scudieri, ai valletti, alle donzelle,

(1) La parola *scarlatto* significava allora qualità, non colore.

a tutti quelli insomma che facevano in corte servizio d'onore o servizio comune, una quantità di panni adattata alla stagione; la cui bontà e il cui valore erano proporzionati al grado di coloro ai quali erano destinati. Nel 1313 Filippo, principe d'Acaia, si fornì alla fiera di Chalon di varie qualità di panni per la *librata*, onde il nome di *livrea*. Due anni dopo, vedo nei miei appunti registrate le pezze comprate per lo stesso fine da Amedeo V, conte di Savoia. Mi par curioso il far paragone dei prezzi e delle qualità di alcuni fra i panni acquistati e distribuiti dai due principi per tutte le condizioni di persone in quegli anni e negli altri che verrò segnando.

Acaia

				(1)
1313	Panno verde pel principe e pei cavalieri, la pezza	L.	587	78
	Panno scaccato pei medesimi, la pezza	»	634	18
	Mescleto pel principe	»	883.	38
	Vergato pel principe	»	773.	30

(1) La pezza dei pannilani tenea d'ordinario 30 ulne all'incirca. Ne v'erano pezze grandi e piccole, di varia misura. Nel 1428 la pezza di grigio di Friborgo, di cui si forniva il duca di Savoia per vestir poveri, tenea 37 ulne 1/3. Ne dava tre ulne per povero secondo il consueto. Costava lire 4. 72 l'ulna (28 flor. p. p. e 6 gr. tor. le 3 pezze). I drappi tessuti ad oro ed argento non teneano che cinque o sei ulne. Nel 1432 le pezze di pannilani grigi e persi di Lilla, Rouen, Douai, Montvillier, Aubeville, comprate per la sua librata da Ludovico duca di Savoia, non misuravano che 18, 19, 22, al più 28 ulne.

Savoia

1315 Scarlatto sanguigno per la contessa, la pezza . . . L. 1370. 85
Camelino di Bruxelles pel conte . . . . » 576. 75
» per la marchesa di Monferrato (Margarita di Savoia) . . . . » 802. 72
Camelino per la duchessa d'Austria (Caterina di Savoia) . . . . » 806. 20
1310 Perso chiaro comprato a Milano pei cavalieri . . . » 835. 69
1365 Marbrè di Mons per cotta da cavalcare per una dama, l'alna . . . . » 32. 60
1370 Panno dei grandi alla guisa di Bruxelles per cavalieri e dame, la pezza . . . . » 1908. 69

Acaia

1313 Mescolato per chierici (segretarii ed altri ufficiali civili) . . . . L. 494. 97
Vergato per gli scudieri . . . . » 400. 01
1330 Camelino di Louvain per le damigelle, il raso . . » 19. 92
1313 Vergato pei camerieri, la pezza . . . . » 278. 92
» pei garzoni . . . . » 170. 14

Savoia

1370 Panno malbrè alla guisa di Bruxelles per le damigelle L. 1035. 22
1313 Vergato di Dietre pei buoni valletti . . . . . . » 201. 55
Vergato di Ditamne pei valletti . . . . » 178. 25
Vergato di Provins pei messaggeri . . . . » 201. 02

Acaia

1330 Scaccato di Tolosa pel garzone della bottiglieria (valletto che governa gli uccelli), il raso . . L. 8. 46
1329 Scaccato di Louviers per la malacotta del falconiere, il raso . . . . » 10. 80
1330 Bluet di Chalon per le balie, il raso . . . . » 11. 40

Savoia

1322	Radiato pel buffone del conte, l'ulna . . . . . L.	17. 28
1335	Panno bianco per fra Martino, confessore del conte Amone . . . . »	84. 85
1352	Camellino per la lavandaia . . . . . »	10. 03
1347	Panno del Valese pel manto del conte . . . . . »	50. 00
1380	Panno rosso a re d'armi Savoia . . . . . . »	31. 15
1318	Panno per vestir poveri . . . . »	3. 01
1343	Panno nero di Moriana per poveri . . . . . . »	9. 15
»	Panno blanchelo per poveri . . . . »	2. 85
1347	Panno di Moriana bianco e nero per poveri . . . »	3. 28
1379	Blanchet di Tarantasia pei poveri di Seyssel . . »	5. 16

Senza parlare degli elevatissimi prezzi dei drappi di seta e di velluto e de' drappi ad oro e argento e delle pelliccie [1], pei quali rimandiamo i curiosi alle tavole, noteremo che negli ultimi prezzi da noi registrati troviamo il panno che conviene al nostro artefice. Scendiamo al panno dei poveri: quello di Tarantasia, a lire 5. 16 l'ulna, primeggia fra le qualità meno dispendiose, e ci può convenire. Sette rasi e mezzo bastavano *pro veste integra* di Giovanni de la Fontaine,

(1) Fornirsi di tali stoffe per comparire degnamente in occasione di nozze principesche, era spesa superiore alle forze anche di baroni principalissimi. Giovanni di Seyssel, scudiere e parente del duca, dovendo insieme colla moglie accompagnare Maria di Savoia, sposa del duca di Milano, nel 1427, ebbe un aiuto di 300 fiorini p. p. *Conto del Tesoriere Michele de Ferro.*

segretario del conte di Savoia. Dovean dunque essere una quantità più che sufficiente pel nostro tagliabile. Ancora appare da più riscontri che quattro ulne di panno [1] erano la quantità richiesta per l'abito ed il cappuccio, e solo in caso d'alta o grossa statura ne andavano quattro e mezza, che eccedono di poco i sette rasi e mezzo. Nè maggior quantità n' era richiesta verso la metà del secolo XV, non ostante la perpetua variazione delle mode.

Nella *librata* del duca Lodovico di Savoia del 1452, se si eccettuano un vescovo ed un prete che ebbero cinque ulne e mezza di panno, quasi tutti gli altri n' ebber quattro, ed alcuni anche meno. Pigliamo adunque quattro ulne di panno di Tarantasia [2]: ci stanno lire 20. 64. Aggiugniamo la metà per farlo cucire e per la fodera e gli altri accessorii; il nostro artefice viene a spendere per vestirsi lire 30. 96. Aggiugniamo per berretti, cinture, calze, cappelli per la

(1) O tre canne alla misura d'Avignone. Vedi VALBONNAIS *Histoire du Dauphiné*.

(2) Con otto ulne di panno si faceano mantello, giubbone, calze e cappuccio per un cavaliere. *Conto di Michele de Ferro Tesoriere generale a.* 1427. Ma qualche volta per gli abiti di lusso, il collare o le maniche sfoggiatamente grandi, aperte e [illegible] o divisate d'altro, se ne richiedeva maggior quantità. Anche le calze erano spesso di due colori.

una roba che Amedeo VI, conte di Savoia, dava annualmente a maestro Bonifacio d'Aosta, suo chirurgo, si spendeano dieci fiorini di buon peso, cioè lire 210 (a. 1363). I sarti allora andavano a cucir gli abiti nelle case, come si pratica anche adesso nelle campagne. I migliori operai pigliavano un grosso tornese al giorno (da 1.56 ad 1.75), oltre al vitto. Nel 1427 Amedeo VIII si fornì alla fiera di Ginevra di panno grigio di Roano (*gris de ruant*) da due scudi l'ulna (lire 13. 75). Ne tolse quattro ulne per farsene una *roba* od una gonnella, come dicono i Toscani.

A molto miglior mercato vestivasi a Pisa il famiglio dell'Opera del duomo nel 1299. Cinque braccia di panno *arbace* per una gonnella ed un cappuccio gli costavano una lira e sei soldi, che, col denaro pisano a centesimi 3, 90, tornano in lire 12. 17; e il sarto cuciva la gonnella e il cappuccio per tre soldi, uguali a lire 1. 40.

Le camicie erano un oggetto di lusso, specialmente per gli uomini, nei paesi subalpini e nel nord. Nell'inventario dei mobili dell'agiato mercatante di Ginevra già ricordato, Giovanni Favre, trovo quantità di lenzuoli, tovaglie e tovaglioli, non una camicia.

sottile, costarono in Piemonte dodici grossi, cioè lire 18. 74, e così lire 3. 12 l'una [1]. Un paio di calzette di lana 3 grossi, ossia lire 4. 95.

Le scarpe erano a buon mercato. Il conte di Savoia le pagava nel 1324 un grosso tornese, lire 1. 65. Più tardi costarono in media lire 3. 18. Un solo esempio ho, nel 1426, di scarpe comprate per Amedeo VIII al pregio di sei grossi, cioè lire 6. 56. Le scarpe da donna non valeano alla stessa epoca più di due grossi. Due grossi costavano quelle di cuoio bianco da cavalcare, nel 1371, e così lire 3. 18. Un paio di stivali fino al ginocchio si pagò nel 1375 per Amedeo VI un franco e mezzo d'oro, lire 35. 79. Per Amedeo VIII un paio di stivali ordinarii non stette nel 1426 che lire 19. 68. Nel 1387 un paio di calzaretti (*bottines*), partiti bianchi e rossi, si vendettero quattro denari grossi, e così lire 6. 36. Nel 1338 erano allogati alle damigelle di Violante, contessa di Savoia, quattro grossi al mese, lire 6. 94, per la calzatura; tre alle cameriere, lire 5. 25; un fiorino d'oro all'anno alla balia, lire 21. Le scarpe dei valletti di corte costa-

(1) La pezza di tela tenea d'ordinario trenta ulne di Savoia. Ma secondo i luoghi, la varia lunghezza dell'ulne o la qualità della merce, ne misurava ora 24, ora 40, ora sino 68. La tela data ai poveri, ai quali Amedeo VIII lavò i piedi nel giovedì santo del 1427, valea due grossi l'ulna, e così lire 3,28. *Conto del Tesoriere Michele de Ferro.*

vano due grossi, lire 3. 47, e più ordinariamente lire 3. 18. Sei paia di stivali di vacca per passar le Alpi, per sei gentiluomini Piemontesi e Savoiardi, si comprarono nel 1427 a Pinerolo sedici grossi il paio, e così lire 17. 50.

Le scarpe signorili erano di pochissima durazione perchè deboli e sottili, e verosimilmente di stoffa; quelle dei valletti, che dovevano andar molto attorno, eran di cuoio, più forti e perciò più care. Più forti ancora e più durative esser dovevano quelle dei contadini e degli operai, e ben guernite di chiodi, nè credo errare stimandole la metà di più che le scarpe dei valletti, e così lire 5. 25. Suppongo poi che il nostro tagliabile, ne logorasse due paia all'anno, con una spesa di lire 10. 50.

Ricapitolando il sin quì detto, scriviamo nel bilancio attivo del maestro lire 799. 50. Scriviamo nel bilancio passivo,

pel vitto a lire 1. 25 al giorno, e così con largo calcolo,	lire	457. 50
per la pigione	»	8. 65
pel vestiario	»	55. 96
per le scarpe	»	10. 50
per le spese eventuali	»	30. —
	L.	562. 61 ;

e troveremo un residuo attivo, cioè un risparmio annuale di Lire 236, 89 al quale si può detrarre ancora, quando vi fosse il carico della moglie e della prole, senzachè sparisca ogni avanzo, poichè le mogli degli operai erano anch'esse operaie e s'industriavano per guadagnar qualche cosa. Ond'è che, secondo i casi, da tre a sei anni di lavoro poteano produrre un risparmio bastante a ricomperarsi dal vincolo servile.

Se non che andrebbe errato chi si pensasse che l'operaio di condizione tagliabile fosse sollecito di riscattarsi. Lontano dal manso a cui era legato, non soggetto ai pesi che gravavano gli altri tagliabili, egli si lusingava che fosse dimenticata la sua originaria condizione; divenuto spesso borghese di qualche Comune, non volea rinfrescar la memoria della sua macchia servile chiedendo d'esserne mondato. Non era che quando il suo antico padrone gli muoveva questione in proposito, ch'egli dedicava parte de' suoi risparmi all'affrancamento. Intanto risparmiava per conseguir gli agi della vita, per acquistar proprietà, per crescere nella pubblica estimazione.

Ma per regger la sua nave felicemente, avea da evitar molti scogli. Il fisco e gli usurai l'insidiavano. Egli dovea schivare il gioco, evitare

ogni occasione di contrar debiti, affine di non essere spolpato con ingorde usure dai lombardi e dagli ebrei. Dovea osservare non solo le leggi e gli statuti, ma anche i *precetti* dei giudici, dei castellani, dei mistrali, che tutti usavano comminare all'infrazione d'ogni minimo loro comandamento pene pecuniali; non dare il menomo sospetto in materie di fede, per non cader nelle ugne degli inquisitori; non minacciare, non garrire, non altercare, custodire la lingua con somma diligenza, perchè anche un'ingiuria verbale potea costargli tanto da far dileguare il guadagno d'un mese. Una minaccia fatta a mano armata era punita a Grenoble [1] con una multa di 50 soldi, cioè lire 250 all'incirca, e in difetto col carcere sussidiario a pane ed acqua per un mese. Vuol dire che ogni giorno di carcere scontava lire 4. 16 della pena pecuniale. Ora non sconterebbe che lire 3, ma non v'è l'esacerbazione della dieta. Anche in Savoia il condannato che non pagava il debito al fisco doveva *cum pane et acqua in carcere permanere* per ogni soldo forte un giorno: scontava cioè lire 2. 62 al giorno. Ciò nel 1347 e

(1) Ved. ap. VALBONAY *Hist. du Dauphiné* le franchezze di Grenoble del 1244, concesse dal vescovo e dal delfino.

in seguito ad ordine di Raimondo de Solerio giudice di Savoia [1].

Sopratutto dovea guardarsi dal prestar danari perchè, senza pegno, correva troppo gran rischio di perderli; con pegno, andava in voce d'usuraio; onde poi, venendo a morte, il fisco s'impadroniva di tutti i suoi mobili, del danaro e dei crediti, a pregiudizio della vedova e dei figliuoli, in virtù d'una consuetudine che si diceva *diutius approbata* e che io direi invece *perpetuo reprobata*, e perciò in alcuni luoghi quà e là derogata. Senza neanche rammentare il pericolo che correva gli venissero rifiutati i sacramenti e la sepoltura, se egli o l'erede non davano sicurtà di restituire il mal tolto, *male ablata*. Ancorchè non fosse stato usuraio, bastava la pubblica voce per ispingere a tali rigori la chiesa ed il fisco; e in quanto alla voce pubblica, un vero usuraio privilegiato, che temesse la concorrenza, era sufficiente a farla sorgere [2]. Insomma conveniva che il tagliabile,

(1) *Conto della Castellania di Ciamberi.*

(2) Nel 1412 Giovanni d'Oncieu, donzello, pagò al fisco una somma pel mobile d'uno dei suoi uomini, tagliabile, morto con fama d'usuraio. *Conto di Martino Deleschaut, Tesoriere gen.* — Nei privilegi nuovi degli ebrei del 1440, il duca di Savoia ordinava che, se alla morte d'uno di loro apparisse che avesse esercitato contratti usurarii, l'erede

per potersi dir buon massaio, fosse almeno mezzanamente virtuoso, e più che mezzanamente prudente.

---

non fosse tenuto che a pagare fuorchè un grosso per fiorino del valsente del mobile e dei crediti. *Conto del Tesoriere generale al detto anno.*

CAPO OTTAVO

Tagliabili divenuti valletti in corte principesca — Pietro Joce- rand — Manomissione maggiore e minore — Servi che seguono un corso di studi e diventano scrittori, alluminatori, dettatori, correttori, ovvero notai commissarii, procuratori fiscali, consiglieri, uditori dei conti generali delle Finanze — Stefano Burdet, ministro delle finanze di Savoia

Un buon numero di tagliabili, che non avean pazienza di passar pel lungo tirocinio d'un'arte, accomodavansi come servitori liberi in qualche casa. De' loro guadagni non ho gran fatto da dire. Se non che trovo a Piacenza, verso il cadere del secolo XIV, darsi ad un famiglio il salario di dodici fiorini d'oro all'anno, oltre al vitto, cioè lire 238.56, corrispondenti a 19.88 e quasi 20 lire al mese, che è ancora paga consueta ai nostri giorni; ad una serva, fiorini sette solamente [1]. Ma beati si riputavano quelli che poteano allogarsi al servizio di qualche principe; non tanto per la mer-

(1) MURATORI *Rer. Ital. Script.* XVI. col. 579.

cede che si dava loro in danaro, quanto per le molte e diverse prebende che loro si fornivano in abiti e in vivande copiosamente; per l'influenza che acquistavano, simile talvolta a quella degli antichi ministeriali; pei premi che talora conseguivano di qualche ufficio lucroso; perchè infine non si lasciava sprovveduta di sussidi l'impotente loro vecchiaia.

Potrei addurre molti esempi di taghabili arricchiti nei servigi di corte. Ma mi contenterò di notare che, essendo morto senza figliuoli nel 1367 Giovanni di Belleville, cuoco del conte di Savoia, ed avendone questi per vigor della manomorta raccolto l'eredità, gli si trovarono di danaro sonante otto lire di grossi tornesi e trecentottantrè fiorini di buon peso, che rispondono a lire 8312.20. Il mobile fu dal conte donato ad un suo chierico (segretario). Non parlo dei barbieri. Siccome questi all'ufficio d'acconciar i capelli e la barba accoppiavano allora il mestiere di flebotomo e dentista, tenean grado onorato sopra i servitori, onde spesso li vediamo rimunerati coll'investitura d'una mistralia, d'un peso pubblico, talvolta perfino d'una castellania [1].

(1) *Conti della Castellania di Ciamberì.*

Numerosissime eran le corti dei principi. Nel 1323 Amedeo V, andando in Avignone, aveva un seguito di settantanove persone: otto cavalieri, dieci chierici maggiori, vale a dire consiglieri, uditori de'conti, segretarii, infine altri ufficiali civili; cinque chierici minori, che avean grado di scudieri, e venticinque scudieri. Quest'era la corte nobile; il resto eran valletti d'ogni genere. Il conte Aimone, recandosi in Francia in soccorso del re nel 1339, aveva un seguito di cenquarantotto persone. Umberto II, delfino di Vienna, disponendosi al viaggio trasmarino, ordinò nel 1345 lo stato della casa della principessa sua madre, Beatrice d'Ungheria, da tenersi a Beauvoir. Lo ricordo per la sua singolarità.

Componevasi d'un confessore, due cappellani (uno dei quali in ufficio di maestro di casa), un maestro degli uffici, un chierico di cappella, otto monache, quattro damigelle, due scudieri, molti valletti, in tutto trenta persone. Se ne calcolava con raro esempio preventivamente la spesa in 1683 fiorini, che tornano in lire 35,343. Non era caro. Ma vediamo dalla qualità dei cortigiani che la corte di Beatrice era una specie di religioso ritiro, in una terra molto mediocre, lunge da ogni sollazzo.

Un valletto che avesse la buona sorte d'entrar in grazia del principe o della principessa, o che sapesse la difficil arte di fissarne l'enorme instabilità, poteva approdare a bei partiti. E se era stato negli anni primi buon massaio e serbava nella sua cintola qualche gruppetto di bei fiorini, poteva capitare l'occasione di sovvenire all'improvviso bisogno del padrone quando giuocava, cedergli un cavallo quand'ei voleva farne cortesia a qualche scuderie o messaggere d'altri principi. Diventato creditore, nè punto molesto, del principe, quando vacava qualche mistralia ei se la beccava, ne godeva i proventi, ne usufruiva l'autorità in compenso del suo credito, e diventava un pubblico uffiziale. Nel 1362 Giovanni Fournier d'Yenne, servo del conte di Savoia, ebbe la mistralia di Ciamberì per anni cinque in compenso d'un credito. Aimone, Amedeo VI ed altri principi rimunerarono col dono di mistralie i loro barbieri. Nel 1333 Stefano di Boisson, detto Béchard, portinaio del conte di Savoia, fu eletto *re dei merciaiuoli*, ed era un uffizio d'ispezione sui mercatanti che gli dava ragione di prelevar certe tasse. Nel 1400 Béchard dimise il regno a Béchipan, altro servo del conte di Savoia.

Altre volte al cameriere preferito, ad altro

valletto che fosse grato, si donavano i beni confiscati ad un giustiziato, si cedeva la multa incorsa da taluno. Nè solo i valletti ambivano tali liberalità, ma cavalieri e dame spartivansi, quando poteano, il mobile, le coperte, le biancherie d'un appiccato o d'un decollato che fosse ricco. Nel 1352 un Trompet, per parole ingiuriose dette al sire Umberto di Clermont, fu condannato in cinquanta soldi forti, cioè in lire 129. 78 [1]. Amedeo VI cedette quella multa a Maria di Bagnol, dama di Mongelato, che fu poi dama d'onore di Bona di Borbone sua moglie. Nel 1389 Giovanni Mascara, ricco prestatore di Torino, fu condannato nel capo e nell'avere perchè procurato avea la fuga di Nigro e d'altri detenuti per omicidio. Il principe diè la coperta del letto del Mascara al chiavario di Torino. Il suo sigillo ed altre cose d'argento a Giovanni di Lompnes.

Tra i valletti di Bona di Borbone, vedova d'Amedeo VI conte di Savoia, chi avea saputo meglio entrarle in grazie era Pietro Jocérand, che, bene addanaiato, fatto pur dianzi borghese di Evian, trafficava di cavalli e compariva molto onorevolmente. Ma un giorno gli si fece incontro

(1) Denaro forte escucellato di lire 0,21,63.

Aimone, figliuolo d'Amedeo sire di Compeys, e gli ricordò che egli era nato di padre e madre di condizione servile, siccome quelli che eran tagliabili del padre d'esso Aimone. Rispose il Jocérand che egli di ciò non era informato, per aver abbandonato in tenerissima età la casa paterna. Il sire di Compeys non si acquetò a questa scusa e fece valere le sue ragioni. Ma non potea mancare al Jocérand il favore della contessa. S'intromise ella tosto, e con trentacinque fiorini d'oro (lire 695. 92) Jocérand ottenne la più compiuta delle emancipazioni. Ve n'erano infatti, come s'è già detto, due specie, la minore e la maggiore. Colla prima, sciolto il vincolo della tagliabilità, si riduceva ogni prestazione in un annuo canone, e l'uomo diveniva franco e ligio; ma per la ligietà la sua fede continuava ad esser legata al signore. Colla seconda si conseguiva l'ingenuità, l'arbitrio assoluto di sè medesimo, l'eleggibilità ad ogni onore od ufficio, si diventava cittadino romano. Ecco in qual forma si spiega il sire di Compeys nell'atto dell'affrancamento: « Io libero te, Pietro Jocérand, e la tua po-« sterità, tanto i maschi come le femmine, gli « eredi e i successori tuoi, da ogni omaggio « tagliabile, ligio e franco, da ogni tributo, opera

« di mano, angaria, parangaria, dalla devolu-
« zione della successione, dalla mano morta
« e da ogni altra qualsiasi servitù, da cui libero
« te, Pietro, e i beni che possiedi; e per via
« della manumissione ti restituisco alla natural
« libertà, per la quale ogni uomo nasce libero
« ed ingenuo, dando a te ed ai tuoi posteri
« facoltà di far testamenti, codicilli, donazioni
« tra vivi e per causa di morte; di contrattare
« in tutti i modi leciti; di prestare omaggio a
« chi ti piace; d'esercitare qualunque atto pub-
« blico e civile, in giudizio e fuori; e di fare
« insomma tutto ciò che un uomo libero, in-
« genuo e *sui juris*, un cittadino romano, può
« e deve fare [1] ».

L'atto che abbiam riferito ha la data del-
l'8 ottobre 1387. Se la manumissione non si
fosse fatta in presenza e per volontà di Bona,
che divideva col figliuolo l'esercizio del sovrano
potere, quest'atto, per esser valido, avea bisogno
della confermazione del principe; il che dava
luogo a nuova spesa.

Nell'anno 1400 Aimonodo Racier pagò due
fiorini e mezzo di picciol peso per la confer-
mazione dell'affrancamento che avea ottenuto

(1) *Protocollo del notaio Guglielmo Geneveri*, fol. 73.

per 30 fiorini simili (lire 563.40) da Bartolomeo di Chatillon, suo padrone [1].

Nel 1428 Guglielmo Culoz, affrancato senza permesso del duca da Guglielmo di Laurieux, signore di Culoz, ottenne lettere di conferma mercè l'annuo censo d'una mezza libbra di cera *super capite suo* da lui e dai suoi eredi. Cessò d'esser tagliabile e manomorta. Diventò uomo ligio del capo del duca. Se si trascurava questa formalità, il servo emancipato dal barone ricadeva in potestà del principe. Nel 1379 Giovanni, sire di Beaufort, avea liberato dalla mano morta, successione e caducità (*escheyte*) Pier Gerati, notaio: non avendo fatto *lodare* siffatta liberazione in tempo utile dal conte di Savoia, il Gerati era caduto in commesso. Addì 18 novembre 1383 il conte gli fe' grazia. Approvò la liberazione e consentì che il Beaufort tenesse il Gerati come suo uomo ligio e franco. Ma tal concessione costò cinquanta fiorini vecchi di buon peso (lire 1113.50) [2], e l'emancipazione del notaio non fu pienissima come quella del Jocérand. Però anche i ligi e i franchi eran liberi.

(1) *Conto del Tesoriere generale*

(2) *Protocollo del notaio Guglielmo Genevesi.*

Alle manumissioni di quest'ultima specie appartiensi pur quella fatta in Avignone il 9 d'agosto 1323 da Amedeo V. Il principe, volendo secondare le preghiere d'Aimaro, sire di Chateauneuf d'Entremont, concedette assoluzione, franchezza e libertà a Giovanni Marvillio, liberando lui ed i suoi posteri da ogni taglia, opera, manopera, avenagio, escargaita (guardia notturna straordinaria) e da qualsivoglia altra esazione ed estorsione, tanto per la persona che pei beni posseduti, ritenendo tuttavia l'omaggio ligio, i servigi e gli usi antichi, e due soldi forti di servigio annuale [1]. Nel 1428 Antonio Mayer di Filigny, mediante cinquanta fiorini di piccol peso, ottenne d'essere affrancato dalla tagliabilità ed assolto da una multa di trentadue fiorini cui era stato condannato [2].

Ma v'era ancora un altro mezzo di pervenire non solo alla libertà ma agli onori: lo studio. Taccio di quelli che, dando in umilissima fortuna alti indizi d'ingegno, trovavano aperte le porte dei chiostri e si rendean frati o monaci. Taccio Giovanni Fraczon che, trovato da alcuni religiosi a guardar porci nei dintorni di

(1) *Protocollo del notaio Reynaudi.*

(2) *Conto di Michele de Ferro, Tesoriere generale di Savoia.*

Brogny nel Genevese e guidato da loro agli studi, diventò gran lume di scienza e cardinale Ostiense (morì nel 1426). Altrove ho già dichiarato che la via dei sacri ministeri, aperta a tutti, era uno dei più copiosi fonti d'emancipazione. Qui ragiono di coloro che rimanevano nello stato laico e progredivano da sè con gambe ed ali proprie. V'eran servi della gleba che, avendo padroni discreti e benigni, non essendo tocchi da frequenti calamità, avendo non troppo numerosa famiglia, colle buone pratiche dell'agricoltura ammassavano qualche danaro, allargavano il podere coltivato, si poneano in cuore d'avviare uno dei loro figliuoli a migliori destini. Qualche prete ammaestrava il fanciullo nelle prime lettere, mentre il fanciullo gli tenea luogo di famiglio; passava poscia alle scuole di grammatica in qualche città vicina, campando sottilmente del pan nero che il padre gli mandava e bevendo acqua. Se avea buona disposizione di mano a formar bella lettera, diventava calligrafo o, come allora lo chiamavano, *magister forme*, ed esercitandosi a trascriver codici prima che fosse inventata la stampa, potea vivere largamente. Se le arti del disegno gli sorrideano, alla qualità d'amanuense aggiungendo, come spesso accadeva, quella di miniatore

o d'alluminatore e fregiando di belle maiuscole d'oro, d'azzurro, di rabeschi o d'altre graziose fantasie (*hystoires*) ovvero d'immagini figurate (*vignettes*) gli uffizi ed i romanzi che trascrivea per principi e baroni, acquistava fama e pecunia.

Secondochè erano più ricchi di tali fregi, si vendevano più o men cari, ma sempre a prezzi elevati. Un uffizio (*matines*) pel conte di Savoia costò nel 1376 a Parigi lire 286.32. Un altro assai modesto, comprato per Giovannetta, figliuola naturale d'Amedeo VII, fu pagato nel 1393 lire 10.61. Un libro di preghiere (*oraisons*) per madama Bianca di Savoia costò (a. 1366) 60 franchi d'oro, cioè lire 1522.20. Due altri per la contessa di Virtù non furono pagati più di 13 franchi l'uno, cioè lire 329.81. Più cari vendevansi secondo che eran di miglior maestro e di più ricchi colori alluminati o legati entro più splendide coperte. Bona di Borbone, contessa di Savoia, avea un uffiziuolo coperto d'oro e di perle. Maestro Giovanni di Lione scrivea nel 1357 *quasdam mattutinas*, cioè le ore canoniche per la stessa principessa, e ricevette cinque fiorini di buon peso (lire 105) per comprar colori destinati ad alluminarle [1].

(1) *Conti della Casa della contessa di Savoia*, *Conti del conte di Savoia*, *Conti dei Tesorieri generali*, *Conto d'Antonio Barberi*.

Per un romanzo donatogli dal sire di Machaut (a. 1368) non si pensò il conte Verde di poter offerire meno di 300 franchi d'oro, cioè lire 7612. Per un altro romanzo, di cui gli avea fatto omaggio un menestriero del siro di Coucy e che non poteva essere gran cosa, diede lo stesso principe quindici fiorini di buon peso (lire 315). Una Libbia comprata a Roma costò al Delfino viennese nel 1335 lire 590, nè si dice che fosse miniata. Il noto libro *De regimine principum* di Egidio Colonna ed un romanzo (cioè un libro scritto in lingua volgare), non so di quale argomento, comprati a Parigi per Amedeo VI nel 1347, gli stettero lire 336. L'intera libreria d'un famoso giureconsulto di Ciamberì, chiamato Pietro di Disengy, era composta di sedici volumi, e fu venduta lire 4163.46, cioè in media lire 260.21 il volume. Nè si trattava qui di libri miniati.

Ma pogniamo che il tagliabile non avesse il dono della calligrafia nè sapesse l'arte del miniare: poteva egli, attendendo con più intenso affetto all'ampio corso di studi compreso sotto il nome di grammatica, che abbracciava anche la rettorica, diventare celebre umanista, *magnus dictator*, come allora si diceva in Toscana e altrove. Egli allora dettava lettere, orazioni, versi,

trovava i motti appropriati della bibbia e degli autori profani per aggiungere ai dipinti; correggeva il testo dei codici. Un maestro Nicolò, *grande scrittore e dettatore*, è mentovato come l'autore dei versi innestati nei dipinti dell'Orgagna, che sono nel camposanto di Pisa [1].

Se poi il tagliabile avea in cuore di continuare gli studi, dalla grammatica si conduceva allora alla dialettica; poi ascoltava qualcuno cui fosse data facoltà di legger l'arte della notarìa o d'insegnar gli elementi del diritto romano. Fatti questi studi, il tagliabile era trasformato in *chierico*, che volea dire uomo che sa di lettere, e poteva alzarsi ai gradi più elevati, massimamente quando dal principe o da qualche conte palatino fosse stato creato notaio.

Cominciava a far da segretario a qualche pubblico uffiziale, poi passava procuratore fiscale o commissario delle ricognizioni feudali ed enfiteutiche (*extentarum*), o vice-castellano, o segretario del cancelliere o d'un giudice o della Camera dei conti o d'un Consiglio di giustizia. Segnalandosi, poteva essere eletto segretario del principe, ed era l'iniziazione al ministero. Potea

(1) *Libro d'entrata e d'uscita del Duomo di Pisa*, 1370.

Un quaderno di carta di stracci ordinaria costava per lo meno lire 1.19; più sovente dalle 2 alle 3 lire, e fino alle 3.36 a Venezia nel 1366. Se poi si trattava di carta reale o di carta di gran forma, della quale valeansi in luogo della tela incerata e in luogo di vetri per le impannate delle finestre, il prezzo era d'un terzo all'incirca maggiore di quello della carta comune; costò a Pinerolo nel 1380 lire 3.97 il quaderno.

La pergamena più ordinaria di montone si vendeva un po' più d'una lira il foglio. Nel 1279 dodici dozzine di pergamene si comprarono a Lione al prezzo di lire 4 e 18 soldi viennesi (denari 0.15,62), e così a lire 1.39 il foglio. Dovean essere di vitello [1].

Se volessi qui trattare distesamente di coloro che, nati in basso loco, pervennero colla virtù, col lavoro perseverante, a gradi eccelsi, troppo lungo sarebbe il catalogo, come sarebbe assai lunga la storia di quelli che, nati da nobilissimo sangue, coi vizi e coi disordini, colla vita neghittosa e scioperata, contaminarono lo stemma, affondarono l'asse avito e precipitarono agli ultimi gradi sociali.

(1) *Conto d'Ugo di Voyron.*

Nondimeno, a compimento dell'opera mia, a conforto di coloro ai quali l'umiltà de' natali e la scarsità delle sostanze par che inceppi la via al salire, proporrò alcuni esempi di ciò che valgono l'aristocrazia dell'intelletto, il patrimonio delle cognizioni utili, il lavoro intelligente e perseverante, i piccoli risparmi, a conquistare onori e sostanze.

Valerio Massimo adduce alcuni esempi di fortune strepitose. Tullo Ostilio, ragazzo, pasceva le pecore, fosse o no di condizion servile; adulto, fu re di Roma. Tarquinio Prisco, altro re di Roma, era figliuolo d'un mercatante di Corinto. Servio Tullio, altro re di Roma, era servo e figliuolo di servi. Terenzio Varrone dalla beccheria paterna montò all'eccelso grado di console. È celebre nella storia romana l'avventura di uno schiavo greco chiamato Filippo, che, venuto a Roma e creduto libero, fu per opera d'un romano chiamato Barbario onorato della cittadinanza, onde si chiamò poscia dal nome del suo protettore Barbario Filippo. Questi, presentatosi qual candidato ai comizi, fu eletto pretore ed esercitò degnamente la pretura urbana. Ma, essendosi poi risaputa la sua origine, per la quale, ancorchè fosse stato manomesso (e non eralo stato), non avrebbe mai potuto

salire a quel grado, si fece quistione sulla validità degli editti e dei decreti da lui promulgati [1]. Poco prima del cominciamento dell' èra volgare Alfinio esercitava, al dir d'Orazio, l'arte del calzolaio o, come altri vogliono, quella del barbiere [2], infime ambedue tra le servili. Acquistata la libertà, divenuto Publio Alfinio Varo, si diè allo studio delle leggi, ebbe luogo tra i più famosi giuristi, iniziò la celebre collezione delle Pandette, e pervenne, l'anno secondo di Cristo, al sublime onore del consolato.

Poichè Roma fu in braccio degli imperatori, divenne preda non tanto dei soldati quanto dei servi di Cesare; del che già s'è recato qualche esempio.

Memorabile tra gli altri è quello di Pallante e Felice, servi manomessi di Claudio. Pallante reggeva l'imperio con tanta riputazione che il Senato gli offerì le insegne consolari, ch'ei ricusò fastidiosamente come inferiori alla propria dignità. Arricchì sì sformatamente che a Claudio, il quale si lagnava della sua povertà, fu consigliato di farsi adottar da Pallante. Felice andò

(1) Ant. Gibbrati *Questionum Juris memorabilium*, Cap. XI.
(2) Horatii lib. I *Sat.* III.

preside della Giudea e condusse in moglie la nipote del re Agrippa.

Hermia, servo e, quel che è peggio, eunuco, non ebbe eunuca la mente. Studiò sotto Platone, e tornato col padrone alla sua patria, Aza di Cappadocia, tanto fu pregiato che ne divenne signore. Che diremo d'un altro eunuco, Narsete, sublimato dall'imperator Giustiniano ai primi onori?

Ma passerò questi esempi, che in Oriente furono e sono tuttavia frequentissimi, di repentine mutazioni da stato servile a principesco, da principesco al capestro od alla mannaia. Non passerò neppure a rassegna le mutazioni di fortune dovute alla profession militare. Dopo l'esempio di Spartaco, trace, gladiatore, che, fuggito con alquanti compagni da Roma, potè raccogliere in breve un esercito di settantamila combattenti e reggere all'urto delle legioni romane; dopo altri esempi di servi divenuti soldati e poi imperatori, scendendo ai tempi di mezzo, impariamo che chi potea metter insieme in quel generale sminuzzamento di poteri venti o trenta buoni soldati, proferendosi ora ad un Comune, ora ad un principe, combattendo con valore, uccidendo, incendiando e bottinando senza pietà, acquistava ricchezze, onori e feudi;

e se, invece d'aver trenta soldati, ne aveva delle centinaia ed era in voce di gran capitano, diventava conte e s'imparentava con principi, quando non si creava egli stesso signore o tiranno di qualche città. Non parlo di queste industrie violente, di queste poco onorevoli rapine. La guerra che si fa per mestiere e per speculazione, e non per difesa della patria e dell'offesa giustizia, non è giustificabile di fronte ai principii della morale. Non cercheremo neppur molti esempi, che sarebber troppi, nella gerarchia ecclesiastica: sempre ebbe questo gran merito la Chiesa di accogliere tra le file de' suoi dignitarii uomini eminenti per dottrina e virtù, sopratutto se prudenti, senza guardare al sangue od alla professione de' padri. Onde infinito è il numero di servi o servili che pervennero a prelature, a vescovado, a cardinalato, e taluni anche al sommo pontificato. Addurremo soltanto qualche caso poco noto, non ecclesiastico, ma civile.

Noi abbiamo un novello Barbario Filippo in Stefano Burdet. Questi era nato di genitori tagliabili e manimorte del conte di Savoia, cioè da veri servi della gleba. Convien dire che fossero agiati, poichè il Burdet, avanzando negli studi, nel 1391 era vicecastellano di Chatillon

en Dombes, nove anni dopo procurator fiscale nella Bressa, e poco dopo diventava castellano di Chatillon en Dombes, dove, addì 15 luglio 1403, ebbe l'onore di ricevere il suo giovine e biondo sovrano, Amedeo VIII. Burdet ebbe la ventura di piacere agli occhi ed alla mente del principe, il quale l'elesse subito dopo tesorier generale ossia ministro della finanza [1]. Ma non durò in quel grado, e passò all'uffizio non meno alto ed importante di consigliere del principe, poichè allora i consiglieri consigliavano veramente, stavano sempre ai lati del consigliato, dettavano i provvedimenti e ne vegliavano l'esecuzione; erano insomma veri ministri, lasciandosi solamente al notaio o segretario del duca l'incarico degli affari più lievi. Intanto Burdet conduceva in moglie una dama, Margherita di Corgenon, investita d'alcuni feudi. Morì questa verso il 1435 senza prole, e lasciò erede il marito che intendea disporre per testamento dei proprii beni e di quei della moglie in favore di Stefano Pariset, suo nipote. Ma allora appunto gli si levò contro una tempesta inaspettata. Imperocchè un Pietro Seyturier, castellano di Dombes, ed il procurator fiscale cominciarono contro di lui

(1) *Conti del Tesorier generale*

un'inquisizione, affermando che il Burdet era nato di genitori tagliabili e manimorte del duca di Savoia, che perciò non gli era lecito nè di ritener feudi nobili nè di disporre dei propri beni; i quali anzi, non avendo figliuoli maschi, doveano tutti devolversi al duca, alla camera del quale erano altresì ricaduti i feudi. Rispondeva il Burdet sè essere ingenuo e figliuolo di genitori onorevoli e riputati ingenui; sua moglie aver avuto il diritto di far testamento; lagnandosi che sul finir di sua vita tal merito gli si rendesse di lunghi servigi, e supplicando al duca perchè, invece di permettere che fosse così vessato, lo trattasse in modo più conforme alle passate benemerenze e consentisse che la sostanza, acquistata con giusti sudori, passasse intera nei suoi eredi. Il duca, con lettere patenti date a Thonon il 1° d'agosto 1435, considerando non solo i lunghi servigi, ma eziandio i costumi, il senso e la venustà del tratto (i modi signorili), che distinguono esso Stefano Burdet, dichiarò di riputarlo ingenuo e sciolto da ogni vincolo servile o di manomorta; ed elevò tanto esso Burdet quanto il Pariset, suo nipote, allo stato di nobile col diritto dell'arme gentilizia e con quello di ritenere e posseder feudi nobili acquistati o da acquistarsi. Per la doppia

grazia Stefano Burdet pagò seicento ducati d'oro, che rispondono a lire 15,000 [1]. Si noti però che il duca non lo affranca; anzi pare non ammetta che abbia d'uopo d'affrancamento poichè dichiara che lo reputa *ingenuo*, e lo promove alla nobiltà. Sarebbe una cara galanteria di principe verso un antico e fedele ministro, se non la guastasse l'ostico dei seicento ducati riscossi per tale concessione.

(1) *Minutaires de lettres, ordres etc.* vol. III. fol 152. (Archivi di Corte in Torino).

EPILOGO DELL'OPERA

Abbiam veduto da quanti vincoli fosse inceppata nell'evo antico e nel medio, nella classe così preziosa degli agricoltori e degli operai, la libertà personale, da quanti la libertà del lavoro.

Siamo via via venuti accennando le modificazioni dalla filosofia, dal senso d'equità de'giuristi (seguitato dal dritto pretorio e poi dagli imperatori), dalla santa e sublime religione di Cristo, e infine dai progressi della civiltà introdotte in quell'ordine di persone; ed abbiamo per ultimo dimostrato come la dura legge del lavoro, a cui tutti i figliuoli d'Adamo furono condannati, contenesse in sè medesima un germe di redenzione quando è con fermi propositi volonterosamente ed onestamente applicata, quando saggiamente se ne governano i frutti.

Ora, sciolte nella maggior parte del mondo civile le catene del servaggio, assicurata ai

proprietarii la pienezza dei diritti quiritarii, cancellata la podestà dell' aristocrazia sul prodotto del lavoro delle altre classi, tolta la maggior parte dei ceppi all' industria, aboliti i monopolii delle arti e dei mestieri, scemati e in alcuna parte scomparsi i diritti protettori e le tasse che induceano prezzi artificiali, abolite le distinzioni di casta e, per un gran numero d'artefici, anche quella differenza del vestire che offendeva l'uguaglianza civile; — il lavoro, se non è più strumento di libertà dove non v'hanno servi nè servili, è elemento poderoso e costante di agiatezza, purchè non se ne dissipi malamente il provento ma si spenda parcamente e se ne risparmi una parte a crear capitali; è mezzo onorato d' acquistar partecipazione al governo della cosa pubblica, diventando elettore ed eleggibile, sia nelle rappresentanze comunáli, sia nelle politiche; ma sopratutto è elemento d'ordine, poichè nella società ben regolata, in alta o in bassa sfera, o intellettualmente o manualmente, tutti lavorano. E i pochi che sfruttano nell'ozio i tesori ammassati col lavoro dai loro antenati pregiudicano bensì e vilipendono sè stessi, ma non sono inutili alla società poichè, procacciando a sè gli agi e le più ricercate morbidezze del lusso, pongono in moto gran mac-

chine di svariati lavori, più dispendiosi quanto più squisiti, e concorrono poderosamente ai guadagni di molte e diverse qualità d'artefici. Questi non debbono guardar biecamente i ricchi nè invidiarli, ma pensare che i capitali da loro spesi sono frutti d'antichi lavori, e che i nuovi lavori a cui dan vita serviranno agli operai più capaci, più probi, più pazienti, più assegnati nelle spese, a crear nuovi capitali, a passar col tempo, essi od i loro figliuoli, dal lavoro manuale al lavoro intellettuale. L'aristocrazia più rispettabile è l'aristocrazia del lavoro: e nome onorando è quello di Giorgio Stephenson, che d'operaio minatore e calzolaio, da sè, senz'aiuti, anzi in mezzo ai contrasti, s'innalzò colla triplice forza dell'ingegno, della meditazione, del lavoro, sino all'ufficio di primo ingegnere di strade ferrate in Inghilterra, consultò re Leopoldo intorno a quelle del Belgio, adunò immense ricchezze, ricusò il titolo di baronetto offertogli da Roberto Peel ed una sedia nella Camera dei Comuni. Ma le ricchezze e gli onori non assolvono dal lavorare. Si passa, come abbiamo accennato, da una ad un'altra qualità di lavori: perchè chi non lavora fallisce alla legge divina, fallisce all'umana, fallisce al debito sociale. Lavori per mercede chi n'ha duopo. Lavori

per impulso di carità chi è agiato, chè non mancano ospizi di carità e spedali, commissioni e giunte. Ora che gli agricoltori hanno generalmente acquistata la libertà del lavoro, forza motrice delle nazioni, e che pochissimi ostacoli fanno contrasto all'attività individuale; ora ch'essi possono sicuramente acquistare, possedere, difendere la loro proprietà, non si lascieranno sviare dalle utopie di coloro che pretendono di rifare il creato; che, distruggendo le leggi della proprietà, della famiglia, dell'eredità, del cambio, vorrebbero costituir nuovi ordini sociali disponendo in serie, in gruppi ipotetici i lavoratori, secondo il genio o l'affetto individuale di cui essi sognansi di trovar la misura; di annullare l'arbitrio individuale, sostituendovi il collettivo; d'imporre insomma alla povera umana schiatta catene assai più pesanti di quelle che un mucchio di secoli e infiniti sforzi della civiltà progrediente non hanno potuto infrangere nè totalmente nè in ogni luogo. Anzi, che dico? Non è solo question di catene. Se si desse retta a questi ideologhi, l'uomo diventerebbe peggio di un ilota; una macchina animata, senza volontà, senza libero arbitrio, infeudata ad uno o più despoti. Nuova schiavitù peggior della prima.

Guardate le pazzie economiche della Germania, e specialmente della più altera parte della Germania, la Prussia, che cercando nel 1848 l'organizzazione del lavoro (uno di quegli enimmi di sfinge che sollevan le masse appunto perchè non li comprendono) non ha trovato miglior partito che di ribadir le catene degli operai, rinforzando i rigori delle corporazioni d'arti e mestieri (*jurandes et maîtrises*) e di quei viaggi forzati de' giovani apprenditori, i quali viaggi chiamano i francesi *compagnonnage*. Del che ora tardi si pentono. L'arte del vetraio s'impara in un giorno. Pure, dove sono le giurande, prima d'ottener facoltà d'esercitarla vi vogliono quattro anni di tirocinio e poscia il compagnonaggio di tre. Sono sette anni perduti, senza calcolar le spese, il capolavoro richiesto e gli altri aggravii. Approvato che sia maestro, non può esercitare l'arte sua che in un luogo; non può avere lavoranti che gli piacciano, ma debbe sceglierli tali quali il regolamento glie li impone [1]. Ogni operaio intelligente benedirà mille volte l'industria libera.

Bisogna che l'agricoltore e l'operaio si vestano dello spirito di giustizia. Ora che è scomparsa

(1) Kohn *Mouvement économique en Allemagne.*

l'infinita schiera di servizi e di prestazioni, una rendita discreta, pagata al proprietario da chi coltiva il fondo, non dee rincrescere. Non conviene che il coltivatore si persuada che tutto il prodotto dei suoi lavori debba essere necessariamente suo, senza tener conto del capitale rappresentato dal fondo medesimo. Chi non ha nulla ha gran torto di ribellarsi contro il possidente che lo fa lavorare. So bene che la potenza del terreno incolto relativamente a quella del terreno lavorato è di 1 a 1499. Ma non era già incolto il suolo che gli fu dato a lavorare, e quando è mezzo incolto o mal lavorato gli si fanno partiti migliori. Onde non possono essere tutte sue le 1 198 utilità di creazione umana. Per la stessa ragione l'operaio non ha da gridare contro la tirannia de' capitali, quando con utili ed incessanti lavori può sperare di risparmiar tanto (se conosce l'arte del risparmio) da accozzare egli stesso qualche capitale. Ben ricorderò ai proprietarii di fondi di non aggravare i coloni ed i massai, ed ai capitalisti industriali di largheggiare nello stabilire la ragion de'salari, ed agli uni ed agli altri d'aver riguardo ai loro dipendenti nelle loro avversità e negli anni di carestia. Perchè, se io predico agli uni la moralità, l'amor del lavoro,

l'affetto ai padroni, il risparmio, la moderazione, lo fo nel loro verace interesse; non perchè io non veda che vi sono riforme giuste e desiderabili da introdurre nelle corrispondenze tra padroni, coloni ed operai. Nelle più alte come nelle più basse sfere dell' umana famiglia non si può concepire un diritto senza che vi corrisponda un dovere, anzi il più delle volte il diritto nasce dall'adempimento d'un dovere. Prima di proporre minacciosamente i nostri diritti, prima d'inventarne de' nuovi e d'agitarci sovra abissi sconosciuti, esaminiamo al lume della coscienza, i cui riflessi illuminano, se ben si guarda, anche i più cupi e più avviluppati pensieri, esaminiamo, dico, quanto siamo fedeli osservatori de' nostri doveri, sia che procedano dalla ragion naturale o dalla convenzionale.

Dall' adempimento di molti e massimi doveri nasce anche il diritto dei governi, i quali possono ridursi a due sommi: difesa contro ai nemici esterni ed interni per via di forze ordinate; tutela dell'ordine morale e materiale; incolumità d'ogni legittimo interesse per via della religione e della giustizia. Se questa impedisce o ripara le aggressioni contro i diritti altrui, la prima impedisce o ripara più specialmente le occulte, che non son meno pericolose.

Ed ecco perchè la religione è necessaria allo Stato.

Son questi i fini per cui le tribù, che prima si reggevano con patti di famiglia, accettarono espressamente od implicitamente un patto sociale; o per cui antichi Stati, per corruttela e vetustà rotti e sfasciati, ordinarono su miglior fondamento e con specifiche stipulazioni consentite da tutti società novelle.

Ma questi fini sonosi forse raggiunti?

L'esempio di tutti gli Stati ci prova che nulla può esservi quaggiù di perfetto fuor che la religione che viene dirittamente da Dio; che ad ogni opera umana, la più meditata, la più speciosa, si tramette l'umana malizia a guastarla; che spesso i governi ed i popoli drizzan la prua ad un lido e approdano a un altro; che il bene ci arriva con piè di piombo e il male con ali d'avoltoio; ma talora il bene ci rampolla improvviso e quasi inosservato sotto la mano, per una di quelle leggi provvidenziali che noi non possiamo che travedere, ma che dobbiamo cercar di presentire se non vogliamo inciampare.

Ciò è vero nelle condizioni politiche, è vero anche più spesso nelle economiche.

Le grandi società politiche hanno il vantaggio di compiere l'uomo coll' uomo. Le forze indivi-

duali si fanno collettive. Una parte dell'indipendenza individuale è sacrificata alle indipendenze del corpo sociale. Una parte degli averi dell'individuo diventa avere sociale, ed è speso per tutela ed incremento dell'associazione. Ma, se è dovere dei governati di cedere alla società una parte della libertà di ciascuno, una parte dell'avere di ciascuno, è altresì dovere de' governanti di non riscuotere da ciascuno nè in libertà nè in avere più di quello che sia rigorosamente necessario all'interesse del corpo politico.

Ed in vero l'uomo non poteva rinunciare, entrando nella società civile, ad una parte di libertà, alla assoluta disponibilità dei suoi averi, senza ottenere adeguati compensi. Sacrificava beni così preziosi al ben generale, non a quello d'un uomo o d'una classe d'uomini. Sottomettendosi al freno d'un regolare governo, intendeva appoggiarsi alla forza ed alla sapienza di chi meglio poteva difenderlo ed assicurare coll'ordine e colla giustizia la tranquilla ed incessante esplicazione delle sue fisiche e morali facoltà. Non all'utilità de' governanti pensava ma all'utilità de' governati. Un sistema di difesa pronto ed energico contro ai nemici esterni, una giustizia che recidesse

con imparzialità e sollecitudine ogni questione tra i cittadini, un occhio vigile che prevenisse potendo, e non potendo facesse espiare con pene proporzionate i misfatti; e all'ombra di questa pace beata la facilità di perfezionare il senso morale e religioso, quella di estendere e moltiplicare i traffichi e l'industria, moltiplicando le iniziative individuali o collettive, lasciando libero il campo ad ogni onesta attività personale; tali non furono sinora, pur troppo, ma tali esser dovevano i compensi de' sacrifici che faceva la famiglia, la tribù, il clan, nell'atto di fondersi nell'autonomia d'uno Stato.

Se questi benefici si fossero potuti raccogliere dalla creazione degli Stati, si sarebbe di primo slancio quasi raggiunta la perfezione. Non vi sarebbero stati re tiranni, aristocrazie e democrazie tiranne. Grossi eserciti permanenti in tempo di pace non assorbirebbero la maggior parte dell'entrata pubblica. Ciascuno troverebbe la giustizia pronta a soccorrerlo vicino alla porta di casa, e non dovrebbe cercarla a grandi distanze, con lunghe fatiche e dispendi, per due o tre gradi di giurisdizione; non vi sarebbe una giustizia superiore considerata come l'espressione della verità ed una giustizia inferiore che si suppone infallibile per

certe cause, fallibile per altre, ed a cui pure, anche in queste, convien sottostare prima d'assaggiar la superiore. La giustizia, prima causa e solido fondamento d'ogni società, si potrebbe invocare liberamente, nè saremmo condannati a chiederla sopra una specie di carta di cui ogni foglio è un balzello, e con certi giri di frase che aumentano il balzello. Le liti non progredirebbero con sì lurido corteggio di gravami fiscali che, il più delle volte, al povero che piatisce per piccole somme (che pure spesso costituiscono tutta la sua sostanza) conviene lasciarsi spogliare anzichè litigare e correr quindi pericolo di gustar la prigione per non poter pagare le spese di giustizia che superano l'entità della lite. La proprietà fondiaria non sarebbe onerata di tasse sì gravi, nè a trasferirla pagherebbesi un nuovo e pesante tributo, che ricade sul venditore, cioè su quello che ordinariamente le famigliari angustie costringono ad alienare; nè tra le lagrime dei figliuoli, che piangono il genitore estinto, sorgerebbe lo spettro del fisco a chiedere la tassa di successione; nè l'erario trarrebbe profitto dai vizi; nè la legislazione criminale sarebbe stata contaminata dalla tortura e dai supplizi crudeli e da empie mutilazioni. Libero sarebbe

stato a ciascuno l'esercizio d'ogni arte; libero il traffico, e l'una industria si sarebbe aiutata dell'altra. Ed il capitale, non ristretto solamente nelle mani di pochi, ma scompartendosi più agevolmente, come premio di costante lavoro, fra molte mani industri, avrebbe creato una serie infinita di nuovi lavori e di nuove produzioni. Ma coloro ai quali spettava incarnare questi disegni, coloro stessi che aveano interesse a vederli compiuti, erano uomini che nella scelta de' mezzi potevano, anzi doveano ingannarsi. L'errore era comune ai governanti ed ai governati, gli uni e gli altri non vedevano più che un lato delle cose. La teoria si fondava non sopra una serie di fatti acutamente esaminati e discussi, ma sopra meri incidenti; e quando questi erano clamorosi, la voce pubblica invocava altamente provvedimenti che, per quanto fossero assurdi, non si sapeano niegare alla concitazione popolare. Nel lento volger dei secoli brillò sovente qualche lume di verità. Scorta dai suoi raggi, la civiltà andò prevalendo sulla barbarie. Ma anche al dì d'oggi quanta barbarie non ci rimane a sgombrare? E qual pericolo non si corre ogni qual volta le passioni sollevate brutalmente offuscano gli intelletti e vanno cercando o di richiamar parti d'antica

barbarie o di crearne una nuova? Imperocchè *nuovo* non è sempre sinonimo di *buono*. Nondimeno il progresso è legge delle famiglie politiche, e massimamente di quelle che s'illuminano al raggio divino della religione di Cristo. Religione, moralità, studio e lavoro, insieme giustamente contemprati, sono grandi strumenti di civiltà, guide e mantenitori della libertà civile ed economica. Sono maggior forza d'un popolo la pietà e la probità che le armi. Nè i barbari avrebbero disfatto Roma s'essa prima non fosse stata mezzo disfatta dall' empietà e dai vizi. Vero amor di patria non può allignare in cuori corrotti. Questa seconda religione non si cerchi là dove manchi la prima. Quì dove, la Dio mercè, generalmente forse non manca, regoliamo ogni nostro progresso in ispirito di giustizia e di verità. Sieno in ogni Stato le leggi precetti lucidi, fondati sull'eterno vero, voluti da tutto il popolo. Quando la legge ha ragione, si rispetta e s'osserva.

Scompariscano dappertutto i furti amministrativi cui danno luogo impiegati inutili, perchè troppi, o pericolosi perchè pessimamente retribuiti e famelici, o troppo retribuiti in ragione della niuna loro capacità. Si freni una volta il perenne moltiplicarsi di stampe, non

necessarie e pur dispendiose, col pretesto di una pubblicità che si può ottenere in altri modi ed alla quale pel rimanente si serve malissimo, abbondandosi nelle cose indifferenti che niuno legge, scarseggiando nelle sostanziali. Si prescinda una volta da tante altre spese arbitrarie, fantastiche, di movimenti non necessarii di truppe, di mutazione di vestiarii, d'adattamento e riadattamento di antichi locali a nuovi usi; col che si guasta l'antico e si spende più di ciò che abbisogni a rifare un nuovo edifizio. Si dileguino i furti industriali, giochi di borsa, agiotaggio, fallimenti dolosi, per lo più impuniti, le speculazioni anonime coperte di maschera azzimata ed imbellettata, ma covo di frodi, esca, rete ed accoppatoio dei semplici e degli ingordi. Nè l'onorando nome di *banco* copra raggiri ed usure.

Chi sa, forse col tempo (lo vedranno i posteri) non sarà più necessario di gravar d'una tassa un ingrediente alimentario indispensabile al ricco ed al povero, il sale; nè gli strumenti meccanici usuali del lavoro, che vuol essere piuttosto sciolto da ogni imbarazzo; nè i frutti della terra che il colono o il cittadino introduce nella sua casa per consumarli. Forse, chi sa, diventando più leali le coscienze, più

trasparenti le rendite, sarà anche possibile un'imposta unica, moderata, sulla proprietà mobiliare ed immobiliare.

La forza mai non appaia che come ancella del diritto e come ultima riparazione d'un diritto conculcato.

Si governi l'erario in modo che il tributo assorba una parte del prodotto senza toccare il capitale e senza impedire la creazione di nuovi capitali. Infine, educando, moralizzando, ammaestrando, si agevoli la via di produrre e di risparmiare all'operosità intelligente de' popolani, e s'aggiungan ali al commercio ed all'industria meno col fare che col lasciar fare.

APPENDICE.

La materia che trattiamo essendo vastissima niuno si maraviglierà che dopo d'averla a parte a parte considerata e discorsa pur ci rimanga sempre qualche cosa a dire

Onde poichè siamo in tempo, e primachè sia licenziato perchè si pubblichi questo secondo volume, ci sia lecito aggiugnere ancora alcune notizie sopra gli schiavi.

In un elenco manoscritto di vendite di schiavi tratto dagli Archivi de' notaj veneti si registrano dal 1393 al 1491 centocinquantaquattro vendite di schiavi e schiave, schiavetti e schiavettine dall'età più tenera fino a quella d'anni 37; – non oltre – pel prezzo

minimo, all'anno 1456 d'una schiavettina Turca d'anni 12 in ducati d'oro 16 pari a L. 382 circa;

massimo, all'anno 1429: d'una schiava Russa d'anni 17 in ducati d'oro 87 pari a L. 2093 circa. Degli altri schiavi, 103 si vendettero da 40 a 50 ducati, 29 da 51 a 60, 6 da 61 a 75, gli altri tutti a prezzi inferiori ai sopranotati tra i 20 ed i 39 ducati.

In quanto alla nazione il maggior numero era di Tartari; poi di Russi, Circassi, Saraceni, Mingreliani, Bosniaci; v'eran tre negri, una schiava era Greca, due altre *de genere Avogassiorum?* una *de genere Alanorum*.

In quanto alla proporzione dei due sessi, sulle 134 vendite precitate gli schiavi maschi sono appena 28; dunque un quinto e mezzo.

Nomi di schiavi: *Bexem* - *Caron* - *Charazura* - *Balabano* - *Zebeldi* - *Basgoza* - *Hadola* - *Obrati* - *Bertoza* - *Choscoldi* ecc.

Nomi di schiave *Chascutum* - *Cita* - *Marussa* - *Clocaton* - *Carachis* - *Orda* - *Chordebech* - *Assia* - *Heblen* - *Orasli* - *Condus* - *Conach* - *Brodena* - *Barcha* - *Ilasco* - *Aches* - *Miulbey* - *Radissa* - *Zuzaina* - *Cotelach* - *Sagabri* - *Ancha* - *Amambi* ecc.

De genere Avogassiorum, credo sia una lezione errata. Nella tavola stampata dal ch. Zamboni a pag. 282 dell'erudita opera: *Ezzelino, Dante e gli Schiavi*, in una promessa di manumissione dell'anno 1418 si legge *de genere Abgasiorum*, e sono gli Abgasi tra i principali popoli Circassi. Questa è la vera lezione.

Nel 1388, in atto di Bocassino Marco notajo veneto, si legge, che Pietro Zanolo, parroco di San Marziale, vende al nobil uomo Michele Basezzio una schiava Tartara d'anni 18 chiamata nel battesimo Chana *che ora è pregnante*, con patto che per la creatura che partorirà il compratore non riceva molestia nè dal parroco suddetto nè da altra persona del mondo. Vale a dire che non si domanderà un supplemento di prezzo.

Gli schiavi venivano talvolta come gli armenti marchiati con un segno indelebile di riconoscimento.

Nel 1494 a Venezia Marco Marcello acquistò per ducati 25 uno schiavo Saraceno, *da chiamarsi nel fonte del santo battesimo Giovanni, il quale ha sulle due guancie due tagli e un altro taglio per traverso sul corno sinistro,*

Se questi tagli fossero segni di riconoscimento od effetti di ferite accidentali non saprei dirlo.

Non era punto raro che, affrancandosi uno schiavo od una schiava per testamento, se le facessero ancora altre liberalità per ajutarla a campare onoratamente la vita. Nel 1197 [1] a Venezia Matteo Calbani mette in libertà (*dimitto liberam*) Itana mia ancella, e le lascia un materasso, un capezzale, una coperta, e varii altri abiti, e masserizie, e inoltre ventisette libbre di denari veneti.

Talora si rimetteva all'arbitrio del conjuge, ovvero dell'erede l'affrancamento dei servi.

Con testamento del 1457 il doge Francesco Foscari lasciò in balia della Dogaressa sua moglie la manumissione di quel numero di schiavi che le parrebbe conveniente.

Soggiungo due altre notizie.

Il Capo di Buona Speranza, colonia inglese, è forse il solo paese del mondo che ai suoi uffizi municipali ammetta indistintamente tutte le razze e tutti i culti: bianchi, mulatti, negri, Ottentoti, Mozambichi, e perfino Malesi musulmani [2].

Il primo avviamento della Spagna all'abolizione della schiavitù, ed alla soppressione della tratta fu il decreto reale del 27 ottobre 1865 promosso da Canovas del Castillo, ministro delle Colonie

Il Brasile, che ha profittato della schiavitù senza cercar mai di giustificarla; dove da molti anni fu proibita la tratta degli schiavi; dove molte comunità religiose

(1) Romanin, II. 407.

(2) Yvan, *Voyages et récits*.

hanno cominciato a battezzare come liberi i bambini de' loro schiavi, e dove testè nella guerra del Paraguay moltissimi schiavi furono affrancati e trasformati in soldati; il Brasile, dico, non ha più che un passo da fare per abolire la schiavitù.

Esso lo farà presto, e quietamente, compensando in qualche modo i padroni, come fecero l'Inghilterra e la Francia, poichè l'America procedette a quel grande atto di nemico a nemico, in mezzo alle stragi ed alle violenze; e però non v' ebbe compenso. La forza non fu temperata dall'equità, sebbene fosse guidata dalla ragione. Noi siamo persuasi che l'affrancamento di 1,400,000 schiavi al Brasile non produrrà grandi scosse e molto meno rovine. L' Imperatore è savio e le Camere Brasiliane altresì.

Nel 1851 gli schiavi al Brasile erano circa due milioni dugento mila. Proibita la tratta nel 1852, scemarono, come abbiamo detto, ad un milione quattrocento mila [1].

(1) Tavole.

INDICE

DEL PRESENTE VOLUME

PARTE SECONDA

Dei servi agricoltori.

PARTE TERZA

Come per propria industria servi e servili pervenissero a fortuna e libertà.